

COMUNE DI ANACAPRI (Provincia di NAPOLI)

PIANO URBANISTICO COMUNALE

Adottato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 53 del 14 marzo 2018 avente ad oggetto - Piano Urbanistico Comunale - adozione ai sensi della L.R. 16-2004 e ss.mm.ii

OSSERVAZIONE

Al Sig. Sindaco

Al Ufficio Urbanistica
Comune di Anacapri
Via Caprile, 30
80071 Anacapri (NA)

Preso atto dell'avvenuta pubblicazione dell'avviso di adozione del Piano Urbanistico Comunale (PUC) adottato con deliberazione G.C. n. 53 nella seduta del 14/03/2018 e che il termine perentorio per la presentazione delle osservazioni coincide con il giorno 13/05/2018, consapevole che la presente non vincola l'Amministrazione nell'assunzione di successivi adempimenti e che la stessa sarà esaminata in sede di approvazione del PUC.

Gianfranco D'AMATO nato a Napoli il 10 aprile 1959, Codice Fiscale DMT GFR 59D10 F839S domiciliato ai fini del presente in Napoli alla via Cavallerizza n. 60

telefono

e-mail:

PRESENTA

In data odierna e ai sensi dell'art. 24, comma 2, della Legge Regionale 16/04 e s.m.i. la seguente **osservazione al Piano Urbanistico Comunale**, (PUC) in duplice copia, compilata in tutte le sue parti.

A Tal fine il sottoscritto **Dichiara**

di non aver mai presentato nessuna istanza e/o richiesta durante la fase di avvio del Procedimento o di istruttoria del Piano.

INDICE

- 1) **RELAZIONE TECNICA a supporto dell'applicazione di un regime di tutela speciale per gli Ambiti costieri di pregio naturalistico ambientale - Comune di Anacapri;**
- 2) **OSSERVAZIONE;**
- 3) **PLANIMETRIE.**

COMUNE DI ANACAPRI (Provincia di NAPOLI)

PIANO URBANISTICO COMUNALE

Adottato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 53 del 14 marzo 2018 avente ad oggetto - Piano Urbanistico Comunale - adozione ai sensi della L.R. 16-2004 e ss.mm.ii

OSSERVAZIONE

Al Sig. Sindaco

Al Ufficio Urbanistica
Comune di Anacapri
Via Caprile, 30
80071 Anacapri (NA)

Preso atto dell'avvenuta pubblicazione dell'avviso di adozione del Piano Urbanistico Comunale (PUC) adottato con deliberazione G.C. n. 53 nella seduta del 14/03/2018 e che il termine perentorio per la presentazione delle osservazioni coincide con il giorno 13/05/2018, consapevole che la presente non vincola l'Amministrazione nell'assunzione di successivi adempimenti e che la stessa sarà esaminata in sede di approvazione del PUC.

La sottoscritta signora **Maria Rosaria DE DIVITIIS** nata a Salerno il 30 maggio 1942 e residente in Napoli alla via Cisterna dell'Olio 13, telefono 0817613732, cell. 3474483545, email: campania@presidenzafai.fondoambiente.it in qualità di Rappresentante del "COMITATO FAI DI NAPOLI", C.F. 95054600630, piazza San Pasquale, 21, cap. 80121, NAPOLI

PRESENTA


In data odierna e ai sensi dell'art. 24, comma 2, della Legge Regionale 16/04 e s.m.i. la seguente **osservazione al Piano Urbanistico Comunale**, (PUC) in duplice copia, compilata in tutte le sue parti.

A Tal fine il sottoscritto **Dichiara**

di non aver mai presentato nessuna istanza e/o richiesta durante la fase di avvio del Procedimento o di istruttoria del Piano.

INDICE

- 1) **RELAZIONE TECNICA** a supporto dell'applicazione di un regime di tutela speciale per l'area della forra del Rio - Comune di Anacapri;
- 2) **OSSERVAZIONE**;
- 3) **PLANIMETRIE**.



14 MAG. 2018

OSSERVAZIONE

1. AREA OGGETTO DI OSSERVAZIONE

L'area oggetto della presente osservazione è ubicata nella parte occidentale di Anacapri, e precisamente è quella indicata nella **Tavola P.1** ed è perimetrata in **colore rosso**.

Per circa la metà della sua superficie, tale area ricade in **zona di protezione SIC**, in cui è prioritaria la conservazione della diversità biologica presente, con particolare riferimento alla tutela di determinate specie animali e vegetali rare e minacciate a livello comunitario e degli habitat di vita di tali specie, come si evince dalla specifica relazione tecnica allegata alla presente osservazione.

Resta esclusa da tale zona di protezione SIC la restante parte dell'area di cui alla presente osservazione, per la quale qui se ne chiede l'inclusione in un Parco comunale caratterizzato dall'eccezionale valore naturalistico ambientale ed indicata in **planimetria n. 2** perimetrata in **colore rosso**.

Per esso si chiede con la presente osservazione al PUC, vista l'eccezionale valenza ecologica e paesaggistica dell'area, l'istituzione di una nuova area protetta, cui attribuire la destinazione urbanistica di **Parco Urbano**, che costituirebbe anche un ulteriore motivo di attrazione turistica per il territorio di Anacapri.

2. OSSERVAZIONE

Con la presente osservazione si chiede che il Parco Urbano da istituirsi venga regolato dalle medesime norme di cui all'art. 6 (Ambiti di eccezionale valore paesaggistico ambientale, campito con colore verde nella zonizzazione di cui alla Tav. P.1) anziché dalle norme di cui all'art. 7 delle Norme Tecniche di Attuazione del PUC adottato, così come attualmente previsto. Tutti gli interventi all'interno di detto Parco, anche se non ricadenti all'interno dei siti Natura 2000 o che, pur insistendo su aree esterne ai siti, possono generarvi rilevanze significative, debbono in fase di progettazione ed attuazione essere sottoposti anche alle specifiche procedure di **Valutazione di Incidenza**.

In caso di accoglimento della presente osservazione, come ci si auspica, nell'ambito di tale Parco Urbano saranno consentiti gli usi boschivi, agricoli, agrituristici ed escursionistici.

Si riterranno ammissibili, come previsto all'art. 7 delle NTA:

a) interventi funzionali alla riduzione del rischio idrogeologico, opere di bonifica e sistemazione dei movimenti franosi e interventi di sistemazione ambientale per la messa in sicurezza delle aree a rischio e per la riduzione del rischio da dissesti di versante, così come previsto e prescritto dalle Norme del Piano Stralcio per l'assetto idrogeologico dell'Autorità di Bacino Regionale della Campania Centrale,

a cui si rimanda. In particolare nelle aree a rischio frana ricadenti negli Ambiti di eccezionale valore paesaggistico ambientale, così come riportato nelle Norme del Piano Stralcio, sono ammessi:

- gli interventi di bonifica e di sistemazione delle aree di possibile innesco e sviluppo dei fenomeni di dissesto nonché le opere di difesa attiva e passiva, ivi compresa la loro manutenzione;
- ~~gli interventi di sistemazione e miglioramento ambientale finalizzati a ridurre i rischi, a~~ condizione che siano compatibili con la stabilità dei terreni e favoriscano tra l'altro la ricostruzione dei processi e degli equilibri naturali, la ricostituzione della vegetazione spontanea autoctona, purché coerenti alle prescrizioni tecniche riportate nelle Norme del Piano Stralcio;
- gli interventi urgenti delle autorità di difesa del suolo e di protezione civile competenti per la salvaguardia di persone e beni a fronte di eventi pericolosi o situazioni di rischio eccezionali;
- gli interventi di sola manutenzione delle opere esistenti;

b) interventi funzionali alla difesa del sistema costiero, alla mitigazione ed alla eliminazione delle condizioni di rischio, alla ricostruzione dei requisiti ecologici dell'habitat costiero e marino, sempreché non vengano alterati l'aspetto esteriore e le eventuali presenze archeologiche e mediante una costante opera di manutenzione ordinaria a carico del Comune, dei singoli privati proprietari o dei concessionari per la parte demaniale, così come previsto e prescritto dalle Norme del Piano Stralcio di Bacino di Difesa delle Coste dell'Autorità di Bacino Regionale della Campania Centrale e dalle Norme del Piano Territoriale Paesistico, alle quali si rimanda;

c) interventi volti alla conservazione e al miglioramento del verde secondo l'applicazione di principi fitosociologici che rispettino i processi dinamico-evolutivi e della potenzialità della vegetazione. Nei complessi vegetazionali naturali, anche di tipo costiero, devono essere effettuati, a cura dei proprietari e dei possessori, interventi atti ad assicurarvi la conservazione e la tutela del manto vegetale naturale esistente, con particolare attenzione per la vegetazione psammofila e alofila, sia di costa sabbiosa che rocciosa, e per quella retrostante, lungo le fasce di spiaggia e retro spiaggia. Gli interventi ammessi, anche nei giardini e nei parchi, sono dunque rivolti alla manutenzione ordinaria e straordinaria, alla ricostruzione e riqualificazione della vegetazione tipica dei siti con la prescrizione dell'uso di essenze mediterranee o essenze storicamente inserite nel paesaggio caprese;

d) interventi di prevenzione dagli incendi con esclusione di strade tagliafuoco;

e) gli usi agricoli solo se già praticati o attraverso la ricostruzione delle colture agrarie tradizionali con le seguenti prescrizioni:

- è vietato l'impianto di nuove serre, di qualsiasi tipo e dimensione;
- è vietata l'aratura oltre i cinquanta centimetri di profondità nelle aree di interesse archeologico;
- è vietata l'introduzione di coltivazioni esotiche ed estranee alle tradizioni agrarie locali;
- è vietato l'uso di pesticidi chimici di I, II, III classe, secondo le direttive europee;
- è vietato l'impiego di mezzi e tecniche di coltivazione che comportino una riduzione delle potenzialità produttive del suolo e di altre risorse primarie;
- è vietata la sostituzione di colture arboree con colture erbacee;

- f) interventi di risanamento e restauro ambientale per l'eliminazione di strutture ed infrastrutture in contrasto con l'ambiente, di cartelloni pubblicitari e di altri detrattori ambientali;
- g) interventi di sistemazione, adeguamento o ripristino della viabilità esclusivamente pedonale per consentire una migliore fruizione dei valori paesistici e panoramici, secondo quanto prescritto dalle norme del Ruec;
- h) interventi di restauro, sondaggi e scavi archeologici e sistemazione delle relative aree, comprendendo le opere funzionali alla sicurezza, ai servizi utili per i visitatori e per l'esercizio delle attività istituzionali della Soprintendenza Archeologica;
- i) interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo degli immobili e delle aree ad essi pertinenti, secondo quanto prescritto dalle norme del Ruec;
- j) interventi di ristrutturazione edilizia così come definiti dalla legislazione nazionale e nel rispetto di limiti e condizioni stabiliti dalla pianificazione paesaggistica o comunque sovraordinata, dal Ruec, nonché dalla l.r. 19/2009 e s.m.i. o altra legge a essa equiparata, esclusivamente per gli edifici realizzati dopo il 1945, secondo quanto prescritto dalle norme del Ruec;
- k) interventi per l'adeguamento alle norme di sicurezza, per il consolidamento antisismico, per l'idoneizzazione energetica e per il superamento delle barriere architettoniche, per gli edifici esistenti a destinazione pubblica, turistico-ricettiva e artigianale, secondo quanto prescritto dalle norme del Ruec;
- l) ricostruzione - o realizzazione solo nei casi eccezionali in cui si riveli indispensabile ricorrere a tali strutture - di muri di contenimento del terreno realizzati con materiale lapideo a faccia vista, senza stilatura dei giunti o, in casi eccezionali, rivestite di materiali lapideo di tipo tradizionale.

In detta Area saranno inoltre vietati:

- a) l'alterazione dell'andamento naturale del terreno e delle sistemazioni idrauliche esistenti;
- b) il taglio e l'espianto delle piante di alto fusto nonché il taglio e l'espianto della vegetazione arbustiva, tanto di specie coltivate, quanto di macchia mediterranea spontanea. Le essenze da espantare a causa di affezioni fitopatologiche devono essere sostituite con le stesse essenze; qualora si tratti di essenze estranee al contesto paesaggistico-culturale dovranno essere sostituite da specie indigene o compatibili col suddetto contesto. Eventuali interventi di sostituzione di essenze estranee al contesto paesaggistico-culturale dovranno essere gradualmente e programmati. I progetti dovranno essere sottoposti al parere dell'Orto Botanico dell'Università di Napoli "Federico II". La necessità di abbattimento di piante di alto fusto per motivi di sicurezza va comunicata per ottenerne l'obbligatoria autorizzazione agli uffici del Corpo Forestale dello Stato. È fatta eccezione per i tagli e gli espanti strettamente necessari per gli scavi e il restauro dei monumenti antichi da parte della competente Soprintendenza;
- c) qualsiasi intervento che comporti incremento dei volumi esistenti;
- d) la costruzione di strade di qualsiasi tipo;
- e) attraversamenti di elettrodotti o di altre infrastrutture aeree;
- f) l'apposizione di cartelli e manufatti pubblicitari anche se provvisori;
- g) l'impermeabilizzazione delle aree scoperte ad esclusione delle strade pubbliche già pavimentate;


I calpestii pubblici e privati con pavimentazioni o basolati tradizionali non dovranno essere ricoperti né sostituiti con altri materiali. Al termine dell'installazione di servizi a rete interrati, dovranno essere ripristinati i manti di calpestio nel rispetto della presente normativa, usando materiali lapidei posti in opera a regola d'arte secondo le tipologie tradizionali della zona.

3. Per quanto riguarda le modalità di intervento, la componente operativa del Puc coordina e seleziona gli interventi di difesa, di restauro ambientale e ricostruzione degli equilibri idrogeologici, di intesa con gli Enti competenti ed in ottemperanza e coerenza con i relativi piani sovraordinati. Il Ruc definisce la disciplina specifica nonché le particolari condizioni alle quali sono subordinati gli interventi elencati ai commi precedenti, onde garantire l'adozione della soluzione di minore impatto e il corretto inserimento delle opere nel contesto paesaggistico, nonché le eventuali misure di mitigazione e/o compensazione dell'impatto sull'ambiente.

Anacapri, li **14 MAG. 2018**

Dott. ing. Maurizio MAZZOTTI

Prof. Ing. Roberto GERUNDO



Maria Rosaria De Santis

**COMUNE DI ANACAPRI
(Provincia di NAPOLI)**

PIANO URBANISTICO COMUNALE

Adottato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 53 del 14 marzo 2018 avente ad oggetto - Piano Urbanistico Comunale - adozione ai sensi della L.R. 16-2004 e ss.mm.ii

OSSERVAZIONE

Al Sig. Sindaco

Al Ufficio Urbanistica
Comune di Anacapri
Via Caprile, 30
80071 Anacapri (NA)

Preso atto dell'avvenuta pubblicazione dell'avviso di adozione del Piano Urbanistico Comunale (PUC) adottato con deliberazione G.C. n. 53 nella seduta del 14/03/2018 e che il termine perentorio per la presentazione delle osservazioni coincide con il giorno 13/05/2018, consapevole che la presente non vincola l'Amministrazione nell'assunzione di successivi adempimenti e che la stessa sarà esaminata in sede di approvazione del PUC.

Gianfranco D'AMATO nato a Napoli il 10 aprile 1959, Codice Fiscale DMT GFR 59D10 F839S domiciliato ai fini del presente in Napoli alla via Cavallerizza n. 60

telefono 3483180620

e-mail:

gianfrances_damato@sedagroup.org
PRESENTA

In data odierna e ai sensi dell'art. 24, comma 2, della Legge Regionale 16/04 e s.m.i. la seguente **osservazione al Piano Urbanistico Comunale**, (PUC) in duplice copia, compilata in tutte le sue parti.

A Tal fine il sottoscritto **Dichiara**

di non aver mai presentato nessuna istanza e/o richiesta durante la fase di avvio del Procedimento o di istruttoria del Piano.

INDICE

- 1) **RELAZIONE TECNICA** a supporto dell'applicazione di un regime di tutela speciale per gli Ambiti costieri di pregio naturalistico ambientale - Comune di Anacapri;
- 2) **OSSERVAZIONE**;
- 3) **PLANIMETRIE**.

4) **OSSERVAZIONI SEKTIERI "ORRICO"**



COMUNE DI ANACAPRI
(Provincia di NAPOLI)

PIANO URBANISTICO COMUNALE

Adottato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 53 del 14 marzo 2018 avente ad oggetto - Piano Urbanistico Comunale - adozione ai sensi della L.R. 16-2004 e ss.mm.ii

OSSERVAZIONE

Al Sig. Sindaco

Al Ufficio Urbanistica
Comune di Anacapri
Via Caprile, 30
80071 Anacapri (NA)

Preso atto dell'avvenuta pubblicazione dell'avviso di adozione del Piano Urbanistico Comunale (PUC) adottato con deliberazione G.C. n. 53 nella seduta del 14/03/2018 e che il termine perentorio per la presentazione delle osservazioni coincide con il giorno 13/05/2018, consapevole che la presente non vincola l'Amministrazione nell'assunzione di successivi adempimenti e che la stessa sarà esaminata in sede di approvazione del PUC.

Gianfranco D'AMATO nato a Napoli il 10 aprile 1959, Codice Fiscale DMT GFR 59D10 F839S domiciliato ai fini del presente in Napoli alla via Cavallerizza n. 60

telefono 348 318 0620

e-mail:

gianfrances_damato@sedaqzovp.org
PRESENTA

In data odierna e ai sensi dell'art. 24, comma 2, della Legge Regionale 16/04 e s.m.i. la seguente **osservazione al Piano Urbanistico Comunale**, (PUC) in duplice copia, compilata in tutte le sue parti.

A Tal fine il sottoscritto **Dichiara**

di non aver mai presentato nessuna istanza e/o richiesta durante la fase di avvio del Procedimento o di istruttoria del Piano.

INDICE

- 1) **RELAZIONE TECNICA** a supporto dell'applicazione di un regime di tutela speciale per gli Ambiti costieri di pregio naturalistico ambientale - Comune di Anacapri;
- 2) **OSSERVAZIONE**;
- 3) **PLANIMETRIE**.
- 4) **OSSERVAZIONI SERTIERI "ORRICO"**



OSSERVAZIONE

PREMESSA – AMBITO DI RIFERIMENTO

L'ambito di riferimento è individuato nella **Tav. P.1 Componente Strutturale** del PUC adottato, campito in colore azzurro. Per esso vigono le norme di cui all'art. 7 delle Norme Tecniche di Attuazione.

Detto art. 7 così recita:

“art. 7 – AMBITI COSTIERI DI PREGIO NATURALISTICO AMBIENTALE

1. *Sono le parti del Territorio a prevalente naturalità nelle quali la presenza di coste ripide e frastagliate, di estese aree boscate e di macchia mediterranea, di beni isolati di particolare interesse ambientale, archeologico e architettonico conferisce una particolare complessità paesaggistica da proteggere e valorizzare.*
2. *Sono riconosciute come Ambiti costieri di pregio naturalistico ambientale le aree della costa orientale e settentrionale caratterizzate da:*
 - *caratteri orografici complessi determinati dall'alternarsi di falesie, baie e promontori;*
 - *caratteri vegetazionali complessivamente qualificanti lo specifico paesaggio costituito da prevalente macchia mediterranea alternata a rupi calcaree e ad aree boscate e, nelle aree più interne, di aree agricole di grande valenza paesaggistica, strettamente connesse alle aree naturali;*
 - *presenza di beni di particolare valore (area archeologica di Damecuta, Grotta Azzurra, faro di punta Carena, torre di Guardia, resti di fortificazioni,..);*
 - *scarsa presenza antropica;*
 - *presenza di sentieri di particolare interesse storico e paesaggistico (sentiero dei Fortini,..)*
3. *Negli Ambiti costieri di pregio naturalistico ambientale sono consentiti gli usi boschivi, agricoli, agrituristici, escursionistici, balneari.*
4. *In questi Ambiti, oltre alle indicazioni e prescrizioni relative agli Ambiti di eccezionale valore naturalistico ambientale, valgono le norme specifiche di seguito riportate.*
5. *Per le attrezzature di spiaggia e per gli stabilimenti balneari autorizzati e già esistenti entro una fascia profonda 200 metri dalla linea di costa, previa verifica della compatibilità delle opere esistenti con i valori paesistici, ambientali e archeologici dell'area, sono consentiti:*
 - *adeguamenti igienici e tecnologici senza incrementi delle volumetrie esistenti relative alle strutture edilizie permanenti;*
 - *realizzazione di cabine e piattaforme interamente smontabili da rimuovere a fine stagione, secondo le disposizioni riportate nel Ruc, e, in ogni caso, previa autorizzazione paesaggistica.*
6. *Per alcuni tratti di litorale non serviti da stabilimenti balneari e accessibili da percorsi pedonali pubblici esistenti, è ammissibile l'installazione temporanea di strutture stagionali totalmente smontabili per il supporto alla balneazione (piattaforme, spogliatoi, chioschi, servizi igienici) secondo le disposizioni riportate nel Ruc, e, in ogni caso, previa autorizzazione paesaggistica.*

7. Per gli esercizi commerciali e di ristorazione esistenti, previa verifica della compatibilità ai fini della tutela del paesaggio e della qualità dell'ambiente marino, qualsiasi intervento andrà preliminarmente sottoposto a preventivo parere della Soprintendenza Archeologica che valuterà le relative attività rispetto alla loro compatibilità con eventuali destinazioni a Parco Archeologico delle aree.

8. Lungo la viabilità esistente, in prossimità degli accessi al mare, in presenza o meno di stabilimenti balneari, è ammessa la realizzazione di piccole aree di sosta per motocicli e biciclette, con sistemazione del fondo in prato, terra battuta e/o ghiaia, senza alcun tipo di pavimentazione e forma di impermeabilizzazione, senza alterazione della vegetazione arbustiva eventualmente presente, dell'andamento naturale del terreno e delle sistemazioni idrauliche esistenti.

In tali aree, da considerare attrezzature di pubblica utilità, è ammissibile la realizzazione di strutture stagionali e smontabili, di dimensione ridotta, destinate alla sosta delle persone, al ristoro, a sedi per informazioni turistiche-escursionistiche e per il noleggio biciclette, a spogliatoi con servizi igienici chimici di tipo mobile per i quali sarà opportuno predisporre schermature verso l'area pubblica costituite da siepi vegetali, almeno di pari altezza.

Per queste aree il Ruc stabilisce precise prescrizioni dal punto di vista dimensionale e tipologico; i relativi progetti saranno inoltre sottoposti ad autorizzazione paesaggistica.

9. Per quanto riguarda le modalità di intervento, la componente operativa del Puc negli Ambiti costieri di pregio naturalistico ambientale:

- coordina e seleziona gli interventi di difesa, di restauro ambientale e ricostruzione degli equilibri idrogeologici, di intesa con gli Enti competenti ed in ottemperanza e coerenza con i relativi piani sovraordinati;

- individua le aree lungo la viabilità esistente dove si ritiene ammissibile ed opportuna la realizzazione di aree di sosta e ristoro di cui al comma 8.

Il Ruc definisce la disciplina specifica nonché le particolari condizioni alle quali sono subordinati gli interventi elencati ai commi precedenti, onde garantire l'adozione della soluzione di minore impatto e il corretto inserimento delle opere nel contesto paesaggistico, nonché le eventuali misure di mitigazione e/o compensazione dell'impatto sull'ambiente.

Orbene, benché l'intestazione dell'art. 7 delle NTA, conformemente alla definizione degli ambiti campiti in colore azzurro, definisca tali ambiti come "AMBITI COSTIERI DI PREGIO NATURALISTICO AMBIENTALE" e ne indichi la "prevalente naturalità nelle quali la presenza di coste ripide e frastagliate, di estese aree boscate e di macchia mediterranea, di beni isolati di particolare interesse ambientale, archeologico e architettonico conferisce una particolare complessità paesaggistica da proteggere e valorizzare", caratterizzati dalla "presenza di beni di particolare valore (area archeologica di Damecuta, Grotta Azzurra, faro di punta Carena, torre di Guardia, resti di fortificazioni,...), e dalla "presenza di sentieri di particolare interesse storico e

paesaggistico (sentiero dei Fortini,...)”, nello stesso articolosi consente, per le attrezzature di spiaggia e per gli stabilimenti balneari autorizzati e già esistenti, in evidente contrasto con le esigenze di tutela, “adeguamenti igienici e tecnologici senza incrementi delle volumetrie esistenti relative alle strutture edilizie permanenti;

- realizzazione di cabine e piattaforme interamente smontabili da rimuovere a fine stagione, secondo le disposizioni riportate nel Ruec, e, in ogni caso, previa autorizzazione paesaggistica”, “l’installazione temporanea di strutture stagionali totalmente smontabili per il supporto alla balneazione (piattaforme, spogliatoi, chioschi, servizi igienici). secondo le disposizioni riportate nel Ruec, e, in ogni caso, previa autorizzazione paesaggistica”, “la realizzazione di piccole aree di sosta per motocicli e biciclette, con sistemazione del fondo in prato, terra battuta e/o ghiaia, senza alcun tipo di pavimentazione e forma di impermeabilizzazione, senza alterazione della vegetazione arbustiva eventualmente presente, dell’andamento naturale del terreno e delle sistemazioni idrauliche esistenti”, “la realizzazione di strutture stagionali e smontabili, di dimensione ridotta, destinate alla sosta delle persone, al ristoro, a sedi per informazioni turistiche-escursionistiche e per il noleggio biciclette, a spogliatoi con servizi igienici... ”.

Tali elementi, di evidente lassismo così come contenuti nelle Norme Tecniche di Attuazione, sono ampiamente insufficienti, come insegna la storia edilizia dell’abusivismo praticato sull’isola, e non si comprende il motivo per il quale non siano state applicate per l’ambito di riferimento le stesse norme di cui all’art. 6 delle NTA, ben più protettive ed in linea con quanto prescritto dal vigente Piano Territoriale Paesistico, secondo il quale gli ambiti di interesse, oltre che ricadere nel SIC, sono anche ricomprese in zona di Protezione Integrale del vigente PTP.

Il PTCP inoltre, benché non sia ancora definitivamente approvato e vigente, denuncia per l’intera isola di Capri il pericolo dovuto all’eccessiva antropizzazione ed all’eccessiva presenza turistica. L’Allegato C dello stesso, infatti, in ottemperanza al Codice Natura 2000, indica per il IT8030011 “Eccessivi esercizio della pesca professionale subacquea e di Lithophaga ed elevato traffico di natanti. Localizzati scarichi fognari”, per il IT8030038 “Rischi dovuti all’erosione naturale e smottamenti. Eccessiva presenza antropica legata soprattutto al turismo”, per il IT8030011 “Eccessivi esercizio della pesca professionale subacquea e di Lithophaga. Elevato traffico di natanti localizzati scarichi fognari” e per il IT8030038 “Rischi dovuti all’erosione naturale e smottamenti. Eccessiva presenza antropica legata soprattutto al turismo”.

Dalle suesposte considerazioni, ne discende la necessità di una protezione più stringente dell’ambito oggetto della presente osservazione, in stretta coerenza con quanto previsto dall’art. 8 del PTP, che non consente la realizzazione di nuovi stabilimenti balneari, neppure tramite strutture precarie e amovibili.

1. AMBITO OGGETTO DI OSSERVAZIONE

L'ambito oggetto della presente osservazione è ubicato nella parte occidentale di Anacapri e, precisamente, è quello indicato nella **Tavola P.1 della componente strutturale, campito in colore azzurro**.

Parte della superficie di tale ambito, definito all'art. 7 delle NTA del PUC adottato come "AMBITI COSTIERI DI PREGIO NATURALISTICO AMBIENTALE", ricade in **zona di protezione SIC**, in cui è prioritaria la conservazione della diversità biologica presente, con particolare riferimento alla tutela di determinate specie animali e vegetali rare e minacciate a livello comunitario e degli habitat di vita di tali specie, come si evince dalla specifica relazione tecnica allegata alla presente osservazione.

Resta esclusa da tale zona di protezione SIC la restante parte dell'ambito di cui alla presente osservazione; per l'interesse di tale ambito, campito in **colore azzurro** nella Tav. P.1 Componente Strutturale del PUC adottato, qui se ne chiede maggior tutela mediante la trasformazione da "AMBITI COSTIERI DI PREGIO NATURALISTICO AMBIENTALE" ad "AMBITI DI ECCEZIONALE VALORE PAESAGGISTICO AMBIENTALE", come per l'ambito campito in **colore verde** nella medesima Tav. P.1 Componente Strutturale del PUC adottato.

L'accoglimento della presente osservazione al PUC, oltre alla salvaguardia dell'eccezionale valenza ecologica e paesaggistica dell'ambito in oggetto, costituirebbe anche un ulteriore motivo di attrazione turistica per il territorio di Anacapri.

2. OSSERVAZIONE

Con la presente osservazione, come detto, si chiede che gli "AMBITI COSTIERI DI PREGIO NATURALISTICO AMBIENTALE", regolati dall'art. 7 delle Norme Tecniche di Attuazione, vengano regolati dalle medesime norme di cui all'art. 6 ("AMBITI DI ECCEZIONALE VALORE PAESAGGISTICO AMBIENTALE", campiti con colore verde nella zonizzazione di cui alla Tav. P.1), come di seguito integrate.

Si chiede, inoltre, che tutti gli interventi all'interno di detto ambito, anche se non ricadenti all'interno dei siti Natura 2000 o che, pur insistendo su aree esterne ai siti, possono generarvi rilevanze significative, debbano, in fase di progettazione ed attuazione, essere sottoposti anche alle specifiche procedure di **Valutazione di Incidenza**.

In caso di accoglimento della presente **osservazione**, come si auspica, nell'ambito in questione potranno essere consentiti gli usi boschivi, agricoli ed escursionistici.

In tale Ambito si riterranno ammissibili, in sintonia con quanto previsto all'art. 6 delle NTA:

a) interventi funzionali alla riduzione del rischio idrogeologico, opere di bonifica e sistemazione dei movimenti franosi e interventi di sistemazione ambientale per la messa in sicurezza delle aree a

rischio e per la riduzione del rischio da dissesti di versante, così come previsto e prescritto dalle Norme del Piano Stralcio per l'assetto idrogeologico dell'Autorità di Bacino Regionale della Campania Centrale, a cui si rimanda. In particolare nelle aree a rischio frana ricadenti negli Ambiti di eccezionale valore paesaggistico ambientale, così come riportato nelle Norme del Piano Stralcio, sono ammessi:

- gli interventi di bonifica e di sistemazione delle aree di possibile innesco e sviluppo dei fenomeni di dissesto nonché le opere di difesa attiva e passiva, ivi compresa la loro manutenzione;
- gli interventi di sistemazione e miglioramento ambientale finalizzati a ridurre i rischi, a condizione che siano compatibili con la stabilità dei terreni e favoriscano tra l'altro la ricostruzione dei processi e degli equilibri naturali, la ricostituzione della vegetazione spontanea autoctona, purché coerenti alle prescrizioni tecniche riportate nelle Norme del Piano Stralcio;
- gli interventi urgenti delle autorità di difesa del suolo e di protezione civile competenti per la salvaguardia di persone e beni a fronte di eventi pericolosi o situazioni di rischio eccezionali;
- gli interventi di sola manutenzione delle opere esistenti;

b) interventi funzionali alla difesa del sistema costiero, alla mitigazione ed alla eliminazione delle condizioni di rischio, alla ricostruzione dei requisiti ecologici dell'habitat costiero e marino, sempreché non vengano alterati l'aspetto esteriore e le eventuali presenze archeologiche e mediante una costante opera di manutenzione ordinaria a carico del Comune, dei singoli privati proprietari o dei concessionari per la parte demaniale, così come previsto e prescritto dalle Norme del Piano Stralcio di Bacino di Difesa delle Coste dell'Autorità di Bacino Regionale della Campania Centrale e dalle Norme del Piano Territoriale Paesistico, alle quali si rimanda;

c) interventi volti alla conservazione e al miglioramento del verde secondo l'applicazione di principi fitosociologici che rispettino i processi dinamico-evolutivi e della potenzialità della vegetazione. Nei complessi vegetazionali naturali, anche di tipo costiero, devono essere effettuati, a cura dei proprietari e dei possessori, interventi atti ad assicurarvi la conservazione e la tutela del manto vegetale naturale esistente, con particolare attenzione per la vegetazione psammofila e alofila, sia di costa sabbiosa che rocciosa, e per quella retrostante, lungo le fasce di spiaggia e retro spiaggia. Gli interventi ammessi, anche nei giardini e nei parchi, sono dunque rivolti alla manutenzione ordinaria e straordinaria, alla ricostruzione e riqualificazione della vegetazione tipica dei siti con la prescrizione dell'uso di essenze mediterranee o essenze storicamente inserite nel paesaggio caprese;

d) interventi di prevenzione dagli incendi con esclusione di strade tagliafuoco;

e) gli usi agricoli solo se già praticati o attraverso la ricostruzione delle colture agrarie tradizionali con le seguenti prescrizioni:

- è vietato l'impianto di nuove serre, di qualsiasi tipo e dimensione;

- è vietata l'aratura oltre i cinquanta centimetri di profondità nelle aree di interesse archeologico;
 - è vietata l'introduzione di coltivazioni esotiche ed estranee alle tradizioni agrarie locali;
 - è consentito solo l'utilizzo di prodotti fitosanitari autorizzati solo in agricoltura biologica;
 - è vietato l'impiego di mezzi e tecniche di coltivazione che comportino una riduzione delle potenzialità produttive del suolo e di altre risorse primarie;
 - è vietata la sostituzione di colture arboree con colture erbacee;
- f) interventi di risanamento e restauro ambientale per l'eliminazione di strutture ed infrastrutture in contrasto con l'ambiente, di cartelloni pubblicitari e di altri detrattori ambientali;
- g) interventi di sistemazione, adeguamento o ripristino della viabilità esclusivamente pedonale per consentire una migliore fruizione dei valori paesistici e panoramici, secondo quanto prescritto dalle norme del Ruec;
- h) interventi di restauro, sondaggi e scavi archeologici e sistemazione delle relative aree, comprendendo le opere funzionali alla sicurezza, ai servizi utili per i visitatori e per l'esercizio delle attività istituzionali della Soprintendenza Archeologica;
- i) interventi di manutenzione, di restauro e di risanamento conservativo degli immobili e delle aree ad essi pertinenti, secondo quanto prescritto dal Ruec;
- j) interventi di ristrutturazione edilizia così come definiti dalla legislazione nazionale e nel rispetto di limiti e condizioni stabiliti dalla pianificazione paesaggistica o comunque sovraordinata, dal Ruec, nonché dalla l.r. 19/2009 e s.m.i. o altra legge a essa equiparata, esclusivamente per gli edifici realizzati dopo il 1945, secondo quanto prescritto dal Ruec;
- k) interventi per l'adeguamento alle norme di sicurezza, per il consolidamento antisismico, per l'efficientamento energetico e per il superamento delle barriere architettoniche, limitatamente agli edifici esistenti a destinazione pubblica, turistico-ricettiva e artigianale, secondo quanto prescritto dalle norme del Ruec;
- l) ricostruzione o realizzazione, solo in casi eccezionali in cui si riveli indispensabile ricorrere a tali strutture, di muri di contenimento del terreno realizzati con materiale lapideo a faccia vista, senza stilatura dei giunti o, eccezionalmente, rivestite di materiali lapideo di tipo tradizionale.

In detto Ambito **saranno inoltre vietati:**

- a) l'alterazione dell'andamento naturale del terreno e delle sistemazioni idrauliche esistenti;
- b) il taglio e sradicamento delle piante di alto fusto nonché il taglio e l'espianto della vegetazione arbustiva. Le essenze da espantare a causa di affezioni fitopatologiche devono essere sostituite con le stesse essenze; qualora si tratti di essenze estranee al contesto paesaggistico-culturale, dovranno essere sostituite da specie indigene o compatibili col suddetto contesto. Eventuali interventi di sostituzione di essenze estranee al contesto paesaggistico-culturale dovranno essere gradualmente e programmati. I progetti dovranno essere sottoposti al parere dell'Orto Botanico dell'Università di

Napoli "Federico II" o del Dipartimento di Botanica della Facoltà di Agraria di Portici. La necessità di abbattimento di piante di alto fusto per motivi di sicurezza va comunicata per ottenerne l'obbligatoria autorizzazione agli uffici del Corpo Forestale dello Stato. È fatta eccezione per i tagli e gli espianti strettamente necessari per gli scavi e il restauro dei monumenti antichi da parte della competente Soprintendenza;

- c) qualsiasi intervento che comporti incremento dei volumi esistenti;
- d) la costruzione di strade di qualsiasi tipo;
- e) attraversamenti di elettrodotti o di altre infrastrutture aeree;
- f) l'apposizione di cartelli e manufatti pubblicitari anche se provvisori;
- g) l'impermeabilizzazione delle aree scoperte ad esclusione delle strade pubbliche già pavimentate;
- h) entro una fascia profonda 200 metri dalla linea di costa saranno vietate:
 - la realizzazione di cabine e piattaforme, pur se interamente smontabili e da rimuovere a conclusione dell'uso previsto;
 - L'istallazione, anche solo temporanea, di strutture stagionali, seppur totalmente smontabili, per il supporto alla balneazione (piattaforme, spogliatoi, chioschi, servizi igienici, ecc).

I calpestii pubblici e privati con pavimentazioni o basolati tradizionali non dovranno essere ricoperti né sostituiti con altri materiali. Al termine dell'installazione eventuale di servizi a rete interrati, dovranno essere ripristinati i manti di calpestio nel rispetto della presente normativa, usando materiali lapidei posti in opera a regola d'arte secondo le tipologie tradizionali della zona.

3. Per quanto riguarda le modalità di intervento, la componente operativa del Puc coordina e seleziona le attività di difesa, di restauro ambientale e ricostruzione degli equilibri idrogeologici, di intesa con gli Enti competenti ed in ottemperanza e coerenza con i relativi piani sovraordinati. Il Ruc definisce la disciplina specifica nonché le particolari condizioni alle quali sono subordinati gli interventi elencati ai commi precedenti, onde garantire l'adozione della soluzione di minore impatto e il corretto inserimento delle opere nel contesto paesaggistico, nonché le eventuali misure di mitigazione e/o compensazione dell'impatto sull'ambiente.

Anacapri, li 1 ⁴ MAG. 2018

Dott. ing. Maurizio MAZZOTTI



Prof. Ing. Roberto GERUNDO



IL PROPONENTE L'OSSERVAZIONE

1)

1) RELAZIONE TECNICA

a supporto dell'applicazione di un regime di tutela speciale per gli Ambiti costieri di pregio naturalistico ambientale di cui all'art. 7 delle Norme Tecniche di Attuazione del PUC adottato - Comune di Anacapri

Premessa

Il gruppo di lavoro formato dal dott. Agr. Vincenzo Topa, dal prof. Antonio di Gennaro, dal dott. Carlo Alessandro Garolla Lej di Bard e dal prof. Danilo Russo in collaborazione col Prof. Maurizio Fraissinet relativamente agli aspetti strettamente paesaggistici, faunistici, forestali e agronomici ha esaminato l'area appresso specificata (evidenziata in colore azzurro nella tavola P.1 della Componente Strutturale del PUC adottato), strettamente connessa con area SIC già inserita nei siti Natura 2000. Il tutto su incarico del Dott. Gianfranco D'Amato".

Tale relazione tecnica è funzionale alla presentazione di osservazioni al PUC *in itinere*.

La scheda descrittiva ufficiale del Sito Natura 2000 IT8030038 "**Corpo centrale e rupi costiere occidentali dell'Isola di Capri**"¹, seppur risulti aggiornata al marzo 2018 per quanto concerne i dati descrittivi degli habitat e delle specie di rilievo comunitario, riporta ancora, purtroppo, la perimetrazione schematica preliminare del 1995 (v. sopra), elaborata in via speditiva ai fini della richiesta di riconoscimento comunitario del sito all'interno della Rete Natura 2000.

Quella perimetrazione preliminare non è stata successivamente sostituita da una cartografia in scala di maggior dettaglio, che potesse tenere conto dell'effettiva conformazione fisiografica del sito, tenendo così fuori dal perimetro di protezione importanti elementi morfologici ed ecologici che ne costituiscono invece parte integrante e qualificante.

Confrontando la perimetrazione del SIC con quella individuata in colore azzurro nella Tav. P.1 della Componente Strutturale del PUC adottato, si nota come rimangano al momento esclusi da tutela gran parte degli Ambiti costieri di pregio naturalistico ambientale, di straordinario valore ecologico e paesaggistico, rappresentante un elemento cruciale della rete ecologica costiera.

Risulta altresì evidente, a parere degli scriventi, come le misure di tutela previste per il sito IT8030038 ai sensi delle Direttive 'Habitat' e 'Uccelli', adeguate allo scopo di tutela degli habitat e specie di interesse prioritario, non possano escludere l'elemento in questione, qualora si consideri correttamente il sistema di detti Ambiti nella sua interezza ed integrità.

¹<http://natura2000.eea.europa.eu/Natura2000/SDF.aspx?site=IT8030038#1>

D'altro canto è pur vero che la procedura di ripermetrazione dei siti Natura 2000 segue una procedura complessa, non compatibile con le esigenze stringenti di tutela dei citati Ambiti costieri di pregio naturalistico ambientale. La soluzione perseguibile nel breve-medio periodo è pertanto quella di operare preliminarmente una corretta azione di maggior tutela di detti Ambiti all'interno dello strumento di governo del territorio a scala di maggior dettaglio: il Piano Urbanistico Comunale in fase di elaborazione.

1. Inquadramento territoriale dell'area

Va premesso che l'identificazione corretta nel PUC, a scala di dettaglio, del sito della forra del Rio nella sua integrità fisiografica ed ecologica è un'operazione dovuta, ai sensi delle Direttive comunitarie "Habitat" e "Uccelli"², Codice dei beni culturali e del paesaggio, e delle Linee Guida per il Paesaggio in Campania approvate con legge regionale 13/2008. In particolare, gli "Indirizzi per il territorio rurale" contenuti nelle Linee guida, hanno valore cogente per la pianificazione comunale, nelle more del nuovo Piano Paesaggistico Regionale (L.R. 13/2008, art. 1 comma 5 d).

In accordo con tali "Indirizzi", i Piani urbanistici comunali:

*"... c) individuano le diverse tipologie costiere e gli elementi morfologici caratterizzanti (costa ripida, con falesie; costa ripida, con spiaggia; costa a spiaggia, con ripa in posizione arretrata; costa bassa, di pianura costiera; spiagge, dune litoranee, depressioni retrodunari, aree umide, paleodune, specchi d'acqua e laghi costieri, aree di foce) e definiscono misure di salvaguardia dell'integrità fisica, alla luce delle dinamiche evolutive, naturali e antropiche, **non consentendo in queste aree l'edificabilità**; favorendo il riuso di manufatti e opere esistenti; definendo norme e criteri per il corretto inserimento ambientale e paesaggistico di opere e infrastrutture per la difesa della costa, da realizzarsi con tecniche ad elevata reversibilità, a basso impatto sulla integrità, continuità, multifunzionalità ed accessibilità pubblica alla costa;*

*d) definiscono misure di salvaguardia dell'integrità delle aree rurali costiere considerate nel loro complesso (boschi, arbusteti, praterie, aree agricole o comunque non urbanizzate), siano esse caratterizzate da maggiore integrità, apertura, continuità; ovvero da più elevato grado di frammentazione e interclusione ad opera del tessuto urbano e infrastrutturale, in considerazione del loro ruolo chiave come spazi aperti multifunzionali necessari per preservare i valori e le funzioni ecologiche, ambientali, paesaggistiche, ricreative e turistiche del sistema costiero, nonché per assicurare e mantenere le necessarie condizioni di accessibilità e fruizione pubblica della costa e del mare, prevenendo ulteriori processi di frammentazione e di dispersione insediativa; **identificando le aree rurali di particolare valore scenico ed estetico-percettivo nelle quali non è consentita nuova edificabilità**; disciplinando negli altri casi l'edificabilità rurale in accordo con i punti d) e e) degli "Indirizzi di carattere generale di salvaguardia del territorio rurale e aperto; favorendo il riuso di*

²Vedi anche a questo riguardo le Linee guida interpretative dell'art. 6 della Direttiva "Habitat" (http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/rete_natura_2000/gestione_siti_natura2000.pdf), e il Manuale per la gestione dei Siti natura 2000 (http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/rete_natura_2000/manuale_gestione_siti_natura2000.pdf)

- manufatti e opere esistenti; prevedendo la collocazione di nuove opere, attrezzature, impianti tecnologici e corridoi infrastrutturali in posizione marginale o comunque in continuità con aree urbanizzate esistenti; e) definiscono misure per la salvaguardia dell'integrità strutturale, dell'estensione e della continuità ecologica delle aree costiere a vegetazione naturale e seminaturale (aree ricadenti nelle unità A1, A2, B1, B2, C1, C2, D1, D2 delle Carta delle risorse naturalistiche e agroforestali) prevedendo l'individuazione intorno a queste aree, di fasce agricole o comunque non urbanizzate con funzione di zone cuscinetto; non consentendo in queste aree l'edificabilità; favorendo il riuso di manufatti e opere esistenti; e comunque favorendo la collocazione di nuove opere e impianti tecnologici in posizione marginale, adottando esclusivamente soluzioni tecniche ad elevata reversibilità, a basso impatto sulla integrità, continuità e multifunzionalità delle risorse naturalistiche e forestali costiere;*
- f) definiscono misure di salvaguardia per i mosaici agricoli ed agroforestali e per gli arboreti e le consociazioni tradizionali, con l'obiettivo di preservarne la funzione, oltre che paesistica, di habitat complementari, di zone cuscinetto rispetto alle aree a maggiore naturalità, di zone agricole multifunzionali in ambito urbano e periurbano, di zone di collegamento funzionale delle aree costiere con l'entroterra. L'obiettivo è quello di preservare l'integrità fisica di queste aree; di evitarne la semplificazione colturale e lo scadimento dei tradizionali valori culturali, di biodiversità ed estetico-percettivi, mediante il ricorso alle misure contenute nel Piano di sviluppo rurale; di prevenire i processi di frammentazione e di dispersione insediativa, regolando l'edificabilità rurale in accordo con i punti d) e e) degli "Indirizzi di carattere generale di salvaguardia del territorio rurale e aperto; favorendo il riuso di manufatti e opere esistenti; prevedendo la collocazione di nuove opere, impianti tecnologici e corridoi infrastrutturali in posizione marginale o comunque in continuità con aree urbanizzate esistenti;*
- g) definiscono misure di salvaguardia dell'integrità delle sistemazioni tradizionali (terrazzamenti, ciglionamenti, muretti divisorii in pietra, acquadocci), della viabilità rurale storica ad esse collegata, degli elementi di diversità biologica delle aree agricole (siepi, filari arborei, alberi isolati), favorendone il recupero e la manutenzione attiva mediante il ricorso alle misure contenute nel Piano di sviluppo rurale;*
- h) definiscono misure per la salvaguardia dei versanti costieri caratterizzati da pericolosità idrogeologica elevata o molto elevata, non consentendo l'edificabilità e favorendo l'applicazione delle misure silvoambientali e agroambientali del Piano di sviluppo rurale orientate alla regimazione delle acque, alla manutenzione delle infrastrutture, alla stabilizzazione delle coperture pedologiche e del manto vegetale con il ricorso preferenziale a tecniche di ingegneria naturalistica... "*

2. Agro-ecosistemi funzionali alla conservazione della biodiversità

I paesaggi mediterranei come quelli dell'Isola di Capri presentano caratteristiche uniche, forgiate dall'azione di centinaia di generazioni umane che, avvicinandosi, hanno prodotto sistemi paesaggistici e habitat dotati di elevati livelli di diversità ambientale, a cui si associano presenze floristiche e faunistiche tipiche della regione mediterranea. A differenza che in altre realtà territoriali, perciò, la conservazione di habitat e paesaggi "seminaturali" (così denominati perché frutto dell'azione umana eppure strettamente associati alla sopravvivenza di specie animali e vegetali di grande interesse biogeografico e conservazionistico) rappresenta un aspetto di grande rilievo per la gestione e la tutela della biodiversità.


In quest'ambito, oggetto di attenzione, classificato come "**zona costiera di pregio naturalistico ambientale**" in tav. P1 della componente strutturale, meritano particolare tutela le zone classificate come "*Oliveti abbandonati*" (2.4.5.3 della Legenda Corine) nella Carta dell'Uso Agricolo e Forestale. Si deve innanzitutto rilevare come queste rispondano anche alla definizione di "*terreno abbandonato o incolto*", così come proposta dalla recente revisione e armonizzazione della normativa nazionale in materia forestale, in corso di approvazione per i terreni agricoli sui quali non sia stata esercitata l'attività agricola minima da almeno dieci anni.

Nell'ambito in parola queste aree, originariamente agricole, sono interconnesse strettamente con i rimboschimenti di pino che costeggiano la viabilità pedonale e, soprattutto, con sempre più ampie zone a macchia mediterranea, le quali denotano come il processo di rinaturalizzazione sia ormai in stadio piuttosto avanzato. Come specificato più avanti, nella sezione dedicata alla fauna, *gli oliveti in abbandono o comunque gestiti con bassa intensità costituiscono habitat di grande rilievo per il foraggiamento di specie animali minacciate, aspetto, questo, che andrà attentamente considerato rispetto a eventuali futuri piani di ripristino della produttività.*

Di fronte all'ipotesi di un possibile recupero produttivo, *in toto o in parte*, di questi vecchi appezzamenti, che per buona parte sono ormai pure vestigia di vecchi oliveti, appare pertanto indispensabile per il programmatore vagliare attentamente ogni intervento di trasformazione che possa determinare un danno ambientale o paesaggistico.

Andrà pertanto predisposto un piano di gestione particolarmente attento alla definizione dei vincoli all'attività agricola, certamente necessari e indispensabili per preservare la ritrovata naturalità dell'area.

Questi potrebbero essere definiti innanzitutto in merito alla possibilità di praticare la sola olivicoltura biologica, con tutte le conseguenti limitazioni sull'uso di concimi chimici e pesticidi, ma anche nella necessità di prevedere, all'interno dell'oliveto da ripristinare, una sufficiente presenza di specie arbustive della macchia mediterranea, funzionali a tutelare l'avifauna e la conservazione della biodiversità. Il tutto entro l'ambito già normato dal disciplinare della Denominazione di Origine Protetta "D.O.P. Olio extravergine della Penisola Sorrentina", che comprende il comune di Anacapri, in un'ottica di recupero produttivo agricolo severamente mitigata da una progettazione e una successiva gestione che sia rispettosa della naturalità dell'area e della indubbia eccezionalità del paesaggio.



3. Inquadramento faunistico

L'ambito in oggetto presenta una notevole diversità ambientale, a cui corrispondono potenzialità faunistiche di grande interesse. L'analisi a seguire utilizza, in particolare, due gruppi di vertebrati volatori, uccelli e chiroterri (pipistrelli), al fine di evidenziare l'importanza potenziale dell'area. La scelta di questi due gruppi faunistici appare opportuna sia perché entrambi sono considerati bioindicatori di grande efficacia, nonché *taxa* surrogati la cui ricchezza in specie riflette, in buona sostanza, la

ricchezza complessiva delle comunità biologiche; sia perché si tratta di vertebrati strettamente tutelati dalla normativa UE in materia di conservazione della natura, con riferimento particolare alle Direttive Comunitarie “Uccelli” (79/409/CE) e “Habitat” (92/43/CEE).

3.1. Uccelli

L’ambito in questione presenta un alternarsi di macchia mediterranea a diversi gradi evolutivi, boscaglia, nuclei di bosco mediterraneo termofilo e mesofilo, e oliveti in abbandono, nonché pareti rocciose di grande valore potenziale per la nidificazione di specie come il falco pellegrino, fornendo nel complesso una matrice paesaggistica di grande rilevanza per l’avifauna. È perciò possibile attribuire a tale area le potenzialità faunistiche espresse praticamente dall’intero territorio caprese.

3.1.1. Specie di uccelli nidificanti

Capri, come tutte le isole, essendo di estensione limitata ospita una biodiversità di specie nidificanti inferiore rispetto al vicino continente, tuttavia la checklist degli uccelli nidificanti sull’isola riporta presenze di grande interesse. A seguire, l’elenco delle specie nidificanti (certe e probabili) al 2009, ricavato dall’Atlante degli uccelli nidificanti in Provincia di Napoli (Fraissinet e Mastronardi, 2010), che consta di 29 presenze, le quali, in buona maggioranza, possono trovare spazi di nidificazione idonei anche nel settore dell’isola oggetto della presente relazione. Si noterà la presenza di due specie di allegato 1 della Direttiva Uccelli, con la Magnanina che è una tipica frequentatrice della macchia mediterranea, habitat ancora molto ben conservato nell’area oggetto di questa relazione. La specie, peraltro, oltre ad essere inserita nell’allegato 1 della Direttiva Uccelli è anche SPEC1 per BirdLife International (BirdLife International, 2017), dove SPEC1 sta per “specie il cui stato critico di minaccia è globale e riguarda quindi la specie in tutto il suo areale planetario”. 5 specie sono SPEC2 (specie che versano in uno stato di conservazione critico e la cui popolazione mondiale è concentrata soprattutto in Europa) e 3 specie sono SPEC3 (specie la cui popolazione non è concentrata nel continente europeo, ma che in Europa presentano uno stato di conservazione critico).

1. Gheppio (*Falco tinnunculus*) SPEC 3
2. Falco pellegrino (*Falco peregrinus*) All.1
3. Gabbiano reale (*Larus michaellis*)
4. Piccione domestico (*Columba livia* var. *domestica*)
5. Tortora dal collare (*Streptopelia decaocto*)
6. Barbaglianni (*Tyto alba*) SPEC 3
7. Assiolo (*Otus scops*) SPEC 2

8. Scricciolo (*Troglodytes troglodytes*)
9. Passero solitario (*Monticola solitarius*)
10. Merlo (*Turdus merula*)
11. Beccamoschino (*Cisticola juncidis*)
12. Capinera (*Sylvia atricapilla*)
13. Sterpazzola (*Sylvia communis*)
14. Magnanina (*Sylvia undata*) All.1 SPEC 1
15. Sterpazzolina (*Sylvia cantillans*)
16. Occhiocotto (*Sylvia melanocephala*)
17. Fiorrancino (*Regulus ignicapillus*)
18. Pigliamosche (*Muscicapa striata*) SPEC 2
19. Cinciallegra (*Parus major*)
20. Cinciarella (*Cyanistes caeruleus*)
21. Rampichino (*Certhia brachydactyla*)
22. Corvo imperiale (*Corvus corax*)
23. Passera d'Italia (*Passer italiae*) SPEC 2
24. Passera mattugia (*Passer montanus*) SPEC 3
25. Fringuello (*Fringilla coelebs*)
26. Verdone (*Chloris chloris*)
27. Verzellino (*Serinus serinus*) SPEC 2
28. Cardellino (*Carduelis scarduelis*)
29. Fanello (*Linaria cannabina*) SPEC 2

3.1.2. I migratori

Capri è stata anche una delle prime località mediterranee ad ospitare una stazione di studio sulla migrazione degli uccelli con la tecnica dell'inanellamento. Stazione fondata da ornitologi svedesi e che continua la sua attività. Agli ornitologi svedesi è subentrato l'ISPRA, una istituzione governativa italiana. Questi accadimenti hanno contribuito a fare dell'isola una meta del turismo naturalistico internazionale.

Le piccole isole mediterranee costituiscono un caposaldo nella strategia migratoria delle specie di uccelli europei che svernano nel continente africano. Esse rappresentano dei punti di sosta obbligata lungo le rotte migratorie, e vengono utilizzate sia nel periodo della migrazione prenuziale che post nuziale. In entrambi i casi, un ruolo fondamentale è svolto dalla macchia mediterranea, che ricordiamo essere rigogliosa nell'Ambito dell'isola oggetto della presente relazione. La macchia offre un'offerta

alimentare insostituibile per l'accumulo dell'energia necessaria al lungo viaggio migratorio. In estate – autunno viene sfruttata dagli uccelli migratori per acquisire, attraverso i frutti zuccherini, il glucosio necessario ad effettuare il lungo volo di attraversamento del Mediterraneo. In primavera, invece, la fioritura, con la relativa produzione di nettare e la frequentazione degli insetti, costituisce l'occasione per recuperare peso dopo il lungo volo di attraversamento del Mediterraneo. Si comprende quindi quanto sia fondamentale preservare la macchia mediterranea insulare, in tutti i suoi stadi vegetazionali, e pertanto quanto un territorio quale quello oggetto della presente relazione, ancora in gran parte integro e non interessato da significativi processi di urbanizzazione, meriti particolare tutela ai fini della conservazione dell'avifauna. Si rimarca che la tutela di siti utilizzati dai migratori riveste un'importanza strategica non solo per la conservazione dell'avifauna del sito stesso, ma ovviamente per porzioni assai considerevoli delle popolazioni di migratori, con effetti importanti su scala geografica ampia.

A seguire si riporta la check-list delle specie migratrici note per l'isola, ricavata dai report dell'attività della stazione di inanellamento (Messineo *et al.*, 2001a, Messineo *et al.*, 2001b, Pettersson *et al.*, 1990). Si noti la particolare ricchezza della check-list, che annovera oltre 160 specie appartenenti a numerose famiglie di uccelli.

1. Berta maggiore (*Calonectris diomedea*)
2. Berta minore (*Puffinus yelkouan*)
3. Tarabusino (*Ixobrychus minutus*)
4. Nitticora (*Nycticorax nycticorax*)
5. Sgarza ciuffetto (*Ardeo laralloides*)
6. Garzetta (*Egretta garzetta*)
7. Airone cenerino (*Ardea cinerea*)
8. Airone rosso (*Ardea purpurea*)
9. Cicogna bianca (*Ciconia ciconia*)
10. Falco pecchiaiolo (*Pernis apivorus*)
11. Nibbio reale (*Milvus milvus*)
12. Nibbio bruno (*Milvus migrans*)
13. Capovaccaio (*Neophron percnopterus*)
14. Biancone (*Circaetus gallicus*)
15. Falco di palude (*Circus aeruginosus*)
16. Albanella reale (*Circus cyaneus*)
17. Albanella minore (*Circus pygargus*)
18. Sparviere (*Accipiter nisus*)
19. Poiana (*Buteo buteo*)
20. Aquila minore (*Aquila pennata*)

21. Aquila del Bonelli (*Aquila fasciata*)
22. Falco pescatore (*Pandion haliaetus*)
23. Grillaio (*Falco naumanni*)
24. Gheppio (*Falco tinnunculus*)
25. Falco cuculo (*Falco vespertinus*)
26. Lodolaio (*Falco subbuteo*)
27. Smeriglio (*Falco columbarius*)
28. Falco della regina (*Falco eleonorae*)
29. Falco pellegrino (*Falco peregrinus*)
30. Quaglia (*Coturnix coturnix*)
31. Schiribilla (*Porzana porzana*)
32. Re di quaglie (*Crex crex*)
33. Gallinella d'acqua (*Gallinula chloropus*)
34. Gru (*Grus grus*)
35. Avocetta (*Recurvirostra avosetta*)
36. Corriere grosso (*Charadrius hiaticula*)
37. Pivieressa (*Pluvialis squatarola*)
38. Piovanello pancianera (*Calidris alpina*)
39. Chiurlo piccolo (*Numenius phaeopus*)
40. Piro piro piccolo (*Actitis hypoleucos*)
41. Gabbiano corallino (*Ichthyaetu smelanocephalus*)
42. Gabbiano corso (*Ichthyaetus audouinii*)
43. Gabbiano comune (*Chroicocephalus ridibundus*)
44. Gabbianello (*Hydrocoleus minutus*)
45. Gabbiano reale (*Larus michaellis*)
46. Mugnaiaccio (*Larus marinus*)
47. Beccapesci (*Sterna sandvicensis*)
48. Sterna maggiore (*Hydroprogne caspia*)
49. Mignattino (*Chlidonias niger*)
50. Colombaccio (*Columba palumbus*)
51. Tortora selvatica (*Streptopelia turtur*)
52. Cuculo (*Cuculus canorus*)
53. Cuculo dal ciuffo (*Clamator glandarius*)
54. Barbagianni (*Tyto alba*)
55. Assiolo (*Otus scops*)
56. Civetta (*Athene noctua*)

57. Gufo di palude (*Asio flammeus*)
58. Succiacapre (*Caprimulgus europaeus*)
59. Rondone comune (*Apus apus*)
60. Rondone pallido (*Apus pallidus*)
61. Rondone maggiore (*Apus melba*)
62. Martin pescatore (*Alcedo atthis*)
63. Gruccione (*Merops apiaster*)
64. Ghiandaia marina (*Coracias garrulus*)
65. Upupa (*Upupa epops*)
66. Torcicollo (*Jynx torquilla*)
67. Calandra (*Melanocorypha calandra*)
68. Calandrella (*Calandrella brachydactyla*)
69. Tottavilla (*Lullula arborea*)
70. Allodola (*Alauda arvensis*)
71. Topino (*Riparia riparia*)
72. Rondine (*Hirundo rustica*)
73. Rondine rossiccia (*Cecropis daurica*)
74. Balestruccio (*Delichon urbica*)
75. Calandro maggiore (*Anthus richardi*)
76. Calandro (*Anthus campestris*)
77. Prispolone (*Anthus trivialis*)
78. Pispola (*Anthus pratensis*)
79. Pispola golarossa (*Anthu scervinus*)
80. Spioncello (*Anthus spinoletta*)
81. Cutrettola (*Motacilla flava*)
82. Ballerina gialla (*Motacilla cinerea*)
83. Ballerina bianca (*Motacilla alba*)
84. Scricciolo (*Troglodytes troglodytes*)
85. Passera scopaiola (*Prunella modularis*)
86. Pettiroso (*Erithacus rubecula*)
87. Usignolo (*Lusciniamegarhynchos*)
88. Pettazzurro (*Luscinia svecica*)
89. Codirosso spazzacamino (*Phoenicurus ochruros*)
90. Codirosso comune (*Phoenicurus phoenicurus*)
91. Stiaccino (*Saxicola rubetra*)
92. Saltimpalo (*Saxicola torquata*)

93. Monachella (*Oenanthe hispanica*)
94. Culbianco (*Oenanthe oenanthe*)
95. Monachella dorsonero (*Oenanthe pleschanca*)
96. Culbianco isabellino (*Oenanthe isabellina*)
97. Codirossone (*Monticola saxatilis*)
98. Passero solitario (*Monticola solitarius*)
99. Merlo dal collare (*Turdus torquatus*)
100. Merlo (*Turdus merula*)
101. Tordo bottaccio (*Turdus philomelos*)
102. Usignolo di fiume (*Cettia cetti*)
103. Beccamoschino (*Cisticola juncidis*)
104. Forapaglie macchiettato (*Locustella naevia*)
105. Forapaglie comune (*Acrocephalus schoenobaenus*)
106. Cannaiola comune (*Acrocephalus scirpaceus*)
107. Cannareccione (*Acrocephalus arundinaceus*)
108. Canapino maggiore (*Hippolais icterina*)
109. Canapino comune (*Hippolais polyglotta*)
110. Magnanina sarda (*Sylvia sarda*)
111. Magnanina (*Sylvia undata*)
112. Sterpazzola della Sardegna (*Sylvia conspicillata*)
113. Sterpazzolina comune (*Sylvia cantillans*)
114. Occhiocotto (*Sylvia melanocephala*)
115. Silvia di Ruppell (*Sylvia ruppelli*)
116. Bigiarella (*Sylvia curruca*)
117. Bigia grossa (*Sylvia hortensis*)
118. Sterpazzola (*Sylvia communis*)
119. Beccafico (*Sylvia borin*)
120. Capinera (*Sylvia atricapilla*)
121. Lui bianco (*Phylloscopus bonelli*)
122. Lui verde (*Phylloscopus sibilatrix*)
123. Lui piccolo (*Phylloscopus collybita*)
124. Lui grosso (*Phylloscopus trochilus*)
125. Lui di Hume (*Phylloscopus humei*)
126. Lui bianco orientale (*Phylloscopus orientalis*)
127. Lui di Pallas (*Phylloscopus proregulus*)
128. Regolo (*Regulus regulus*)

129. Fiorrancino (*Regulus ignicapillus*)
130. Pigliamosche (*Muscicapa striata*)
131. Balia nera (*Ficedula hypoleuca*)
132. Balia caucasica (*Ficedula semitorquata*)
133. Balia dal collare (*Ficedula albicollis*)
134. Cinciarella (*Cyanistes caeruleus*)
135. Cinciallegra (*Parus major*)
136. Picchio muratore (*Trichodroma muraria*)
137. Rampichino comune (*Certhia brachydactyla*)
138. Rigogolo (*Oriolu soriolus*)
139. Averla piccola (*Lanius collurio*)
140. Averla cenerina (*Lanius minor*)
141. Averla capirossa (*Lanius senator*)
142. Storno (*Sturnus vulgaris*)
143. Corvo imperiale (*Corvus corax*)
144. Passera d'Italia (*Passer italiae*)
145. Passera oltemontana (*Passer domesticus*)
146. Fringuello (*Fringilla coelebs*)
147. Peppola (*Fringilla montifringilla*)
148. Verzellino (*Serinus serinus*)
149. Verdone (*Chloris chloris*)
150. Cardellino (*Carduelis carduelis*)
151. Lucherino (*Carduelis spinus*)
152. Fanello (*Carduelis cannabina*)
153. Crociere (*Loxia curvirostra*)
154. Ciuffolotto scarlatto (*Carpodacus erythrinus*)
155. Frosone (*Coccothraustes coccothraustes*)
156. Zigolone (*Emberiza cirrus*)
157. Zigolomuciatto (*Emberiza cia*)
158. Ortolano (*Emberiza hortulana*)
159. Ortolano grigio (*Emberiza caesia*)
160. Zigolo capinero (*Emberiza melanocephala*)
161. Strillozzo (*Miliaria calandra*)

3.2. Chiroterri

Le circa 35 specie di chiroterri presenti sul territorio nazionale sono tutte strettamente tutelate dalla Direttiva Comunitaria "Habitat" (92/43/CEE), recepita sul territorio nazionale con D.P.R. 357/97.

Capri costituisce un caso speciale rispetto ai chiroterri, poiché oltre alle specie che ci si attende dal contesto mediterraneo, dominato da macchia e ambienti aperti, sull'isola è presente un raro chiroterro tipicamente forestale, il barbastello (*Barbastella barbastellus*). Nonostante il barbastello frequenti foreste di alto fusto, sovente rifugiandosi nelle cavità degli alberi morti o deperenti (cfr. ad es. Russo et al. 2015), in rare circostanze può occupare fessure all'interno di blocchi rocciosi, come osservato in ambienti calanchivi della costa adriatica (Ancillotto et al. 2014), e si ritiene che sull'isola di Capri, ove la presenza della specie è stata confermata nel 2012 (Ancillotto et al. 2014), siano proprio le cavità delle rocce a ospitare questo importante chiroterro. Le Schede Natura 2000 dei Siti di Importanza Comunitaria relativi all'isola di Capri sono alquanto lacunose rispetto alla presenza di chiroterri, che sull'isola è una realtà significativa, come rilevato da Ancillotto et al. (2012).

Nel complesso, una checklist minima (non esaustiva) della chiroterrofauna insulare comprende le seguenti 11 – 12 specie:

1. Rinolofo maggiore, *Rhinolophus ferrumequinum*
2. Rinolofo minore, *Rhinolophus hipposideros*
3. Pipistrello albolimbato, *Pipistrellus kuhlii*
4. Pipistrello di Savi, *Hypsugo savii*
5. Pipistrello nano, *Pipistrellus pipistrellus*
6. Barbastello, *Barbastella barbastellus*
7. Vespertilio maggiore, *Myotis myotis*
8. Molosso di Cestoni, *Tadarida teniotis*
9. Serotino, *Eptesicus serotinus*
10. Orecchione bruno, *Plecotus auratus*
11. Nottola di Leisler, *Nyctalus leisleri*
12. Vespertilio smarginato, *Myotis marginatus*

Quattro di tali specie figurano anche nell'Allegato B del D.P.R. 357/97, che elenca le specie la cui presenza richiede la designazione di Siti di Importanza Comunitaria.

La porzione dell'isola oggetto di questa relazione presenta una vocazione particolarmente elevata per i chiroterri, poiché le falesie ospitano numerose fessure, utili come rifugio per quasi tutte le specie elencate, e particolarmente per i piccoli vespertilionidi come *P. kuhlii* e *P. pipistrellus*, ma anche *T. teniotis* e *B. barbastellus*; e sono anche presenti cavità naturali in parete di un certo rilievo, tali da essere utilizzate da rinolofidi come *R. ferrumequinum* e *R. hipposideros*. Gli habitat presenti sono anche di

grande importanza per l'attività di foraggiamento dei chiroteri. Oltre alle falesie, spesso utilizzate a tal fine soprattutto negli ambienti insulari (Ancillotto et al. 2014), risultano di grande valore anche le forre che percorrono l'ambito in oggetto, caratterizzate dalla presenza di un microclima umido, acque stagnanti e stagionalmente ruscellanti, e formazioni forestali a lecceta ed erica arborea, o vegetazione di alto fusto di specie arboree mesofile miste a latifoglie decidue. Tali ambienti sono particolarmente ricchi di insetti e pertanto possono essere utilizzati da pipistrelli che cacciano in ambienti a vegetazione più o meno fitta come i rinolofidi, i piccoli *Myotis* e *Plecotus*.

Oltre alla presenza di habitat idonei al rifugio o all'alimentazione dei chiroteri, si rimarca la quasi pressoché totale assenza di luci artificiali che insistono sul territorio in discussione. Uno dei problemi ambientali più rilevanti dell'Isola di Capri, strettamente associato alla forte urbanizzazione (che ha causato perdita o frammentazione di habitat importanti per molte specie animali) è infatti costituito dall'inquinamento luminoso, che ha conseguenze nefaste per numerose specie. Tra queste, la maggioranza delle specie di pipistrelli italiani soffre fortemente della presenza di luci artificiali, evitando di volare in aree illuminate ed essendo così escluse da siti di alimentazione e rifugi prioritari. Il problema dell'inquinamento luminoso per i chiroteri è riconosciuto in ambito internazionale tra le principali minacce per la conservazione della chiroterofauna (cfr. ad es. Stone et al. 2009). La conservazione di una porzione del territorio di Anacapri che per ventura non è stata interessata dall'espansione urbana come quello in discussione costituisce un elemento di grande interesse per la tutela della biodiversità caprese.

4. Considerazioni conclusive sulla necessità di tutelare l'ambito

Alla luce di quanto sin qui esposto, quindi, l'ambito oggetto della presente discussione presenta:

1. Habitat tipici della biodiversità mediterranea, come la macchia e alcune formazioni forestali termofile o mesofile delle forre, di notevole significato conservazionistico poiché tuttora ben preservate;
2. Ambienti di grande interesse per il rifugio, la sosta, la riproduzione, la migrazione o lo svernamento di specie animali di importanza comunitaria ai sensi delle Direttive Comunitarie Uccelli (409/79/CE) e 92/43/CEE (D.P.R. 357/97);
3. Forte vocazione ambientale per numerose specie animali strettamente tutelate dalla normativa nazionale ed europea;
4. Scarsa antropizzazione e illuminazione artificiale rara o assente, in contrapposizione con le aree immediatamente limitrofe;
5. La presenza di forre, che offrono micro-habitat di grande rilevanza floro-faunistica e che connettono strutturalmente e funzionalmente l'area in oggetto col SIC limitrofo: IT8030038

“Corpo centrale e rupi costiere occidentali dell'Isola di Capri”, costituendo, queste, importanti corridoi ecologici;

6. Agroecosistemi quali uliveti in abbandono, che, frammisti a patch di vegetazione naturale, rappresentano siti di notevole importanza per l'attività di caccia di specie di chirotteri protette tipicamente mediterranee (cfr. ad. es. Russo et al. 2002; Davy et al. 2007).

In conclusione, in virtù dell'alto pregio naturalistico dell'area oggetto di discussione e della sua intima relazione strutturale e funzionale con il prospiciente Sito di Importanza Comunitaria, si chiede che a detto Ambito si estendano i vincoli di tutela propri del SIC, in particolare vietando l'edificazione, lo sviluppo urbanistico, l'apposizione di nuovi impianti di illuminazione artificiale e la caccia. A causa della stretta relazione funzionale con il SIC, eventuali azioni che perturbino fauna, flora e habitat avranno una significativa probabilità di alterare lo stato di conservazione delle specie e degli habitat tutelati dal SIC medesimo in virtù del D.P.R. 357/97. Si chiede pertanto che, per quanto fuori dalla perimetrazione del SIC, all'ambito si applichi anche l'art. 6 del D.P.R. 357/97, ossia: “Qualsiasi piano o progetto non direttamente connesso e necessario alla gestione del sito, ma che possa avere incidenze significative su tale sito, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti, forma oggetto di una opportuna valutazione dell'incidenza che ha sul sito”.

Riteniamo, in conclusione, che l'eccezionale valenza ecologica e paesaggistica dell'ambito meriti l'applicazione di norme che assicurino una maggior tutela, che costituirebbe anche un ulteriore motivo di attrazione turistica per il territorio di Anacapri.

Pertanto, ai sensi della disciplina di salvaguardia derivante dal combinato disposto:

- delle Direttive comunitarie Habitat ed Uccelli;
- del DLgs 42/2004 "Codice dei Beni culturali e del Paesaggio"
- delle Linee Guida per il Paesaggio in Campania (L.R. 13/2008)

appare auspicabile che il Piano Urbanistico Comunale di Anacapri tenga conto, in fase di identificazione, analisi, cartografia e disciplina tecnica, del Sito Natura 2000 IT8030038 "Corpo centrale e rupi costiere occidentali dell'Isola di Capri" nella sua effettiva integrità fisiografica, paesaggistica, ecologica, vegetazionale, rurale, estendendo la tutela all'ambito oggetto del presente studio allo scopo di favorire pienamente ed efficacemente tutela e gestione sostenibili.

Sulla scorta delle considerazioni di carattere naturalistico e territoriale sopra riportate, si sottolinea che la tutela dell'Ambito costituisce una azione prioritaria perchè questa conservi intatte le sue potenzialità di tipo faunistico e ambientale.

In particolare, l'espansione edilizia o comunque una qualsiasi sua forma di attività, anche di tipo stagionale, così come pure la diffusione dell'illuminazione artificiale a essa associata, avrebbero infatti come conseguenza perdita di habitat, frammentazione e generale alterazione della vocazione ambientale

del territorio, con conseguenze negative importanti per il mantenimento o il miglioramento dello stato di conservazione delle specie di importanza comunitaria di cui alle Direttive Habitat 92/43/CEE e Uccelli 79/409/CE. Si ricorda anche che sulla scorta di tali Direttive è stato designato il prospiciente SIC, per cui perturbazioni quali quelle sopra menzionate condotte al margine di questo comporta incidenza significativa sullo stato di conservazione delle specie ivi tutelate, contravvenendo pertanto agli obiettivi di gestione identificati dalla normativa europea in materia e totalmente recepiti da quella nazionale.

Anacapri, li



Carlo A. Alfelli



Antonio Di Gennaro

Davide Russo

Bibliografia citata o di riferimento

- Ancillotto L., Rydell J., Nardone V. & Russo D., 2014 – Coastal cliffs on islands as foraging habitat for bats. *ActaChiropterologica* 16: 103-108.
- Ancillotto L., Cistrone L., Mosconi F., Jones G., Boitani L., Russo D., 2014 – The importance of non-forest landscapes for the conservation of forest bats: lessons from barbastelles (*Barbastellabarbastellus*). *Biodiversity and Conservation*. DOI 10.1007/s10531-014-0802-7.
- Beck A., 1844a – Nota relativa al passaggio degli uccelli nella primavera del 1844. *Annali Accademia Aspiranti naturalisti di Napoli*, vol. II:175 – 176.
- Beck A., 1844b – Nota sul passaggio autunnale degli uccelli ne' dintorni di Napoli. *AnnaliAccademiaAspirantinaturalisti di Napoli*, vol. II: 256-258.
- Bezzi E. e Gustin M., 1991 – Some aspects of the spring migration of the Willow Warbler *Phylloscopustrochilus*, on the isle of Capri. *Avocetta* 15: 9-14.
- Bezzi M. E., Durignon R. e Gustin M., 1988 – Cattura di un Pigliamosche, *Muscicapa striata*, dal piumaggio albino nell'isola di Capri (Napoli). *Riv. Ital. Ornitol.*, 58: 194 – 195.
- Davy, C.M., Russo D. & Fenton M.B., 2007 – Use of native woodlands and traditional olive groves by foraging bats on a Mediterranean island: consequences for conservation. *Journal of Zoology, London* 273: 397-405.
- De Luca S. e De Luca N., 1840 – Uccelli. In AA.VV., *Statistica fisica ed economica dell'isola di Capri*. Esercitazioni accademiche degli Aspiranti Naturalisti vol. II, parte I: 55 – 61.
- Edelstam C., Broberg L., Engstrom B., Jenning W. e Lundberg S., 1963 – Densvenskafagelstationenpa Capri ochdessverksamhet 1956 – 61. *VarFagelvarld*, 22: 225 – 270.
- Fraissinet M. e Grotta M., 1986 - Resoconto avifaunistico dell'isola di Capri. *Boll. Soc.Natur. in Napoli*, 95: 141-154.
- Fraissinet M. e Mastronardi D., 2010 – Atlante degli uccelli nidificanti in provincia di Napoli. *Monografia n.9 dell'ASOIM*.
- Fraissinet M., 2015 – Avifauna della Campania. *Monografia n.12 dell'ASOIM*.
- Giglioli E.H., 1886 – Avifauna italiana. Elenco delle specie di Uccelli stazionari o di passaggio in Italia. *Le Monniered.*, Firenze.
- Giglioli E.H., 1890 - Avifauna italiana, parte seconda. Avifaune locali. *Le Monniered.*, Firenze.
- Giglioli E.H., 1907 – Secondo resoconto dei risultati dell'inchiesta Ornitologica in Italia. *Avifauna Italiana*. *Tip. S. Giuseppe*, Firenze.

- Gustin M., 1986 – Migrazione di presunti Lù grossi nordici, *Phylloscopustrochilus acredula*, durante la primavera 1985 nell'isola di Capri. Riv. Ital. Orn. 56: 117-119.
- Gustin M. e Zanichelli F., 1989 – Stazione ornitologica di Capri: bilancio di quattro anni di attività (1983 – 1986). Atti I Conv. Nazionale degli inanellatori, Ozzano dell'Emilia: 83 – 86.
- Gustin M., Piacentini D. e Zanichelli F., 1985 – Dati preliminari sul passo pre-nuziale negli anni 1983 – 1984 – 1985 nell'isola di Capri. In Fasola red., Atti III Conv. Ital. Orn. : 107 – 110.
- Hjort, C., Andersson, A. & Waldenström, J. 2006 - Wintering birds on the island of Capri, southwestern Italy. *OrnisSvecica*, 16: 62–68.
- Jonzen N. e Petterson J., 1999 – Autumn migration of raptors on Capri. *Avocetta* 23: 65-72.
- Koenig A., 1886 – Die Vogelwelt auf der Insel Capri. *Ornith.*, 1: 487 – 524.
- Messineo A., Grattarola A. e Spina F., 2001a – Dieci anni di Progetto Piccole Isole. Ten years of Mediterranean Islands Project. *Biol. Cons. Fauna*, 106, pp. 240.
- Messineo A., Spina F. e Mantovani R., 2001b – Progetto Piccole Isole: risultati 1998-1999. Mediterranean Islands Project: results 1998-1999. *Biol. Cons. Fauna*, 108, pp. 146.
- Milone, M., Rusch C.E. e Grotta M., 2001 – Tourism impact and reproductive success of the Yellow-legged gull (*Laruscachinnansmichahellis*) on Capri and Ischia (Campania, Sputh-Italy) during the years 1970-1995. *Boll. Soc. Natur.*, Napoli, n.s., 1: 59-67.
- Montemaggiore A., A. Massi e Spina F., 1995 – Progetto Piccole Isole: risultati del VI anno di attività.
- Nappi A., 2008. Osservazioni di picchio muraiolo *Tichodroma muraria* Linnaeus 1766 a Capri (Golfo di Napoli). *Bollettino Sezione Campania ANISN* (nuova serie), 35: 33-38.
- Palos E., 1911 – Die kleinen Vogelder Insel Capri. *Aquila*, 1: 321 – 324.
- Pettersson J., Hjort C., Gezelius L. e Johansson J, 1990 – Spring migration of Birds on Capri. Special Report, Ottenby Bird Observatory.
- Russo D., Jones G. & Migliozi A., 2002 – Habitat selection by the Mediterranean horseshoe bat, *Rhinolophus euryale* (Chiroptera: Rhinolophidae) in a rural area of southern Italy and implications for conservation. *Biological Conservation* 107: 71-81.
- Russo D., Di Febbraro M, Cistrone L., Jones G., Smeraldo S., Garonna A.P., Bosso L., 2015 – Protecting one, protecting both? Scale-dependent ecological differences in two species using dead trees, the rosalia longicorn beetle and the barbastelle bat. *Journal of Zoology*, London, 297: 165-175.
- Stone, E. L., Jones, G., & Harris, S., 2009 – Street lighting disturbs commuting bats. *Current biology*, 19(13), 1123-1127.

Waldenström J., Hjort C. e Andersson A., 2006 - Autumn migration of some passerines on the island of Capri, southwestern Italy. *OrnisSvecica*, 16: 42–54.

4)

OSSERVAZIONI
AL PIANO URBANISTICO
COMPONENTE OPERATIVA
Sentieristica Zona Orrico

RELAZIONE TECNICA

a supporto dell'applicazione di un regime di tutela speciale per gli Ambiti costieri di pregio naturalistico ambientale di cui all'art. 7 delle Norme Tecniche di Attuazione del PUC adottato - Comune di Anacapri

Premessa

L'ing. Salvatore RUSSO ha esaminato l'area appresso specificata (Il tutto su incarico di PIERPAOLO DATATO).
Tale relazione tecnica è funzionale alla presentazione di osservazioni al PUC in itinere.

Il PUC si compone di una Componente Strutturale, a tempo indeterminato, ed di una Componente Operativa, a termine - 5 anni - .

la Componente Operativa, a sua volta, si suddivide in:

- Quadro programmatico operativo [Tav. PO.1];
- Componente Operativa [Tav. PO2];
- Norme tecniche

La Componente Operativa selezione, tra gli interventi ammissibili del Quadro programmatico, quelli da realizzare nel successivo quinquennio

Gli Ambiti Costieri sono tutelati dall'art 7 delle Norme Tecniche di Attuazione - Componente Strutturale - che al comma 4 rinvia per maggiori indicazioni e prescrizioni a quelle dell'*Ambito di eccezionale valore naturalistico ambientale* ovvero alla zona di Monte Solaro con la sottostante valletta di Cetrella, ed in particolare al recupero ed adeguamento dei percorsi pedonali.

Le Osservazioni, che qui vengono poste alla vs attenzione, ricadono come predetto negli Ambiti Costieri ed in particolare riguardano la sentieristica in Zona Orrico.

Con l'ausilio degli elaborati grafici, qui allegati ovvero:

- o **Tav. A** - Stralcio della Tav. P02 ;
 - o **Tav. B** - Osservazioni alla Tav. P02
 - o **Tav. C** - Stralcio catastale del Fg. 1 di Anacapri
- si intende mettere in risalto alcune precisazioni per errori cartografici e/o di simbologia, rilevabili sulle TAV P01 e P02, dell'area a monte della cosiddetta Punta Capocchia.

La simbologia [**TAV A**] con quadretti verdi ricalca il percorso dei Fortini ovvero "Percorsi pedonali esistenti da riqualificare"

mentre quella con quadretti rossi "percorsi pedonali da adeguare o da realizzare"

Come evidenziato nella [**TAV B**] il tratto di sentiero contrassegnato con X è inesistente in quanto:


- non esiste fisicamente;
- non è rilevabile il tracciato nemmeno dalla [**TAV C**] - stralcio catastale - che riporta invece gli altri percorsi(sia rossi che verdi della TAV A);
- è inesistente in quanto - così come riportato in TAV A - è interno a proprietà private già antropizzate con propri viali interni

Invece l'esistente sentiero dei Fortini[**TAV B**] si snoda tra i punti **1-2-3**, su di un percorso esistente e già riqualificato.

E' auspicabile un puntuale intervento per integrare le tabelle segnaletiche, ai vari incroci e/o diramazioni, per agevolare l'orientamento per chi li percorre.




STRALCIO AL PIANO URBANISTICO COMPONENTE OPERATIVA ZONA ORRICO



TAV A

OSSERVAZIONI AL PIANO URBANISTICO COMPONENTE OPERATIVA TAV. P02 SCALA 1:5000



TAV B



**STRALCIO CATASTALE DEL
FG. 1 DI ANACAPRI**

TAV C

EFFETTIVO PERCORSO DEL SENTIERO DEI FORTINI 1-2-3

COMUNE DI ANACAPRI

PROVINCIA DI NAPOLI

PIANO URBANISTICO COMUNALE

ai sensi della L.reg. 16/2004 e del Regolamento n.5/2011



PIANO URBANISTICO COMPONENTE STRUTTURALE

TAV.P.1
scala 1:5000

GRUPPO DI LAVORO
prof. arch. Alessandro Dal Piaz
arch. Stefania Calazzo
Fedora Architetti Associati

Sindaco
Francesco Cerrotta
Rup
arch. Filippo Di Martino

Giugno 2015

TERRITORIO A PREVALENTE NATURALITA'

- AMBITI DI ECCEZIONALE VALORE PAESAGGISTICO AMBIENTALE (art.6)
- AMBITI COSTIERI DI PREGIO NATURALISTICO AMBIENTALE (art.7)
- BENI DI ECCEZIONALE INTERESSE AMBIENTALE (art.22)

TERRITORIO RURALE

- AMBITI AGRICOLI DI VALORE PAESAGGISTICO (art.9)
- AMBITI AGRICOLI DI TUTELA (art.10)
- AMBITI AGRICOLI PERIURBANI (art.11)

SISTEMA INSEDIATIVO

- AMBITI DI RECUPERO (art.13)
- AMBITI URBANI DI RIQUALIFICAZIONE (art.14)

ATTREZZATURE E SERVIZI DI INTERESSE COMUNALE (art.16)

- ATTREZZATURE SCOLASTICHE
- ATTREZZATURE RELIGIOSE
- ATTREZZATURE DI INTERESSE COMUNE
- ATTREZZATURE SPORTIVE
- VERDE ATTREZZATO
- PARCHEGGI
- CIMITERO
- FASCIA DI RISPETTO CIMITERIALE

ATTREZZATURE DI INTERESSE TERRITORIALE

- ATTREZZATURE SCOLASTICHE
- ATTREZZATURE SCOLASTICHE (in corso di realizzazione)
- ATTREZZATURE CULTURALI

ATTIVITA' PRODUTTIVE ESISTENTI

- ATTIVITA' PRODUTTIVE - ALBERGHI (art.15)
- STABILIMENTI BALNEARI E SERVIZI (art.15)

IMPIANTI TECNOLOGICI (art.17)

- AREE ARCHEOLOGICHE (art.23)


SISTEMA INFRASTRUTTURALE

- VIABILITA' CARRABILE PRINCIPALE
- VIABILITA' SECONDARIA
- PERCORSI PEDONALI PRINCIPALI

ELIPORTO


- SEGGIOVIA MONTE SOLARO

- PROGETTO FUNICOLARE CAPRI - ANACAPRI





CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI



PTC

PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO

N.02.0
NORME DI ATTUAZIONE
(REVISIONE 2013)

SINDACO METROPOLITANO
LUIGI DE MAGISTRIS

AREA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE URBANISTICA,
SVILUPPO - VALORIZZAZIONE E TUTELA AMBIENTALE
DIREZIONE PIANIFICAZIONE - TERRITORIALE URBANISTICA
COORDINATORE DOTT. GIACOMO ARIETE

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
ARCH. FELICIA SEMBRANO

COORDINATORE SCIENTIFICO PROF. R. GAMBINO

GRUPPO DI PROGETTAZIONE

PROGETTISTI
DIREZIONE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - URBANISTICA
ARCH. M. ALBANO, ARCH. T. CARRAFIELLO, ARCH. G. MARTONE, ARCH. M. RUSSO, ARCH. V. VANELLA

COLLABORATORI
DOTT.SSA M. LIGUORI, DOTT. F. MAIELLO

ASSISTENZA TECNICA
UFFICIO SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE

CONSULENZE

PAESAGGIO
ANALISI DATI STATISTICI
ADEGUAMENTO AL D.LGS 334/99
UFFICIO S.I.T.
RETE INFRASTRUTTURALE

PROF. P. CASTELNOVI
DOTT.SSA A. M. DI GRANDI
PROF. G. RUSSO
DOTT.SSA P. NAPOLITANO
DOTT. F. SGARIGLIA
ARCH. V. RUSSO

ASSISTENZA TECNICA
CIRAM
COORDINATORE: PROF. A. DAL PIAZ

ARCH. I. APREDA, ARCH. S. CAIAZZO, PROF. G. ANZANI
PROF.SSA L. BACULO, PROF. M. FAGNANO
PROF.SSA M. MAUTONE, PROF. F. TERRIBILE

Il presente elaborato è stato ultimato prima dell'entrata in vigore della Legge 7 aprile 2014, N. 56 istitutiva delle Città Metropolitane, pertanto tutti i riferimenti alla "*Provincia di Napoli*" sono da intendersi alla "**Città Metropolitana di Napoli**"; analogamente la denominazione "*Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP)*" è da intendersi come "**Piano Territoriale di Coordinamento (PTC)**".

Il Piano Strategico Operativo (PSO), di cui alla Legge Regionale 10 dicembre 2003 n. 21 è stato soppresso dall'art.1, comma 77, della Legge Regionale 7 agosto 2014 n. 16; pertanto tutti i riferimenti al citato PSO nelle presenti Norme di Attuazione sono da ritenersi superati.

Errata corrige

Art. 65 bis, comma 1: aggiunta del comune di Nola al STS Nolano – Ambito 4 erroneamente non riportato

Allegato E – Stima del fabbisogno abitativo complessivo e dimensionamento del carico insediativo residenziale: correzione della rappresentazione grafica degli Ambiti e STS.

Titolo I - Disposizioni generali

Capo I - Ruolo, obiettivi ed efficacia del PTCP

Articolo 1 – Finalità ed obiettivi

1. Il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Napoli, di seguito denominato PTCP, è redatto secondo le disposizioni dell'articolo 20 del D.Lgs. 267/2000, dell'articolo 57 del D.Lgs. 112/1998 e dell'articolo 18 della Legge Regionale 22 dicembre 2004, n. 16.
2. Il PTCP costituisce atto di programmazione generale e si ispira ai principi della responsabilità, della cooperazione e della sussidiarietà nei rapporti con lo Stato, la Regione e fra gli enti locali, e della concertazione con le forze sociali ed economiche.
3. Il PTCP si conforma, nei contenuti, a quanto disposto dalla legislazione statale e regionale, nonché agli strumenti regionali per il governo del territorio, in particolare il Piano Territoriale Regionale (PTR) approvato con Legge Regionale 13/2008.
4. Il PTCP nel definire l'assetto strutturale del territorio, stabilisce le componenti e le relazioni da salvaguardare, le azioni strategiche e gli interventi infrastrutturali ritenuti fondamentali
5. Il PTCP si articola in programmi relativi ad alcuni ambiti territoriali caratterizzati da particolari condizioni fisiche, economiche ed istituzionali e definisce le modalità e i termini per l'adeguamento dei piani comunali.
6. Nell'ambito delle competenze della Provincia e dei compiti assegnati al PTCP dalla legislazione vigente, il piano individua i seguenti obiettivi fondamentali, che devono essere riscontrati nelle azioni strategiche di cui al successivo articolo 18, promosse dai piani di settore e negli strumenti urbanistici comunali:
 - a) Diffondere la valorizzazione del paesaggio su tutto il territorio provinciale, in applicazione della Convenzione Europea del Paesaggio ed in attuazione del PTR che dà direttive in merito ai PTCP, mettendo a punto, sulla base di una ricognizione dei valori non solo di eccellenza ma anche diffusi ed identitari, una rinnovata politica di valorizzazione del patrimonio culturale e naturale la cui straordinaria articolazione e bellezza deve essere condivisa come risorsa essenziale per la qualità della vita della popolazione insediata e attrazione capace di sviluppare attività turistiche sostenibili e sostanziali nell'economia dell'intera provincia.
 - b) Intrecciare all'insediamento umano una rete di naturalità diffusa, che consenta di superare la insularità delle aree naturali protette con adeguate connessioni diffuse nel territorio rurale o corridoi ecologici nelle aree di maggiore urbanizzazione, evitando le saldature tra gli insediamenti al fine di preservare la biodiversità e di fornire un ambiente di migliore qualità accessibile per i residenti sul territorio.
 - c) Adeguare l'offerta abitativa ad un progressivo riequilibrio dell'assetto insediativo dell'area metropolitana, che risponda ai requisiti di sicurezza, di sostenibilità ambientale e di accessibilità ai centri di servizi consolidati e riduca l'emigrazione obbligata dalle emergenze .
 - d) Ridurre il degrado urbanistico ed edilizio con particolare attenzione alle aree di esclusione e di marginalità, al fine di integrare le politiche di coesione e di equità sociale, con il consolidamento di un assetto residenziale diffusamente organizzato sulla base di spazi pubblici vivibili e sicuri e di adeguate dotazioni di servizi,
 - e) Favorire la crescita duratura dell'occupazione agevolando le attività produttive che valorizzano le risorse locali e sviluppano l'innovazione in un contesto di qualità e di sostenibilità ambientale dentro e fuori i luoghi di lavoro e di qualificazione del paesaggio contestuale, anche con la predisposizione ex ante di siti idonei e la previsione della attività compatibili e delle modalità insediative in ciascuno di essi.
 - f) Contenere il consumo di suolo agronaturale, riutilizzando al massimo i siti già compromessi, concentrando le localizzazioni produttive disperse e favorendo il migliore utilizzo integrato delle attrezzature di servizio alla produzione, alla logistica e alle infrastrutture
 - g) Distribuire equamente sul territorio le opportunità di utilizzo dei servizi e delle attività di interesse sovralocale, attivando politiche di coordinamento policentrico della organizzazione dei servizi, limitando le dipendenze da Napoli per l'accessibilità ai servizi, migliorando l'efficienza degli spostamenti con mezzi pubblici tra i centri

- h) Elevare l'istruzione e la formazione con la diffusione capillare delle infrastrutture della conoscenza, assegnando priorità agli interventi volti alla diffusione e al miglioramento dei servizi per la formazione e la ricerca, e alla loro integrazione con le possibilità di sbocco nelle attività produttive per l'incremento dell'occupazione.
 - i) Potenziare e rendere più efficiente il sistema di comunicazione interno e le relazioni esterne sia di merci che di passeggeri, in particolare con le maggiori aree metropolitane contermini (Roma, Bari), agevolando da una parte le strategie nazionali e regionali riguardo il potenziamento del ruolo portuale e aeroportuale dell'area napoletana, e soprattutto attraverso la connessione del corridoio 1 transeuropeo con il corridoio 8, ferroviario ed autostradale; integrando d'altra parte il sistema di interesse nazionale con un sistema di trasporto pubblico locale, da fondare sul potenziamento del sistema ferroviario metropolitano, le cui stazioni devono costituire i nodi fondamentali per la riorganizzazione funzionale e quantitativa dell'insediamento nel perseguimento del policentrismo e dell'equilibrio territoriale.
7. Gli obiettivi di cui al precedente comma saranno perseguiti attraverso gli assi strategici di cui al successivo articolo 18.

Articolo 2 – Efficacia e campo d'applicazione

1. Le disposizioni del presente Piano, unitamente alla normativa statale e regionale di settore, costituiscono riferimento per la formazione e l'aggiornamento dei piani settoriali provinciali e per la formazione dei PUC e pertanto non introducono, con forza innovativa e cogente, prescrizioni e vincoli negli strumenti urbanistici comunali vigenti e né incidono sul regime giuridico dei suoli, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 11.
2. In particolare, le disposizioni sono rivolte ai piani, programmi e progetti di competenza provinciale e agli strumenti urbanistici comunali, la cui coerenza con il presente Piano è assoggettata a verifica, secondo le procedure stabilite dalla legislazione urbanistica regionale vigente.
3. Per l'attuazione delle finalità di cui all'articolo 1 il presente Piano detta indirizzi, direttive e prescrizioni per l'aggiornamento dei piani settoriali provinciali con valenza territoriale e dei piani urbanistici comunali.
4. Per indirizzi si intendono le norme volte a fissare requisiti per la predisposizione dei piani comunali e dei piani settoriali provinciali, riconoscendo la possibilità di esercitare una motivata discrezionalità nella specificazione e integrazione delle previsioni del presente PTCP e nell'applicazione dei contenuti del presente PTCP alle specifiche realtà locali, purché in coerenza con gli obiettivi e le strategie individuate nell'articolo 1.
5. Per direttive si intendono le norme che devono essere osservate nella elaborazione dei contenuti dei piani comunali e dei piani settoriali provinciali.
6. Per prescrizioni si intendono le norme del presente Piano che regolano gli usi ammissibili e le trasformazioni consentite.
7. Soppresso.
8. Soppresso
9. Soppresso
10. Alle disposizioni contenute nel PTCP si applicano, dalla data di adozione del Piano stesso, le misure di salvaguardia di cui all'articolo 10 della Legge Regionale 16/2004, sulla base delle modalità e nei tempi di cui all'articolo 81.
11. Le prescrizioni del Piano in merito alla localizzazione puntuale di Aree e complessi per insediamenti produttivi di rilievo provinciale e/o sovra comunale e per servizi ed attrezzature pubbliche e/o di interesse pubblico di rilievo provinciale e/o sovra comunale, nonché quelle relative alle "Aree programma" individuate nell'Allegato D, alla Rete ecologica, alle Reti infrastrutturali per la mobilità, alla Rete della pista ciclabile provinciale trovano applicazione nei confronti di tutti i soggetti pubblici e privati a seguito di approvazione del relativo strumento di attuazione di cui al successivo articolo 6.

Articolo 3 – Rapporti con i processi di pianificazione
(di livello regionale, provinciale e locale)

1. Il PTCP disciplina il concorso della Provincia alla determinazione degli obiettivi, indirizzi e programmi d'intervento statali e regionali. In particolare provvede, in riferimento al proprio ambito di applicazione e di competenze, alla valutazione di coerenza territoriale e di sostenibilità ambientale, sociale ed economica delle proprie scelte strategiche, nonché alla specificazione ed all'attuazione dei piani e programmi dello Stato e della Regione.
2. Il PTCP, nell'articolare sul territorio le linee di azione della programmazione regionale, determina il contributo della Provincia all'integrazione e all'aggiornamento degli strumenti di programmazione e pianificazione sovraordinata.
3. In particolare il PTCP:
 - a) recepisce la disciplina paesaggistica vigente, in conformità all'articolo 145, del D.Lgs. 42/2004 e successive modificazioni ed integrazioni;
 - b) recepisce, senza proporre modifiche, le previsioni dei Piani di Bacino, ovvero di ogni Piano stralcio di cui si compone, predisposti dalle competenti Autorità di bacino Regionale Nord Occidentale, Sarno e Destra Sele;
 - c) recepisce, senza proporre modifiche, le previsioni del Piano Regionale di Bonifica dei siti inquinati della Regione Campania;
 - d) Soppeso
 - e) recepisce, le previsioni del Piano per il Parco Nazionale del Vesuvio, istituito con DPR 5 giugno 1995;
 - f) recepisce, senza proporre modifiche alla perimetrazione e alle misure di salvaguardia, i Parchi Regionali e le Riserve Naturali regionali, istituite con legge regionale 1 settembre 1993, n. 33, e il parco metropolitano delle Colline di Napoli, individuato con legge regionale 7 ottobre 2003, n. 17;"
 - g) recepisce, a partire dalla data di approvazione, le previsioni dei Piani di cui alla precedente lett. f);
 - h) soppressa;
 - i) tiene conto delle previsioni del Piano Regionale per le Attività Estrattive (PRAE);
- 3 bis Le previsioni e prescrizioni della disciplina paesaggistica vigente sono in ogni caso prevalenti sulle disposizioni comunque denominate del presente PTCP.
4. La pianificazione provinciale di settore concorre al perseguimento delle finalità e degli obiettivi del Piano. I piani provinciali di settore, approvati successivamente all'adozione del presente Piano, ne recepiscono il contenuto, adeguandosi e raccordandosi al Piano medesimo; i piani settoriali possono proporre, limitatamente alle materie e ai profili di propria competenza, modifiche al PTCP ovvero ai piani settoriali o generali di livello sovraordinato, secondo le procedure stabilite dall'articolo 11 della L.R. 16/2004.
5. Soppeso
6. Gli strumenti di pianificazione comunale devono comunque adeguarsi, alle disposizioni del presente Piano secondo i tempi e le modalità stabilite nel successivo articolo 80.
7. Gli strumenti di pianificazione comunale possono rettificare le delimitazioni dei sistemi, delle aree e degli elementi operate dal presente Piano per portarle a coincidere con situazioni rilevabili sul terreno, ovvero su elaborati cartografici in scala maggiore. Le predette rettifiche, non costituendo difformità tra il piano comunale ed il presente Piano, non costituiscono variante allo stesso.
8. In sede di adeguamento degli strumenti urbanistici comunali al PTCP, i Comuni possono prospettare motivate proposte di variante al medesimo, ai sensi dell'articolo 11 della L.R. 16/2004; tali proposte di variante verranno valutate alla luce della loro compatibilità con gli obiettivi del Piano.

Articolo 3 bis – Cooperazione in fase di formazione dell'atto da valutare

1. In fase di formazione dell'atto che sarà oggetto della valutazione di coerenza, l'ente procedente può richiedere alla Provincia apposita consultazione onde assicurare la congiunta valutazione degli interessi pubblici coinvolti, tramite la raccolta delle relative osservazioni e proposte. A tale fine l'ente procedente deve predisporre una relazione preliminare di inquadramento dell'atto al fine di definire il percorso tecnico-amministrativo da seguire.

2. I Comuni, in fase di formazione del PUC, possono richiedere alla Provincia l'attivazione di una fase di supporto tecnico, anche con la collaborazione dell'Ufficio Sistema Informativo territoriale, per il coordinamento e la definizione degli strumenti di pianificazione attraverso la valutazione preliminare dei documenti conoscitivi, del percorso progettuale attivato nonché delle finalità e delle scelte da operare in sede di redazione del piano.

Articolo 4 – Salvaguardie territoriali

1. Il PTCP fornisce il quadro di riferimento delle salvaguardie di interesse sovracomunale vigenti sul territorio provinciale.
2. Il PTCP recepisce le salvaguardie, di cui alla legislazione e ai piani vigenti, riportate nei successivi commi 3, 4, 5, e 7 e ne introduce di nuove, riportate ai successivi commi 8, 9, 10 e 11, relative alle aree in cui è prevista la localizzazione di grandi funzioni territoriali, ai corridoi e ai tracciati in cui sono previste le nuove infrastrutture di collegamento di interesse del PTCP.
3. Sono recepite le salvaguardie, e i rispettivi regimi autorizzatori, relative alle reti e/o agli impianti tecnologici, in particolare:
 - a) le aree interessate da elettrodotti, per i quali è prevista una fascia di rispetto in rapporto al voltaggio dell'elettrodotto stesso, ai sensi del DPCM del 23 aprile 1992, sulla base delle caratteristiche e della localizzazione degli impianti fornite dai gestori o, in mancanza di tali informazioni, secondo criteri precauzionali e sulla base di localizzazioni effettuate dai comuni;
 - b) le aree interessate da oleodotti, gasdotti e metanodotti, per i quali sono previste fasce di rispetto, sulla base delle caratteristiche e della localizzazione degli impianti fornite dai gestori o, in mancanza di tali informazioni, secondo criteri precauzionali e sulla base di localizzazioni effettuate dai comuni;
 - c) le aree interessate dai pozzi, per i quali è prevista una zona di tutela assoluta ed un'area di salvaguardia ai sensi del DPR 236/88, sulla base delle caratteristiche e della localizzazione degli impianti fornite dai gestori o, in mancanza di tali informazioni, secondo criteri precauzionali e sulla base di localizzazioni effettuate dai comuni;
 - d) le aree interessate da impianti e/o attività a rischio d'incidente rilevante ai sensi dell'articolo 14 del D.Lgs. 334/99, per le quali il PTCP disciplina, sulla scorta dei criteri definiti dal DM 9/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, le relazioni tra gli stabilimenti e gli elementi territoriali e ambientali vulnerabili e le reti e i nodi infrastrutturali di trasporto, tecnologici ed energetici, tenendo conto delle aree a rischio di catastrofi naturali indicate nel Piano di protezione civile.
4. Sono recepite le salvaguardie, e i rispettivi regimi autorizzatori, relative alle infrastrutture esistenti della mobilità:
 - a) per le strade vigono le distanze minime dal confine stradale definite dal DPR 495/92 in base alla classificazione contenuta nell'articolo 2 del D.Lgs 285/92 Nuovo Codice della Strada. Nelle more di quanto previsto al riguardo dal comma 8 del suddetto articolo 2 del D.Lgs. 285/92, tale classificazione verrà effettuata in via temporanea dal Piano della viabilità provinciale;
 - b) per i tracciati delle linee ferroviarie, ai sensi dell'articolo 49 e seguenti del DPR 753/80, non è consentito costruire o ampliare edifici e comunque realizzare qualsiasi tipo di manufatto ad una distanza, da misurarsi in proiezione orizzontale, minore di 30 m dal limite della zona di occupazione della più vicina rotaia;
 - c) per l'aeroporto di Capodichino, l'ENAC individua, ai sensi del vigente codice della navigazione, le zone da sottoporre a vincolo e stabilisce le limitazioni relative agli ostacoli per la navigazione aerea ed ai potenziali pericoli per la stessa, conformemente alla normativa tecnica internazionale. Gli enti locali, nell'esercizio delle proprie competenze in ordine alla programmazione ed al governo del territorio, adeguano i propri strumenti di pianificazione alle prescrizioni dell'ENAC.
5. Sono recepite le salvaguardie e i rispettivi regimi autorizzatori riguardanti:
 - a) le aree interessate dai cimiteri ai sensi del DPR 285/90;
 - b) le aree interessate da servitù militari ai sensi del DPR 780/79;
 - c) le aree interessate dalle distanze di rispetto estrattive ai sensi del DPR 128/59.
6. L'individuazione e la georeferenziazione delle aree di cui al precedente comma 5, lettere a), b) e c), sono effettuate da parte dei singoli Comuni nell'ambito del PUC.

7. Sono recepite le salvaguardie dei tracciati e dei corridoi stradali che saranno previsti dai piani del traffico per la viabilità extraurbana, di cui all'articolo 36, comma 3, del Decreto legislativo 285/1992, e s.m.i, a partire dalla data della sua adozione.
8. Soppresso
9. Soppresso
10. Soppresso
11. Soppresso
12. Sono sottoposte a salvaguardia, da recepire negli strumenti urbanistici comunali, le aree in cui il PTCP prevede la localizzazione di grandi infrastrutture ed impianti.

Articolo 5 – Elaborati costitutivi

1. Il PTCP è costituito dai seguenti elaborati:

A.01.0	Organizzazione del territorio attuale	1 / 75.000
A.02.0	Aree di cui agli artt. 136 e 142 del Decreto Legislativo 42/2004	1 / 75.000
A.03.0	Aree di interesse naturalistico istituzionalmente tutelate	1 / 75.000
A.04.0	Carta delle risorse naturalistiche ed agroforestali	1 / 100.000
A.05.0	Sorgenti di rischio ambientale revisione 2013	1 / 75.000
A.06.1	Carta delle unità geolitologiche e dei fenomeni franosi ed erosivi	1 / 75.000
A.06.2	Carta delle unità idrogeologiche e del sistema idrografico	1 / 75.000
<hr/>		
N.01.0	Relazione Aggiornamento 2013	
N.02.0	Norme di attuazione Revisione 2013	
P.01.0	Inquadramento strutturale	1 / 75.000
P.01.1	Struttura ambientale, funzionale, storica	1 / 75.000
P.02.0	Quadro strategico	1 / 200.000
P.03.0	Organizzazione complessiva del territorio	1 / 75.000
P.03.1	Individuazione Aree Parco e proposte di ampliamento dei Parchi Regionali	1 / 75.000
P.04.0	Nodi e reti per la connettività territoriale	1 / 75.000
P.05.0	Articolazione del territorio in ambienti insediativi locali	
P.05.1	Descrizione ambienti insediativi locali	
P.06.1-7	Disciplina del territorio	1 / 25.000
P.07.1-45	Fattori strutturanti del paesaggio Revisione 2013	1 / 10.000
P.08.0	Aree programma	1 / 75.000
P.09.1-7	Individuazione beni paesaggistici di cui all'articolo 134 del Decreto Legislativo 42/2004	1 / 25.000
P.10.0	Aree di disagio socio-abitativo	1 / 75.000

D.02.0	Contenuti del PTCP in materia di pianificazione urbanistica per le zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante Elaborazione ottobre 2012	
I.01.0	Macroaree di interesse naturalistico Elaborazione ottobre 2012	1 / 75.000
I.02.0	Componenti della Rete Ecologica Provinciale (REP) Elaborazione ottobre 2012	1 / 75.000
I.03.0	Pericolosità idraulica e da frana elevata e molto elevata Elaborazione ottobre 2012	1 / 75.000

Articolo 6 – Strumenti e modalità d'attuazione

1. La Provincia sviluppa e approfondisce gli obiettivi, le politiche e le previsioni del PTCP tramite:
 - a) Soppresso;
 - b) piani di settore previsti dalla legislazione regionale;
 - c) programmi di intervento;
 - d) gli strumenti di pianificazione comunale previsti dalla legislazione vigente;
 - e) soppresso;
 - f) soppresso;
 - g) Conferenze d'Ambito di cui al successivo articolo 65-bis;
 - h) Conferenza Permanente di Pianificazione di cui all'articolo 5 della LR 13/2008;
 - i) Aree programma di cui all'allegato D.
- 1 bis Le aree programma di cui all'allegato D sono da ricondursi ai Campi Territoriali Complessi (CTC) del PTR.
2. La Provincia procede inoltre ad approfondimenti al presente Piano per mezzo di specifiche attività di studio ed elaborazioni tematiche. Tali elaborazioni, qualora non comportino la necessità di revisione o modifica degli obiettivi e delle politiche e azioni individuate dal PTCP, sono approvate dal Consiglio Provinciale come ulteriori elementi del Quadro Conoscitivo del PTCP.
3. La Provincia, per l'attuazione della componente operativa del PTCP, relativamente alle Aree e complessi per insediamenti produttivi e per servizi ed attrezzature pubbliche e/o di interesse pubblico di rilievo provinciale e/o sovracomunale, alle aree "programma" individuate dallo stesso e di cui all'allegato D), alla Rete ecologica, alle Reti infrastrutturali per la mobilità e alla Rete della pista ciclabile provinciale promuove gli strumenti di cui al precedente comma 1 di concerto con gli Enti pubblici interessati e con i Comuni nel cui territorio ricadono le aree, o proposti dai Comuni e/o dagli Enti citati, o, limitatamente alle aree programma, dai proprietari degli immobili inclusi nelle predette aree, anche riuniti in consorzio.
4. In particolare gli strumenti di cui al precedente comma dovranno contenere:
 - a) il recepimento e il coordinamento dei reciproci impegni assunti con i Comuni attraverso Protocolli di Intesa, in materia di programmazione temporale dello sviluppo insediativo e in materia di investimenti pubblici correlati;
 - b) la definizione delle opere e delle azioni prioritarie da attuare in materia di valorizzazione e riqualificazione ambientale;
 - c) la definizione delle opere e delle azioni prioritarie da attuare in materia di infrastrutture per la mobilità e di altre infrastrutture e impianti di pubblica utilità;
 - d) la definizione delle opere e delle azioni prioritarie da attuare in materia di servizi pubblici, con particolare riferimento ai servizi scolastici, sociali, assistenziali e culturali;
 - e) la definizione delle opere e delle azioni prioritarie da attuare in materia di offerta abitativa con carattere sociale;
 - f) la quantificazione dell'aliquota del fabbisogno derivante dalle esigenze di rilocalizzazione residenziale espresse nell'ambito della strategia delineata dal PTCP;
 - g) la definizione delle opere e delle azioni prioritarie da attuare in altre materie di competenza provinciale che possano avere effetti interagenti con il perseguimento degli obiettivi del PTCP;
 - h) l'individuazione delle risorse finanziarie disponibili e di quelle da reperire;

- i) le azioni di studio, di approfondimento e di monitoraggio da attivare per valutare nel tempo la sostenibilità delle previsioni dell'intervento e delle dinamiche in atto;
 - j) la precisazione eventuale dei confini e delle localizzazioni delle aree normative del presente PTCP, senza che ciò costituisca variante a meno che non vengano interessati fattori strutturali o aree oggetto di tutela specifica.
5. Soppresso
 6. Soppresso
 7. soppresso
 8. soppresso
 9. soppresso
 10. soppresso

Articolo 7 – Valutazione e monitoraggio

1. La giunta provinciale, con cadenza non superiore al quinquennio, e comunque entro sei mesi dalla data di insediamento del Consiglio provinciale, verifica lo stato di attuazione del PTCP e propone al Consiglio le eventuali modifiche necessarie all'aggiornamento dello stesso.
2. Il compito di raccolta delle informazioni sull'attuazione delle previsioni del PTCP, inclusa l'attività urbanistica dei Comuni, viene affidata all'Ufficio Sistema Informativo Territoriale e Cartografia di concerto con la Direzione PTCP.
3. L'Ufficio Sistema Informativo Territoriale e Cartografia individuerà, entro 6 mesi dall'approvazione del presente Piano, gli indicatori territoriali ed ambientali da tenere sotto osservazione per valutare gli effetti del PTCP nella trasformazione del territorio provinciale in merito alla sostenibilità ambientale, allo sviluppo economico e sociale.

Articolo 8 – Perequazione, compensazione e trasferimento dei diritti edificatori

Soppresso

Articolo 9 – Definizione indici e parametri urbanistico/edilizi

1. Ai fini del presente piano si intende per:

Superficie territoriale (St)	la superficie di un'area per la quale il PUC individua un perimetro e per la quale viene prevista la trasformazione ad attuazione indiretta, ovvero viene prevista la redazione di uno strumento urbanistico esecutivo. Essa è comprensiva delle aree di sedime e di pertinenza degli edifici (superfici fondiarie), delle superfici per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria (mobilità e standard), esistenti e di progetto, e delle aree già eventualmente di proprietà pubblica.
Superficie fondiaria (Sf)	la superficie di un'area a trasformazione edificatoria mediante intervento edilizio diretto. Essa è comprensiva delle aree di sedime e di pertinenza degli edifici corrispondente al lotto da asservire alla costruzione. È misurata al netto delle strade e degli spazi destinati al pubblico transito e ad uso pubblico. Nella superficie fondiaria devono trovare posto i parcheggi pertinenziali (cioè di pertinenza dei fabbricati civili e privati e corrispondenti ad 1 mq di superficie a parcheggio ogni 10 mc di volume edificato) sia esterni che interrati. Nel caso degli ambiti per i quali viene prescritta la formazione dei piani urbanistici attuativi la superficie fondiaria viene calcolata detraendo dalla superficie territoriale la superficie per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria e per qualsiasi altro tipo di uso o destinazione pubblica.

Superficie coperta (Sc)	la superficie coperta dalle singole costruzioni, ovvero la superficie ottenuta mediante proiezione verticale a terra del massimo ingombro delle parti edificate fuori terra delimitate dalle superfici esterne, dalle murature perimetrali o, in loro mancanza come nel caso di edifici costruiti su pilotis, dai piani verticali circoscritti alle strutture portanti; sono compresi anche cavedi, porticati o logge, pensiline, balconi aperti aggettanti
Superficie permeabile	la quota di Superficie fondiaria che deve essere conservata e/o resa permeabile alle acque meteoriche.
Capacità insediativa	è la grandezza data dal rapporto tra Superficie utile lorda e la misura di superficie assegnata a ciascun abitante ed esprime il numero di abitanti insediabili convenzionalmente al fine di dimensionare quantitativamente gli standard urbanistici.
Densità arborea o arbustiva	il numero di alberi d'alto fusto, o di arbusti, da mettere a dimora ogni mq di superficie di riferimento.
Superficie utile lorda (Sul)	la somma delle superfici lorde di un fabbricato comprese entro il perimetro esterno delle murature di tutti i livelli abitabili o agibili, fuori o dentro terra degli edifici, qualunque sia la loro destinazione d'uso, compresa la proiezione orizzontale dei muri, delle scale fisse e mobili e dei vani degli ascensori.
Altezza massima degli edifici	la distanza tra la quota del terreno della sistemazione esterna di progetto e la quota dell'estradosso del solaio di copertura (ovvero all'intersezione del piano orizzontale dell'estradosso del solaio di copertura con il piano verticale della facciata) comunemente chiamato linea di gronda.
Unità minima d'intervento	la dimensione minima di progettazione e/o esecuzione degli interventi di trasformazione.
Unità minima funzionale	l'entità edilizia, con o senza l'area di pertinenza, capace di assolvere autonomamente alle funzioni relative ad uno o più degli usi propri dell'unità edilizia cui appartiene. Rappresenta l'entità composta da una o più unità funzionali organizzata secondo un tipo edilizio e configuratesi dal punto di vista spaziale, statico e funzionale come costruzione compiuta.
Indice di Utilizzazione edilizia territoriale (Ut)	il rapporto tra la superficie utile lorda e la superficie territoriale, ovvero rappresenta la superficie utile lorda massima realizzabile dagli operatori privati per ogni mq di superficie territoriale. Il rapporto è espresso in mq/mq. La superficie edificata deve essere concentrata solo su alcune parti della superficie territoriale, che corrispondono alla superficie fondiaria Sf, mentre le altre parti sono utilizzate per strade, servizi e standard.
Indice di Utilizzazione edilizia fondiaria (Uf)	il rapporto tra la superficie utile lorda realizzabile e la superficie fondiaria, ovvero definisce la Sul massima realizzabile per ogni metro quadrato di superficie fondiaria.
Rapporto di copertura (Rc)	il rapporto, misurato in percentuale, tra la superficie coperta e la superficie fondiaria di pertinenza.
Indice di permeabilità	il rapporto minimo ammissibile tra Superficie permeabile e Superficie territoriale; può anche indicare, se riferita a superfici fondiarie, il rapporto tra la superficie filtrante e la superficie fondiaria e permette di individuare la quota di suolo non pavimentato e che consente alle acque meteoriche di filtrare nel sottosuolo senza essere imbrigliate.
Densità abitativa o densità di popolazione territoriale	il rapporto tra numero di abitanti di un territorio e la superficie territoriale.
Densità di popolazione fondiaria	il rapporto tra numero di abitanti e la superficie fondiaria corrispondente.
Densità edilizia territoriale	il rapporto tra il volume edilizio e la superficie territoriale.

Densità edilizia fondiaria	il rapporto tra il volume edilizio e la superficie fondiaria.
Indice di affollamento o densità di affollamento	l'indice che esprime il rapporto tra abitanti ed uno spazio che essi occupano e si usa per valutare il fabbisogno edilizio relativamente al rapporto tra persone e vani o famiglie ed alloggi.

Capo II - Assi strategici

Articolo 10 – Conservazione e valorizzazione del patrimonio ambientale, naturale, culturale e paesistico

(Tavola P.02.0 – Quadro B)

1. Le strategie di maggiore rilevanza da perseguire nei piani e programmi settoriali e locali per l'attuazione degli obiettivi di cui ai punti a), b) ed f) del comma 6 dell'articolo 1 delle presenti norme sono:
 - a) il rafforzamento dell'azione degli enti di gestione delle aree protette, con l'estensione della loro azione alle reti di valore naturalistico ed ecologico di connessione tra aree diverse, con particolare riferimento alla istituzione di nuove aree parco provinciali di cui all'articolo 25 e all'ampliamento di parchi esistenti con inclusione delle aree SIC contigue e delle aree con più alto livello di biodiversità
 - b) la definizione di linee di sviluppo locale che riducano al minimo il consumo di suolo per usi non agricoli, accompagnate con misure per incentivare il valore potenziale delle aree agricole come segmenti della rete ecologica e di componenti strutturanti del paesaggio.
 - c) la programmazione di politiche di incentivo ad interventi di riqualificazione ambientale, in particolare agli agricoltori per la qualificazione ambientale delle coltivazioni, con specifiche misure da individuare nel piano di sviluppo rurale e nei programmi per l'utilizzazione dei Fondi strutturali, articolati in funzione del livello di biodiversità, attuale o potenziale, delle colture e delle capacità produttiva dei suoli - da altissima ad alta, a media biodiversità - per:
 - migliorare le prestazioni ambientali e paesaggistiche delle aree coltivate con tecniche colturali non eco-compatibili con specifici interventi agro-ambientali,
 - risanare gli agro-ecosistemi critici, che insistono su aree con alta vulnerabilità ambientale,
 - valorizzare le aree di verde interstiziale compreso tra aree urbane;
 - d) rafforzare la rete ecologica di cui al successivo articolo 62, e contribuire a mantenere diffusa la biodiversità che costituisce un patrimonio di assoluta rilevanza ancora presente in molte aree della provincia. attraverso il potenziamento di "infrastrutture ambientali", appoggiate al sistema Regi Lagni, fiume Sarno, laghi Flegrei, di corridoi ecologici nei contesti di maggiore compromissione (piana giuglianese, piana foce Sarno, colline di Napoli etc.), con il recupero delle matrici storiche del paesaggio rurale (centuriazioni, canalizzazioni, reticolo idrografico, architetture rurali) al fine di potenziare l'interconnessione dell'intero patrimonio naturalistico ed ambientale
 - e) la valorizzazione dei sistemi dei beni culturali, in particolar modo quelli:
 - archeologici, di straordinaria importanza nella provincia, con particolare riguardo ai tre grandi sistemi di siti archeologici (flegreo-cumano, napoletano, sudvesuviano con Ercolano-Pompei-Boscotrecase-Oplonti-Stabia) a cui va aggiunto un sistema in crescita di valorizzazione nella zona giuglianese-acerrana con centro nella zona di Atella, e nel Nolano con l'area archeologica di Cimitile-Nola-Avella, tutti integrabili, attraverso opportune azioni strategiche di ricomposizione, con i limitrofi contesti protetti (o da proteggere) dal punto di vista naturalistico,
 - del sistema delle ville vesuviane, per le quali, come per gli altri beni isolati (conventi, episodi di "archeologia" industriale e rurale) la valorizzazione di maggior rilievo si attua nella riorganizzazione insediativa circostante che assuma quei beni con un ruolo di riferimento e consenta un rafforzamento dell'immagine percepibile, delle fasce di rispetto e della fruibilità dal sistema viario principale, oltre che una qualificazione delle funzioni di interesse pubblico da ospitare, in caso di riuso;
 - f) il potenziamento del ruolo del paesaggio napoletano, di eccellenza a livello mondiale per l'immagine consolidata, ma oggi sottoposto a processi trasformativi e di degrado gravemente alteranti e quindi necessitante di una riqualificazione articolata secondo diverse linee di azione che devono accompagnare la necessaria salvaguardia delle parti ancora leggibili e con buon ruolo identitario, intesa soprattutto a mantenere la straordinaria articolazione e la molteplicità delle identità locali diffuse sul territorio, attraverso:
 - il miglioramento della accessibilità e il ripristino da gravi alterazioni delle aree della fascia costiera e di alcune aree collinari, accompagnando il blocco delle iniziative di ulteriore antropizzazione con la verifica di congruenza e di impatto dei nuovi interventi insediativi e infrastrutturali previsti (porti, nuovi insediamenti produttivi, attività stagionali), con il risanamento degli arenili e delle fasce marine limitrofe alla linea di costa,

- la messa in sicurezza delle scogliere ed interventi di restauro paesaggistico delle aree di particolare valore o criticità,
- il ridisegno e la nuova identità locale degli insediamenti di più recente realizzazione, in particolare nelle aree della piana a nord di Napoli e di quella vesuviana, con l'attivazione di processi innovativi per i progetti, la valutazione e il controllo nello svolgimento delle funzioni ordinarie e di programmazione degli interventi straordinari (es. in tema di trasporti, viabilità, edilizia pubblica e scolastica, agricoltura, rilocalizzazione residenziale, completamento delle aree industriali), orientando la gestione territoriale verso pratiche attente al contenimento dei rischi e alle esigenze di conservazione della biodiversità (attraverso i regolamenti edilizi, norme lavori pubblici, etc.), dell'identità paesaggistica locale e degli adeguati rispetti e valorizzazioni dei beni culturali isolati e dei sistemi di segni antichi messi (o mettibili) in luce dalle ricerche archeologiche (attraverso le norme tecniche dei piani locali o settoriali).
2. Il PTCP attua una strategia di miglioramento della qualità dell'ambiente urbano secondo gli indirizzi della Commissione Europea (COM(2005)718) ed indica ai Comuni le raccomandazioni per attuare la medesima strategia secondo le seguenti linee:
- a) attuare un sistema di trasporto sostenibile attraverso il privilegio del mezzo pubblico e la preferenza del trasporto su ferro, proponendo di alimentare e sviluppare la metropolitana regionale;
 - b) favorire l'edilizia sostenibile con materiali naturali capaci di creare ambienti vivibili sani, prodotti con basso consumo di energia e capaci di assicurare il risparmio di energia;
 - c) promuove le energie alternative anche in funzione della lotta ai cambiamenti climatici;
 - d) assicurare, nella redazione dei PUC, la biodiversità urbana con la presenza di aree naturali o rinaturalizzate all'interno dei tessuti urbani e con la connessione ai corridoi ecologici regionali e provinciali;
 - e) assicurare la protezione dei suoli attraverso il contenimento della impermeabilità;
 - f) fornire norme per l'idoneità degli impianti per lo smaltimento, prevenzione e riciclo dei rifiuti secondo quanto previsto dalla legge regionale 28 marzo 2007, n.4, incoraggiando la diffusione di microimpianti non inquinanti in maniera capillare;

Articolo 11 – Adeguamento dell'offerta abitativa e rafforzamento dei sistemi locali territoriali
(Tavola P.02.0 – Quadro D)

1. Per perseguire nei piani e programmi settoriali e locali l'attuazione degli obiettivi di cui ai punti c) e f) del comma 6 dell'articolo 1 delle presenti norme si deve concentrare la nuova offerta residenziale solo a margine o entro siti già insediati, preferibilmente prossimi a nodi di accessibilità del trasporto pubblico esistenti o previsti e/o a centralità urbane dotate di servizi con ruolo non solo locale, ai soli fini:
 - a) di rispondere al fabbisogno abitativo prodotto da dinamiche endogene, come motivatamente dimostrato in occasione dei piani locali,
 - b) di rispondere al fabbisogno abitativo derivante da "saldi sociali" distribuiti sul territorio per prevenire i rischi catastrofici, contenere gli impatti su fattori ambientali in logoramento (come lungo la fascia costiera) e distribuire meglio la popolazione oggi costretta in alcuni casi in condizioni di sovraffollamento, attraverso interventi concentrati di densificazione in siti predefiniti.
2. La progettazione attuativa degli interventi di densificazione residenziale di cui al comma 1 deve:
 - a) verificare prioritariamente la possibilità di elevare la densità dei suoli già parzialmente edificati a bassa densità, sia attraverso intensificazioni e completamenti, sia attraverso ristrutturazioni urbanistiche volte a sostituire l'edilizia di bassa qualità, malsana ed insicura e gli aggregati urbani incoerenti e degradati, ad incrementare non solo le volumetrie residenziali e la capacità insediativa complessiva ma anche la dotazione di servizi ed il verde pubblico, recuperando almeno in parte, fabbisogni pregressi. Ove ciò non sia possibile, gli ambiti oggetto di densificazione sono da ricercare all'interno delle zone di espansione recente che presentino un impianto ancora non consolidato con spazi liberi interstiziali; nelle aree perirubane già compromesse da un'edificazione diffusa e disordinata che spesso si estende in continuità tra più centri; nei grandi aggregati suscettibili di un rafforzamento della capacità insediativa e di una riconfigurazione come nuclei urbani;

- b) evitare l'interruzione dei corridoi ecologici attualmente attrezzabili. Nei casi di ristrutturazione urbanistica, quando vi siano esigenze di riconnessione della rete ecologica, la riorganizzazione spaziale degli insediamenti dovrà puntare a ripristinare varchi e segmenti della rete;
 - c) integrarsi con piani di riqualificazione urbanistica ed ambientale e, in particolare, rispettare parametri massimi relativi all'impermeabilizzazione dei suoli (mai oltre il 65 % della superficie territoriale) e paradigmi di sostenibilità dell'architettura (bioclimatico, materiali a basso contenuto energetico, ...) e prevedere un'adeguata offerta di prestazioni urbane in termini di servizi e di attrezzature pubbliche.
3. Nel rispetto dei requisiti identificati, il PTCP individua cinque aree secondo criteri che considerano già le esigenze di salvaguardia del territorio agricolo e di altre componenti territoriali pregiate. In ogni caso la loro progettazione attuativa, sia in programmi operativi sia in sede di PUC singoli o consortili sia in sede di redazione di piani urbanistici esecutivi, deve ulteriormente approfondire ed articolare i rapporti con le aree da salvaguardare. All'interno di dette aree, di seguito specificate, si deve procedere all'individuazione di "ambiti di densificazione residenziale" che, perseguendo l'obiettivo prioritario di recuperare e rifunzionalizzare il patrimonio edilizio preesistente, siano, altresì, rispondenti ai requisiti indicati:
- a) ad occidente, nell'intorno di Varcaturò: i grandi aggregati edilizi ivi esistenti possono trasformarsi, con dotazioni adeguate di servizi e attrezzature e opportune intensificazioni insediative, in entità urbane. In particolare si fa riferimento all'esteso aggregato residenziale di Varcaturò, nell'area occidentale del Giuglianese (area interessata da tendenze di trasformazione non limitate all'edificazione residenziale) ed a un gruppo di aggregati presenti nella fascia interna della costa domitia.
 - b) a nord-ovest, nell'area giuglianese: gli interventi di densificazione, che interessano aree già compromesse da un'urbanizzazione estesa e disordinata con accentuati caratteri di dispersione, si propone di addensare – favorendo anche lo sviluppo in altezza – al fine di recuperare spazi aperti urbani e di verde pubblico ed attrezzature collettive capaci di qualificare i tessuti urbanizzati connettendosi alla più generale strategia di riqualificazione spaziale ed ambientale e di rafforzamento del sistema di centralità urbane, sostenuta dall'adeguamento della rete del trasporto su ferro e volta a tutelare gli spazi agricoli aperti ed a preservare le aree di discontinuità insediativa;
 - c) lungo la direttrice Pomigliano-Scisciano: questa ipotesi si integra con la proposta di un potenziamento delle centralità territoriali, prefigurando un "progetto" di rafforzamento complessivo della direttrice insediativa, in una logica di integrazione e complementarità interna al sistema (in cui attualmente si distingue il ruolo forte di Pomigliano) e di relazione con l'area settentrionale della provincia e, in particolare, con la nuova centralità del "cuneo verde" collegato con la realizzazione della stazione AV/AC;
 - d) a nord-est, nel sistema nolano: l'individuazione di aree di possibile densificazione adiacenti ai centri minori si può ricondurre all'organizzazione complessiva del "sistema nolano": caratterizzato attualmente dal polo di Nola e da piccoli centri, con presenza di insediamenti di housing sociale tra un centro e l'altro, il sistema potrebbe essere interessato da interventi di densificazione ed incremento residenziali, sia integrando gli insediamenti di housing sociale, sia densificando le aree parzialmente edificate adiacenti;
 - e) ad oriente, fra Poggioreale e Striano: alla nuova centralità di Striano (servizi per l'intermodalità e la logistica, connessi con la stazione AV/AC) può collegarsi un insieme di interventi di riqualificazione, densificazione e rafforzamento degli insediamenti esistenti, preferibilmente con proiezione verso est, per allontanarsi dalle aree a più elevato rischio vulcanico. Ciò anche in relazione alle proposte di potenziamento del servizio delle linee ferroviarie esistenti;
- 3 bis Le suddette aree conterranno una quota di housing sociale secondo le direttive regionali contenute nella Deliberazione n. 572 del 22 luglio 2010 – Approvazione linee guida in materia di edilizia residenziale sociale.
4. Con la individuazione delle aree di densificazione si determina il peso urbanizzativo sostenibile della provincia di Napoli. Le esigenze della popolazione eccedente potranno essere soddisfatte nell'integrazione delle province confinanti verso le quali già si indirizza un flusso migratorio dal napoletano. La Regione, come stabilito dal Piano Territoriale Regionale, provvederà ad indirizzare i PTCP in funzione di tale domanda residenziale, provvedendo ad attrarla con il decentramento di servizi e posti di lavoro.

Articolo 12 – Valorizzazione e riarticolazione del sistema urbano in chiave policentrica e reticolare
(Tavola P.02.0 – Quadro A)

1. Le strategie di maggiore rilevanza da perseguire nei piani e programmi settoriali e locali per l'attuazione degli obiettivi di cui ai punti d), e), e g) del comma 6 dell'articolo 1 delle presenti norme sono:
 - a) il rafforzamento degli assi delle piane settentrionali ed orientali della provincia, nella fascia da Giugliano a Nola e da Nola a Castellammare, con il potenziamento delle centralità e con interventi di riqualificazione ambientale e di salvaguardia delle aree inedificate intercluse nel continuum urbanizzato dell'area settentrionale,
 - b) il consolidamento delle centralità esistenti, sia per la ripresa del ruolo di riferimento urbano di questi centri nel panorama provinciale, sia per la difesa e la valorizzazione di risorse urbane e produttive pregiate che hanno già un ruolo rilevante nella caratterizzazione economico-produttiva ed insediativa, lungo l'arco costiero, da Pozzuoli a Castellammare di Stabia,
 - c) il riordino delle connessioni tra i sistemi costieri e delle piane e il capoluogo attraverso il potenziamento dei nodi di Bagnoli, Scampia e Napoli est, nei quali gli interventi (in parte già in atto o programmati), mirano a costituire centri con ruolo di "cerniere territoriali" tra il capoluogo e il resto del territorio provinciale,
 - d) il rafforzamento della accessibilità e delle centralità dei siti individuati per l'attuazione di politiche di rilocalizzazione residenziale, di cui all'articolo 11 comma 3, attraverso:
 - l'incentivo ad interventi di riqualificazione di aree già insediate a bassa densità caratterizzate da degrado, scarse qualità urbane, assenza di servizi e attrezzature, attraverso programmi integrati di completamento insediativo da realizzarsi anche attraverso ristrutturazioni urbanistiche volte ad incrementare e riqualificare le volumetrie esistenti. Tali aree, da investire con il processo di densificazione territoriale di cui all'articolo 11, devono essere dotate dei requisiti di accessibilità da stazioni delle rete ferroviaria, di mitigazione delle incidenze pregresse sulla rete ecologica e il contenimento delle compromissioni in corso delle aree agricole più fertili o con buona biodiversità,
 - il potenziamento di sistemi di centralità oggi di livello locale, promuovendo la loro integrazione con le nuove polarità della rete sovralocale innescate da attrezzature programmate a livello regionale (Striano-Poggiomarino: stazione della linea A/V, Portici ed Ercolano: Polo scientifico e tecnologico/Ville reali).

Articolo 13 – Sviluppo, riorganizzazione e qualificazione della mobilità
e dei trasporti pubblici in chiave intermodale
(Tavola P.02.0 – Quadro C)

1. Le strategie di maggiore rilevanza da perseguire nei piani e programmi settoriali e locali per l'attuazione degli obiettivi di cui ai punti h) e i) del comma 6 dell'articolo 1 delle presenti norme si riassumono nel completamento della rete disegnata dalle opere di infrastrutturazione esistenti e previste nel PTR, con particolare attenzione:
 - a) al potenziamento del sistema del trasporto pubblico in particolare su ferro,
 - b) al potenziamento delle direttrici di riequilibrio rispetto all'attuale scenario prevalentemente radiocentrico sul capoluogo, rinforzando le relazioni tra territori vicini ma oggi poco connessi,
 - c) alla razionalizzazione del sistema logistico e delle relative infrastrutture prevalentemente dedicate al traffico merci,
 - d) alla integrazione delle infrastrutture per il traffico di transito con quelle per la accessibilità ai servizi da parte dei residenti e alle località turistiche da parte dei visitatori.
2. Le linee di azione operative, con soluzioni progettuali in gran parte condivise con il PTR e mirate a rispondere con costi e tempi "ragionevoli e sostenibili" alle esigenze di mobilità di un'importante quota di abitanti, si riassumono in:
 - a) potenziamento della direttrice flegrea-domizia, attraverso il prolungamento della linea ferroviaria della circumflegrea dal nodo di Quarto (interscambio con linea FS Villa Literno-Salerno), a servizio degli insediamenti di Monteruscello e di Varcaturò e delle aree per le quali si ipotizza una densificazione abitativa, e delle risorse ambientali ed archeologiche della fascia litoranea, del sito di Cuma e del lago Patria;
 - b) messa in rete dell'area collinare di Napoli con l'area flegrea-domizia e con le isole flegree, attraverso il nuovo nodo intermodale di Cilea, la circumflegrea, il porto di Acquamorta e l'approdo di Torregaveta (da potenziare) per i collegamenti marittimi con le isole. Questo sistema potrebbe garantire una valida alternativa, in termini di tempi di percorrenza e di costi, per i collegamenti tra Ischia e Procida ed un forte bacino "turistico" residenziale

- (Vomero-Arenella), innescando, tra l'altro, dirette relazioni tra un bacino turistico maturo (Ischia) e un bacino turistico da consolidare (area flegrea), con la presenza di ingenti risorse culturali;
- c) valorizzazione della tratta ferroviaria della linea Villa Literno/Napoli, con caratteristiche di metropolitana, tra Bagnoli e l'area Asi di Giugliano, anche come sistema di connessione tra l'area occidentale, con la presenza di attività ad alto contenuto tecnologico (CNR, Rai, Politecnico, Città della scienza, Bagnoli, etc), ed aree potenzialmente caratterizzabili con nuove funzioni produttive, di servizio o ludiche (nodo intermodale di Quarto, cave dismesse, nuova "città della produzione" nell'area Asi di Giugliano);
 - d) riorganizzazione del sistema della mobilità dell'area nord di Napoli, articolata sul ruolo di cerniera territoriale di Scampia, con la previsione di un sistema tramviario al servizio degli insediamenti locali e di connessione tra le linee dell'Alifana e del metro collinare (nodo Scampia-Piscinola); della FS Aversa-Napoli e di adduzione alla linea dell'AV nella stazione di porta di Afragola;
 - e) consolidamento della direttrice nolana, da Pomigliano d'Arco a Nola e Casamarciano, attraverso il potenziamento della tratta della Circumvesuviana Nola/Baiano al servizio degli insediamenti e dei poli produttivi esistenti (Area industriale di Pomigliano d'Arco, Cis di Nola, "Vulcano Buono") e a supporto della densificazione insediativa ipotizzata, con la caratterizzazione di area intermodale del nodo di Marigliano, (connessione con la tratta Torre Annunziata/San Giuseppe Vesuviano/ Nola);
 - f) utilizzo della tratta ferroviaria da Torre Annunziata a Nola, (oggi sottoutilizzata), per la costruzione di un sistema logistico integrato (Porto commerciale di Torre Annunziata, Distretto industriale di San Giuseppe Vesuviano, interporto di Nola), a supporto della mobilità locale (con caratteristiche ferrotranviarie in ambito urbano) ed in connessione (nodo Ottaviano circumvesuviana) con la stazione dell'AC di Poggioreale-Striano;
 - g) riconversione della linea FS costiera nella tratta vesuviana, con interventi di compatibilizzazione ambientale e la previsione di sistemi ettometrici trasversali di connessione con le aree a più alta densità abitativa, con l'area del Parco del Vesuvio, con le vie del mare;
 - h) riorganizzazione della mobilità nell'area torrese-pompeiana-stabiese (territorio cerniera tra la direttrice vesuviana costiera, le due direttrici interne verso Marigliano e verso la piana nocerina-sarnese) a servizio degli insediamenti e delle attività esistenti e dei nuovi flussi turistici derivanti dalla funzione di polo crocieristico di Castellammare di Stabia, dal rilancio del Polo termale e dalla riorganizzazione del sistema turistico pompeiano. Le ipotesi progettuali mirano alla realizzazione di un sistema integrato di trasporti con la trasformazione della tratta ferroviaria Torre Annunziata/Gragnano in ferrotranvia, con la realizzazione di sistemi ettometrici di connessione e di nodi intermodali;
 - i) razionalizzazione del sistema della mobilità della penisola sorrentina con il potenziamento del servizio per la tratta della Circumvesuviana tra Meta e Sorrento, la realizzazione di sistemi ettometrici di connessione tra marine (vie del mare) e borghi; inoltre, al fine di ridurre il notevole numero di bus turistici circolanti sulla rete stradale locale, occorre verificare l'ipotesi della connessione della tratta San Giorgio a Cremano/Volla con l'aeroporto di Capodichino, in modo da realizzare una diretta connessione tra la struttura aeroportuale e le aree turistiche vesuviana e sorrentina;
 - j) realizzazione di una rete ciclabile provinciale che consenta da una parte la fruibilità della linea di costa e si prolunghi in modo da connettere i siti archeologici e, in prospettiva, coinvolgere gran parte degli insediamenti della piana napoletana, nel breve periodo con reti corte (da Castellammare a Torre Annunziata, da Nola a Pomigliano, da Giugliano a Napoli, o in aree protette come i Campi flegrei, o i Regi Lagni) e progressivamente con le reti lunghe di connessione tra i diversi ambiti di pianura. Scelta prioritaria delle aree raggiungibili ciclopedonalmente dai nodi intermodali e in particolare dalle stazioni ferroviarie, per localizzare investimenti per la riqualificazione urbana o per il completamento e la densificazione residenziale, in modo da consentire un più diretto vantaggio all'utilizzo dei trasporti pubblici agli abitanti.

Capo III - Mitigazione e gestione dei rischi, difesa della sicurezza del territorio

Articolo 14 – Sorgenti antropiche di rischio ambientale

1. I rischi ambientali da attività antropiche, considerati più rilevanti per la pianificazione territoriale, sono:
 - a) il rischio di incidenti rilevanti nell'industria, la cui rilevanza a livello internazionale è sancita da tre Direttive europee ed ha richiesto anche in Italia diversi provvedimenti legislativi, soprattutto in tema di requisiti minimi di sicurezza in materia di pianificazione urbanistica e territoriale;
 - b) il rischio da scorretta gestione dei rifiuti, che ha assunto caratteri di drammatica emergenza, e che deve essere affrontato con una politica che punti su adeguate strutture impiantistiche, opportunamente collocate sul territorio, su attente campagne di informazione e formazione di utenti e operatori e su estese azioni di monitoraggio volte a limitare drasticamente l'attività dell'ecomafia;
 - c) il rischio da attività estrattive, che grava pesantemente sul territorio, principalmente per le tradizionali e diffuse azioni di estrazioni di inerti da cave;
 - d) il rischio da dissesto delle cavità.
2. Soppresso
3. Soppresso
4. Soppresso
5. Soppresso
6. Soppresso
7. Soppresso
8. Soppresso
9. Soppresso
10. Soppresso
11. Soppresso
12. Soppresso
13. Soppresso
14. Soppresso
15. Soppresso
16. Soppresso
17. Soppresso
18. Soppresso
19. Soppresso
20. Soppresso
21. Soppresso
22. Soppresso
23. Soppresso
24. Soppresso
25. Soppresso
26. Soppresso

27. Soppresso
28. Soppresso
29. Soppresso
30. Soppresso
31. Soppresso
32. Soppresso
33. Soppresso
34. Soppresso
35. Soppresso
36. Soppresso
37. Soppresso
38. Soppresso
39. Soppresso
40. Soppresso
41. Soppresso
42. Soppresso
43. Soppresso
44. Soppresso

Articolo 14 *bis* – Rischio di incidenti rilevanti negli stabilimenti industriali

1. Il rischio di incidenti rilevanti negli stabilimenti industriali è relativo a tutte le potenziali cause di incidenti (rilascio di sostanze tossiche, incendio ed esplosione) connesse con la presenza (intesa come utilizzo o come stoccaggio) nello stabilimento stesso di consistenti quantità di sostanze pericolose.
2. Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, determina gli indirizzi generali di assetto del territorio per le aree interessate dalla presenza di stabilimenti a rischio di incidente rilevante, ai sensi dell'articolo 3 del Decreto Ministeriale 9 maggio 2001 "Requisiti minimi di sicurezza in materia di pianificazione urbanistica e territoriale per le zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante (RIR)", in attuazione dell'articolo 14 del D.lgs 334/99 (c.d.Seveso II), come successivamente modificato ed integrato dal D.lgs 238/05 (c.d.Seveso III).
3. Gli indirizzi di cui al presente articolo si applicano alle zone interessate da possibili scenari incidentali connessi alla presenza di stabilimenti industriali a rischio di incidente rilevante, definiti ai sensi degli articolo 6 e 8 del D.Lgs. 334/99 e s.m.i., e risultano articolati come segue:
 - Obiettivi ed indirizzi generali: commi 4 e 5;
 - Adeguamento degli strumenti urbanistici comunali: commi 6-10;
 - Valutazione della compatibilità: commi 11-22
 - Idoneità territoriale alla localizzazione di nuovi stabilimenti: commi 23-28
 - Monitoraggio: comma 29.
4. In applicazione del D.M. 9 maggio 2001, il PTCP, con riferimento alle disposizioni di cui al D.Lgs. 334/99, come successivamente modificato ed integrato dal D.lgs 238/05 (c.d.Seveso III), persegue gli obiettivi di:
 - a) garantire la diminuzione del rischio nei territori potenzialmente interessati da incidenti rilevanti, l'incolumità dei cittadini e la salvaguardia del valore degli elementi territoriali esposti;
 - b) garantire la protezione delle risorse naturali e ambientali;

- c) definire le azioni e i criteri per la ricerca della massima compatibilità territoriale, ambientale ed infrastrutturale, tra la presenza di impianti a rischio di incidente rilevante e gli indirizzi della pianificazione territoriale.
5. Il PTCP disciplina le relazioni tra territorio e stabilimenti RIR attraverso i seguenti indirizzi:
- a) individua gli stabilimenti RIR presenti sul territorio provinciale soggetti alle norme del D.lgs 334/99 e s.m.i.;
 - b) analizza le componenti territoriali ed ambientali, al fine di individuare l' idoneità del territorio all' insediamento o alla rilocalizzazione di uno stabilimento a rischio di incidente rilevante, attraverso la determinazione di profili escludenti territoriali e di requisiti minimi di idoneità per le aree interessate da nuovi impianti;
 - c) definisce i criteri in base ai quali i Comuni effettuano la valutazione della compatibilità degli stabilimenti a rischio di incidente rilevante, con gli elementi territoriali ed ambientali vulnerabili, ai sensi del D.M. 9 maggio 2001, introducendo specifici criteri per la verifica della compatibilità ambientale;
 - d) individua gli stabilimenti i cui scenari incidentali possono interessare ambiti sovracomunali, in quanto collocati in prossimità di limiti amministrativi, ed esercita un ruolo di coordinamento e di collegamento nella pianificazione urbanistica locale, attraverso la promozione di procedimenti di copianificazione e concertazione tra gli Enti interessati.
6. Per gli stabilimenti industriali di cui al precedente comma 3, i Comuni sono soggetti all' obbligo di redigere ed adottare, in sede di formazione o adeguamento al presente Piano dei propri strumenti urbanistici generali, un apposito Elaborato Tecnico inerente il "Rischio di incidenti rilevanti (RIR)", relativo al controllo dell' urbanizzazione, secondo quanto disposto dal D.M.9/5/01.
7. I Comuni attraverso la redazione dell' Elaborato Tecnico (RIR) dovranno individuare e disciplinare le aree da sottoporre a specifica regolamentazione in quanto interessate da:
- a) insediamento di nuovi stabilimenti;
 - b) modifiche degli stabilimenti di cui all' articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334 e s.m.i.;
 - c) nuovi insediamenti o infrastrutture attorno agli stabilimenti esistenti, quali ad esempio, vie di comunicazione, luoghi frequentati dal pubblico, zone residenziali, qualora l' ubicazione, l' insediamento o l' infrastruttura possano aggravare il rischio o le conseguenze di un incidente rilevante;
8. Le disposizioni contenute nell' Elaborato Tecnico (RIR) devono riguardare tutti gli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia che vengano assentiti all' interno delle aree interessate da scenari di danno. Tali disposizioni possono rendere necessaria la modifica di preesistenti destinazioni d' uso, attraverso apposita variante urbanistica ai vigenti strumenti urbanistici generali.
9. Nelle more della predisposizione del predetto Elaborato Tecnico (RIR), adottato in sede di formazione o adeguamento al presente Piano degli strumenti urbanistici generali comunali o con apposita variante urbanistica, l' insediamento di nuovi stabilimenti è soggetto alle disposizioni transitorie previste dal quadro legislativo nazionale, nello specifico, i permessi a costruire sono soggetti al parere tecnico dell' autorità competente di cui all' articolo 21 del D.Lgs 334/99.
10. I Comuni i cui scenari incidentali ricadono sul territorio di Comuni limitrofi sono tenuti, ai sensi del D.M.9/5/01, a trasmettere le necessarie informazioni ai Comuni interessati e avviare con essi idonee procedure di concertazione, al fine di verificare la compatibilità territoriale ed ambientale degli stabilimenti RIR su entrambi i territori
11. Per l' insediamento di nuovi stabilimenti o per modifiche di stabilimenti esistenti comportanti aggravio di rischio, i Comuni valutano, secondo quanto disposto dal D.M. 9 maggio 2001, la compatibilità territoriale, ambientale e con le infrastrutture di trasporto e reti tecnologiche, rispetto alla strumentazione urbanistica ed in coerenza con le indicazioni del PTCP.
12. I Comuni nella elaborazione del suddetto Elaborato Tecnico (RIR) assumeranno prioritariamente gli "elementi territoriali e ambientali vulnerabili e le infrastrutture di trasporto e reti tecnologiche" individuati nelle cartografie del PTCP e negli allegati di riferimento al presente Piano, di cui al seguente comma 30.
13. I Comuni sono tenuti a verificare ed aggiornare le informazioni relative agli scenari incidentali e delle aree di danno forniti dal Gestore e ad individuare le categorie territoriali compatibili interessate da potenziali scenari di rischi.
14. I Comuni verificano la compatibilità territoriale dello stabilimento con il contesto circostante in base alla sovrapposizione cartografica degli elementi territoriali vulnerabili, con l' inviluppo delle aree di danno fornite dal

Gestore, utilizzando due diversi criteri di compatibilità così come indicato dall'Allegato al D.M. 9 maggio 2001, nel caso di:

- a) redazione degli strumenti di pianificazione urbanistica comunale
- b) rilascio di permessi a costruire in assenza della variante urbanistica

15. I Comuni verificano la compatibilità dello stabilimento con le infrastrutture di trasporto con riferimento ai luoghi di stazionamento di persone (caselli autostradali, aree di servizio, stazioni ferroviarie, etc.), nonché con le infrastrutture viabilistiche di interesse sovracomunale, quali autostrade e ferrovie, esistenti e previste dal presente PTCP, valutandone la vulnerabilità in funzione di dati certificati sull'affollamento e frequenza d'uso e prevedendo, qualora le suddette infrastrutture interessino le aree di danno, un Piano di Emergenza Esterno che affronti specificatamente l'argomento.
16. I Comuni verificano la compatibilità dello stabilimento con gli elementi ambientali vulnerabili, attraverso la definizione della categoria di danno ambientale (grave o significativo) definita dal Gestore ai sensi dell'articolo 6 dell'Allegato al D.M.9/5/01. Nell'ipotesi di "danno grave" si prefigura l'incompatibilità ed in tal caso il Comune è tenuto a procedere ai sensi dell'articolo 14, comma 6 del D.Lgs.334/99. Nell'ipotesi di "danno significativo" il PTCP introduce dei criteri di verifica della compatibilità attraverso la definizione di classi di pericolosità e di opportune fasce di verifica di cui al successivo comma.
17. Il PTCP introduce e definisce tre classi di pericolosità ambientale per gli stabilimenti a rischio di incidente rilevante, suddivise in base alla potenzialità e tipologia di inquinamento generabile sulle risorse ambientali. Tale classificazione è definita in funzione delle sostanze pericolose presenti/prodotte nello stabilimento come risulta dalla seguente Tabella 1;

CLASSE DI PERICOLOSITÀ	TIPOLOGIA DI SOSTANZE PRESENTI
Elevata pericolosità ambientale	Presenza di sostanze pericolose per l'ambiente (N) in quantità superiore alle soglie di cui alla colonna 2 Allegato I Parte 2 D.Lgs. 334/99 e s.m.i.
Media pericolosità ambientale	Presenza di sostanze pericolose per l'ambiente (N) in quantità inferiore alla soglia di cui alla colonna 2 parte 2 (ma superiori al 10% della stessa soglia) e/o presenza di sostanze tossiche (T/T+) in quantità superiore alle soglie di cui alla colonna 2 Allegato I Parte 2 D.Lgs. 334/99 s.m.i.
Bassa pericolosità ambientale	Casi rimanenti e sostanze F/F+/E/O o caratterizzate dalla frasi di rischio R10/R14/R29

Tabella 1 – Classi di pericolosità ambientale

18. In riferimento alle classi di pericolosità ambientale, definite dalla precedente Tabella 1 del precedente comma, il PTCP individua le distanze misurate dal perimetro dello stabilimento, che possono costituire fasce efficaci di riferimento entro le quali verificare la compatibilità degli impianti con gli elementi ambientali vulnerabili circostanti, come indicato nella seguente Tabella 2;

CLASSE DI PERICOLOSITÀ	FASCIA ENTRO CUI OPERARE LA VERIFICA DI COMPATIBILITÀ AMBIENTALE
Elevata pericolosità ambientale	Entro 200 m
Media pericolosità ambientale	Entro 150 m
Bassa pericolosità ambientale	Entro 100 m

Tabella 2 – Criterio di individuazione delle fasce di verifica della compatibilità ambientale

19. Qualora le aree di danno valutate per la compatibilità territoriale (e corrispondenti alle categorie di effetti relative al rilascio tossico per l'uomo) risultino maggiori di quelle indicate nella Tabella 2 del precedente comma, verranno assunte le prime e applicate limitatamente al caso di scenari incidentali di rilascio tossico che possano

ragionevolmente causare una ricaduta al suolo di inquinanti e contaminare il suolo e i corpi idrici superficiali e sotterranei.

20. I Comuni a seguito della valutazione della compatibilità territoriale, infrastrutturale e ambientale, qualificano le destinazioni d'uso previste dalla pianificazione urbanistica in:
 - a) ambiti o zone compatibili;
 - b) ambiti o zone a compatibilità condizionata all'avvenuta realizzazione di provvedimenti di attenuazione del rischio e/o di protezione degli elementi territoriali, infrastrutturali ed ambientali circostanti, e/o modifica delle previsioni urbanistiche nelle aree a contorno degli impianti a rischio;
 - c) ambiti o zone incompatibili con la localizzazione di impianti a rischio di incidente rilevante.
21. I Comuni nei casi di compatibilità condizionata, possono introdurre nella disciplina degli strumenti e piani urbanistici, criteri perequativi per compensare l'eventuale compressione di diritti edificatori conseguente alla introduzione della variante urbanistica per l'attuazione del predetto D.M. 9 maggio 2001.
22. In sede di redazione delle varianti agli strumenti urbanistici comunali o generali, per l'adeguamento alla disciplina in argomento, al fine di realizzare interventi coordinati relativi alla riduzione del rischio tecnologico e della vulnerabilità territoriale ed ambientale, i Comuni possono prevedere, anche su richiesta del Gestore, specifici programmi integrati di intervento o altro strumento equivalente, secondo quanto indicato dall'articolo 4 del D.M. 9 maggio 2001.
23. Ai fini dell'applicazione dei criteri di valutazione della compatibilità ambientale, il PTCP definisce prioritariamente, i sistemi, le zone e gli elementi del territorio provinciale da considerare vulnerabili e quindi non compatibili o compatibili solo a particolari condizioni con la presenza o il nuovo insediamento di stabilimenti di cui al precedente comma 3. I Comuni, in sede di elaborazione dell'Elaborato Tecnico "Rischio di incidenti rilevanti (RIR)", assumeranno tali elementi e sono tenuti a sviluppare la valutazione di compatibilità ambientale anche con riferimento al reticolo idrografico minore ed alla localizzazione di pozzi idropotabili.
24. Per le finalità indicate al precedente comma 23, sono zone precluse all'insediamento di stabilimenti a rischio di incidente rilevante:
 - a) le aree d'interesse naturalistico;
 - b) le aree di elevata naturalità;
 - c) le aree boscate;
 - d) le zone di tutela dei laghi, dei bacini e dei corsi d'acqua limitatamente alle "fasce di espansione inondabili" ;
 - e) le aree ed emergenze archeologiche;
 - f) i centri storici e i nuclei storici;
 - g) le aree di eccezionale interesse paesaggistico;
 - h) le aree agricole di particolare rilevanza paesaggistico;
 - i) le aree comprese nelle zone appartenenti ad invasi ed alvei di laghi bacini e corsi d' acqua ;
 - j) le aree di interesse naturalistico istituzionalmente tutelate;
 - k) le aree di frana e dissesto;
 - l) le aree comprese in parchi nazionali, regionali e provinciali e riserve naturali;
 - m) le aree comprese all'interno delle fasce fluviali individuate dai Piani Stralcio per l'Assetto idrogeologico (PAI);
 - n) le aree individuate come aree ad elevato rischio idrogeologico dai Piani di Bacino approvati dalle competenti Autorità di Bacino;
 - o) le aree ricadenti entro i perimetri di abitati da trasferire o consolidare;
 - p) le aree di cui agli artt. 136 e 142 del D.lgs. 42/2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio";
 - q) aree residenziali
25. Le rimanenti zone del territorio provinciale non ricomprese fra quelle indicate al precedente comma, possono essere considerate compatibili per l'insediamento degli stabilimenti di cui al precedente comma 3, fermo restando il rispetto delle altre disposizioni contenute nelle presenti Norme, nonché delle disposizioni derivanti dalle normative comunitarie, nazionali e regionali vigenti.
26. Per le aree interessate dai progetti di nuovi stabilimenti industriali di cui al precedente comma 3, i Comuni possono prevedere requisiti minimi di idoneità quali, ad esempio:
 - a) Presenza di collegamenti alla rete infrastrutturale esistente di carattere provinciale, regionale o nazionale;

- b) Connessione viaria alla rete infrastrutturale, non transitante all'interno dei centri abitati o in adiacenza ad elementi territoriali ed ambientali ad alta vulnerabilità;
 - c) Dimensioni minime del lotto tali da consentire la realizzazione di apposite corsie di emergenza interne allo stabilimento, prive di impianti per la corretta gestione delle emergenze;
 - d) Divieto di contiguità di un nuovo stabilimento a rischio di incidente rilevante con altra attività esistente analogamente classificata RIR, in aree non considerate "ecologicamente attrezzate". In tale aree la contiguità è possibile, (fatto salvo la presenza di una fascia minima di rispetto per la corretta gestione delle emergenze) considerata la presenza di infrastrutture e servizi atte a garantire un sistema di gestione ambientale integrato delle diverse attività produttive ed industriali, tali da ridurre l'impatto ecologico sul territorio.
27. I Comuni possono prevedere nell'Elaborato RIR una fascia di rispetto nell'intorno degli stabilimenti industriali a rischio di incidenti rilevanti in articolo 6 e 8 D.Lgs. 334/99 e s.m.i., quale zona di tutela all'interno della quale consentire interventi limitati alla manutenzione straordinaria e ristrutturazione dell'esistente, impianti tecnologici e infrastrutture a raso o interrate quali zone a parcheggio, aree verdi e viabilità, mentre ulteriori tipologie di intervento, diverse dalle precedenti, potranno essere analizzate caso per caso al fine di verificarne la compatibilità con la realtà industriale esistente e con le eventuali situazioni incidentali che possano verificarsi.
28. Sono comunque fatte salve le ulteriori disposizioni previste da Piani di settore vigenti in materia di "rischio di incidente rilevante".
29. Per quanto attiene al monitoraggio la Provincia redige l'aggiornamento degli elenchi degli stabilimenti a rischio di incidente rilevante, presenti sul territorio di propria competenza.
30. Per la redazione del RIR costituiscono elaborati di riferimento:
- a) gli indirizzi di cui ai precedenti commi 1-29;
 - b) lo Studio di Fattibilità "Industrie a Rischio di Incidente Rilevante della Provincia di Napoli" (Elaborazione dicembre 2007) consultabile presso gli uffici o sul sito istituzionale della Provincia di Napoli.
 - c) L'Elaborato D.02.0 "Contenuti del PTCP in materia di pianificazione urbanistica per le zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante" (Elaborazione ottobre 2012)

Articolo 14 *ter* – Rischio da scorretta gestione dei rifiuti

1. Le problematiche relative alla gestione dei rifiuti, rilevanti ai fini della pianificazione territoriale riguardano:
 - a) rifiuti gestiti legalmente;
 - b) siti contaminati da rifiuti gestiti e smaltiti illegalmente, che per larga parte non sono generati nel territorio regionale ma provengono da altri siti nazionali (o internazionali). La loro pericolosità può essere intrinseca (cioè specifica dei composti che sono in essi contenuti) e/o legata al loro smaltimento scorretto (ci si riferisce a quei rifiuti agevolmente inertizzabili in apposite piattaforme che sono invece sepolti in cave o altri siti, divenendo così sorgente di innesco di processi di contaminazione ambientale che possono arrivare anche alle catene alimentari);
2. La disciplina delle attività di gestione del ciclo integrato dei rifiuti, l'individuazione, la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati sul territorio regionale sono regolati dalla legge regionale 28 marzo 2007, n.4. In particolare il piano regionale di gestione del ciclo integrato dei rifiuti, di cui agli articolo 10 e 11 della citata legge regionale, in coerenza con il Piano Territoriale Regionale di cui alla legge regionale n.16/04, articolo 13, stabilisce i requisiti, i criteri e le modalità per l'esercizio delle attività di programmazione relative alla gestione dei rifiuti, incentiva il recupero, il riciclaggio e la riduzione della produzione e della pericolosità dei rifiuti, individua e delimita gli ambiti territoriali ottimali per la gestione dei rifiuti.
3. Per i territori interessati da "siti potenzialmente inquinati" dalla discarica abusiva di rifiuti tossici, individuati dal PTR, l'insediamento di ogni nuova funzione dovrà essere preceduto dal controllo e dal monitoraggio dell'eventuale grado di contaminazione dei suoli e, dove necessario, da adeguate azioni di bonifica.
4. Il Piano Regionale di Bonifica dei siti inquinati, al quale il presente piano rinvia, coerentemente con le normative nazionali e nelle more della definizione dei criteri di priorità da parte di APAT:
 - a) individua i siti da bonificare e le caratteristiche generali degli inquinanti presenti;

- b) definisce l'ordine di priorità degli interventi, tenendo conto in particolare della fase C dell'allegato A, punto 2) all'articolo 14, DM 185/89;
 - c) definisce le modalità degli interventi di bonifica e risanamento ambientale;
 - d) definisce le modalità di smaltimento dei materiali da asportare;
 - e) definisce il programma finanziario;
 - f) definisce procedure e tempi per i progetti di competenza della P.A., di cui all'articolo 14, DM 471/99.
5. Le competenze provinciali in materia di gestione, trasformazione, riutilizzo dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati sono indicate nell'articolo 8 della L.R. n. 4/2007

Articolo 14 *quater* – Rischio da attività estrattive

1. L'attività estrattiva svolta in Campania riguarda prevalentemente i minerali non metalliferi e non si avvale di strutture produttive particolari né di tecnologie evolute, salvo i casi in cui il materiale estratto viene trasformato in loco per l'ottenimento di particolari prodotti commerciali. Sia per le scarse risorse naturali sia per l'arretratezza del settore, la struttura dell'offerta è così caratterizzata:
- a) prevalenza dell'estrazione di calcare e argilla per cemento e calcestruzzo sui materiali lapidei nelle province di Avellino, Benevento e Caserta, mentre nella provincia di Napoli assume carattere di prevalenza l'estrazione di materiale lavico (nella zona vesuviana) e di pozzolana e tufo (nella zona flegrea);
 - b) alto costo di trasporto rispetto al prezzo (fattore che induce all'integrazione verticale estrazione-produzione nel caso dei cementifici e all'integrazione estrazione-miscelazione nel caso della produzione di calcestruzzo, nonché all'ubicazione degli impianti di produzione di calcestruzzo a distanze non superiori ai 50-60 km dai luoghi di utilizzazione);
 - c) tendenza alla riduzione dell'autoproduzione di calcestruzzo e quindi all'integrazione cemento-inerti-calcestruzzo.
2. Il Piano Regionale per le Attività Estrattive (PRAE), approvato con Ordinanza del Commissario ad Acta n. 11 del 7 giugno 2006, così come rettificata con successiva ordinanza n. 12/2006, al quale il presente piano rinvia, individua e disciplina, agli artt. 27, 28, 29 e 30 delle norme di attuazione, le aree di crisi, le zone altamente critiche, le zone critiche e le aree di particolare attenzione ambientale.

Articolo 14 *quinqüies* – Rischio da dissesto della cavità antropiche

1. Nei Comuni interessati dal rischio da dissesto delle cavità antropiche, i PUC dovranno prescrivere che per le istanze inerenti la realizzazione di nuove costruzioni, nonché la sopraelevazione, l'ampliamento, la ricostruzione sostitutiva di edifici esistenti e tutte le modifiche che comportano interventi sulla statica dell'edificio, lo studio geologico previsto dalla vigente normativa sia esteso ad una verifica sulla eventuale esistenza di cavità sotterranee ed alla compatibilità dell'intervento stesso con queste ultime.

Articolo 15 – Sorgenti naturali di rischio ambientale

1. Le principali tipologie di rischi naturali in Campania, oltre a quello globale afferente i cambiamenti climatici - per i quali il PTCP detta alcuni indirizzi generali di mitigazione, sono:
- a) il vulcanico, riguardante essenzialmente la provincia di Napoli entro i cui confini sono ubicati i vulcani attivi del Somma-Vesuvio, dei Campi Flegrei e dell'Isola d'Ischia.
 - b) il sismico, dovuto sia alle faglie attive dell'Appennino campano che ai terremoti legati ai tre vulcani attivi del napoletano
 - c) l'idrogeologico legato alle esondazioni periodiche dei maggiori fiumi della Campania, alle rapide piene dei torrenti, alle condizioni di instabilità dei pendii dei rilievi calcarei appenninici e pre-appenninici e delle loro coperture argillose e vulcaniche.
2. Soppresso
3. Soppresso

4. Soppresso
5. Soppresso
6. Soppresso
7. Soppresso
8. Soppresso
9. Soppresso
10. Soppresso
11. Soppresso
12. Soppresso
13. Soppresso
14. Soppresso

Articolo 15 bis – Rischio vulcanico

1. Le sorgenti di rischio vulcanico nella provincia di Napoli sono costituite dai vulcani del Somma-Vesuvio, dei Campi Flegrei e dell'isola d'Ischia.
2. Il PTR indica, quali indirizzi strategici per la riduzione del rischio vulcanico, in relazione alle caratteristiche del territorio regionale e per l'intensa urbanizzazione dell'area costiera, le seguenti ipotesi:
 - a) il ridisegno e la densificazione degli insediamenti dispersi e sottoutilizzati a bassa densità con l'integrazione dei poli di servizi carenti;
 - b) il ridisegno delle corone urbane consolidate o in via di consolidamento per combinare la riqualificazione delle aree degradate con il potenziamento del sistema urbano-territoriale;
 - c) una riqualificazione dei centri storici in grado di combinare la lotta al degrado con la piena occupazione del patrimonio abitativo sottoutilizzato.
3. La prima dimensione di una vera e propria "strategia del trasferimento" sembra costituita in rapporto ai seguenti requisiti:
 - a) dosare i carichi demografici, ipotizzando capacità insediative a rotazione, procedendo per aree e per tipologie d'intervento;
 - b) individuare le priorità all'interno del trasferimento in rapporto alle caratteristiche sociali, in funzione delle condizioni dell'area di provenienza (grado di rischio, tensione abitativa) e della popolazione (condizione familiare, fasce d'età, domanda di occupazione);
 - c) definire progetti modulari d'impianto;
 - d) riqualificazione dell'area di provenienza, per aprire la strada all'incremento del turismo culturale e ad una migliore fruizione del patrimonio ambientale.
4. Per le finalità di cui al precedente comma il PTCP prevede l'attivazione del Campo Territoriale Complesso (CTC) n. 9 – Area Vesuviana del Piano Territoriale Regionale (PTR) attraverso l'Area Programma (AP) 12, i cui contenuti sono coerenti con le finalità della Legge Regionale n. 21/2003.
5. Le attività relative al CTC di cui al precedente comma 4 terranno conto del Piano Strategico Operativo predisposto da questa Amministrazione ed adottato con Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 99 del 29 ottobre 2007, ai sensi della citata L.R. n. 21 del 2003, allo stato in corso di approvazione.
6. Il PSO di cui al precedente comma 5 persegue le finalità della citata L.R. 21 del 2003, prevedendo l'attivazione di programmi di decompressione della densità abitativa e di miglioramento delle vie di fuga. Esso, inoltre, prevede l'attivazione di interventi, programmi e politiche volti alla riqualificazione e recupero ambientale, alla valorizzazione dei centri storici, allo sviluppo delle attività produttive, turistico-ricettive, terziarie e ad un sostanziale innalzamento della dotazione di attrezzature pubbliche e di interesse pubblico.

7. Per la mitigazione del rischio vulcanico dell'area flegrea e dell'isola d'Ischia il PTCP propone, in analogia a quanto previsto per l'Area Vesuviana, l'attivazione del CTC n. 10 – Campi Flegrei del PTR a seguito del suo ampliamento territoriale e tematico, in quanto in questi territori il problema del rischio vulcanico risulta analogo a quello dell'Area vesuviana.

Articolo 15 *ter* – Rischio sismico

1. In coerenza con quanto si evince dal PTR, la migliore strategia di difesa del rischio sismico consiste nel miglioramento della legislazione in materia di edilizia antisismica, con la finalità di rinforzare le vecchie costruzioni e procedere all'educazione della comunità sui comportamenti da tenere in caso di episodi sismici.
2. Per quanto evidenziato al precedente comma 1, allo stato un'efficace mitigazione del rischio sismico può essere raggiunta attraverso la scrupolosa applicazione delle seguenti norme:
 - a. Ordinanza PCM n.3274 del 20 marzo 2003, recante i "Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica";
 - b. D.M. 14 gennaio 2008, recante "Nuove norme tecniche per le costruzioni", che raccoglie in forma unitaria le norme sulla progettazione, l'esecuzione ed il collaudo delle costruzioni, al fine di garantire la pubblica incolumità;
 - c. Delibere della Giunta Regionale inerenti la verifica degli edifici e delle opere infrastrutturali di interesse strategico.
3. La costruzione di edifici di interesse strategico va evitata nelle zone di sorgente dei terremoti, in quanto in tali zone, oltre alle oscillazioni del suolo delle quali si tiene conto nella normativa per le costruzioni in zona sismica, il verificarsi di un terremoto di $M \geq 6$ può dar luogo a fenomeni di fagliazione superficiale con conseguenti spostamenti verticali o orizzontali del suolo che possono raggiungere anche il metro.

Articolo 15 *quater* – Rischio idrogeologico e da erosione costiera

1. La natura geologica e la topografia dei terreni, le condizioni climatiche e un uso del territorio non rispettoso delle sue caratteristiche naturali hanno reso la Campania una delle regioni italiane maggiormente esposte al rischio idrogeologico, e nell'ultimo secolo hanno determinato numerosi eventi franosi e alluvionali, molti dei quali disastrosi.
2. Ai sensi della Legge 183/1989 "Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo" il territorio della Provincia di Napoli ricade nell'ambito di competenza delle Autorità di Bacino Idrografico Regionale.
3. Gli elaborati del PTCP richiamano le aree di pericolosità elevata e molto elevata da frana e da fenomeni di esondazione e di alluvionamento perimetrate dai Piani per l'Assetto Idrogeologico (PAI), aggiornati al 2011, nonché dai Piani Stralcio per l'Erosione Costiera (PSEC), laddove presenti, predisposti dalle competenti Autorità di Bacino Regionale.
4. Al territorio provinciale si applicano le specifiche norme dettate dai citati PAI e PSEC, le cui disposizioni vengono recepite integralmente dal PTCP.

Titolo II - Regolazione dell'uso del territorio e delle sue risorse

Capo I - Inquadramento strutturale del territorio

Articolo 16 – Fattori e relazioni strutturanti

1. Nei piani di settore e nei piani sottordinati al PTCP devono essere salvaguardati i caratteri e le relazioni strutturali del territorio derivanti da una interpretazione che rileva come fondamentali le seguenti relazioni tra:
 - a) gli aspetti “primari”: climatici, idrogeomorfologici e pedologici e quelli dell’assetto naturale dell’ecosistema, direttamente connessi ai primi, specie per gli aspetti vegetazionali;
 - b) i centri insediativi più antichi, testimoniati dall’archeologia, fortemente determinati dai paesaggi che si costituiscono sulla base della relazione primaria;
 - c) gli insediamenti consolidati storicamente, legati alla relazione primaria e alla strutturazione insediativa più antica, e comunque organizzati in sistemi che comprendono centri o complessi isolati, connessioni viabili e contesti agricoli, con le relative opere di regimazione o adduzione idraulica, che formano nell’insieme una relazione paesistica “secondaria”;
 - d) i caratteri complessi dei paesaggi naturali, su cui risaltano i segni dell’azione insediativa storica, consolidate immagini memorizzate collettivamente, che costituiscono i paesaggi identitari, in buona parte ancora percepibili direttamente sul territorio, frutto di una relazione culturale “terziaria”;
 - e) la rete delle infrastrutture e delle attrezzature produttive e di servizi più importanti, che costituiscono il più recente consolidamento del sistema storicizzato di fattori strutturali, in quanto capitale fisso accumulato dalla strutturazione storica dell’insediamento, incrementabile, adattabile ma nel suo insieme relativamente permanente e duraturo.

2. Nell’ambito delle strategie finalizzate alla valorizzazione paesaggistica, andranno valutate le seguenti relazioni:
 - a) l’emergenza del sistema vulcanico attivo, affacciato sul mare, con i conseguenti caratteri di luogo naturale, di sito insediativo millenario e di immagine paesistica variegata e irripetibile;
 - b) gli esiti accumulati dell’attività vulcanica che hanno generato, oltre all’eccezionalità del rischio insediativo, testimoniato dalle città antiche dissepolte, un suolo di particolare fertilità il quale, con il particolare clima, la prossimità del mare e la vasta piana pedemontana, produce una straordinaria biodiversità naturale e una capacità produttiva in agricoltura rinomata a livello europeo, che è stata in grado di sorreggere l’economia di un sistema metropolitano per molti secoli;
 - c) la configurazione variatissima del profilo costiero, compresa quella delle isole agli estremi del golfo, che si uniscono alla particolarità dei profili montani e collinari vulcanici, offrendo uno dei paesaggi più apprezzati da millenni, al punto da innescare modelli insediativi speciali, di “turismo antico” (dalle città greche, alle ville romane, alle ville vesuviane del Miglio d’oro), in un circolo virtuoso che fa sì che quegli insediamenti siano oggi a loro volta meta turistica da salvaguardare.

3. Sulla base dei caratteri e delle relazioni di cui ai precedenti commi si distinguono i seguenti fattori strutturali di importanza sovralocale, da mantenere e valorizzare nella loro complessiva entità e nelle relazioni sopraelencate, verificando gli effetti in sede di valutazione strategica e di impatto di piani, programmi e progetti:

ASSETTI	FATTORI STRUTTURALI
naturalistico	<ul style="list-style-type: none"> ▪ costa marittima ▪ episodi emergenti dei grandi assetti geomorfologici dei monti carbonatici e vulcanici (di questi si considerano strutturali anche i rilievi minori e le attività permanenti o periodiche) ▪ suoli di massima fertilità (conseguenti alle cadute piroclastiche) ▪ sistema idrografico ▪ boschi (residuo o evoluzione della copertura vegetazionale originaria)

storico-culturale ed identitario	<ul style="list-style-type: none"> ▪ sistema delle testimonianze archeologiche ▪ nuclei edificati storici ▪ grandi complessi specialistici storici ▪ rete di viabilità antica o di impianto che li collegava ▪ sistema secolare di regimazione delle acque della piana campana e vesuviana ▪ panorami di consolidata rappresentatività dell'immagine del Golfo di Napoli e del Vesuvio
infrastrutturale e delle attrezzature urbane	<ul style="list-style-type: none"> ▪ rete ferroviaria ▪ grandi strade ▪ sistema dei porti e degli interporti ▪ sistema dei centri di servizi e funzioni urbane

Articolo 17 – Strategie per le situazioni di criticità dei fattori e delle relazioni strutturali

1. Nelle politiche di governo del territorio dovranno essere sviluppate specifiche strategie per le aree del territorio nelle quali gli interventi previsti possono alterare la rilevanza, l'integrità o la leggibilità dei fattori strutturanti, secondo le seguenti tipologie di situazione:
 - a) sommersione della struttura storica secolare del territorio rurale e dei suoi centri da parte della espansione urbanizzativa sregolata avvenuta negli ultimi 40-50 anni, che in alcuni ambiti impedisce la riconoscibilità sia della matrice agricola del territorio che della stessa logica urbanizzativa;
 - b) conflittualità tra la strutturazione storica del territorio ed il sistema delle infrastrutture ed attrezzature maggiori, con particolare riferimento al sistema delle superstrade e alle aree per impianti industriali;
 - c) controstrutturazione del territorio attraverso l'occupazione, con infrastrutture e attrezzature, di aree completamente staccate dal sistema insediativo preesistente, che innesca processi di localizzazione delle nuove centralità non previste dalla strategia insediativa del PTCP, a sua volta fondata sulla rete dei centri consolidati e su criteri ecologici di localizzazione;
 - d) concentrazione dell'insediamento residenziale lungo la costa, che ha sommerso le relazioni strutturali storiche del sistema insediativo dei borghi marinari e di versante dei vulcani alle loro spalle, inoltre tale concentrazione non consente di applicare i criteri basilari della sicurezza in caso di evento catastrofico, poiché insiste su un corridoio congestionato che ha sbocchi soltanto ai due estremi.

2. Nelle aree di cui al comma precedente, le strategie di riqualificazione e recupero dei fattori e delle relazioni strutturali storiche sono sempre prioritarie rispetto ad ogni altra strategia relativa a piani, progetti e nuovi interventi.

Capo II - Articolazione locale delle strategie

Articolo 18 – Assi strategici, azioni, progetti e soggetti per le situazioni locali

1. La Provincia di Napoli individua come prioritari nella applicazione a livello locale del PTCP, i seguenti "assi strategici":
 - A. la valorizzazione e riarticolazione del sistema urbano, in forme policentriche e reticolari atte a migliorare l'efficienza e l'efficacia delle città in quanto motori di sviluppo sostenibile, ed a promuovere la competitività e la qualità diffusa del territorio provinciale, di cui al precedente articolo 12;
 - B. la conservazione e valorizzazione del patrimonio ambientale, naturale, culturale e paesistico, di cui al precedente articolo 10, in modo da rafforzare i valori identitari, l'attrattività e l'abitabilità del territorio provinciale ed a propiziare forme sostenibili di sviluppo endogeno locale,;
 - C. lo sviluppo, la riorganizzazione e la qualificazione della mobilità e dei trasporti pubblici in chiave intermodale, di cui al precedente articolo 13, al fine di assecondare la riarticolazione urbana di cui al punto A, di ridurre le difficoltà d'accesso ai servizi e alle risorse e di ridurre l'impatto ambientale del traffico e delle infrastrutture,;
 - D. il rafforzamento dei sistemi locali territoriali, di cui al precedente articolo 11, e della loro capacità di auto-organizzarsi e di affacciarsi sui circuiti sovralocali di scambio e produzione, concorrendo nel contempo ad assicurare il mantenimento e la riqualificazione del patrimonio ambientale, in particolare nello spazio rurale.
2. Il riferimento per tali assi strategici prioritari a livello locale è costituito da articolazioni del territorio provinciale definite sulla base dei caratteri insediativi, ambientali e socioeconomici integrati che tengono conto degli ambiti individuati nel PTR come Sistemi Territoriali di Sviluppo, riproponendone la suddivisione, in qualche caso distinta in ulteriori sistemi in ragione della presenza di centralità di cui si vuole potenziare l'autonomia.
3. Per rendere operativi gli assi strategici di cui al comma 1, le linee strategiche specifiche dei programmi e dei piani settoriali sono articolate con le seguenti priorità, distinte sulla base dei seguenti Sistemi territoriali, che tengono conto del quadro di riferimento ambientale e paesistico degli ambienti insediativi locali (AIL) che in essi sono presenti:

STS NAPOLI:

SISTEMA URBANO

Costituito dal Comune di Napoli

Razionalizzazione e decongestione dell'area centrale di Napoli attraverso il decentramento di funzioni di livello superiore pubbliche e private e l'incremento e qualificazione dei servizi al turismo. Realizzazione delle nuove centralità di Bagnoli attraverso il Programma di interventi previsto dal PUE; dell'area nord-Scampia con la promozione di servizi pubblici e privati di livello superiore (formazione universitaria, cultura, tempo libero); dell'area orientale attraverso l'integrazione dei servizi pubblici e privati di livello superiore, la qualificazione/ricomposizione e promozione delle attività produttive e la promozione di servizi alle imprese, cogliendo in particolare le opportunità offerte dalle aree industriali dismesse.

STS AREA FLEGREA:

A DOMINANTE PAESISTICO-AMBIENTALE-CULTURALE

Costituito dai Comuni di Bacoli, Monte di Procida, Pozzuoli e Quarto

Sostegno alla presenza di funzioni rare e di servizi urbani di livello superiore e riduzione della polarizzazione su Pozzuoli promuovendo l'insediamento di funzioni complementari (di tipo urbano ed economico-produttivo) negli altri ambiti del sistema. Qualificazione delle attività turistiche nell'ambito meridionale, attraverso la riqualificazione delle forme di fruizione turistico-balneare e la valorizzazione delle risorse storico-culturali ed ambientali, anche attraverso la grande opportunità del Parco dei Campi Flegrei e di un potenziamento della fruibilità del sistema archeologico Cuma-Pozzuoli-Capo Miseno.

STS AREA GIUGLIANESE

A DOMINANTE RURALE-MANIFATTURIERA

Costituito dai Comuni di Calvizzano, Giugliano di Napoli, Marano, Mugnano, Qualiano e Villaricca

Incremento dell'offerta di servizi urbani di livello superiore in una logica di complementarietà con il rafforzamento del centro maggiore e di integrazione con la riqualificazione delle aree già compromesse da un'edificazione disordinata

conferendo un ordine riconoscibile alla struttura fisica, anche attraverso operazioni di ristrutturazione radicale; promozione di attività produttive e servizi innovativi con la proposta, da verificare, della realizzazione nell'area Asi di un polo produttivo di alta qualificazione "città della produzione" (incubatore; incentivazione di produzioni eco-compatibili). Per l'area di Varcaturò in relazione alla prospettiva di potenziamento residenziale per rilocalizzazione dalle aree sature e a rischio, realizzazione di attrezzature pubbliche e promozione di servizi privati, in particolare di servizi di supporto alla fruizione ambientale della fascia costiera e del lago Patria e del patrimonio archeologico (Cuma).

Necessario supporto è l'integrazione del sistema dei trasporti, con la proposta della tramvia nell'area settentrionale e del prolungamento della circumflegrea ad ovest, nonché la valorizzazione del tratto ferroviario Villa Literno-Pozzuoli dell'attuale linea RFI.

STS NAPOLI NORD:

A DOMINANTE URBANO-INDUSTRIALE

Costituito dai Comuni di Arzano, Casavatore, Casandrino, Casoria, Frattamaggiore, Frattaminore, Grumo Nevano, Melito e Sant'Antimo.

Incremento di servizi pubblici e privati di livello superiore in una logica di complementarità con il rafforzamento del polo attuale di Frattamaggiore anche in connessione con la fruizione delle nuove aree di parco e con l'integrazione funzionale delle strutture commerciali per la grande distribuzione; riqualificazione delle aree della produzione manifatturiera.

STS NAPOLI NORD-EST:

A DOMINANTE URBANO-INDUSTRIALE

Costituito dai Comuni di Acerra, Afragola, Bruscianno, Caivano, Casalnuovo di Napoli, Castello di Cisterna, Crispano, Cardito, Mariglianella e Pomigliano D'arco

Realizzazione di servizi di supporto alla stazione di porta dell'Alta velocità; incremento di servizi pubblici e privati di livello superiore; integrazione funzionale delle attività della grande distribuzione.

Valorizzazione del ruolo legato alle attività di produzione e ricerca del triangolo Pomigliano-Acerra-Casalnuovo attraverso la "messa in rete" e l'integrazione dei servizi; incremento delle funzioni urbane di livello superiore in una logica di complementarità tra i diversi centri/ambiti del sistema.

STS NOLANO:

A DOMINANTE RURALE URBANO-INDUSTRIALE

Costituito dai Comuni di Camposano, Carbonara di Nola, Casamarciana, Cicciano, Cimitile, Comiziano, Liveri, Marigliano, Nola, Palma Campania, Roccarainola, San Paolo Belsito, San Vitaliano, Saviano, Scisciano, Tufino e Visciano

Rafforzamento dell'offerta di servizi pubblici rari (formazione universitaria e ricerca con relativi servizi) ed incremento ed integrazione tipologica di servizi urbani di livello sovracomunale in una logica di complementarità con il rafforzamento del centro maggiore; integrazione funzionale del "Cis" con il sistema insediativo; promozione di servizi per la fruizione del patrimonio archeologico e delle risorse ambientali (parco del Partenio, Area parco Nolano ed aree adiacenti).

STS COMUNI VESUVIANI

A DOMINANTE PAESISTICO-AMBIENTALE-CULTURALE

Costituito dai Comuni di Cercola, Massa di Somma, Pollena Trocchia, San Sebastiano al Vesuvio, Sant'Anastasia, Somma Vesuviana, e Volla

Incremento ed integrazione tipologica di servizi urbani di livello sovracomunale e di servizi al turismo naturalistico (parco del Vesuvio).

Per l'area vesuviana interna – in considerazione anche della condizione di inedificabilità residenziale e dei programmi di decompressione insediativa previsti dal PSO di cui alla Legge Regionale 21/2003 – si ipotizza la riorganizzazione degli insediamenti come un sistema urbano integrato, una sorta di "città", caratterizzata da relazioni di complementarità tra i diversi centri del sistema – in particolare tra i centri maggiori o sede di servizi di livello sovracomunale – e quelli del vesuviano orientale.

STS SAN GIUSEPPE VESUVIANO

A DOMINANTE RURALE-MANIFATTURIERA

Costituito dai Comuni di, Ottaviano, Poggiomarino, San Gennaro Vesuviano, San Giuseppe Vesuviano, Striano e Terzigno

Rafforzamento del sistema produttivo-manfatturiero attraverso adeguata offerta di aree attrezzate e di servizi alle imprese; incremento ed integrazione tipologica di servizi urbani di livello sovracomunale e di servizi al turismo naturalistico (parco del Vesuvio); realizzazione di servizi di supporto alla stazione dell' alta velocità di Striano. Necessario supporto è il potenziamento della linea Torre Annunziata-Cancello.

STS MIGLIO D'ORO-TORRESE-STABIESE

A DOMINANTE PAESISTICO-AMBIENTALE-CULTURALE

Costituito dai Comuni di Boscoreale, Boscotrecase, Ercolano, Pompei, Portici, San Giorgio a Cremano, Torre Annunziata, Torre del Greco, Trecase, Agerola, Casola di Napoli, Castellammare di Stabia, Gragnano, Lettere, Santa Maria la Carità, Sant'Antonio Abate e Pimonte

Blocco delle potenzialità di crescita dell'insediamento residenziale per i comuni dell'Area a rischio vulcanico, dato il rischio di catastrofe, integrazione di servizi urbani di livello superiore e di servizi al turismo naturalistico (parco del Vesuvio) e culturale anche cogliendo in particolare le opportunità offerte dal riuso delle aree industriali dismesse, promozione di servizi legati alle attività portuali (in particolare crocieristiche) ed alla cantieristica; valorizzazione, in ambito urbano, del "polo del corallo" (Torre del Greco); integrazione di servizi urbani di livello superiore; valorizzazione delle attività legate alla formazione universitaria ed alla ricerca attraverso la promozione di servizi. Promozione di servizi legati alle attività portuali, qualificazione ed incremento dei servizi al turismo (termale, naturalistico - Monti Lattari; culturale - patrimonio archeologico)

STS PENISOLA SORRENTINA

A DOMINANTE PAESISTICO-AMBIENTALE-CULTURALE

Costituito dai Comuni di Massalubrense, Meta, Piano di Sorrento, Sant'Agnello, Sorrento e Vico Equense

Sostegno e qualificazione delle attività turistiche, con attrezzature e riorganizzazione dell'insediamento indirizzate a scoraggiare le punte di affluenza, a rilocalizzare insediamenti ad alto impatto o rischio e viceversa a promuovere presenze nelle stagioni minori, intensificando l'utilizzo degli insediamenti preesistenti nelle aree collinari.

STS ISOLE

A DOMINANTE PAESISTICO-AMBIENTALE-CULTURALE

Costituito dai Comuni di Anacapri, Capri, Casamicciola Terme, Barano, Forio d'Ischia, Lacco Ameno, Ischia, Serrara Fontana e Procida

Sostegno e qualificazione delle attività turistiche, con attrezzature e riorganizzazione dell'insediamento indirizzate a scoraggiare le punte di affluenza, a rilocalizzare insediamenti ad alto impatto o rischio e viceversa a promuovere presenze nelle stagioni minori.

4. Per la coerente attuazione del PTCP, nella definizione dei piani e dei programmi locali o regionali che interessano i territori articolati nei sistemi di cui al comma precedente, si deve tener conto delle priorità individuate.

Capo III - Articolazione del territorio per la tutela e la valorizzazione del paesaggio

Soppresso

Articolo 19 – Ambienti insediativi (AIL e AII)

Soppresso

Articolo 20 – Ambiti di paesaggio

Soppresso

Articolo 21 – Contenuti e prescrizioni degli Ambiti di paesaggio

Soppresso

Articolo 22 – Disciplina generale dei beni paesaggistici e degli altri beni di rilevanza paesistica

Soppresso

Capo IV - Organizzazione complessiva del territorio

Articolo 23 – Riassetto policentrico e reticolare del sistema insediativo

1. Nella prospettiva strategica del riassetto policentrico della provincia, le azioni per nuove “centralità urbane” devono offrire un insieme articolato di opportunità per l'accesso a servizi, risorse, beni ed a percorsi di sviluppo sociale ed economico, all'interno di una logica di inclusione ed equità sociale. Sotto il profilo dell'assetto territoriale, va perseguita un'organizzazione dello spazio caratterizzata dalla compresenza di funzioni diversificate e con elevata capacità di attrazione, legate da relazioni reciproche e con il contesto. La presenza di ulteriori fattori legati ai caratteri fisici dello spazio ed ai relativi processi di formazione e trasformazione (fattori estetici, simbolici, storici), di uso e di identificazione della società locale esaltano il carattere di centralità e/o possono costituirne il nucleo fondante e stabile.
2. La presenza di “polarità” monofunzionali o infrastrutturali va considerata anche in rapporto alla possibilità di promuovere, a partire da essa, processi di integrazione complessa in direzione di effettive centralità.
3. Il rafforzamento e l'ampliamento della rete di centralità urbano-territoriali previste nell'ambito della strategia di riorganizzazione policentrica dovrà essere perseguito attraverso il potenziamento delle centralità esistenti, di diverso rango, così come indicato nello Schema di riassetto policentrico e reticolare del territorio (Tav. P.03.0).
4. Per le finalità di cui al precedente comma dovrà essere realizzato, in particolare, un forte incremento dell'offerta di servizi di livello superiore che dovrà coinvolgere prioritariamente le aree periferiche già compromesse da un'edificazione disordinata, in una logica di integrazione con la riqualificazione delle stesse aree e di complementarità con il potenziamento delle funzioni urbane dei centri maggiori delle zone urbane consolidate.
5. Indispensabile fattore per il rafforzamento e l'ampliamento della rete di centralità è il potenziamento del trasporto su ferro con l'estensione delle linee esistenti, attraverso le integrazioni programmate e/o proposte.
6. I piani ed i programmi dei Comuni e degli altri enti coinvolti devono mirare alla promozione ed alla realizzazione del :
 - a) potenziamento dell'ambito di Giugliano al fine di configurarlo come Ambito di centralità regionale, con ruolo di rilievo nelle relazioni sovraprovinciali;
 - b) potenziamento dell'ambito di Afragola al fine di configurarlo come Ambito di centralità regionale, con ruolo di rilievo nelle relazioni sovraprovinciali, soprattutto in riferimento alla realizzazione della stazione dell'AV/AC;
 - c) dell'Area parco Nord quale grande centralità intercomunale (il “cuore verde”), fulcro della riorganizzazione insediativa dell'AIL-Area Nord;
 - d) potenziamento dell'ambito di Nola al fine di configurarlo come Ambito di centralità regionale, con ruolo di rilievo nelle relazioni sovraprovinciali, soprattutto in riferimento alla promozione dell'incremento di servizi pubblici “rari” (in particolare formazione universitaria e ricerca e relativi servizi), all'integrazione funzionale con le attività del CIS, alla valorizzazione del patrimonio storico, archeologico e paesaggistico;
 - e) di un Ambito di centralità metropolitana, nell'area di Napoli-Scampia, con forte strutturazione e/o specificità funzionale e relazionale;
 - f) potenziamento di diversi ambiti al fine di configurarli come Ambiti di centralità subprovinciali, con funzioni di tipo urbano (servizi di livello superiore) e/o produttivo relazionate al sistema economico-produttivo principale ed Ambiti di centralità di livello sovracomunale, con funzioni complementari a centralità superiori e relazioni con il contesto locale;
 - g) potenziamento degli Ambiti di centralità di livello locale esistenti, con ruoli di riferimento per il contesto locale.

Articolo 24 – Salvaguardia del territorio rurale, della integrità e della fertilità dei suoli

1. Il PTCP persegue, al fine di salvaguardare il territorio rurale e l'integrità e la fertilità dei suoli, i seguenti obiettivi:
 - a) Proteggere il suolo dai fenomeni di erosione superficiale
 - b) Mantenere i livelli di sostanza organica del suolo attraverso una corretta gestione dei residui colturali

- c) Mantenere la struttura del suolo al fine di garantire la porosità del terreno, l'infiltrazione, la crescita delle radici, l'attività biologica e la resistenza all'erosione.
 - d) Assicurare un livello minimo di mantenimento utile ad evitare il deterioramento dell'habitat.
2. In relazione ai suindicati obiettivi i PUC valutano nel rispetto delle norme comunitarie, nazionali e regionali, misure per:
- a) l'esecuzione di interventi di regimazione temporanea delle acque superficiali di terreni in pendio;
 - b) la gestione delle stoppie e dei residui vegetali;
 - c) la difesa della struttura del suolo attraverso il mantenimento in efficienza della rete di sgrondo delle acque superficiali;
 - d) la protezione del pascolo permanente;
 - e) la gestione delle superfici ritirate dalla produzione;
 - f) la manutenzione degli oliveti;
 - g) il mantenimento dei fattori strutturanti del paesaggio, individuati alle Tavole P.07.1-45.

Articolo 25 – Aree Parco

1. Il PTCP individua le seguenti Aree Parco:
- a) Area Parco Nord;
 - b) Area Parco Liternum;
 - c) Area Parco dei Regi Lagni;
 - d) Area parco Nolano.
- 1 bis Le Aree Parco individuate nel PTCP nella Tav. P.03.1 sono proposte di parchi a carattere urbano o intercomunale di cui alla L.R. 17/2003 da recepire nei PUC.
2. Le Aree Parco si attuano inoltre attraverso gli strumenti di cui al precedente articolo 6, promossi dalla Provincia ed elaborati di concerto con i Comuni interessati. Per i Parchi di cui alle lettere a), b), e c) e d) del comma precedente tali strumenti saranno redatti anche di concerto con la Soprintendenza ai Beni Archeologici competente per territorio.
3. Gli strumenti di cui al comma precedente dovranno rispettare la disciplina del territorio del PTCP e proporre esclusivamente quelle modifiche indispensabili a realizzare gli obiettivi generali indicati nel successivo comma 4, nonché gli obiettivi specifici per ciascun Area parco di cui al successivo articolo 26.
4. Gli obiettivi generali degli strumenti di attuazione sono:
- a. la permanenza e il miglioramento delle condizioni di biodiversità;
 - b. la promozione e l'incentivazione della produzione agricola biologica;
 - c. la tutela delle colture tradizionali e di quelle connesse ad una condizione di elevata biodiversità;
 - d. la salvaguardia dei valori del paesaggio agrario ed il recupero delle matrici storiche (centuriazioni, canalizzazioni, reticolo idrografico);
 - e. la fruizione sociale, configurando il parco sia come dotazione territoriale, che amplia l'offerta di servizi per il tempo libero, sia come elemento che struttura ed organizza in sistema l'insieme di attrezzature e servizi collettivi di interesse sovra-comunale dell'area (esistenti e previsti).
5. Ai fini del perseguimento degli obiettivi generali di cui al comma precedente e di quelli specifici di ciascuna area parco, lo strumento di attuazione dovrà definire prestazioni ed interventi che riguarderanno in generale:
- a. l'incremento della biodiversità;
 - b. l'eliminazione degli elementi e dei fattori che interrompono la continuità dei corridoi ecologici o la mitigazione degli effetti (della loro eventuale permanenza);
 - c. la salvaguardia e valorizzazione della rete viaria di impianto storico, degli edifici e dei manufatti storici;
 - d. la mitigazione degli impatti ambientali e paesaggistici prodotti dalla presenza di attività e manufatti di tipo economico-produttivo, tecnologico o di servizio quando non sia possibile una loro delocalizzazione nonché di quelli prodotti dalle infrastrutture di collegamento
 - e. la dotazione di attrezzature all'aperto per lo svago e l'esercizio fisico dei residenti.

Articolo 26 – Obiettivi specifici per la redazione
della progettazione urbanistica di dettaglio delle Aree Parco

1. Le aree che concorrono alla costituzione dell'Area parco Nord, di interesse territoriale, sono, in generale, aree agricole caratterizzate da un livello alto di biodiversità, con una scarsa presenza di manufatti edilizi (manufatti sparsi o microlottizzazioni) ma circondate da aree urbane ed aree industriali, che progressivamente ne erodono la superficie, ed attraversate da importanti infrastrutture di collegamento.
2. L'Area parco Nord rappresenta un sistema ambientale di relazione tra le aree urbane ed una componente della rete ecologica provinciale di elevata rilevanza sia per il carattere residuale che il territorio agricolo assume in questa parte della provincia – e quindi prezioso – sia per il ruolo di connessione che può rivestire all'interno del sistema di risorse/infrastrutture ambientali costituito dai parchi – esistenti e previsti dal PTCP – e dalle aree agricole.
3. Alle aree agricole che costituiscono l'Area parco Nord il PTCP attribuisce un ruolo multifunzionale che si identifica e si realizza, oltre che attraverso gli obiettivi generali indicati all'articolo 25 comma 4, anche attraverso i seguenti obiettivi specifici:
 - a) il mantenimento della discontinuità degli insediamenti urbani e produttivi;
 - b) la riqualificazione e valorizzazione delle relazioni interne ai sistemi insediativi, in particolare quello dell'AIL- nord di Napoli;
 - c) la reinterpretazione delle relazioni con le infrastrutture di collegamento.
4. Lo strumento di attuazione dell'Area parco Nord definisce, oltre a quanto già indicato al precedente articolo 25 comma 5, anche prestazioni ed interventi specifici che riguardano in particolare:
 - a. la bonifica, la messa in sicurezza ed il risanamento del territorio ed in particolare il recupero ambientale delle aree;
 - b. la promozione della multifunzionalità delle imprese agricole per sviluppare le potenzialità date dalla vicinanza dei mercati urbani e dalla domanda della popolazione insediata nelle immediate vicinanze di educazione ambientale, esigenza di contatto con le attività agricole, approvvigionamento di prodotti freschi e di provenienza accertata, ottenuti con la minimizzazione dell'incidenza del trasporto, coinvolgimento nelle pratiche dell'agricoltura;
 - c. la riqualificazione delle aree interessate da microlottizzazioni, trasformandoli, ove opportuno, in orti urbani e diffondendo comunque, anche in altri siti, questa forma di contatto con la terra e di microproduzione anche per il suo contributo al bilancio familiare;
 - d. la messa in sicurezza delle zone adiacenti alle aree ad alta concentrazione industriale;
 - e. gli interventi volti ad insediare, prioritariamente in edifici preesistenti:
 - attività di ricerca scientifica connesse ai temi ambientali ed al miglioramento della produzione agricola;
 - attività finalizzate all'educazione ambientale;
 - attività sportive, ricreative e culturali che non richiedano la realizzazione di ampie superfici impermeabilizzate
5. L'insediamento di tali attività dovrà essere regolamentato in coerenza con i criteri di facile accessibilità alle stazioni delle rete ferroviaria ed ai nodi di interscambio fra le diverse modalità di trasporto e di prioritario riuso dei manufatti edilizi esistenti anche attraverso la sostituzione degli edifici recenti privi di valore storico.
6. Lo strumento:
 - a) dovrà prevedere, inoltre, la realizzazione di:
 - accessi ed itinerari ricreativi e didattici;
 - percorsi ciclo-pedonali per i collegamenti con le aree urbane e per quelli interni all'Area parco e relativi spazi di sosta;
 - b) potrà consentire:
 - la realizzazione di aree comunali di verde pubblico e di attrezzature sportive nelle aree contigue agli insediamenti urbani;
 - l'istituzione di orti urbani.
7. Le aree che concorrono alla costituzione dell'Area parco Liternum, di interesse territoriale, comprendono zone con diversa caratterizzazione: aree agricole in parte caratterizzate da un livello altissimo o alto di biodiversità; zone di

pineta; aree archeologiche; cave a cielo aperto; piccoli laghi formati in cave dismesse; aggregati edilizi con residenze stabili e di tipo turistico; attrezzature ricreative.

8. Con la realizzazione dell'Area parco Lirernum, il PTCP persegue gli obiettivi specifici di:
 - a) riqualificazione ambientale e paesaggistica di un territorio che benché fortemente compromesso conserva elevati valori ambientali e storico-culturali;
 - b) riconversione dell'attuale modello turistico-balneare con la promozione di attività turistiche qualificate legate principalmente alla fruizione delle risorse paesaggistico-ambientali e storico-culturali;
 - c) realizzazione di un sistema ambientale di connessione e qualificazione degli insediamenti esistenti nella fascia occidentale del territorio flegreo, configurandolo come struttura complessa che ne organizza le relazioni, qualificando nel contempo i ruoli e gli sviluppi residenziali, previsti dal PTCP, degli insediamenti della zona di Varcaturò. A tal fine è previsto il prolungamento della linea Circumflegrea fino all'abitato di Lago Patria.

9. Lo strumento di attuazione dell'Area parco Lirernum definisce, oltre a quanto già indicato al precedente articolo 25 comma 5 anche prestazioni ed interventi specifici che riguardano in particolare:
 - a) la ricostituzione delle relazioni ambientali attraverso il progressivo trasferimento dei volumi residenziali esistenti con rilocalizzazione all'interno delle aree di sviluppo residenziale di Varcaturò, con priorità per i volumi presenti lungo la linea di costa, godendo delle premialità di cui all'articolo 52;
 - b) la ricomposizione ambientale delle aree di sedime degli edifici demoliti con il potenziamento della fruibilità degli arenili e della continuità delle aree dunali e retrodunali;
 - c) il restauro ambientale e paesaggistico dei siti interessati dalla presenza di cave e discariche;
 - d) la verifica della possibilità di riconversione delle aree di cava con la realizzazione di attrezzature e servizi per il tempo libero e di supporto al turismo ambientale e culturale, nonché, per le aree di cava prossime agli insediamenti di Varcaturò, per la realizzazione di attrezzature collettive di livello locale e territoriale, privilegiando per queste ultime le aree di cava prossime alle previste stazioni del prolungamento della linea Circumflegrea;
 - e) la sostituzione dell'edilizia residenziale turistica (secondo case) con strutture ricettive a rotazione d'uso, attraverso il riuso, la ristrutturazione, la sostituzione dell'edilizia esistente esterna alla fascia di cui alla precedente lettera d);
 - f) la riconversione sostenibile delle strutture balneari esistenti, con materiali di bioarchitettura, assetti ecocompatibili, massimizzazione della rinaturalizzazione;
 - g) il disinquinamento del Lago Patria con la revisione del regime idrico e la dotazione di impianti di depurazione privilegiando i metodi naturali della fitodepurazione;
 - h) la sistemazione del lungolago dotandolo di percorsi pedonali protetti e di piste ciclabili per assicurare l'accesso agli scavi di Lirernum e alle attrezzature degli sport acquatici esistenti, prevedendo aree di soste con verde attrezzato;
 - i) il recupero degli impianti sportivi di Lago Patria (Stadio del Remo e Circolo Nautico) con lo sviluppo degli sport d'acqua;
 - j) l'integrazione degli scavi archeologici nel sistema del parco con ogni opera di miglioramento del loro contesto e di restauro e conservazione dei resti.

10. Lo strumento:
 - a) dovrà definire gli interventi volti ad insediare:
 - attività di ricerca scientifica connesse ai temi ambientali ed al miglioramento della produzione agricola;
 - attività finalizzate all'educazione ambientale;
 - attività sportive, ricreative e culturali; l'insediamento di tali attività dovrà essere regolamentato in coerenza con i criteri in precedenza enunciati di facile accessibilità alle stazioni delle rete ferroviaria, di prioritario riuso dei manufatti edilizi esistenti e riconversione delle aree di cava, privilegiando le opportunità presenti ai margini dell'area del Parco;
 - b) dovrà prevedere la realizzazione di:
 - accessi ed itinerari ricreativi e didattici;
 - percorsi ciclo-pedonali per i collegamenti con le aree urbane e per quelli interni al Parco e relativi spazi di sosta

- c) potrà consentire:
- la realizzazione di aree comunali di verde pubblico e di attrezzature sportive nelle aree contigue agli insediamenti urbani;
 - l'istituzione di orti urbani.
11. Le aree che concorrono alla costituzione dell'Area parco agricolo dei Regi Lagni, di interesse territoriale, sono, in generale, aree agricole caratterizzate da un livello alto di biodiversità, con una scarsa presenza di manufatti edilizi (manufatti sparsi o microlottizzazioni).
12. Con la realizzazione dell'Area parco agricolo dei Regi Lagni, il PTCP persegue gli obiettivi specifici di:
- a) riqualificazione ambientale e paesaggistica di un territorio che benché fortemente compromesso conserva elevati valori ambientali e storico-culturali specialmente nel sistema delle canalizzazioni, esito di processi secolari di bonifica;
 - b) la realizzazione di un corridoio ecologico-fluviale basato su interventi di rinaturalizzazione in modo da assicurare la connessione tra le zone collinari dove si costituirà l'Area parco Nolano, l'area del Parco Nazionale del Vesuvio e le aree naturali protette della costiera domiziana;
 - c) la creazione, al margine di tale corridoio, di aree umide per la prevenzione del rischio di esondazione e l'alimentazione di biotopi ad elevata biodiversità;
 - d) il mantenimento dell'attività agricola a tutela degli spazi aperti favorendo i processi di modernizzazione e diversificazione delle imprese
13. Lo strumento di attuazione dell'Area parco agricolo dei Regi Lagni definisce, oltre a quanto già indicato al precedente articolo 25 comma 5 anche prestazioni ed interventi specifici che riguardano:
- a) la creazione di piste ciclabili e pedonali;
 - b) il ripristino delle piantumazioni lungo gli argini dei canali e la diffusione delle siepi;
 - c) il restauro ambientale e paesaggistico dei siti interessati dalla presenza di cave e discariche.
14. Lo strumento:
- a) dovrà definire gli interventi volti ad insediare:
 - attività di ricerca scientifica connesse ai temi ambientali ed al miglioramento della produzione agricola;
 - attività finalizzate all'educazione ambientale;
 - attività sportive, ricreative e culturali; l'insediamento di tali attività dovrà essere regolamentato in coerenza con i criteri in precedenza enunciati di facile accessibilità alle stazioni delle reti ferroviaria, di prioritario riuso dei manufatti edilizi esistenti e riconversione delle aree di cava, privilegiando le opportunità presenti ai margini dell'area del Parco.
 - b) dovrà prevedere la realizzazione di:
 - accessi ed itinerari ricreativi e didattici;
 - percorsi ciclo-pedonali per i collegamenti con le aree urbane e per quelli interni al Parco e relativi spazi di sosta;
 - c) potrà consentire:
 - la realizzazione di aree comunali di verde pubblico e di attrezzature sportive nelle aree contigue agli insediamenti urbani;
 - l'istituzione di orti urbani.
15. Le aree che concorrono alla costituzione dell'Area parco Nolano", di interesse territoriale, sono, in generale, aree ad elevata naturalità.
16. Con la realizzazione dell'Area parco Nolano, il PTCP persegue gli obiettivi specifici di:
- a) costituzione di una centralità di riequilibrio fondata sul disegno degli spazi aperti e verdi in cui vanno collocate attrezzature e servizi rari integrati in un progetto di paesaggio e con elevata qualità architettonica;
 - b) realizzazione di una continuità paesaggistico-ambientale tra la collina di Castel Cicala e il paesaggio della piana campana;
 - c) costituzione di un cuore verde della conurbazione nolana finalizzata ad evitare la saldatura tra i centri urbanizzati e fornire spazi aperti per la migliore abitabilità dei residenti.

17. Lo strumento di attuazione dell' "Area parco Nolano" definisce, oltre a quanto già indicato al precedente articolo 25 comma 5 anche prestazioni ed interventi specifici che riguardano:
- a) il restauro ambientale e paesaggistico dei siti interessati dalla presenza di cave e discariche;
 - b) la verifica della possibilità di riconversione delle aree di cava con la realizzazione di attrezzature e servizi per il tempo libero e di supporto al turismo ambientale e culturale;
 - c) l'integrazione degli scavi archeologici, dei monumenti architettonici, dei beni culturali e naturalistici, degli elementi di valore paesaggistico nel sistema del parco con ogni opera di miglioramento del loro contesto e di restauro e conservazione dei beni;
 - d) il sostegno alle imprese agricole per incentivare la multifunzionalità al servizio dei residenti delle aree urbane circostanti.
18. Lo strumento:
- a) dovrà definire gli interventi volti ad insediare:
 - attività di ricerca scientifica e di innovazione tecnologica connesse ai temi ambientali ed al miglioramento della produzione agricola nonché alle innovazioni di prodotti e di processi per le imprese del sistema locale;
 - attività finalizzate all'educazione ambientale;
 - attività sportive, ricreative, culturali e turistiche; l'insediamento di tali attività dovrà essere regolamentato in coerenza con i criteri in precedenza enunciati di facile accessibilità alle stazioni delle reti ferroviaria, di prioritario riutilizzo dei manufatti edilizi esistenti e riconversione delle aree di cava, privilegiando le opportunità presenti ai margini dell'area del Parco.
 - b) dovrà prevedere la realizzazione di:
 - accessi ed itinerari ricreativi e didattici;
 - percorsi ciclo-pedonali per i collegamenti con le aree urbane e per quelli interni al Parco e relativi spazi di sosta;
 - c) potrà consentire:
 - la realizzazione di aree comunali di verde pubblico e di attrezzature sportive nelle aree contigue agli insediamenti urbani;
 - l'istituzione di orti urbani.

Articolo 27 – Riorganizzazione e sviluppo dei sistemi di mobilità

1. Al fine di conseguire gli obiettivi definiti dal PTCP, le previsioni relative al sistema della mobilità in esso contenute, dovranno essere recepite dai Comuni in sede di formazione dei PUC e degli specifici piani di settore, nonché negli atti di programmazione degli interventi alla scala comunale e provinciale.
2. Nella formazione dei Piani e degli altri atti di programmazione e di governo della Provincia dovrà essere garantito il coordinamento e la coerenza fra obiettivi ed azioni della pianificazione generale e quelli dei piani ed azioni settoriali, e devono essere verificate le reciproche interferenze.
3. I PUC ed i Piani di settore comunali aventi per oggetto la mobilità, sono tenuti ad assumere, sviluppare e specificare gli obiettivi specifici del PTCP e a contribuire a perseguirli; nella formazione dei PUC i Comuni assicurano una specifica attenzione ai temi della organizzazione della mobilità, orientando le proprie previsioni al miglioramento della accessibilità non veicolare, al migliore impiego del mezzo pubblico, alla mitigazione dei disagi indotti dalla circolazione automobilistica, alla qualità ambientale e sociale degli spazi urbani.
4. I Comuni caratterizzati da particolare complessità funzionale, dalla appartenenza a corridoi infrastrutturali di particolare intensità o dalla previsione di insediamenti ad alto contenuto di mobilità sono tenuti ad accompagnare la redazione del PUC con la realizzazione di studi sulla mobilità ed il traffico; tali studi dovranno consentire di sottoporre a verifica di sostenibilità le attuali condizioni della mobilità e le previsioni di nuovi interventi infrastrutturali e di nuovi pesi insediativi; nei PUC in cui si individuano interventi che modificano la domanda di mobilità, andrà verificata la sostenibilità delle previsioni rispetto alla capacità delle infrastrutture e dei servizi per la mobilità esistenti, valutando gli effetti delle scelte urbanistiche.

5. I Comuni che ospitano polarità o eventi di particolare attrattività sono tenuti ad argomentare nel PUC la sostenibilità della circolazione e della sosta determinata dalle medesime polarità, individuando le misure eventualmente necessarie a ripristinare le condizioni di efficienza logistica e di sostenibilità.

Articolo 28 – I Piani della mobilità e del traffico

1. Nell'ambito della pianificazione di strumenti specifici inerenti la mobilità la Provincia elabora il PMP (Piano della Mobilità Provinciale), predisposto ed approvato nel rispetto delle previsioni e delle scelte del PTCP, sviluppando e specificando gli obiettivi di settore in esso definiti.
2. In attuazione dell'articolo 16 Legge Regionale del 28 marzo 2002 n. 3 (Riforma del Trasporto Pubblico Locale e Sistemi di Mobilità della Regione Campania) la Provincia articola la pianificazione dei servizi per la mobilità in coerenza con la suddivisione degli ambiti insediativi individuati dal PTCP, finalizzati al riassetto policentrico e reticolare del sistema insediativo.
3. Il Piano della mobilità provinciale (PMP) è approvato dalla Provincia nella sua completezza e da ciascuno dei Comuni per la parte relativa al proprio territorio. Il PMP approvato costituisce riferimento necessario per l'adeguamento dei Piani Urbani ed intercomunali del Traffico e dei Piani della Mobilità Urbana ed intercomunale e degli strumenti urbanistici generali comunali; nelle more dell'elaborazione del PMP, per l'adeguamento dei Piani di settore della mobilità e per la realizzazione delle infrastrutture di trasporto, valgono le previsioni del PTCP.
4. I Comuni recepiscono nei PUC le previsioni della pianificazione e della programmazione provinciale del PTCP e del PMP e provvedono alla definizione della rete di infrastrutture e servizi per la mobilità, con particolare riferimento ai servizi di trasporto in sede propria, ai parcheggi di interscambio, alla mobilità ciclabile e pedonale, alla individuazione di aree ambientali, zone a traffico limitato e isole pedonali, alle caratteristiche e prestazioni delle infrastrutture.
5. I comuni inseriti negli Ambiti obbligati alla redazione del Piano Intercomunale del Traffico ai sensi della Del. G.R. n. 934 del 23/3/99 (Torre del Greco, Ercolano, Portici, S. Giorgio a Cremano - Casoria, Afragola, Frattamaggiore - Giugliano, Villaricca, Marano - Pozzuoli, Quarto - Arzano, Sant'Antimo - Acerra, Caivano, Casalnuovo - Castellammare di Stabia, Torre Annunziata - Pomigliano d'Arco e Nola) sono tenuti ad elaborare congiuntamente il Piano Intercomunale del Traffico con valenza di Piano della Mobilità Intercomunale, come espresso al punto 1 delle "Direttive per la redazione, adozione ed attuazione dei piani urbani del traffico" emanate dal Ministero dei LL.PP. il 24/6/1995, in coerenza con le scelte strategiche e con le previsioni del PTCP, come indicato nella Legge 342 del 2000 e come espresso al comma 5 dell'articolo 16 della Legge Regionale del 28 marzo 2002 n. 3; il PUM dovrà essere corredato del Piano della sicurezza stradale urbana in linea con quanto stabilito dal Piano nazionale della sicurezza stradale.
6. L'area di studio del Piano dovrà fare riferimento all'ambito insediativo locale di riferimento definito dal PTCP e ai Sistemi Territoriali di Sviluppo.
7. I seguenti Comuni tenuti a dotarsi di un Piano Generale del Traffico, così come stabilito dalle "Direttive per la redazione, adozione ed attuazione dei piani urbani del traffico" emanate dal Ministero dei LL.PP. e dalle successive Deliberazioni della G.R. della Campania: Acerra, Afragola, Anacapri, Arzano, Bacoli, Barano d'Ischia, Caivano, Calvizzano, Capri, Cardito, Casalnuovo di Napoli, Casamicciola Terme, Casandrino, Casavatore, Casoria, Castellammare di Stabia, Ercolano, Forio, Frattamaggiore, Giugliano in Campania, Gragnano, Grumo Nevano, Ischia, Lacco Ameno, Marano di Napoli, Marigliano, Massa Lubrense, Melito di Napoli, Meta di Sorrento, Mugnano di Napoli, Napoli, Nola, Ottaviano, Piano di Sorrento, Pomigliano d'Arco, Pompei, Portici, Pozzuoli, Procida, Qualiano, Quarto, San Giorgio a Cremano, San Giuseppe Vesuviano, Sant'Agnello, Sant'Antimo, Serrara Fontana, Sorrento, Torre Annunziata, Torre del Greco, Vico Equense, Villaricca, adeguano il Piano Urbano del Traffico di loro competenza, con le caratteristiche e la valenza di Piano della mobilità come precisato nelle Direttive Ministeriali del 24.6.95; sulla base delle indicazioni del PTCP; eventuali modifiche individuate dal Piano della mobilità provinciale dovranno essere recepite nei Piani di mobilità comunali.
8. La Provincia, con deliberazione di giunta, istituisce, ai sensi del titolo V del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 e dell'articolo 28 della Legge Regionale del 28 marzo 2002 n. 3 (Agenzie territoriali per la mobilità sostenibile) l'Agenzia Provinciale per la Mobilità di supporto agli Enti locali nelle seguenti materie:

- a) gestione del processo di pianificazione degli investimenti;
- b) gestione della pianificazione dei servizi per la mobilità e di progettazione e programmazione;
- c) gestione delle procedure concorsuali di affidamento dei servizi di competenza degli enti locali;
- d) stipula degli accordi di programma e redazione dei contratti di servizio;
- e) controllo vigilanza e monitoraggio dello svolgimento dei processi di pianificazione e di programmazione degli interventi.
- f) ogni altra funzione loro assegnata dagli enti locali, compatibilmente con le norme previste dalla Legge Regionale del 28 marzo 2002 n. 3

Capo V - Aree e componenti di specifico interesse

Sezione I - Aree e componenti d'interesse naturalistico

Articolo 29 – Complessi vulcanici, aree montane, aree della fascia costiera

1. Complessi vulcanici, aree montane, aree della fascia costiera vanno considerate macroaree all'interno delle quali si articolano delimitazioni differenziate come aree ad elevata naturalità, aree agricole, insediamenti, etc. e sono rappresentate nella tavola I.01.0 – Macroaree di interesse naturalistico.
2. Nelle macroaree si evidenziano altresì alcuni elementi paesaggistici come i crinali, le conoidi, le forme vulcaniche ecc., rappresentati nelle tavole P.07 e sottoposti a specifiche norme.
3. Le macroaree di cui al presente articolo corrispondono alla perimetrazione individuata nell' elaborato grafico del PTR "Sistemi del territorio rurale aperto"

Articolo 30 – Aree vulcaniche

1. Le aree vulcaniche comprendono gli ambiti vulcanici continentali dei Campi Flegrei e del Somma-Vesuvio e quelli insulari di Ischia e di Procida e sono rappresentate nella tavola I.01.0 – Macroaree di interesse naturalistico.
2. Le disposizioni del PTCP sono finalizzate alla valorizzazione paesaggistica e alla salvaguardia dell'integrità fisica delle aree vulcaniche, delle risorse naturalistiche, forestali ed agricole in esse presenti.
3. Il piano individua nell'elaborato P.07 gli elementi morfologici caratterizzanti i complessi vulcanici (orlo di cratere, orlo di versante, cupola lavica, fondo craterico).
4. Soppresso
5. I Comuni disciplinano tali aree, nei PUC, disponendo analisi e studi specifici sulla base dei quali prevedono norme volte a:
 - a) evitare qualsiasi tipo di intervento o uso che comporti l'alterazione dei caratteri geomorfologici, pedologici e vegetazionali, dell'equilibrio ecosistemico, della fruibilità, ad eccezione degli interventi necessari alla eventuale messa in sicurezza o alla mitigazione del rischio idrogeologico connessi alla difesa del suolo;
 - b) la conservazione degli elementi di naturalità presenti e della vegetazione spontanea;
 - c) la salvaguardia delle aree agricole;
 - d) limitare la realizzazione di nuove infrastrutture tecnologiche, viarie e di trasporto;
 - e) interventi di recupero ambientale, ove necessario;
 - f) per le superfici laviche affioranti, le cupole e i duomi lavici, i siti con vulcanismo attivo, l'integrità fisica dei suoli e l'assenza di interventi antropici, anche colturali (salvo il taglio forestale, gli interventi necessari alla eventuale messa in sicurezza o alla mitigazione del rischio idrogeologico connessi alla difesa del suolo e ad eventuali limitati percorsi di servizio, scientifici o didattici).
6. Ai fini della valorizzazione paesaggistica i PUC valutano misure idonee a:
 - a) individuare e disciplinare il ripristino e/o l'adeguamento dei sentieri pedonali esistenti (segnaletica, consolidamento con opere di ingegneria naturalistica, sistemazioni idrauliche, pavimentazione permeabile con terra locale stabilizzata). Per i predetti interventi deve essere prevista la valutazione di incidenza ambientale, con particolare attenzione all'impatto sulla fauna, alla stabilità del suolo e in genere agli aspetti idrogeologici. In ogni caso devono essere regolamentate l'illuminazione artificiale e l'installazione di cartelloni pubblicitari;
 - b) localizzare nuovi percorsi di servizio, scientifici o didattici;
 - c) limitare o regolamentare le attività escursionistiche nelle aree considerate particolarmente fragili;
 - d) controllare e mitigare gli eventuali effetti di disturbo prodotti da sorgenti inquinanti presenti all'interno o al margine delle aree di tutela e incompatibili con le caratteristiche dei siti e con l'equilibrio ecologico (inquinamento acustico, atmosferico,...);

- e) promuovere azioni di recupero e riuso per le costruzioni rurali dismesse o in via di dismissione anche a fini turistici (centri informazione, rifugi attrezzati,....).

Articolo 31 – Aree montane

1. Comprendono gli ambiti dei rilievi montuosi della Penisola sorrentina – amalfitana e dei Monti di Avella che presentano caratteri orografici, vegetazionali e antropici complessivamente qualificanti gli specifici paesaggi montani e sono rappresentate nella tavola I.01.0 – Macroaree di interesse naturalistico.
2. Le disposizioni del PTCP sono finalizzate alla valorizzazione paesaggistica e alla salvaguardia della configurazione fisica e della connotazione paesistico-ambientale di tali ambiti.
3. Soppresso.
4. Negli ambiti montani, i crinali sono considerati elementi di forte connotazione paesaggistica per rilevanza morfologica ed elevato valore percettivo.
5. L'individuazione cartografica dei crinali principali e secondari costituisce documentazione di riferimento per i piani urbanistici che dovranno applicare le disposizioni del presente articolo, anche attraverso ulteriori approfondimenti e specificazioni che potranno portare a modificare gli elementi succitati sulla base di studi di maggior dettaglio adeguatamente documentati.
6. Soppresso.
7. I Comuni provvedono a che i piani urbanistici comunali e gli altri strumenti di pianificazione siano conformi alle seguenti prescrizioni:
 - a) lungo le linee di crinale o parti di esse, che presentano insediamenti storicamente consolidati e per i quali la linea del crinale rappresenta la matrice storica dello sviluppo insediativo, è possibile localizzare nuove costruzioni o infrastrutture in contiguità delle aree già insediate;
 - b) lungo le linee di crinale libere, non interessate da infrastrutture o insediamenti, le eventuali nuove edificazioni dovranno essere previste a distanza dal crinale tale da escludere interferenze visive con i crinali dagli insediamenti o dalle strade sovracomunali circostanti;
 - c) sono vietati in ogni caso interventi di sbancamento o di modifica del profilo del crinale libero.
8. Soppresso.

Articolo 32 – Aree della fascia costiera

1. Le aree della fascia costiera comprendono un contesto territoriale complesso, articolato in elementi differenti ma fortemente interrelati che nell'insieme costituiscono ambiti di valore ambientale e paesaggistico di straordinaria rilevanza. Tali aree sono rappresentate nella tavola I.01.0 – Macroaree di interesse naturalistico
2. In particolare il piano individua negli elaborati P.07 gli elementi morfologici caratterizzanti i diversi ambiti costieri (falesie, versanti ad elevata pendenza, spiagge, dune litoranee, aree di erosione marina, scogli e isolotti ecc.).
3. I Comuni ai fini del perseguimento degli obiettivi generali di valorizzazione paesaggistica e salvaguardia disciplinano tali aree, nell'ambito dei PUC sulla base di analisi e studi specifici prevedendo norme volte a evitare:
 - per le falesie, i versanti costieri ad elevata acclività, gli scogli e gli isolotti, le dune, le spiagge:
 - a) la modificazione del suolo e degli usi o attività suscettibili di condizionarne la funzionalità ecosistemica e la fruibilità.

In particolare la strumentazione urbanistica comunale prevederà analisi specifiche supportate da studi meteo-marini dettagliati per la valorizzazione della fascia costiera al fine di valutare gli interventi che possano comportare:

 - a) l'alterazione delle dinamiche morfoevolutive del fronte e del versante costiero, sia nel senso di una possibile accelerazione dei fenomeni evolutivi che in quello di un loro rallentamento. Sono fatti salvi gli interventi di

ripascimento degli arenili e delle opere di difesa della costa conformi alle disposizioni e limitazioni dei Piani di Bacino ovvero dai relativi piani stralcio;

- b) il degrado della prateria di Posidonia oceanica;
- c) le modifiche anche locali al profilo di equilibrio dei versanti;
- d) l'alterazione delle dinamiche morfoevolutive litoranee di erosione costiera e di rielaborazione e trasporto detritico ad opera degli agenti marini;
- e) l'alterazione delle condizioni di stabilità delle coltri superficiali detritiche e pedologiche;
- f) l'alterazione dei caratteri qualitativi e quantitativi della copertura vegetazionale e dei suoi rapporti con la componente pedologica;

- per le spiagge:

- a) l'alterazione del regime di apporti sedimentari di origine sia continentale che litoranea.

4. La stessa pianificazione comunale deve, altresì, valutare, sulla base degli studi e delle analisi di cui sopra:

- a) per le falesie, l'integrità fisica dei suoli e l'assenza di interventi antropici, anche colturali, per un tratto a monte di almeno 30 metri dal ciglio superiore delle falesie e per almeno 30 metri in acqua (salvo gli interventi necessari alla messa in sicurezza e ad eventuali limitati percorsi e attrezzature di servizio a minimo impatto);
- b) nelle falesie, nelle scogliere e negli isolotti ospitanti specie faunistiche protette, la regolamentazione delle attività escursionistiche;
- c) per i complessi dunali, il divieto di modificazioni incompatibile con l'obiettivo di conservazione della risorsa naturale, nonché il divieto di accesso motorizzato e, eventualmente, di quello pedonale quando esso è ritenuto necessario per la salvaguardia della risorsa;
- d) per le grotte, la regolamentazione dell'accesso.

Articolo 33 – Aree ad elevata naturalità

1. Comprendono ambiti territoriali non interessati, se non marginalmente, da utilizzazioni antropiche nonché aree degradate o compromesse da attività antropiche pregresse per le quali si ritengono necessari interventi di recupero ambientale orientati al ripristino dello stato originario dei luoghi. Tali aree sono rappresentate nelle tavole P.06 "Disciplina del territorio".
2. In particolare comprendono: vette, sistemi di versante ad elevata acclività, pareti rocciose, pianori, grotte e caverne, emergenze geologiche, praterie, aree con vegetazione rada, macchia mediterranea, garighe.
3. In queste aree l'indirizzo fondamentale del PTCP, è quello della valorizzazione delle componenti peculiari geologiche, vegetazionali e paesistiche, che connotano l'assetto di tale sistema e/o la riqualificazione o rinaturalizzazione delle aree che presentano caratteri di degrado.
4. Soppresso
5. I Comuni disciplinano tali aree, nell'ambito dei PUC disponendo analisi e studi specifici sulla base dei quali prevedono norme volte a:
 - a) evitare qualsiasi tipo di intervento o uso che comporti l'alterazione dei caratteri geomorfologici, pedologici e vegetazionali, dell'equilibrio ecosistemico, della fruibilità, ad eccezione degli interventi necessari alla eventuale messa in sicurezza o alla mitigazione del rischio idrogeologico connessi alla difesa del suolo e ad eventuali limitati percorsi di servizio, scientifici o didattici;
 - b) la conservazione della vegetazione spontanea;
 - c) limitare la realizzazione di nuove infrastrutture tecnologiche, viarie e di trasporto;
 - d) interventi di recupero ambientale;
6. In particolare per la protezione del pascolo permanente, in tutte le superfici a pascolo (DL 12541 del 21/12/06, Norma 4.1. dell'elenco delle norme per il mantenimento dei terreni in buone condizioni agronomiche ed ambientali, Articolo 5 Reg CE 1782/03 e alleg. IV) è vietata:

- a) la riduzione delle superfici a pascolo, fatte salve specifiche disposizioni dei PAI vigenti e/o di direttive in materia emanate dall'AdB competente;
- b) la lavorazione del terreno, ad eccezione degli interventi per l'infittimento (trasemine) e per la regimazione delle acque (solchi acquai temporanei);

Inoltre si rinvia a specifici provvedimenti regionali la determinazione del carico minimo e massimo di animali ad ettaro di pascolo permanente.

- 7. I piani urbanistici valutano, sulla base degli studi e delle analisi di cui sopra misure volte a:
 - a) individuare e disciplinare il ripristino e/o l'adeguamento dei sentieri pedonali esistenti (segnaletica, consolidamento con opere di ingegneria naturalistica, sistemazioni idrauliche, pavimentazione permeabile con terra locale stabilizzata). Per i predetti interventi deve essere prevista la valutazione di incidenza ambientale, con particolare attenzione all'impatto sulla fauna, alla stabilità del suolo e in genere agli aspetti idrogeologici. In ogni caso devono essere vietate l'illuminazione artificiale e l'installazione di cartelloni pubblicitari;
 - b) localizzare nuovi percorsi di servizio, scientifici o didattici;
 - c) limitare o regolamentare le attività escursionistiche nelle aree considerate particolarmente fragili;
 - d) controllare e mitigare gli eventuali effetti di disturbo prodotti da sorgenti inquinanti presenti all'interno o al margine delle aree di tutela e incompatibili con le caratteristiche dei siti e con l'equilibrio ecologico (inquinamento acustico, atmosferico,...);
 - e) promuovere azioni di recupero e riuso per le costruzioni rurali dismesse o in via di dismissione anche a fini turistici (centri informazione, rifugi attrezzati,...).

Articolo 34 – Aree boscate

- 1. Il PTCP individua come aree boscate, riconoscibili a scala provinciale, quei territori in cui prevalgono condizioni e dinamiche naturali caratterizzate dalla presenza di boschi, anche associati ad altri usi del suolo. Dette aree comprendono quelle parti del territorio in cui prevalgono nettamente usi del suolo in qualche modo indipendenti dall'attività umana o dove l'attività colturale non comporta cadenze periodiche brevi o non modifica sostanzialmente le condizioni del suolo e del soprassuolo. Tali aree sono rappresentate nelle tavole P.06 "Disciplina del territorio".
- 2. Ai fini della valorizzazione paesaggistica i Comuni disciplinano tali aree, nell'ambito dei PUC sulla base di analisi e studi specifici prevedendo norme volte a evitare:
 - a) qualsiasi tipo di intervento o uso che pregiudichi la stabilità ecosistemica o la fruibilità paesaggistica ad eccezione degli interventi orientati al miglioramento complessivo degli ecosistemi interessati;
 - b) la realizzazione di opere infrastrutturali (viarie e tecnologiche) che comportino alterazioni permanenti della copertura forestale, rischi di incendio o di inquinamento, ad eccezione degli interventi finalizzati alla gestione forestale e alla difesa del suolo;
 - c) il rimboschimento con specie alloctone.

Nei boschi monospecifici di specie alloctone, oppure nei boschi misti costituiti in prevalenza da tali specie, è consentito il taglio di utilizzazione con scopi produttivi a carico delle specie alloctone, al fine di favorire la rinnovazione delle specie autoctone presenti, prevedendo, se necessario, l'introduzione delle stesse;
- 3. I piani urbanistici acquisiscono le perimetrazioni delle aree boscate del PTCP e, anche attraverso ulteriori approfondimenti e specificazioni che potranno portare a modificare o integrare il perimetro delle aree succitate sulla base di studi documentati, provvedono a:
 - a) individuare all'interno delle aree boscate le aree agricole di supporto e mantenimento del territorio per le quali prescrivere specifiche norme di tutela orientate al mantenimento/potenziamento del loro ruolo di habitat complementari;
 - b) individuare una fascia di rispetto di larghezza non inferiore a 50 metri da cui escludere l'edificazione;
 - c) definire specifici regimi normativi di salvaguardia, valorizzazione, riqualificazione;
 - d) individuare e ripristinare e/o adeguare i sentieri pedonali esistenti (segnaletica, consolidamento con opere di ingegneria naturalistica, sistemazioni idrauliche, pavimentazione permeabile con terra locale stabilizzata). Gli interventi devono prevedere la valutazione di incidenza ambientale, con particolare attenzione all'impatto sulla

fauna, alla stabilità del suolo e in genere agli aspetti idrogeologici. In ogni caso devono essere regolamentate l'illuminazione artificiale e l'installazione di cartelloni pubblicitari;

- e) localizzare nuovi percorsi di servizio, scientifici o didattici;
 - f) controllare e mitigare gli eventuali effetti di disturbo prodotti da sorgenti inquinanti presenti all'interno o al margine delle aree boscate e incompatibili con le caratteristiche dei siti e con l'equilibrio ecologico (inquinamento acustico, atmosferico,...);
 - g) promuovere azioni di recupero e riuso per le costruzioni rurali dismesse o in via di dismissione anche a fini turistici (centri informazione, rifugi attrezzati,...).
4. Soppresso.
5. Soppresso.

Articolo 35 – Laghi, bacini e corsi d'acqua e relative zone di tutela

1. Il PTCP individua e perimetra negli elaborati P.06 e P.07 gli alvei e gli invasi di laghi, bacini e corpi idrici superficiali caratterizzati da significativa rilevanza idraulica e paesaggistica.
2. I Comuni disciplinano tali aree, nell'ambito dei PUC disponendo:
 - per i laghi:
 - a) la salvaguardia della risorsa acqua e il rispetto o il ristabilimento degli equilibri idrogeologici, coerentemente con le indicazioni dei Piani di Bacino;
 - b) il divieto di interventi edificatori o infrastrutturali privati in una fascia di rispetto di larghezza non inferiore a 300 m dalle sponde;
 - c) la naturalizzazione e il recupero della fruibilità delle sponde con aumento (e in assoluto non riduzione) della accessibilità ciclopedonale al lago attraverso percorsi pubblici;
 - per le fasce fluviali vegetate:
 - a) la continuità di alberature lungo la sponda, da completare e reintegrare ex novo, eccetto per quelle ricadenti nelle aree inondabili per le quali va rispettato quanto indicato nei PAI dell'AdB
 - per i fiumi:
 - a) la salvaguardia quantitativa e qualitativa della risorsa acqua negli alvei naturali e nei reticoli irrigui e di drenaggio, con contenimento degli impatti da inquinamento e degli utilizzi impropri;
 - b) il rispetto o il ristabilimento degli equilibri idrogeologici, coerentemente con le indicazioni dei Piani di Bacino;
 - c) il divieto di interventi edificatori o infrastrutturali privati in una fascia di rispetto di larghezza non inferiore a 150 m dalle sponde;
 - d) la naturalizzazione e il recupero di fruibilità delle sponde con aumento (e in assoluto non riduzione) della accessibilità ciclopedonale al fiume attraverso percorsi pubblici;
3. Nelle fasce di cui al precedente comma 2 i PUC possono consentire la manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici esistenti, legittimamente realizzati o legittimati a seguito di rilascio di atti in sanatoria ai sensi della vigente legislazione in materia di "condono edilizio", nonché la realizzazione di percorsi pedonali e ciclabili e di parchi pubblici, la coltivazione agricola e la sistemazione a verde, nel rispetto della conservazione dello stato della natura.
4. I PUC, per perseguire la ricomposizione ambientale, paesaggistica e urbanistica delle aree di cui al precedente comma, possono individuare gli immobili legittimi contrastanti con i valori tutelati dal presente articolo prevedendo la demolizione integrale degli stessi e la ricomposizione delle aree di sedime.
5. Per l'attuazione degli interventi di cui al precedente comma i PUC individuano le zone territoriali omogenee nelle quali e' consentito ricostruire i volumi demoliti. Ai proprietari degli immobili da trasferire può essere riconosciuta una incentivazione urbanistica di cui all'articolo 12 del regolamento regionale n. 5/2011, nella misura massima del 35% di quello demolito. Tali interventi sono realizzati nel rispetto del sistema dei vincoli di cui alla legislazione vigente e subordinatamente alla predisposizione di un Piano di riqualificazione ambientale che disciplini in dettaglio il meccanismo premiante unitamente alle modalità di realizzazione del progetto.

Articolo 36 – Aree di interesse naturalistico istituzionalmente tutelate

1. Il sistema provinciale delle aree protette rappresenta l'insieme delle aree di maggiore rilevanza naturalistica del territorio provinciale ed è composto dalle seguenti tipologie:
 - a) Parchi Nazionali;
 - b) Parchi Regionali;
 - c) Parchi Metropolitani di interesse regionale;
 - d) Riserve Naturali Statali;
 - e) Riserve Naturali Regionali;
 - f) Aree Marine Protette;
 - g) Altre Aree Protette,
 - h) Aree marine di reperimento.
2. Le aree naturali protette ricadenti nella Provincia di Napoli allo stato attuale sono elencate nell'allegato B e perimetrale nell'elaborato A.03.0 del presente piano.
3. Soppreso.
4. Soppreso.
5. Le aree protette, sopra definite e singolarmente considerate, perseguono le finalità principali di seguito riportate, secondo quanto previsto dalla legislazione nazionale e regionale vigente in materia:
 - a) salvaguardia e valorizzazione del patrimonio naturale, storico-culturale e paesaggistico;
 - b) promozione socio-economica delle comunità residenti basata sulla valorizzazione di tale patrimonio;
 - c) recupero e conservazione dei siti naturalistici ed archeologici più rappresentativi sotto l'aspetto scientifico e storico culturale con finalità scientifiche, formative, culturali e turistiche;
 - d) protezione e conservazione delle specie animali e vegetali, delle associazioni botaniche e forestali, dei biotopi ed endemismi, dei monumenti naturali, degli habitat ed ecosistemi naturali;
 - e) protezione e conservazione dei siti archeologici e dei valori antropici delle attività umane e tradizionali;
 - f) promozione delle attività educative, ricreative, sportive e artistico culturali compatibili con i valori tutelati;
 - g) promozione delle attività di formazione e ricerca scientifica anche attraverso la costituzione di centri di educazione ambientale.
6. Soppreso.
7. Soppreso.
8. Soppreso.
9. Il PTCP riconosce al sistema delle aree protette un ruolo fondamentale nello svolgimento di alcune "funzioni-obiettivo" qui di seguito elencate; lo svolgimento di ciascuna di tali funzioni costituisce di per sé obiettivo primario del sistema provinciale delle aree protette:
 - a) costituire la struttura portante della rete ecologica di livello provinciale come pure della rete ecologica di scala europea denominata Rete Natura 2000 delle quali il sistema delle aree protette rappresenta l'insieme dei nodi ecologici che rivestono valore strategico ai fini della conservazione della biodiversità nel territorio provinciale. A tale fine le funzioni di collegamento tra le singole aree protette, proprie della rete ecologica, dovranno essere assicurate dai Corridoi ecologici rappresentati dai corsi d'acqua e dalle aree individuate come connettivo ecologico di particolare interesse naturalistico e paesaggistico;
 - b) rappresentare la struttura territoriale e gestionale di eccellenza in cui prioritariamente favorire la creazione di un sistema integrato di offerta di qualità, con particolare riferimento all'offerta turistica, agrituristica, ricreativa, culturale, didattico-scientifica, ma anche gastronomica e di produzioni tipiche;
 - c) costituire un momento di gestione e coordinamento con la collaborazione degli Enti gestori delle singole aree e la Provincia, nel quale ciascuna area svolga un proprio specifico ruolo, in sinergia con le altre, e cooperi alla realizzazione di una comune rete di promozione, di offerta di fruizione e di servizi strutturata a livello di sistema, che consenta la realizzazione di una sperimentazione coordinata di programmi e processi di sviluppo socio-economico ed ambientale sostenibile.

10. Soppresso.
11. Gli strumenti di pianificazione e programmazione provinciale, comunale e delle aree protette, provvedono, particolarmente in tali aree, ad armonizzare gli assetti insediativi e infrastrutturali del territorio e a promuovere attività e iniziative di tipo economico-sociale in linea con le finalità di tutela dell'ambiente naturale e delle sue risorse, attraverso scelte di pianificazione e modalità gestionali orientate ad uno sviluppo socio-economico ed ambientale sostenibile.
12. Detti strumenti provvedono inoltre a completare ed integrare il sistema delle aree protette sopra descritto, con azioni ed interventi di potenziamento della funzione di corridoio ecologico svolta dai corsi d'acqua; tali previsioni saranno definite in accordo con gli enti competenti interessati.
13. Con "Rete Natura 2000" viene indicata la rete ecologica europea costituita da un sistema coerente e coordinato di particolari zone di protezione nelle quali è prioritaria la conservazione della diversità biologica presente sul territorio, con particolare riferimento alla tutela di determinate specie animali e vegetali rare e minacciate a livello comunitario e degli habitat di vita di tali specie, presenti in tali zone.
14. La Rete Natura 2000 si compone di: Siti di Importanza Comunitaria (SIC) che, una volta riconosciuti dalla Commissione Europea, assumono la definizione di Zone Speciali di Conservazione (ZSC) ovvero Zone di Protezione Speciale (ZPS).
15. I siti di cui al precedente comma ricadenti, in tutto o in parte nella provincia di Napoli sono elencati nell'allegato C.
16. Il PTCP riporta nell'elaborato A.03.0 la perimetrazione delle aree di cui al precedente comma che compongono la Rete Natura 2000, come recepita dalle disposizioni vigenti alla data di adozione del piano.
17. Nelle zone di cui al precedente comma occorre attuare politiche di gestione territoriale sostenibile sotto i profili socio-economico ed ambientale, atte a garantire uno stato di conservazione soddisfacente degli habitat e delle specie in essi presenti, e consentire il raccordo di tali politiche con le esigenze di sviluppo socio-economico locali.
18. La Provincia adotta per i siti della Rete Natura 2000 le misure di conservazione necessarie, riservandosi di individuare i siti che necessitano di 'Piani di Gestione', come previsti dall'articolo 6 della direttiva 92/43/CEE; tali piani individuano le misure atte a garantire uno stato di conservazione soddisfacente per gli habitat e le specie presenti, nonché le relative modalità di attuazione con il concorso delle proprietà interessate, incluse le necessarie misure contrattuali, amministrative e regolamentari da adottarsi da parte degli enti competenti.
19. Soppresso.
20. Soppresso.
21. Soppresso.
22. Soppresso.

Sezione II – Aree e componenti di interesse storico, culturale e paesaggistico

Articolo 37 – Aree ed emergenze archeologiche

1. Il PTCP persegue la valorizzazione dei beni di interesse storico-archeologico, comprensivi sia delle presenze archeologiche accertate e vincolate ai sensi della legislazione vigente, sia delle aree che potrebbero essere interessate da ulteriori ritrovamenti o comunque ritenute strategiche alla valorizzazione dei beni stessi.
2. Il PTCP individua nelle tavole P.06 e P.07 le aree interessate da ritrovamenti archeologici relativi a nuclei urbani o frammenti di sistemi insediativi riconducibili a un arco temporale che va dalla preistoria all'alto medioevo, con le loro immediate pertinenze, nonché gli "ambiti d'attenzione archeologica" costituiti da aree cui è attribuibile un valore archeologico potenziale ipotizzato sulla base di ritrovamenti diffusi.
3. Nelle "aree archeologiche" non tutelate da misure più restrittive stabilite dal Ministero dei Beni Culturali e dai suoi organi periferici e/o non altrimenti vincolate, i Comuni promuovono, sotto il controllo delle Soprintendenze competenti,

le indagini conoscitive necessarie a delimitare le aree da sottoporre a tutela e valutano l'opportunità di individuare e normare un "contesto paesistico" delle stesse.

4. Soppresso.
5. Potranno essere previste, ove necessarie, eventuali strutture di servizio per la fruibilità dei beni, comunque in modo compatibile con la loro leggibilità, che andrà perseguita anche con la demolizione delle superfetazioni contestualmente agli interventi conservativi.
6. Per gli "ambiti d'attenzione archeologica", individuati negli elaborati P.07 e che vanno verificati e precisati nei PUC d'intesa con la Soprintendenza ai Beni Archeologici competente, occorre prevedere la supervisione della medesima Soprintendenza in caso di scavi.
7. Per i "contesti paesistici" individuati dalla pianificazione comunale di intesa con la Soprintendenza competente, dovrà essere ricercata la migliore contestualizzazione possibile dei siti archeologici, anche ripristinando le sistemazioni e le coperture vegetali esistenti all'epoca storica cui i siti sono riconducibili; inoltre in tali contesti ogni intervento, compresi lo scavo e ogni lavorazione non superficiale, dovranno essere autorizzati dalle competenti Soprintendenze a meno di interventi di difesa del suolo relativi a condizioni di emergenza per l'incolumità pubblica.
8. Nei "contesti paesistici" di cui al precedente comma potranno trovar luogo, previo parere della competente Soprintendenza, le principali infrastrutture fruibili necessarie per lo studio, l'osservazione e la pubblica fruizione dei beni e dei valori tutelati.

Articolo 38 – Centri e nuclei storici

1. I centri storici sono considerati risorsa primaria ai fini dell'identità culturale e della qualità del quadro di vita attuale e futuro della popolazione provinciale. Pertanto ne devono essere conservati integralmente e valorizzati con appositi progetti di qualificazione i caratteri costitutivi di interesse generale. Tali caratteri strutturali sono individuati essenzialmente nella forma, nella riconoscibilità, nell'integrità e pregnanza culturale e nella stessa qualità prossemica dello spazio collettivo e nelle regole insediative tipo-morfologiche.
2. Si assumono invece come variabili storiche e come caratteri di interesse individuale, nella misura in cui non interferiscano con gli aspetti succitati, le destinazioni d'uso e le suddivisioni immobiliari, nonché la forma di quelle componenti di cui non si può avere percezione significativa dallo spazio pubblico.
3. Più specificamente si individuano come fattori strutturali, oggetto di tutela integrale:
 - a) la struttura di impianto, con particolare riferimento alle tracce più antiche (segni di centuriazione, allineamenti etc.) e l'interfaccia con il paesaggio circostante ove ancora leggibile nei suoi caratteri storici, con particolare riferimento ai bordi consolidati ove esistenti, agli assetti ortivi e ai giardini di origine storica e alle infrastrutture ad essi connesse;
 - b) il sistema dei percorsi, delle piazze e del verde pubblico, ivi inclusi gli aspetti materico-cromatici e l'arredo;
 - c) il rapporto tra la tipologia edilizia e la morfologia urbana, riconoscendo il valore di cultura storica ai tipi abitativi e di elementi primari della forma storica ai monumenti architettonici;
 - d) tutte le componenti dei prospetti edilizi visibili dallo spazio pubblico (attacco a terra, spartito di facciata e attacco al cielo) con inclusione dei dettagli architettonici e delle finiture, nonché degli elementi di arredo –anche mobile– a carattere persistente;
 - e) le coperture, nella misura in cui concorrono a definire l'identità dell'immagine urbana.
4. Soppresso.
5. Soppresso.
6. Il PTCP individua e delimita negli elaborati P.06 e P.07 i centri e nuclei storici identificati nelle parti del territorio che risultano edificate con sostanziale continuità al 1936, come documentato dalla cartografia IGM aggiornata a tale data, ed estesi a comprendere gli spazi ancora liberi ad esso adiacenti che si configurano, o possono configurarsi attraverso adeguati interventi di riqualificazione e/o ripristino, come spazi di relazione percettiva e di tutela; per il Comune di

Napoli è stato assunto come perimetro dei centri e nuclei storici quello riportato nella cartografia della Variante generale al PRG approvata nel 2004 che, nel caso di contrasto con la cartografia del PTCP, è considerata prevalente.

7. I PUC e gli altri strumenti urbanistici comunali disciplinano, gli interventi di tutela e di recupero e le trasformazioni ammissibili nei centri e nuclei storici assumendo quali principali finalità la conservazione integrale dei caratteri strutturali degli insediamenti, della loro fruibilità e degli elementi di relazione storica con il contesto nonché, ove possibile, il ripristino degli stessi attraverso idonei interventi sugli elementi alterati. Tutte le trasformazioni ammissibili devono essere verificate nella fase di adeguamento dei PUC al PTCP.
8. A tali fini i PUC:
 - a) provvedono ad approfondire l'analisi relativa al sistema insediativo storico comunale sulla base di adeguati studi ricognitivi e di idonea documentazione storica, cartografica e iconografica – anche utilizzando gli studi di cui alla L.R. n.26/2002 – , al fine di verificare ed integrare le delimitazioni riportate nelle tavole del PTCP, nonché al fine di individuare eventuali ulteriori insediamenti di interesse storico. Gli studi di cui sopra dovranno costituire parte integrante della relazione allegata al PUC;
 - b) contengono tutti gli elementi necessari per consentire, in sede di piano attuativo e di qualsiasi altro atto di pianificazione e programmazione, la puntuale definizione degli interventi di tutela e recupero per tutti gli edifici e gli spazi liberi;
 - c) contengono, altresì, l'analisi approfondita dei caratteri strutturali dei centri e nuclei storici identificati di cui al precedente comma 3;
 - d) dettano disposizioni volte a garantire la conservazione e, ove necessario, il ripristino dei seguenti fattori:
 - leggibilità e integrità del disegno dell'impianto urbano con riferimento ai tracciati, agli spazi pubblici e ai relativi affacci e ai complessi costruiti con le relative tipologie o architetture rilevanti per l'identità storica;
 - articolazione dei caratteri tipomorfologici, formali e costruttivi, dei tessuti edilizi e degli spazi aperti da salvaguardare con riferimento alle tipologie ricorrenti, ai materiali e alle tecniche costruttive locali, ai rapporti tra spazi scoperti, spazi coperti e volumi edificati;
 - leggibilità e fruibilità dell'impianto complessivo nell'inserimento nel territorio circostante e delle strutture e degli elementi naturali o di archeologia antica e medievale che hanno influenzato l'impianto insediativo.
9. I PUC, per perseguire la ricomposizione ambientale, paesaggistica e urbanistica dei centri di cui al presente articolo, possono individuare gli immobili legittimi contrastanti con i valori tutelati dal presente piano prevedendo la demolizione degli stessi e la ricomposizione delle aree di sedime.
- 9 bis I PUC individuano altresì gli edifici ricadenti nelle aree a rischio idrogeologico "Molto Elevato R4" (frane ed alluvione) secondo i vigenti PAI, verificando se ci siano, fra questi, immobili aventi le caratteristiche di cui al precedente comma 9 da delocalizzare o di converso se vi siano elementi di particolare valore storico-architettonico e/o adibiti a funzioni sensibili per i quali predisporre particolari prescrizioni all'interno del Piano comunale di protezione civile e per i quali è possibile prevedere la delocalizzazione delle funzioni.
10. Per l'attuazione degli interventi di cui ai precedenti commi 9 e 9bis i PUC individuano le zone territoriali omogenee nelle quali è consentito ricostruire i volumi demoliti. Ai proprietari degli immobili da trasferire può essere riconosciuta una incentivazione urbanistica di cui all'articolo 12 del regolamento regionale n. 5/2011, nella misura massima del 35% di quello demolito. Tali interventi sono realizzati nel rispetto del sistema dei vincoli di cui alla legislazione vigente e subordinatamente alla predisposizione di un Piano di riqualificazione ambientale che disciplini in dettaglio il meccanismo premiante unitamente alle modalità di realizzazione del progetto.
11. I PUC inoltre dovranno assicurare:
 - a) la residenzialità come destinazione prevalente, accompagnata da quella commerciale e artigianale tradizionale e compatibile con le tipologie edilizie storiche;
 - b) la massima quantità di servizi ed attrezzature per la residenza consentita dalla configurazione urbanistica e dalle caratteristiche dell'edilizia storica
 - c) la permanenza e lo sviluppo dei centri commerciali naturali, come fattore di frequentazione e vivibilità dei centri storici, favorendo la pedonalizzazione, l'accessibilità, la cura degli spazi pubblici e dei servizi ai clienti e gestori;
 - d) il sostegno e l'incoraggiamento alle attività culturali e di divertimento, come biblioteche, musei, teatri, cinema, sale espositive, circoli culturali, istituzioni scientifiche, centri di ricerca, ogni tipo di istruzione e formazione,

- artigianato artistico, ricettività e ristorazione presenti nei centri storici, ovvero creando le condizioni per attrarre le medesime attività;
- e) la conservazione degli spazi scoperti;
 - f) la salvaguardia delle aree libere contigue ai centri e nuclei storici, promuovendone, ove necessario, il recupero ambientale e consentendo la realizzazione di parchi e giardini pubblici. Per i nuclei storici non urbani i PUC individuano altresì idonee aree di pertinenza morfologica e paesaggistica, ove queste non siano state già individuate dal PTCP, e definiscono eventuali ulteriori disposizioni volte alla conservazione della caratterizzazione non urbana dei predetti nuclei.
12. Nelle more dell'adeguamento dei PUC al PTCP sono consentiti esclusivamente interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo di cui all'articolo 3, comma 1 lett. a), b) e c), del DPR 380/2001, nonché cambiamenti di destinazione d'uso compatibili con la disciplina di zona.
13. I Comuni dotati Piano di Recupero esteso all'intero centro storico, oppure di strumento urbanistico generale che abbia già proceduto ad un'analisi delle tipologie edilizie del centro storico, dotandosi di una normativa di tutela e valorizzazione alla scala del singolo edificio, sono esclusi dalle limitazioni di cui al precedente comma 12.

Articolo 39 – Siti e monumenti isolati

- 1. Comprendono i complessi edilizi non urbani di tipo religioso, militare, civile, produttivo o turistico, i giardini, i parchi storici, le pertinenze agricole caratterizzati da un particolare valore culturale e documentale. Tali elementi sono individuati negli elaborati P.07 e riportati nei relativi elenchi contenuti nelle schede per ALL.
- 2. Soppresso.
- 3. Soppresso.
- 4. Soppresso.
- 5. Soppresso.
- 6. Soppresso.
- 7. Soppresso.

Articolo 40 – Viabilità storica

- 1. Il PTCP individua nell'elaborato P.07 la viabilità d'interesse storico, rilevata nelle linee essenziali dalla cartografia I.G.M. (1936), in quanto elemento che ha strutturato il territorio ed ha contribuito a determinare la formazione e lo sviluppo del sistema insediativo storico.
- 2. Lungo i tracciati individuati gli interventi devono essere volti a favorire la leggibilità dei tracciati viari, e in particolare dei punti di contatto materiale o visivo tra questi e le aree archeologiche, i centri storici e i beni puntuali, a recuperare i sedimi esistenti conservandone gli elementi tradizionali coerenti quali selciati, alberature, siepi, etc..
- 3. I PUC, ai fini della salvaguardia e valorizzazione della viabilità storica devono:
 - a) integrare l'individuazione della viabilità storica, indicata dal PTCP, e delle opere stradali di valore storico testimoniale;
 - b) promuovere la conservazione delle caratteristiche della viabilità di impianto storico, soprattutto nella sua relazione fisica e funzionale con gli insediamenti urbani;
 - c) favorire la tutela e la valenza paesaggistica della viabilità minore, anche di tipo rurale, nei contesti di particolare pregio ambientale;
 - d) promuovere la salvaguardia delle opere d'arte stradale e degli elementi di valore storico testimoniale comunque connessi alla rete viaria storica.
- 4. Nelle more dell'adeguamento dei PUC, di cui all'articolo 80, i criteri di attenzione di cui sopra si applicano in una fascia di 50 metri da ciascun lato degli assi individuati dal PTCP.

Articolo 41 – “Regi lagni” e sistemazioni idrauliche storiche

1. Comprendono i Regi Lagni e le altre canalizzazioni storiche dotate di specifici valori storici e documentali.
2. I PUC provvedono a verificare e integrare le individuazioni compiute in sede di PTCP e a specificare le azioni volte alla valorizzazione di tali elementi.
3. In generale gli strumenti urbanistici comunali provvedono sia alla tutela dei singoli elementi di interesse storico, testimoniale e/o architettonico, sia alla salvaguardia e valorizzazione dell'organizzazione complessiva del territorio storicamente interessato dalle canalizzazioni e della riconoscibilità e leggibilità del sistema.
4. In particolare i Piani urbanistici comunali provvedono, a definire specifiche norme per la valorizzazione con riferimento alle seguenti disposizioni:
 - a) conservazione del ruolo idraulico attivo con recupero della qualità delle acque;
 - b) divieto di modifica del tracciato dei canali;
 - c) divieto di interrimento dei canali e di sistemazioni che si traducano nella totale cementificazione degli alvei;
 - d) divieto di abbattimento delle alberature presenti sulle sponde;
 - e) divieto di modifica o di eliminazione dei tracciati viari storici di tipo podereale o interpodereale affiancati ai canali;
 - f) divieto di demolizione dei manufatti idraulici di interesse storico (opere di presa, elementi di sbarramento, vasche,...);
 - g) conservazione di opere d'arte di particolare pregio presenti lungo le canalizzazioni;
 - h) divieto di realizzazione di infrastrutture viarie o tecnologiche che possano determinare modifiche rilevanti all'organizzazione territoriale e modificare la leggibilità del sistema dei canali dai luoghi pubblici;
5. A seguito di accurati studi ed in presenza dell'opportuna documentazione iconografica, i Comuni determinano gli elementi tradizionali del sistema dei canali andati perduti e ne valutano il loro ripristino in funzione del recupero di valori del paesaggio agrario, di efficienza del sistema di canalizzazione delle acque, della loro purezza e utilizzazione per le lavorazioni agricole. Elementi cancellati di cui si riconosca il valore paesaggistico, ecologico o testimoniale possono anche essere reimpiegati per usi non originali, purché congrui, derivanti da moderne esigenze che favoriscano la vita all'aperto ed il contatto con la natura e la cultura.
6. I programmi comunali di ripristino degli elementi di cui al comma precedente devono essere estesi all'intera asta del canale presente sul proprio territorio. La Provincia può promuovere accordi intercomunali per i tratti di lunghezza maggiore. In ogni caso si raccomanda il riferimento allo studio “Business Park dei Regi Lagni”, approvato come linea di indirizzo del PTCP con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 124 del 21/11/2002.

Articolo 42 – Aree di “centuriazione”

1. Comprendono le aree agricole nelle quali è possibile riconoscere la concentrazione di elementi riferibili all'impianto storico della centuriazione quali strade, strade poderali ed interpoderali, canali di scolo e di irrigazione disposti lungo gli assi principali della centuriazione, tabernacoli agli incroci degli assi, case coloniche, piantate e relitti dei filari di antico impianto orientati secondo la centuriazione, nonché ogni altro elemento riconducibile attraverso l'esame dei fatti topografici alla divisione agraria romana.
2. I Comuni in sede di formazione o di adeguamento del PUC provvedono a:
 - a) verificare i riferimenti e le localizzazioni riportate nell'elaborato P.07. del PTCP;
 - b) proporre modificazioni o integrazioni degli elementi succitati, sulla base di studi documentati e approfonditi;
3. Nelle aree individuate i PUC prevedono che:
 - a) venga favorita la riconoscibilità dei tracciati ancora presenti sul territorio riconducibili alle centuriazioni o ad altri tipi di divisioni agrarie antiche, evitando la perdita di leggibilità della traccia storica che può derivare da spostamenti o alterazioni degli allineamenti originari, allargamenti degli assi stradali, costruzioni ravvicinate al bordo dei tracciati, asfaltature dei percorsi in terra battuta o in selciato, alterazioni nell'andamento del sistema delle acque e delle canalizzazioni, di cui va tutelata la funzionalità assicurandone la manutenzione;
 - b) sia conservata e completata la sottolineatura con filari alberati degli orientamenti degli assi centuriati e delle partizioni storiche dei lotti;

- c) siano mantenuti gli impianti delle colture legnose tipiche del paesaggio agrario storico, le siepi e le residue fasce boscate lungo i corsi d'acqua, come pure i tabernacoli, le cappelle, le edicole, e gli altri luoghi devozionali testimonianza del sincretismo religioso direttamente collegato alle tradizioni della ruralità romana;
 - d) sia vietata l'edificazione lungo i margini dei tracciati.
4. Soppresso.

Articolo 43 – Paesaggi agrari di specifico valore

Soppresso

Articolo 44 – Aree di eccezionale interesse paesaggistico

1. Comprendono le aree ove l'insieme degli elementi fisici, architettonici e vegetazionali componenti il disegno del suolo e del paesaggio assume assetti figurativi significativi dal punto di vista percettivo, culturale, storico e della identità collettiva, e sono individuate negli elaborati P.07.

Articolo 45 – Strade e siti di particolare panoramicità

1. Il PTCP individua la viabilità e i siti di particolare panoramicità negli elaborati P.07.
2. I PUC, ai fini della salvaguardia e valorizzazione della viabilità panoramica, provvedono a:
- a) integrare l'individuazione della viabilità panoramica indicata dal PTCP;
 - b) conservare o ripristinare la fruibilità del paesaggio dai siti e dalle strade indicate, vietando qualsiasi intervento che possa limitare la visuale; in particolare si vieta l'edificazione di nuovi manufatti edilizi al margine delle strade e dei siti panoramici che siano capaci di limitare la visuale ;
 - c) vietare l'installazione di cartelloni pubblicitari;
 - d) creare luoghi di sosta per godere del paesaggio con le sistemazioni idonee per la sicurezza e la comodità realizzate nel massimo rispetto dei valori del contesto.
3. Per il ripristino delle vedute occluse da edificazioni prive di qualità è consentito il trasferimento dei diritti di edificazione come previsto dal precedente Articolo 8.

Sezione III – Aree e componenti d'interesse rurale

Articolo 46 – Aree agricole di particolare rilevanza agronomica (frutteti, oliveti, nocioleti, vigneti,..)

1. Comprendono territori estesi nei quali l'attività agricola è prevalente con aree destinate, essenzialmente, ad agrumeti, frutteti, oliveti, vigneti e sono individuate negli elaborati P.06; sono aree nelle quali l'attività agricola ha strutturato nel tempo relazioni significative tra le diverse componenti territoriali e dove è ancora possibile riconoscere rilevanti valori di tipo ambientale, agronomico, pedologico.
2. In queste aree il PTCP è orientato:
- a) a salvaguardare l'integrità ambientale e a tutelare gli impianti delle colture arboree presenti;
 - b) a valorizzare e riqualificare i paesaggi agrari;
 - c) a prevenire le situazioni di degrado;
 - d) a promuovere specifici incentivi per il mantenimento delle attività agricole suddette;
 - e) a vietare o limitare l'edificabilità, ad eccezione dell'edilizia rurale solo se strettamente funzionale all'attività agrosilvo-pastorale;
 - f) a promuovere azioni di recupero e riuso per le costruzioni rurali dismesse o in via di dismissione anche a fini turistici.
3. Per le aree di cui al presente articolo i PUC provvedono a:
- a) vietare le trasformazioni per destinazioni e usi diversi da quelli agricoli per i quali non sia dimostrata la rilevanza pubblica economica e sociale e l'impossibilità di localizzazione alternativa. Usi diversi da quelli agricoli o usi che

- compromettano l'efficiente utilizzazione agricola dei predetti suoli, sono subordinati alla dimostrazione dell'assenza di alternative possibili;
- b) vietare le trasformazioni dell'ordinamento culturale o che prevedano abbattimenti di piante da frutto (ad esclusione dei casi di sostituzione per reimpianti);
 - c) vietare l'abbattimento delle piante di olivo ai sensi della legge n° 144 del 14/2/51 (DL 12541 del 21/12/06, norma 4.3 dell'elenco delle Norme per il mantenimento dei terreni in buone condizioni agronomiche ed ambientali, Articolo 5 Reg CE 1782/03 e alleg IV), fatti salvi gli interventi autorizzati dal competente organo;
 - d) le superfici attualmente coperte da serre siano destinate all'uso agricolo e alla rinaturalizzazione o a sistemi colturali tradizionali dell'area;
 - e) individuare, previa valutazione degli effetti indotti sulle risorse naturali, le eventuali aree dove escludere la realizzazione di serre e vivai;
 - f) individuare le aree dove privilegiare lo sviluppo del turismo rurale e le attività integrative del reddito agricolo;
 - g) specificare le norme di conservazione, valorizzazione e recupero delle sistemazioni e degli elementi del paesaggio agrario storico (filari, strade interpoderali, sentieri,...);
 - h) promuovere tutti gli interventi tecnici volti ad aumentare l'eco-sostenibilità delle aree occupate da vegetazione arborea (prati stabili, coperture del suolo con leguminose o graminacee, etc.)
 - i) individuare gli aggregati edilizi presenti in conformità agli Indirizzi di cui al successivo articolo 77.
4. Per le costruzioni esistenti, legittimamente realizzate o legittimate a seguito di rilascio di concessione edilizia in sanatoria ai sensi della vigente legislazione in materia di condono edilizio, i PUC dovranno dettare norme finalizzate al rispetto dei caratteri e dei valori di interesse storico, archeologico, artistico, paesaggistico, ambientale, idrogeologico eventualmente presenti, in merito agli interventi.
5. Soppresso.
- 5bis Soppresso.
6. Soppresso.
7. Per le aree di cui al presente articolo destinate dalla pianificazione urbanistica comunale ad un uso extragricolo, nel rispetto degli indirizzi e delle priorità indicate dalle presenti norme, è richiesto, prima della trasformazione, l'accertamento, a cura e spesa del proprietario, di presenza nel suolo di sostanze inquinanti o rifiuti tossici.

Articolo 47 – Aree agricole di particolare rilevanza paesaggistica

1. Comprendono le aree caratterizzate in modo prevalente da colture pregiate di altissimo valore ambientale e paesaggistico, da rilevanti componenti vegetazionali e/o geomorfologiche; dalla compresenza di diverse valenze che nell'insieme producono una rilevante qualità paesaggistica, anche se alcune di esse hanno subito profonde alterazioni per la diffusione di processi di urbanizzazione incontrollata i quali hanno modificato, in modo non sostanziale, gli originari caratteri e valori. Il PTCP individua le aree di cui al presente articolo nella tavola P.06 e distingue quelle connotate da valori integri da quelle che hanno subito profonde alterazioni nelle tavole P.07.
2. Le aree di cui al precedente comma comprendono, altresì, le aree prevalentemente terrazzate della penisola Sorrentina, delle isole, del Vesuvio e dei Campi Flegrei, nelle quali deve essere assicurata la conservazione degli stessi terrazzamenti.
3. Per le aree di cui al presente articolo i PUC, assicurano:
 - a) il divieto di tutti gli interventi che possono alterare o compromettere, direttamente o indirettamente, la percezione paesaggistica d'insieme o dei singoli elementi;
 - b) la conservazione degli ordinamenti colturali tipici dell'area;
 - c) la realizzazione di elementi strettamente connessi con la pratica agricola, quali strade interpoderali, muri di sostegno, rampe di raccordo, impianti meccanici per la coltivazione dei terrazzi e il trasporto dei prodotti assicurando la permeabilità del terreno e utilizzando materiali tradizionali del luogo.
4. Per le aree di cui al presente articolo che hanno subito profonde alterazioni i PUC:

- a) provvedono a disciplinare il ripristino dei caratteri paesaggistici originari e l'adattamento ad essi dell'edilizia esistente compatibile nonché le modalità e le condizioni di condonabilità degli eventuali immobili abusivi;
 - b) individuano gli aggregati edilizi esistenti in conformità agli Indirizzi di cui al successivo articolo 77.
5. Soppresso.
 6. Soppresso.
 7. Soppresso.
 8. Per le costruzioni esistenti, legittimamente realizzate o legittimate a seguito di rilascio di concessione edilizia in sanatoria ai sensi della vigente legislazione in materia di condono edilizio, i PUC dovranno dettare norme finalizzate al rispetto dei caratteri e dei valori di interesse storico, archeologico, artistico, paesaggistico, ambientale, idrogeologico eventualmente presenti, in merito agli interventi.
- 8 bis Soppresso.
9. Soppresso.
 10. Per le aree di cui al presente articolo destinate dalla pianificazione urbanistica comunale ad un uso extragratico, nel rispetto degli indirizzi e delle priorità indicate dalle presenti norme, è richiesto, prima della trasformazione, l'accertamento, a cura e spesa del proprietario, di presenza nel suolo di sostanze inquinanti o rifiuti tossici.

Articolo 48 – Aree agricole periurbane

1. Le aree agricole periurbane comprendono le aree che presentano precisi rapporti spaziali di contiguità o inclusione con le aree urbanizzate centrali o periferiche, ovvero intercluse tra più aree urbanizzate con una elevata contiguità insediativa, ove maggiormente si concentrano le pressioni edificatorie e di trasformazione per usi extragratici e più forti sono i rischi di compromissione della struttura produttiva primaria e della qualità ambientale. Tali aree sono individuate negli elaborati P.06.
2. In queste aree si dovrà puntare alla realizzazione di un equilibrio stabile fra sistema agricolo, sistema delle risorse naturali e sistema urbano attraverso la riduzione delle pressioni urbane sulle attività produttive agricole, la tutela e l'arricchimento delle presenze naturali e del paesaggio, la creazione e valorizzazione di spazi di fruizione ricreativa e di rigenerazione ecologica, anche al fine di potenziare le rete ecologica, così come disposto nel successivo articolo 62.
3. In considerazione dell'elevata valenza ambientale che tali aree assumono per il contesto urbanizzato, dal punto di vista ecologico (rigenerazione aria, acqua, suolo) e, in alcuni casi, anche dal punto di vista paesaggistico, i PUC, provvedono a:
 - a) valorizzare i caratteri consolidati del paesaggio rurale;
 - b) individuare e delimitare le aree idonee a garantire la continuità delle attività agricole;
 - c) individuare le aree da destinare alla realizzazione di attrezzature ricreative e per il tempo libero, prevalentemente non edificate (aree di verde attrezzato, attrezzature per lo sport;...), riducendo al minimo indispensabile la sottrazione di aree agricole;
 - d) salvaguardare le aree di maggiore fertilità o utilizzate per colture specializzate o considerate rilevanti dal punto di vista paesaggistico;
 - e) individuare e salvaguardare i corridoi verdi esistenti favorendo la connessione di aree agricole marginali o intercluse.
 - f) Individuare gli aggregati edilizi esistenti in conformità agli Indirizzi di cui al successivo articolo 77.
4. Per le infrastrutture o gli insediamenti che determinano una diminuzione significativa di aree agricole, i piani comunali sono tenuti a dimostrare con studi specifici:
 - a) l'effettiva necessità delle trasformazioni previste in base ai fabbisogni infrastrutturali;
 - b) l'impossibilità di seguire adeguate alternative e dunque di riutilizzare aree già edificate;
 - c) la programmazione di opere di compensazione ecologica e di ricostruzione delle reti ecologiche, prevedendo, in localizzazioni a ciò opportune, la creazione di aree verdi (boschi, parchi e giardini pubblici, orti botanici) di superfici pari a quelle sottratte per i nuovi insediamenti.

5. Soppresso.
6. Soppresso.
7. Soppresso.
8. Soppresso.
9. Per le aree di cui al presente articolo destinate dalla pianificazione urbanistica comunale ad un uso extragricolo, nel rispetto degli indirizzi e delle priorità indicate dalle presenti norme, è richiesto, prima della trasformazione, l'accertamento, a cura e spesa del proprietario, di presenza nel suolo di sostanze inquinanti o rifiuti tossici.

Articolo 49 – Aree agricole ordinarie

1. Le aree agricole ordinarie comprendono quelle parti del territorio rurale caratterizzate da ordinari vincoli di tutela ambientale e particolarmente idonee allo svolgimento di attività produttive di tipo agro-alimentare. Tali aree sono individuate negli elaborati P.06.
2. Nelle aree di cui al precedente comma la pianificazione comunale tutela e conserva il sistema dei suoli agricoli produttivi escludendo l'insediamento di attività non strettamente connesse con la produzione agricola ~~o di interesse~~ non pubblico, fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 5. Le norme dettate nell'ambito degli strumenti urbanistici comunali dovranno limitare i conflitti tra le attività agricole e le altre funzioni insediate e insediabili, anche attraverso l'eventuale individuazione di idonee misure di mitigazione ambientale degli impatti
3. Nelle aree di cui al presente articolo i PUC possono individuare zone a destinazione d'uso extragricola purchè di estensione contenuta e in sostanziale contiguità con il territorio urbanizzato e solamente ove si dimostri:
 - a) l'esistenza e/o il permanere di quote di fabbisogno non altrimenti soddisfacenti, secondo gli indirizzi formulati dal presente piano;
 - b) la compatibilità delle predette individuazioni con la tutela delle caratteristiche paesaggistiche generali dei siti interessati e con quella di singoli elementi fisici, biologici, antropici di interesse culturale in essi presenti, nonché con quanto specificamente disposto dai vigenti P.A.I. e/o da indirizzi o direttive tecniche in materia emanate dalle AdB competenti.
4. Nelle aree di cui al presente articolo i PUC individuano gli aggregati edilizi esistenti in conformità agli indirizzi di cui al successivo articolo 77.
5. Per la realizzazione di eventuali attrezzature pubbliche non altrimenti soddisfacenti dovranno essere individuate, ferme restando le condizioni di cui al precedente comma 3, preferibilmente le aree incolte.
6. Per le aree di cui al presente articolo destinate dalla pianificazione urbanistica comunale ad un uso extragricolo, nel rispetto degli indirizzi e delle priorità indicate dalle presenti norme, è richiesto, prima della trasformazione, l'accertamento, a cura e spesa del proprietario, di presenza nel suolo di sostanze inquinanti o rifiuti tossici.

Sezione IV – Aree e componenti d'interesse urbano

Articolo 50 – Aree urbanizzate

1. Al fine di promuovere un assetto urbanistico ordinato e coerente sotto il profilo spaziale e funzionale e la riqualificazione ambientale e paesaggistica delle aree urbanizzate totalmente o parzialmente, il PTCP articola le disposizioni relative alle aree urbanizzate con riferimento alle seguenti diverse tipologie insediative:
 - a) Insediamenti urbani prevalentemente consolidati
 - b) Aree di consolidamento urbanistico e riqualificazione ambientale
 - c) Aree di integrazione urbanistica e riqualificazione ambientale.
2. Gli insediamenti urbani prevalentemente consolidati, di cui alla lettera a) del precedente comma 1, sono costituiti in gran parte dai tessuti urbani compiuti o quasi compiuti, che presentano le seguenti caratteristiche:
 - impianto urbanistico riconoscibile che, in alcuni casi, risulta realizzato sulla base di una progettazione unitaria

- soddisfacenti rapporti tra spazi privati e spazi pubblici
 - densità generalmente alte o medie
 - caratteri di centralità urbana, ma possono includere anche zone edificate che presentano condizioni insediative non completamente soddisfacenti sotto il profilo morfologico-spaziale e funzionale.
3. Le Aree di consolidamento urbanistico e di riqualificazione ambientale, di cui alla lettera b) del precedente comma 1, sono costituite da tessuti urbani di recente formazione, collocati prevalentemente ai margini degli insediamenti consolidati, e caratterizzati da una condizione di incompiutezza ed accentuata eterogeneità dei caratteri tipomorfologici e funzionali, che concorrono ad impoverire il paesaggio urbano. Tali ambiti comprendono anche le aree produttive di interesse prevalentemente locale adiacenti o prossime ai tessuti urbani, e presentano le seguenti caratteristiche:
- organizzazione frammentata degli insediamenti, che comprendono lotti ineditati e spazi agricoli di diversa estensione
 - carenza di qualità e senso del tessuto connettivo, sia all'interno degli insediamenti che rispetto a quelli consolidati
 - diversi gradi di densità e differenti morfologie e qualità delle componenti
 - inadeguata organizzazione del sistema degli spazi pubblici
 - possono comprendere ambiti esclusivamente residenziali, anche di housing sociale
 - nel caso di insediamenti polifunzionali, sono caratterizzate dalla commistione disordinata di sedi produttive industriali/artigianali, residenze, attrezzature collettive ed attività terziarie private non coerentemente relazionate.
4. Le Aree di integrazione urbanistica e riqualificazione ambientale, di cui alla lettera c) del precedente comma 1, sono costituite da zone parzialmente edificate di recente realizzazione prive di connotati urbani e di una soddisfacente qualità edilizia, che risultano collocate prevalentemente ai margini degli insediamenti urbani, ma si estendono con relativa continuità tra gli insediamenti preesistenti. Tali aree presentano le seguenti caratteristiche:
- elevato grado di frammentazione
 - assenza di un impianto urbanistico coerente e riconoscibile
 - bassa densità abitativa
 - presenza di aree agricole anche estese
 - forte carenza di fattori di centralità e di attrezzature e servizi di base
 - presentano una destinazione funzionale prevalentemente residenziale, con commistione disordinata di attrezzature produttive, depositi o attività marginali
 - includono in alcuni ambiti zone che presentano caratteri analoghi a quelli delle "Aree di consolidamento urbanistico e di riqualificazione ambientale", delle quali costituiscono spesso la spontanea espansione.

Articolo 51 – Insediamenti urbani prevalentemente consolidati

1. Negli insediamenti urbani prevalentemente consolidati la pianificazione comunale dovrà essere finalizzata a mantenere o immettere i valori urbani identificabili principalmente nella complessità funzionale e sociale, nella riconoscibilità dell'impianto spaziale, nel ruolo strutturante del sistema degli spazi pubblici.
2. Gli strumenti di pianificazione comunale dovranno assicurare prioritariamente un'adeguata dotazione di attrezzature pubbliche e di attività di servizio alla residenza e, nell'ambito della strategia delineata per il rafforzamento della rete di centralità urbane e sulla base dei criteri espressi in merito dal PTCP, il sostegno e l'integrazione del sistema dei riferimenti urbani alle diverse scale, configurando reti interconnesse di servizi, di spazi della produzione, di infrastrutture per la mobilità, di corridoi ecologici.
3. In tutti i tessuti residenziali va assicurato il mantenimento del sistema diffuso delle attività commerciali, anche attraverso una valutazione prudente delle opportunità di insediamento di grandi strutture di vendita nelle zone adiacenti.
4. Per i grandi insediamenti di housing sociale deve essere promosso il superamento della monofunzionalità residenziale, incentivando il ricorso a strumenti quali i programmi urbani complessi che favoriscano l'integrazione con attività di servizio, produttive compatibili ed attrezzature collettive.

5. Gli ambiti urbani congestionati in quanto attrattori di flussi consistenti di mobilità dovranno essere oggetto di programmi volti al recupero della vivibilità urbana e della qualità ambientale attraverso misure (come il decentramento di una quota delle sedi di attrezzature e servizi) che incidano sui fattori generatori di congestione o, quando ciò non sia possibile, attraverso azioni che ne riducano gli impatti, come il potenziamento del trasporto pubblico.
6. Per i comparti urbani caratterizzati da una commistione disordinata di funzioni residenziali e produttive, occorre promuoverne la riqualificazione in relazione alla caratterizzazione funzionale più appropriata ed alla collocazione territoriale, prevedendo in ogni caso la rilocalizzazione all'interno di aree appositamente attrezzate delle attività incompatibili con i tessuti residenziali o collocate in sedi improprie.
7. I programmi di riuso delle aree e degli edifici dismessi devono essere predisposti e/o valutati all'interno di strategie di pianificazione urbanistica complessiva, estesi anche alle aree in cui sono presenti funzioni e attività marginali (quali depositi, impianti tecnologici ecc.), secondo gli indirizzi e i criteri indicati al successivo articolo 78.
8. In via generale i PUC devono contenere misure volte ad incrementare la qualità ambientale e paesaggistica, tra le quali:
 - a) la riduzione dei fattori di inquinamento atmosferico ed acustico;
 - b) il potenziamento della mobilità con mezzi di trasporto collettivi e l'incremento della rete dei percorsi pedonali e ciclabili, anche privilegiando, nella localizzazione di funzioni ed attività generatrici di consistenti flussi di mobilità, i siti serviti dal trasporto pubblico e prioritariamente da quello su ferro;
 - c) l'efficiente gestione della rete delle infrastrutture tecnologiche (idrica, fognaria, elettrica, informatica ecc.);
 - d) il riequilibrio ambientale delle grandi aree impermeabilizzate attraverso idonei trattamenti delle pavimentazioni e la piantumazione di alberature e fasce arbustive ai margini;
 - e) la realizzazione, ove possibile, di fasce alberate lungo le arterie stradali ed ai margini delle sedi produttivo-industriali a protezione dei tessuti residenziali;
 - f) la creazione di nuove aree verdi e di spazi per l'attività fisica all'aperto.
9. Nell'ambito delle disposizioni strutturali del PUC i Comuni provvedono ad articolare gli insediamenti urbani consolidati, di cui al presente articolo, nelle seguenti zone:
 - a) Centri e nuclei storici;
 - b) Zone urbane consolidate;
 - c) Zone urbane con impianto incompiuto.
10. Per i centri e nuclei storici, di cui alla lettera a) del precedente comma 9, si applicano le disposizioni di cui al precedente articolo 38.
11. Le zone urbane consolidate, di cui alla lett. b) del precedente comma 9, comprendono i tessuti urbani consolidati, aventi densità alte o medie, caratterizzati da un impianto urbanistico riconoscibile, concluso e sufficientemente coerente nei rapporti dimensionali e formali tra spazi privati e spazi pubblici, che risulta realizzato prevalentemente nella prima metà del '900. Tali zone includono sia le parti realizzate sulla base di una progettazione unitaria sia quelle formatesi attraverso interventi singoli ma in sostanziale continuità e coerenza, e mostrano frequentemente caratteri di centralità urbana, soprattutto nel caso di insediamenti maggiori dove tale ruolo si esprime ai livelli più elevati.
12. Le zone urbane consolidate sono da considerarsi sature sotto il profilo abitativo, e sono destinate alla conservazione ed al recupero.
13. Oltre agli indirizzi di carattere generale, di cui ai precedenti commi, nelle zone urbane consolidate i PUC dovranno disporre:
 - a) la conservazione delle aree non edificate di cui al successivo articolo 54, che potranno essere destinate esclusivamente a verde pubblico o privato (parchi, giardini, orti e spazi agricoli), prevedendo che la superficie permeabile e la superficie arborata non sia inferiori, rispettivamente, all'80% ed al 60% della superficie totale. In alternativa i PUC potranno consentire la realizzazione di parcheggi prevedendo che la superficie permeabile non sia inferiore all'80% di quella totale;
 - b) la conservazione degli impianti urbanistici consolidati;
 - c) l'individuazione e la tutela degli edifici e dei complessi edilizi di valore storico, architettonico o documentario eventualmente presenti;

- d) la riqualificazione degli spazi pubblici scoperti (strade e piazze) anche prevedendo l'ampliamento dei marciapiedi, la piantumazione di essenze arboree, elementi di arredo;
 - e) la realizzazione di attrezzature pubbliche attraverso il riuso di edifici dismessi e/o dismettibili, anche con interventi di demolizione e ricostruzione di edifici che non abbiano valore storico o architettonico o documentario, purché non sia alterato l'impianto urbanistico esistente o si dimostrino gli effetti di miglioramento conseguibili;
 - f) il riuso di edifici dismessi volto prioritariamente all'inserimento di attrezzature pubbliche ed attività terziarie private, al fine di incrementare la complessità funzionale dei tessuti urbani carenti;
 - g) la localizzazione delle attività generatrici di flussi consistenti di utenti in prossimità delle stazioni del trasporto su ferro o comunque in aree servite dal trasporto pubblico
 - h) la delocalizzazione degli impianti produttivi esistenti considerati incompatibili con i tessuti residenziali, a seguito di opportuna valutazione in sede di PUC, individuando contestualmente le procedure e le modalità del trasferimento.
14. Le zone urbane con impianto incompiuto, di cui alla lett. c) del precedente comma 9, comprendono i tessuti edilizi, prevalentemente residenziali, caratterizzati da basse densità abitative ed una limitata qualità urbanistica ed edilizia. Tali zone presentano un insoddisfacente rapporto, dimensionale, funzionale e formale, tra spazi privati e spazi pubblici, oltre che da tessuto connettivo limitato ed estremamente labile, e sono destinate alla riqualificazione e ristrutturazione urbanistica.
15. Nelle zone urbane con impianto incompiuto i PUC dovranno disporre:
- a) l'individuazione e la tutela degli edifici e dei complessi edilizi di valore storico, architettonico o documentario eventualmente presenti;
 - b) la riqualificazione morfologico-spaziale dei tessuti edilizi;
 - c) la realizzazione di un equilibrato rapporto tra funzione abitativa, attrezzature pubbliche e attività terziarie private;
 - d) un'organizzazione del sistema degli spazi pubblici che lo configuri come componente strutturante degli insediamenti urbani e lo qualifichi nei caratteri identitari;
 - e) la localizzazione delle attività generatrici di flussi consistenti di utenti in prossimità delle stazioni del trasporto su ferro o comunque in aree servite dal trasporto pubblico;
 - f) la localizzazione dei nuovi insediamenti residenziali in coerenza con l'articolazione della rete del trasporto pubblico;
 - g) l'inedificabilità delle aree adiacenti ai canali ed agli alvei, ai sensi della vigente normativa;
 - h) il rispetto degli standard ecologici riferiti al rapporto tra superfici permeabili ed impermeabilizzate che, nel caso di ristrutturazione urbanistica, non potranno essere inferiori a quelle esistenti, con un minimo pari a 0,30mq/mq, mentre nel caso di nuova edificazione dovrà essere rispettato esclusivamente il parametro minimo pari a 0,30mq/mq;
 - i) il riuso di aree ed edifici dismessi volto all'insediamento, oltre che prioritariamente di attrezzature pubbliche, di attività terziarie private al fine di incrementare la complessità funzionale dei tessuti urbani carenti;
 - j) la verifica, per gli impianti produttivi esistenti, della compatibilità con i tessuti residenziali, prevedendo la delocalizzazione degli impianti incompatibili; a tal fine i Comuni dovranno definire idonee procedure e modalità per il trasferimento;
 - k) la realizzazione di parcheggi scambiatori;
 - l) la realizzazione o l'incremento di parcheggi, di percorsi e di aree pedonali e di percorsi ciclabili, nonché gli interventi sulla rete stradale nel rispetto delle disposizioni di cui al Capo VI, Nodi e reti per la connettività territoriale, delle presenti norme.
16. Nelle zone urbane con impianto incompiuto i PUC possono prevedere, inoltre, l'incremento dell'Indice di Utilizzazione Territoriale esistente fino al valore massimo di 1,5 mq/mq, ma esclusivamente nell'ambito di Piani Urbanistici Attuativi, individuati ai sensi e per le finalità di cui all'articolo 33 della legge regionale 16/2004, che dovranno essere elaborati nel rispetto dei seguenti indirizzi:
- a) riorganizzazione urbanistico-ambientale per la realizzazione di un assetto ordinato e riconoscibile sotto il profilo spaziale e morfologico ed un rapporto equilibrato tra funzione abitativa e servizi pubblici e privati
 - b) tutela e recupero delle risorse ambientali presenti.

17. L'incremento di cui al precedente comma è ammesso tuttavia nel solo caso in cui potrà essere garantito il soddisfacimento dei fabbisogni di attrezzature pubbliche degli abitanti già insediati e di quelli insediabili all'interno dell'area interessata..
18. Soppresso.
19. Soppresso.
20. Soppresso.

Articolo 52 – Aree di consolidamento urbanistico e di riqualificazione ambientale

1. Nelle Aree di consolidamento urbanistico e di riqualificazione ambientale le trasformazioni previste dai PUC, articolate anche per sottozone, dovranno essere finalizzate al soddisfacimento dei fabbisogni della popolazione residente, nonché alla riqualificazione urbanistica, ambientale e paesaggistica, configurando gli interventi di ristrutturazione urbanistica e completamento come occasione per ridisegnarne e qualificarne l'assetto.
2. A tali fini la nuova edificazione, ed in particolare quella residenziale, deve essere prevista all'interno di una strategia di consolidamento dell'impianto urbano e di incremento della dotazione di servizi ed attrezzature, nonché di integrazione sociale, al fine di migliorare le condizioni complessive dell'esistente e di rafforzarne le relazioni con il contesto urbano.
3. Le disposizioni degli strumenti urbanistici generali devono evitare la dilatazione delle zone edificate puntando prioritariamente alla ricucitura del costruito e programmando le nuove edificazioni in contiguità con l'edificato esistente, definendo altresì margini riconoscibili agli insediamenti urbani.
4. Gli interventi di integrazione edilizia devono essere improntati a criteri di sostenibilità ambientale assicurando un equilibrato rapporto tra aree edificate ed aree verdi, aree impermeabili ed aree permeabili (con l'applicazione di parametri massimi, l'idoneo trattamento dei suoli scoperti pavimentati, ecc.) e incentivando l'utilizzo di materiali edili ecosostenibili, nonché assumendo la riqualificazione e/o la realizzazione del sistema degli spazi pubblici – le attrezzature e la rete di percorsi e piazze – come elemento strutturante sotto il profilo spaziale e funzionale.
5. I PUC devono promuovere la riqualificazione dei comparti urbani caratterizzati da una commistione disordinata di funzioni residenziali e produttive valutandone la caratterizzazione funzionale più appropriata e la collocazione territoriale, prevedendo in ogni caso la rilocalizzazione all'interno di aree attrezzate delle attività incompatibili con i tessuti residenziali o collocate in sedi improprie. A tal fine i comuni possono prevedere una premialità urbanistica che tenga conto dell'impatto economico derivante dalla rilocalizzazione delle predette attività.
6. Per la riqualificazione delle aree industriali esistenti e per la progettazione delle nuove "aree attrezzate" per la produzione di interesse locale, i PUC recepiscono gli indirizzi di cui all'articolo 71- Indirizzi per le aree e i complessi produttivi di interesse locale.
7. I programmi di riuso delle aree e degli edifici dismessi devono essere predisposti e/o valutati all'interno di strategie di pianificazione urbanistica complessiva finalizzando il riuso ad un'azione di riqualificazione dell'area interessata, valutando in particolare gli effetti urbanistici delle nuove destinazioni sul contesto e le eventuali priorità per destinazioni volte all'incremento della dotazione di attrezzature pubbliche, nonché finalizzando il riuso a forme di "risarcimento ambientale" destinando a verde pubblico una quota dei suoli. Gli interventi di riuso di aree ed edifici dismessi dovranno essere realizzati secondo gli indirizzi ed i criteri di cui all'articolo 78.
8. La promozione di interventi di riqualificazione deve essere estesa anche alle aree in cui sono presenti funzioni e attività marginali (quali depositi, impianti tecnologici ecc.).
9. La pianificazione comunale deve essere finalizzata alla realizzazione di interventi volti al soddisfacimento dei fabbisogni della popolazione residente determinati nell'ambito del dimensionamento del PUC, coniugando tale finalità con gli obiettivi di riorganizzazione, consolidamento e riqualificazione urbanistica ed ambientale nonché di miglioramento del paesaggio urbano, prevedendo, pertanto, anche interventi di ristrutturazione urbanistica delle zone già edificate sulla base dei criteri indicati per le zone urbane con impianto incompiuto di cui alla lettera c) del comma 9 del precedente articolo 51.

10. Nell'ambito delle disposizioni strutturali dei PUC, le Aree di consolidamento urbanistico e di riqualificazione ambientale devono essere incluse tra le aree trasformabili.
11. Nelle aree di cui al presente articolo la disciplina urbanistica generale deve disporre:
- a) l'individuazione e la tutela degli edifici e dei complessi edilizi di valore storico, architettonico o documentario eventualmente presenti;
 - b) il prioritario riuso delle aree e degli immobili dismessi e la riorganizzazione delle zone edificate esistenti al fine di ridurre l'impegno di suolo;
 - c) la riqualificazione morfologico-spaziale delle zone edificate. Nell'ambito di tali interventi la pianificazione comunale, al fine di incentivare la riqualificazione di interi comparti, può riconoscere ai proprietari di edifici esistenti per i quali è prevista la demolizione e la successiva ricostruzione, un incremento del volume realizzabile nella misura massima del 30% di quello demolito, nei limiti del dimensionamento complessivo del PUC.
 - d) la realizzazione di un equilibrato rapporto tra funzione abitativa, attrezzature pubbliche e attività terziarie private;
 - e) la destinazione prioritaria ad attrezzature pubbliche delle aree incolte di cui al successivo articolo 54;
 - f) un'organizzazione del sistema degli spazi pubblici che lo configuri come componente strutturante degli insediamenti urbani e lo qualifichi nei caratteri identitari;
 - g) la localizzazione delle attività generatrici di flussi consistenti di utenti in prossimità delle stazioni del trasporto su ferro o comunque in aree servite dal trasporto pubblico;
 - h) la localizzazione delle sedi dei servizi di base in funzione dell'accessibilità pedonale;
 - i) la localizzazione dei nuovi insediamenti residenziali in coerenza con l'articolazione della rete del trasporto pubblico ed in continuità con gli insediamenti preesistenti;
 - j) il rispetto, negli interventi di nuova edificazione nell'ambito della ristrutturazione urbanistica, degli standard ecologici riferiti al rapporto tra superfici permeabili ed impermeabilizzate che non potrà essere inferiore a quello esistente e comunque con un minimo pari a 0,30mq/mq;
 - k) la conservazione delle aree agricole urbane, di cui al successivo articolo 54, per una estensione non inferiore al 30% di quella attuale. Negli interventi di riorganizzazione e di nuova urbanizzazione si deve evitare la saldatura tra gli abitati dei diversi comuni;
 - l) il recupero di un rapporto qualificante sotto il profilo spaziale e in particolare paesaggistico-ambientale tra il contesto agricolo e le adiacenti zone urbanizzate e da urbanizzare;
 - m) la verifica, per gli impianti produttivi esistenti, della compatibilità con i tessuti residenziali, prevedendo la delocalizzazione degli impianti incompatibili; a tal fine i Comuni dovranno definire idonee procedure e modalità per il trasferimento. A tal fine i comuni possono prevedere una premialità urbanistica che tenga conto dell'impatto economico derivante dal trasferimento delle predette attività.
 - n) la realizzazione di parcheggi scambiatori;
 - o) la realizzazione o l'incremento di una rete di percorsi e di aree pedonali e di percorsi ciclabili.
12. Per la realizzazione di parcheggi, di percorsi pedonali e ciclabili, nonché per gli interventi sulla rete stradale i PUC devono osservare le disposizioni di cui al Capo VI, Nodi e reti per la connettività territoriale, delle presenti norme.
13. I PUC devono contenere, inoltre, indirizzi e criteri relativi alla qualità architettonica delle costruzioni, prescrivendo altresì l'utilizzo di tecniche e materiali dell'architettura bioclimatica, ed ai caratteri delle sistemazioni esterne degli spazi pubblici e privati; tali disposizioni devono riguardare sia gli interventi sul tessuto urbanistico e sul patrimonio edilizio esistenti sia gli interventi di nuova edificazione.
- 13 bis. Al fine di dare attuazione alle strategie di rilocalizzazione residenziale, volte a mitigare gli effetti del rischio vulcanico, nonché di riequilibrio territoriale, mediante la riarticolazione del sistema urbano policentrico, i Comuni che dimostrano che le aree del presente articolo 52 presentino sia le caratteristiche di cui al comma 4 del precedente articolo 50, che quelle di cui ai commi 7, 8 e 9 del successivo articolo 53, possono chiedere l'attribuzione di una quota aggiuntiva del fabbisogno residenziale ai sensi dei commi 3 e 4 del successivo articolo 53.
14. Soppresso.
15. Soppresso.
16. Soppresso.

17. Soppresso.

Articolo 53 – Aree di integrazione urbanistica e di riqualificazione ambientale

1. Nelle Aree di integrazione urbanistica e di riqualificazione ambientale si applicano le norme previste per le Aree di consolidamento urbanistico e di riqualificazione ambientale, di cui al precedente articolo 52, quando non modificate o integrate dal presente articolo.
2. Fatta salva la tutela degli edifici e dei complessi edilizi di valore storico, architettonico o documentario, eventualmente presenti, in tali aree la pianificazione comunale deve essere finalizzata, alla realizzazione di un nuovo assetto ed al miglioramento del paesaggio edificato attraverso la riqualificazione delle aree edificate ed il completamento insediativo da realizzarsi anche attraverso ristrutturazioni urbanistiche volte ad incrementare le volumetrie esistenti.
3. Nell'ambito della ripartizione dei carichi insediativi all'interno dei singoli "Ambiti" individuati dal presente PTCP, ovvero nel corso delle "Conferenze d'Ambito" di cui all'articolo 65-bis, i Comuni sul cui territorio sono state individuate Aree di integrazione urbanistica e di riqualificazione ambientale, possono chiedere l'attribuzione di una quota aggiuntiva del fabbisogno residenziale calcolato ai sensi dell'articolo 65, al fine di dare attuazione alle strategie di rilocalizzazione residenziale, volte a mitigare gli effetti del rischio vulcanico, nonché di riequilibrio territoriale, mediante la riarticolazione del sistema urbano policentrico.
4. La quota aggiuntiva di cui al comma precedente non potrà eccedere il 15% della popolazione prevista per il singolo Comune per il decennio di riferimento determinata con le modalità di cui al successivo articolo 65.
5. La sommatoria dei carichi insediativi attribuiti ai Comuni in ogni Ambito non potrà eccedere il massimo previsto per l'Ambito stesso.
6. Gli interventi di incremento residenziale devono essere improntati al massimo risparmio del consumo di suolo, prevedendo aree di nuova urbanizzazione solo quando l'incremento residenziale non sia realizzabile attraverso la riorganizzazione delle aree urbanizzate esistenti ed il riuso delle aree e degli edifici dismessi.
7. Le aree investite da interventi di incremento residenziale devono essere facilmente accessibili da stazioni delle rete ferroviaria e dai nodi di interscambio fra le diverse modalità di trasporto.
8. Gli incrementi residenziali e, in generale, la nuova urbanizzazione dovranno essere individuati in aree contigue al tessuto insediativo esistente e concentrati in aree di limitata estensione.
9. La maggiore pressione ambientale che consegue agli interventi di incremento residenziale non deve comportare significative incidenze sulla rete ecologica e sulle aree agricole più fertili o con buona biodiversità.
10. Soppresso.

Articolo 54 – Aree verdi e spazi aperti presenti nei tessuti urbani

1. All'interno delle aree urbanizzate di cui ai precedenti articoli 51, 52 e 53 i Piani urbanistici comunali:
 - a) individuano, operando ad una adeguata scala di dettaglio, le seguenti diverse tipologie di aree verdi e spazi aperti presenti nei tessuti urbani:
 - 1) Aree agricole con sistemazioni tradizionali di elevato valore conservativo, agronomico, esteticoperceptivo e storico-culturale (terrazzamenti, ciglionamenti);
 - 2) Aree agricole urbane
 - 3) Spazi aperti e aree incolte
 - 4) Aree a verde ornamentale (parchi, giardini)
 - 5) Aree di pertinenza della rete infrastrutturale e delle attrezzature.
 - b) definiscono norme per l'utilizzo sostenibile delle diverse tipologie di aree avanti descritte, che costituiscono nel loro complesso una rete ecologica multifunzionale di spazi aperti in ambito urbano, in grado di erogare un'ampia gamma di prestazioni e servizi indispensabili per il mantenimento di livelli accettabili di qualità urbana: autodepurazione, regolazione del microclima finalizzato al contenimento delle isole di calore, mantenimento della biodiversità, mantenimento dell'agricoltura urbana, fornitura di opportunità per la ricreazione e la vita all'aria

- aperta, miglioramento dei paesaggi urbani, mitigazione del rischio idrogeologico e vulcanico, riequilibrio ambientale ed ecologico degli ambienti urbani;
- c) definiscono misure di salvaguardia per le aree agricole di cui al punto 1) della precedente lettera a), che devono mantenere l'attuale destinazione d'uso agricola, favorendo il riuso di manufatti e opere esistenti;
 - d) promuovono l'esercizio di attività agricole multifunzionali e interventi di forestazione urbana;
 - e) Soppressa;
 - f) definiscono norme e criteri per il corretto inserimento ambientale e paesaggistico di nuove opere, attrezzature, impianti tecnologici e corridoi infrastrutturali privilegiando localizzazioni marginali, o comunque in continuità con aree urbanizzate esistenti, al fine di salvaguardare la continuità, multifunzionalità ed accessibilità del sistema di spazi aperti urbani e periurbani.
 - g) Salvaguardano le Aree a verde ornamentale (parchi, giardini) esistenti, di cui al punto 4) della precedente lettera a).
- 2. Soppresso.
 - 3. Soppresso.
 - 4. Soppresso.
 - 5. Per le infrastrutture di collegamento esistenti devono essere previste opere di mitigazione degli impatti ambientali e paesaggistici per migliorare le relazioni tra l'infrastruttura ed il contesto.
 - 6. Soppresso.
 - 7. I PUC prevedono, nel rispetto delle disposizioni di tutela precedentemente esposte ed attraverso le opportune modalità di accordo con i privati proprietari:
 - a) l'istituzione di aree da destinare ad orti urbani
 - b) la realizzazione di percorsi didattici
 - c) la realizzazione di percorsi ciclabili.

Articolo 55 – Aree e complessi per insediamenti produttivi di interesse provinciale e/o sovracomunale

- 1. In materia di poli specialistici per attività produttive di interesse provinciale e/o sovracomunale il PTCP assume i seguenti obiettivi specifici:
 - a) qualificare il tessuto produttivo provinciale, ossia qualificare le imprese e insieme le aree di insediamento sia sul piano delle dotazioni che su quello morfologico;
 - b) ridurre l'impatto ambientale degli insediamenti produttivi e il loro consumo di risorse non rinnovabili;
 - c) ridurre la dispersione dell'offerta insediativa e ridurre il consumo di territorio, mantenendo comunque un'offerta adeguata alla domanda;
 - d) concentrare le ulteriori potenzialità di offerta in collocazioni ottimali rispetto alle infrastrutture primarie per la mobilità e con scarse o nulle limitazioni o condizionamenti dal punto di vista ambientale;
 - e) laddove vi siano le condizioni ottimali, sviluppare un'offerta integrata e con caratteristiche di multifunzionalità, ossia idonea per attività manifatturiere, logistiche, per la grande distribuzione, per attività di gestione dei rifiuti, per attività terziarie, per attività del tempo libero a forte attrazione, consentendo l'inserimento di abitazioni, tranne che ciò sia impedito da essenziali requisiti igienico-ambientali;
 - f) evitare la compromissione di ulteriore territorio agricolo salvo che – quando sia indispensabile farlo – in contiguità con aree già insediate;
 - g) qualificare e promuovere l'offerta del territorio napoletano in campo internazionale;
 - h) qualificare e potenziare le attività di logistica della produzione in relazione ad una adeguata dotazione delle infrastrutture per la mobilità pubblica e privata.
- 2. Il PTCP individua i poli specialistici per attività produttive di rilievo provinciale o sovracomunale. Tali poli sono di seguito elencati per gruppi con caratteristiche omogenee, e sono inoltre individuati nell'elaborato P.06.1-7 del PTCP:
 - a) Poli specialistici produttivi consolidati: insieme di aree produttive rilevanti per l'entità degli insediamenti in essere e in taluni casi anche per l'entità delle residue potenzialità edificatorie previste, ma che non appaiono indicati per

politiche di ulteriore significativa espansione dell'offerta insediativa in relazione alla presenza di condizionamenti di natura ambientale, o di natura urbanistica, o limiti di infrastrutturazione. Questo gruppo è ulteriormente articolato in:

- a1) Poli specialistici produttivi consolidati per funzioni prevalentemente industriali:
 1. Polo produttivo di Pomigliano d'Arco;
 2. Polo produttivo della foce del Sarno
- a2) Poli specialistici produttivi consolidati per funzioni miste produttive, logistiche e del commercio o la cui evoluzione è indirizzabile verso funzioni miste produttive, logistiche e del commercio:
 1. Polo produttivo di Arzano/Frattamaggiore;
 2. Polo integrato di Casoria/Afragola.
- b) Poli specialistici produttivi con potenzialità di sviluppo strategiche: insieme di aree produttive che, in relazione all'assenza o scarsità di condizionamenti ambientali o urbanistici e alla valida collocazione rispetto alle reti infrastrutturali e in particolare ai nodi della rete viaria di rango regionale, si valutano suscettibili di politiche di ulteriore espansione insediativa per rispondere alla futura domanda nella misura in cui si manifesterà. Esse si articolano in:
 - b1) Poli specialistici produttivi suscettibili di sviluppo per funzioni prevalentemente industriali e per funzioni logistiche:
 1. Nuovo polo produttivo della valle del Sarno;
 2. Polo produttivo del distretto industriale di San Giuseppe Vesuviano
 3. Polo produttivo del distretto industriale di Grumo Nevano
 4. Polo produttivo di Acerra;
 5. Polo produttivo di Caivano;
 6. Polo produttivo di Giugliano
 - b2) Poli specialistici produttivi suscettibili di sviluppo per funzioni miste produttive, logistiche e del commercio:
 1. Polo produttivo, logistico e commerciale di Nola
 2. Polo produttivo, logistico e commerciale di Marigliano
 3. Polo produttivo, logistico e commerciale di Giugliano
 4. Polo produttivo, logistico e commerciale di Afragola/Acerra
3. La distinzione di cui al comma precedente fra Poli specialistici produttivi "consolidati" e Poli specialistici produttivi suscettibili di "sviluppo" costituisce un contenuto proprio del PTCP. La distinzione fra Poli specialistici produttivi "per funzioni prevalentemente produttive manifatturiere" e Poli specialistici produttivi "per funzioni miste" ha viceversa valore di prima definizione della caratterizzazione evolutiva di ciascun ambito, ma può essere precisata o modificata sulla base delle valutazioni di cui al seguente comma 6.
4. Per tutti i Poli specialistici produttivi, di cui al precedente comma 2, di rilievo provinciale o sovracomunale si formulano i seguenti indirizzi generali:
 - a) caratterizzazione di ciascun insediamento in base alle proprie condizioni peculiari e potenzialità evolutive, tendendo a mantenere una caratterizzazione più marcatamente manifatturiera e per la logistica per quegli agglomerati sopra indicati per attività prevalentemente manifatturiere, e individuando per gli altri la tipologia e il mix più opportuno delle altre destinazioni ammissibili;
 - b) schedatura delle attività produttive presenti e delle specifiche condizioni ambientali e infrastrutturali, anche ai fini di una definizione dei requisiti di compatibilità delle tipologie di attività insediabili. In particolare definizione dell'idoneità o non idoneità dell'insediamento per la localizzazione di stabilimenti a rischio di incidenti rilevanti e di impianti di gestione di rifiuti, e dei relativi requisiti di insediamento anche in relazione al sistema della viabilità d'accesso, all'esistenza di presidi ambientali e reti di monitoraggio ambientale e, per gli impianti di gestione dei rifiuti, alla baricentricità del sito rispetto al bacino di produzione.
 - c) riqualificazione e completamento delle dotazioni infrastrutturali ed ecologiche.
 - d) individuazione di risposte in sito alle esigenze di sviluppo o di reinsediamento delle attività già insediate nell'insediamento, fermo restando il rispetto delle compatibilità ambientali e delle limitazioni d'uso dettate dalle altre norme del presente piano.
 - e) utilizzazione, ancora per attività di tipo produttivo, secondarie o terziarie, delle aree e degli insediamenti che si rendano disponibili per dismissione;

- f) miglioramento delle opportunità di organizzazione della logistica e delle condizioni di accessibilità per le merci e per le persone, anche con i servizi di trasporto collettivo locale, nonché valutazione delle opportunità di gestione manageriale della mobilità degli addetti per l'intero agglomerato;
 - g) qualificazione dei servizi comuni alle imprese e dei servizi ai lavoratori.
 - h) valutazione dell'entità e tipologia dei consumi energetici dell'insediamento, delle opportunità di risparmio, di ottimizzazione energetica, di cogenerazione e, ove ve ne siano le condizioni, anche di produzione energetica nell'insediamento stesso.
 - i) valutazione dell'entità e tipologia dei consumi idrici dell'insediamento, delle opportunità di risparmio, di riciclo, di riutilizzazione irriqua delle risorse in uscita dalla depurazione, nonché di eventuale realizzazione di reti acquedottistiche dedicate, alimentate con acque grezze di origine superficiale;
 - j) valutazione dell'entità e tipologia dei rifiuti prodotti nell'ambito, delle caratteristiche di pericolosità, valutazione delle opportunità di riutilizzazione, recupero e riciclo, nonché di eventuale realizzazione di reti di raccolta per filiera e/o tipologia, in condizioni di sicurezza, senza provocare inconvenienti per l'ambiente e nel rispetto della normativa vigente.
 - k) miglioramento dell'immagine complessiva degli insediamenti in termini di riordino urbanistico, di qualità architettonica, di opere di mitigazione e ambientazione paesaggistica attraverso adeguate dotazioni ecologiche e ambientali, anche destinando a tali finalità parte delle dotazioni prescritte di aree per attrezzature e spazi collettivi.
 - l) miglioramento della qualità ecologica dell'insediamento e del contesto, anche contribuendo, attraverso le dotazioni ecologiche dell'insediamento stesso, alla realizzazione, al potenziamento o al ripristino di elementi funzionali della rete ecologica, di cui all'articolo 62 delle presenti norme.
 - m) informazione e assistenza per l'accesso ai finanziamenti UE per la qualificazione in senso ambientale delle attività produttive; promozione dell'accesso delle imprese al sistema comunitario di ecogestione e audit ambientale ("EMAS", ISO 14000).
 - n) promozione di forme di certificazione ambientale riferite all'area produttiva nel suo complesso oltre che alla singola impresa.
 - o) sostegno a iniziative di marketing territoriale.
5. Per i Poli specialistici produttivi "consolidati" si indicano, altresì, i seguenti ulteriori indirizzi specifici:
- a) l'utilizzo delle potenzialità insediative residue e di quelle derivanti da dismissioni, va governato privilegiando prioritariamente le esigenze di sviluppo e di eventuale reinsediamento di attività produttive già insediate nell'ambito dei comuni interessati dall'insediamento;
 - b) le ulteriori espansioni insediative oltre a quanto già previsto al momento dell'adozione delle presenti norme, si motivano solamente in relazione a esigenze, non diversamente soddisfacibili, di sviluppo di attività produttive già insediate nell'ambito, o di eventuale reinsediamento di attività già insediate nel comune o nei comuni o nell'associazione o unione di comuni in cui l'insediamento ricade, che debbano trasferirsi, o ancora di realizzazione di impianti di smaltimento e recupero di rifiuti.
 - c) la schedatura delle aree di cui al precedente comma 4, relativa a poli specialistici consolidati interessati da specifiche criticità ambientali ed in particolare ricadenti nell'ambito di aree a pericolosità idrogeologica (frane ed alluvioni), dovrà riportare la categoria di rischio cui sono soggette le unità produttive esistenti e le eventuali residue potenzialità edificatorie relative ai lotti non ancora insediati ricadenti nelle aree di esondazione.
6. Per ciascun Polo specialistico produttivo di rilievo provinciale o sovracomunale la Provincia, di concerto con i Comuni interessati, e, nel caso di presenza di agglomerati individuati dal Piano ASI, con il Consorzio ASI, approva uno strumento di attuazione di cui al precedente articolo 6 per valutare le specifiche condizioni attuali e le opportunità evolutive dell'agglomerato in relazione a ciascuna delle indicazioni di cui ai precedenti commi 4 e 5.
7. Lo strumento di attuazione di cui al precedente comma ha lo scopo di:
- a) coordinare l'attuazione delle previsioni del PTCP con la realizzazione delle infrastrutture, opere e servizi di rilievo sovracomunale;
 - b) coordinare l'elaborazione e lo sviluppo degli atti di programmazione settoriale della Provincia e gli altri investimenti di competenza della Provincia.
8. In particolare lo strumento di attuazione contiene:

- a) il recepimento e coordinamento dei reciproci impegni assunti con gli enti territorialmente competenti attraverso Accordi di programma o Accordi di pianificazione, in materia di programmazione temporale dello sviluppo e in materia di investimenti pubblici correlati;
 - b) la definizione delle opere e delle azioni prioritarie da attuare da parte della Provincia in materia di valorizzazione ambientale;
 - c) la definizione delle opere e delle azioni prioritarie da attuare in materia infrastrutture per la mobilità e di altre infrastrutture e impianti di pubblica utilità;
 - d) la definizione delle aree di compensazione ambientale;
 - e) la definizione delle opere e delle azioni prioritarie da attuare in altre materie di competenza provinciale che possano avere effetti interagenti con il perseguimento degli obiettivi del PTCP per i Poli specialistici produttivi;
 - f) l'individuazione delle risorse finanziarie disponibili e di quelle da reperire;
 - g) le azioni di studio, di approfondimento e di monitoraggio da attivare per valutare nel tempo la sostenibilità delle previsioni di Piano e delle dinamiche trasformative.
9. Per ciascuno Polo specialistico produttivo di rilievo provinciale o sovracomunale con caratterizzazione prevalentemente produttiva manifatturiera deve essere previsto il raggiungimento delle condizioni e delle prestazioni di "area ecologicamente attrezzata".
10. Le medesime condizioni e prestazioni vanno perseguite, in termini di indirizzo, anche per gli insediamenti produttivi di rilievo provinciale o sovracomunale con caratterizzazione mista.
11. Nel caso in cui sia necessario prevedere ulteriori espansioni insediative ricadenti all'esterno delle aree individuate a tal fine dal presente PTCP, per ciascun Polo specialistico produttivo di rilievo provinciale o sovracomunale, la Provincia e i Comuni nel cui territorio l'insediamento ricade o comunque interessati o influenzati dalle prospettive di sviluppo del Polo specialistico sottoscrivono un Accordo di pianificazione di cui all'articolo 6 della LR 13/2008.
12. Laddove siano costituite Agenzie di sviluppo, l'Accordo, di cui al precedente comma, sarà esteso preferibilmente a riguardare l'insieme degli ambiti specializzati di rilievo sovracomunale eventualmente ricadenti nel territorio dell'Agenzia e sarà sottoscritto da tutti i Comuni interessati, oltre che dall'Agenzia e dal consorzio ASI, nel caso in cui siano presenti agglomerati previsti dal Piano ASI
13. L'Accordo di cui al precedente comma 11 deve, tra l'altro, contenere:
- a) la definizione delle aree produttive interessate da ciascun insediamento comprese nell'ambito delle aree individuate, in prima definizione, dal PTCP;
 - b) la definizione delle linee evolutive di ciascun ambito, ivi compresa la fissazione di eventuali limiti riguardanti le tipologie di attività insediabili e in particolare i limiti all'ammissibilità dell'insediamento di attività commerciali e di stabilimenti a rischio di incidenti rilevanti e di impianti per la gestione dei rifiuti;
 - c) la definizione degli interventi e delle azioni necessarie, in relazione alle condizioni specifiche dell'insediamento, per perseguire efficacemente gli obiettivi di cui al presente articolo;
 - d) le eventuali previsioni di ulteriori espansioni insediative, qualora necessarie, e le condizioni di infrastrutturazione, per la qualità ambientale e per la mobilità, a cui tali espansioni sono subordinate;
 - e) la definizione delle risorse necessarie, delle fonti finanziarie, nonché gli aspetti riguardanti la programmazione temporale, l'attuazione e la gestione degli interventi previsti;
 - f) gli eventuali oneri a carico dei soggetti attuatori dei nuovi insediamenti, al di là degli oneri concessori, per la realizzazione degli interventi previsti;
 - g) l'armonizzazione delle scelte urbanistiche relative alle aree produttive di rilievo comunale del comune o dei comuni interessati, con le determinazioni concordate per i Poli specialistici produttivi di rilievo provinciale o sovracomunale;
14. Qualora l'accordo di pianificazione preveda espansioni insediative motivate in risposta ad esigenze di trasferimento di specifiche aziende lo stesso dovrà essere integrato con apposite intese con le aziende interessate.
15. Nel caso di presenza o insediamento di stabilimenti a rischio di incidente rilevante si applicano le disposizioni di cui al precedente articolo 14*bis*.

16. Fino all'approvazione dello strumento di attuazione di cui al precedente comma 6, gli strumenti urbanistici comunali disciplinano le attività dei poli funzionali elencati al precedente comma 2 e possono dare attuazione alle previsioni dei piani territoriali e/o urbanistici vigenti che li riguardano, mentre non possono introdurre previsioni di nuovi poli funzionali o nuove previsioni di espansioni dell'area di insediamento dei poli esistenti.
17. Oltre ai Poli, esistenti o già previsti, elencati al comma 2, soggetti pubblici e privati possono proporre la realizzazione di nuovi poli produttivi, nella forma di aree integrate per una pluralità di funzioni di attrazione. Per quanto riguarda la localizzazione nel territorio, le proposte di nuovi poli funzionali devono rispondere in adeguata misura ai seguenti requisiti:
 - a) contiguità con i nodi di interscambio della "grande rete" della viabilità regionale/nazionale e in particolare vicinanza a un casello autostradale;
 - b) possibilità di un valido collegamento anche con una stazione ferroviaria, eventualmente con servizi privati-navetta;
 - c) capacità delle infrastrutture viarie di accesso di sostenere i nuovi flussi prevedibili, senza superare i livelli di congestione; la viabilità di accesso deve inoltre evitare l'attraversamento di centri urbani;
 - d) capacità delle reti per la fornitura di acqua e di energia e per lo smaltimento dei reflui di sopperire alle esigenze del nuovo polo;
 - e) un'adeguata distanza dall'area conurbata napoletana, e in particolare la non compromissione del residuo territorio rurale periurbano;
 - f) salvaguardia delle risorse naturali, paesaggistiche, storico-culturali ed ecologiche del territorio;
 - g) preferenziale contiguità con aree già parzialmente insediate (non residenziali), evitando collocazioni isolate in contesti rurali non compromessi da insediamenti.
18. Le proposte di nuovi poli funzionali devono inoltre essere accompagnate da valutazioni della sostenibilità e redditività economica dell'investimento nel medio/lungo periodo.
19. La proposta di un nuovo polo produttivo è inoltrata alla Provincia e al Comune o Comuni interessati, accompagnata da adeguata documentazione sulle caratteristiche delle funzioni previste, sull'entità e tipologia dell'utenza prevista, sugli aspetti economici, finanziari e occupazionali dell'ipotesi di investimento e da uno studio degli effetti sul sistema ambientale e territoriale e delle misure necessarie per l'inserimento nel territorio. Qualora sia la Provincia, sia i Comuni interessati ritengano la proposta adeguatamente rispondente ai criteri di cui al comma 17 ed esprimano riguardo ai suoi contenuti interesse e condivisione di massima, sottoscrivono un Accordo di pianificazione di cui al precedente comma 11.
20. Per gli agglomerati industriali individuati dal Piano ASI, nelle more dell'approvazione dello strumento di attuazione di cui al precedente comma 6, trovano applicazione le previsioni, le disposizioni e le delimitazioni relative ai singoli agglomerati.

Articolo 56 – Aree e complessi per servizi ed attrezzature pubbliche
e/o di interesse pubblico di rilievo provinciale e/o sovracomunale

1. In relazione alle aree e ai complessi per servizi ed attrezzature pubbliche e/o di interesse pubblico di rilievo provinciale e/o sovracomunale il PTCP assume i seguenti obiettivi specifici:
 - a) contenere e ridurre l'impatto ambientale e in particolare il consumo di risorse non rinnovabili e migliorare le condizioni di compatibilità con le funzioni del contesto circostante;
 - b) sviluppare le funzioni e la capacità delle Aree e complessi per servizi ed attrezzature pubbliche e/o di interesse pubblico di rilievo provinciale e/o sovracomunale esistenti e di quelle di nuovo impianto, nei limiti di compatibilità derivanti dalla mitigazione dei loro impatti ambientali e dal contestuale obiettivo di decongestionare l'area napoletana nella quale la gran parte di essi è collocata;
 - c) sviluppare l'integrazione e le sinergie fra le Aree e i complessi per servizi ed attrezzature pubbliche e/o di interesse pubblico di interesse provinciale e/o sovracomunale e le risorse del territorio provinciale, promuovendo, ove possibile la proiezione e l'articolazione delle funzioni nel territorio provinciale;

- d) migliorare l'accessibilità di ciascuno dei complessi funzionali alla scala urbana e alla scala territoriale e regionale, sia con il trasporto collettivo che con quello privato e la mobilità non motorizzata, secondo le specifiche esigenze di ciascun ambito;
- e) favorire, ove consentito da valide condizioni di accessibilità, l'integrazione del mix funzionale, ossia la compresenza sinergica di più funzioni attrattive nell'ambito dello stesso complesso;
- f) per rispondere alla domanda di formazione di nuovi poli funzionali, individuare ambiti idonei che garantiscano condizioni ottimali di accessibilità alla scala territoriale e regionale e minimizzino l'interferenza con la salvaguardia delle risorse ambientali, storiche e paesaggistiche.
2. Il PTCP individua le aree e i complessi esistenti da consolidare, sviluppare, riqualificare, nonché quelli già previsti con atti di pianificazione o programmazione precedenti e quelli necessari per rispondere alla domanda di formazione di nuovi ambiti funzionali. Tali aree e complessi sono individuati nell'elaborato P.06.1-7 del PTCP ed, in particolare, sono:
- 1) Centro termale – Poseidon di Forio d'Ischia;
 - 2) Centri termali di Ischia;
 - 3) Centro termale – Castiglione di Casamicciola Terme;
 - 4) Centro termale - Negombo di Lacco Ameno;
 - 5) Parco urbano – Edenlandia - Zoo di Napoli;
 - 6) Ippodromo Agnano di Napoli;
 - 7) Parco divertimenti - Magic World di Giugliano di Napoli;
 - 8) Centro termale – Stabia di Castellammare di Stabia;
 - 9) Centro termale – Agnano di Napoli;
 - 10) Nuova cittadella sportiva di Giugliano di Napoli;
 - 11) soppresso;
 - 12) Polo universitario - Monte Sant'Angelo di Napoli;
 - 13) Ospedale di Pozzuoli;
 - 14) Ospedale del mare di Napoli;
 - 15) Polo ospedaliero – Collinare di Napoli;
 - 16) Nuovo centro servizi sociali e culturali dei Comuni di Villaricca, Mugnano;
 - 17) Mercato ortofrutticolo di Giugliano di Napoli;
 - 18) Polo Pediatrico di Acerra;
 - 19) Nuovo Ospedale di Pomigliano d'Arco;
 - 20) Nuovo centro di servizi rari del Nolano;
 - 21) Centro Agroalimentare di Volla;
 - 22) Parco tecnologico di Afragola.
3. Per ciascuno degli ambiti funzionali elencati al comma precedente la Provincia può promuovere con il Comune o i Comuni nei quali l'ambito ricade, nonché con la Regione - nei casi ove siano coinvolte sue specifiche competenze - e con gli Enti competenti, strumenti di attuazione di cui al precedente articolo 6.
4. Gli strumenti di attuazione di cui al precedente comma possono recepire ed assumere specifici accordi fra gli Enti locali e l'ente o gli enti gestori delle funzioni del polo.
5. Soppresso.
6. Oltre ai complessi funzionali esistenti o di nuovo impianto previsti del PTCP e elencati al comma 2, soggetti pubblici e privati possono proporre la realizzazione di nuovi complessi funzionali, nella forma di aree integrate per una pluralità di funzioni, nel rispetto di tutte le altre disposizioni del presente PTCP. Per quanto riguarda la localizzazione nel territorio, le proposte di nuovi poli funzionali devono rispondere in adeguata misura ai seguenti requisiti:
- a) contiguità con i nodi di interscambio;
 - b) possibilità di un valido collegamento anche con una stazione ferroviaria;
 - c) capacità delle infrastrutture viarie di accesso di sostenere i nuovi flussi prevedibili; la viabilità di accesso deve inoltre evitare l'attraversamento di centri urbani;

- d) capacità delle reti per la fornitura di acqua e di energia e per lo smaltimento dei reflui di sopperire alle esigenze del nuovo polo;
 - e) salvaguardia delle risorse naturali, paesaggistiche, storico-culturali ed ecologiche del territorio;
 - f) preferenziale localizzazione nelle aree di consolidamento urbanistico e di riqualificazione ambientale o in quelle di integrazione urbanistica e di riqualificazione ambientale, di cui ai precedenti articoli 52 e 53, e comunque in contiguità con aree già parzialmente insediate, evitando collocazioni isolate in contesti rurali non compromessi da insediamenti.
7. La proposta di un nuovo complesso funzionale di cui al precedente comma è inoltrata alla Provincia e al Comune o Comuni interessati, accompagnata da adeguata documentazione sulle caratteristiche delle funzioni previste, sull'entità e tipologia dell'utenza prevista, sugli aspetti economici, finanziari e occupazionali dell'ipotesi di investimento e da uno studio degli effetti sul sistema ambientale e territoriale e delle misure necessarie per l'inserimento nel territorio. Qualora sia la Provincia, sia i Comuni interessati ritengano la proposta adeguatamente rispondente ai criteri di cui al comma 6 ed esprimano, in relazione ai suoi contenuti, interesse e condivisione di massima, sottoscrivono un Accordo di programma con i contenuti di cui al precedente comma 3.
8. Per quanto riguarda la realizzazione di nuove strutture universitarie, il PTCP individua come ambito territoriale prioritario l'area nolana, prevedendo la contestuale realizzazione di un Campus universitario, comprensivo di residenze per gli studenti e di attrezzature e servizi.

Articolo 57 – Impianti tecnologici di interesse provinciale e/o sovracomunale

1. Per la realizzazione e l'adeguamento degli impianti tecnologici il PTCP rimanda alla normativa vigente in materia.

Sezione V – Aree di criticità o di degrado

Articolo 58 – Aree estrattive

Soppresso

Articolo 59 – Aree di discarica e depositi di rifiuti solidi

1. Ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 28 marzo 2007, n.4, sono di competenza delle province, nel rispetto della normativa statale vigente:
- a) il controllo e la verifica degli interventi di bonifica e il conseguente monitoraggio;
 - b) il controllo periodico sulle attività di gestione, intermediazione e commercio dei rifiuti ivi compreso l'accertamento delle violazioni della presente legge e delle disposizioni di cui al decreto legislativo n.152/06, parte quarta;
 - c) la verifica e il controllo dei requisiti previsti per l'applicazione delle procedure semplificate ai sensi della normativa vigente;
 - d) l'individuazione delle zone idonee e non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti sulla base delle previsioni del piano territoriale di coordinamento provinciale;
 - e) l'esercizio del potere sostitutivo, nel caso di inerzia dei comuni, per l'espletamento delle funzioni e delle attività loro conferite dalla presente legge;
 - f) la promozione a livello provinciale delle attività conferite ai comuni ai sensi dell'articolo 4.
2. Soppresso

Articolo 60 – Aree di pericolosità da frana e da fenomeni di esondazione e di alluvionamento

1. Il PTCP indica negli elaborati di piano le aree di pericolosità da frana e da fenomeni di esondazione e di alluvionamento perimetrate dai Piani per l'assetto idrogeologico predisposti dalle competente Autorità di bacino Regionale Nord Occidentale, Sarno e destra Sele.

2. Alle aree di cui al precedente comma 1 si applicano le specifiche disposizioni dettate dai citati Piani per l'assetto idrogeologico

Articolo 61 – Aree di recupero e riqualificazione paesaggistica

1. Le aree di recupero e riqualificazione paesaggistica sono costituite da aree significativamente compromesse o degradate da attività antropiche pregresse (quali siti di cave dismesse, cave in attività, discariche, tessuti edilizi degradati in contesti paesaggistici di notevole interesse, insediamenti produttivi dismessi ecc) per le quali si ritengono necessari interventi di recupero ambientale, orientati al ripristino dello stato originario dei luoghi, o di riqualificazione paesaggistica, tesi alla creazione di nuovi paesaggi compatibili con il contesto ambientale.
2. Le aree di cui al precedente comma sono indicate negli elaborati P.06.1-7 .
3. Gli strumenti urbanistici dei Comuni si informano, nel rispetto della disciplina paesaggistica vigente, ai seguenti criteri:
 - a) il recupero e la riqualificazione paesaggistica delle aree degradate è attuata esclusivamente mediante specifici progetti previsti da normative di settore (ad es.: cave, siti inquinati) o piani attuativi. I piani indicano gli interventi diretti al recupero e/o alla riqualificazione paesaggistica delle aree degradate e alla loro reintegrazione nel contesto ambientale, paesistico e funzionale del territorio;
 - b) la riqualificazione paesaggistica delle aree degradate comprese in contesti urbanizzati o ai loro margini è finalizzato prevalentemente a migliorare gli standard urbanistici, alla realizzazione di nuove infrastrutture e servizi o all'ampliamento e completamento di attrezzature esistenti;
 - c) il recupero e/o la ricomposizione ambientale e/o paesistica delle aree degradate ricadenti nel territorio aperto è finalizzato al ripristino delle condizioni originarie o alle condizioni più prossime e compatibili con i caratteri naturali del territorio. Gli interventi di risanamento ambientale (rimodellazione del terreno, risanamento idrogeologico, disinquinamento, rimboschimento, ecc.) devono essere supportati da adeguati studi;
 - d) ove il degrado è causato da attività in corso, l'azione di recupero prevede la realizzazione delle opere dirette a mitigare gli impatti negativi da individuare con appositi studi; tali opere possono avere anche finalità preventive;
 - e) i progetti o i piani attuativi, di cui alla precedente lett. a), di recupero e di riqualificazione paesaggistica precisano:
 - le opere da eseguire;
 - le destinazioni da assegnare alle aree recuperate compatibili con il contesto;
 - i soggetti titolari delle diverse opere.
4. Soppresso.

Capo VI – Nodi e reti per la connettività territoriale

Articolo 62 – Rete ecologica e sue componenti

1. La strategia di potenziamento della rete ecologica si appoggia al complesso delle politiche di conservazione della biodiversità e di contenimento dell'utilizzo antropico del territorio, soprattutto attraverso il contrasto al consumo dei suoli con il rilancio e la valorizzazione della politica agricola, forestale e della difesa del suolo, mirando al consolidamento, al recupero, alla riqualificazione, alla realizzazione degli ambiti che sono o possono divenire segmenti di connessione, fisica e biologica, fra gli ambienti naturali.
2. Obiettivo primario delle politiche di rete ecologica è il contrasto della frammentazione degli ambienti naturali per cause antropiche, evitando tra l'altro la netta separazione tra aree che godono di norme di tutela ed il "resto" del territorio. D'altra parte la tutela della biodiversità e dell'eco-sostenibilità dei sistemi colturali nonché degli aspetti paesaggistici determinati dalle secolari tradizioni agricole, costituisce un'attenzione strategica non solo per gli aspetti ambientali, ma anche per l'economia della Provincia stessa, in ordine alla sua naturale vocazione turistica, per la quale il paesaggio rurale è una componente essenziale.
3. Il Piano attribuisce una funzione strutturale ai siti della Rete Natura 2000 (SIC e ZPS), alle aree protette (Parchi e Riserve), alla matrice agricola del territorio, ai suoli storicamente e potenzialmente portatori di alti livelli di biodiversità. L'insieme di queste aree va connesso con corridoi ecologici, da attivare anche in ambito urbano, da riqualificare, da ricostruire o da realizzare ex novo.
4. Nel disegno complessivo del Piano le aree protette si configurano come i nodi eccellenti della rete ecologica. Il PTCP ne promuove l'incremento individuando nuove aree parco comunali ed intercomunali di cui alla L.R. 17/2003 e siti in cui sono da prevedere interventi di naturalizzazione diffusi lungo la linea costiera. Sino alla definizione delle modalità di protezione, i Comuni devono impedire ogni iniziativa di trasformazione che diminuisca i varchi di connessione o eroda significativamente le aree sopracitate. In particolare sono oggetto delle disposizioni di precauzione sopra indicate le aree interessate a:
 - a) Nuova area parco "Liternum" (lacustre-archeologico-agricolo);
 - b) Nuova area parco agricolo dei Regi Lagni;
 - c) Nuova area parco agroforestale Napoli nord;
 - d) Nuova area parco naturalistico e agroforestale del Nolano;
 - e) Ampliamento dei Parchi esistenti con l'inclusione delle aree SIC e ZPS contigue;
 - f) Riqualificazione ambientale della linea di costa;
 - g) Corridoio ecologico primario dorsale est-ovest (Appennino, Agro Nolano, Colline di Napoli, Campi Flegrei, Fascia costiera, Lago Patria);
 - h) Corridoio ecologico primario Partenio -Monti Lattari;
 - i) Corridoio ecologico primario Vesuvio-Somma, piana campana (Acerra), Regi Lagni;
 - j) Corridoio ecologico primario Vesuvio-Somma, Partenio;
 - k) Corridoio ecologico primario Vesuvio-Somma, piana nolana (Striano),Partenio;
 - l) Corridoi ecologici secondari Sebeto/Agro Nolano, Vesuvio/Foce Sarno/Faito, Vesuvio/Napoli nord/piana di Giugliano/Lago Patria, cuneo linea AV/AC, Foce Sarno/Partenio, Vesuvio/Piana Campana, Arco costiero flegreo, Vesuvio/mare (Granatello, S.Maria la Bruna).
5. Per il ruolo che si vuole potenziare, di penetrazione delle reti ecologiche nelle aree urbanizzate, inglobando le aree agricole residuali, il PTCP favorisce i comuni che nei programmi di sviluppo locale e nei PUC attuano progetti di costruzione reticolare dei sistemi del verde urbano, senza soluzioni di continuità, e attivano nuovi sistemi di relazione con percorsi a basso impatto ambientale (sentieri e piste ciclabili) che consentono di attraversare il territorio in condizioni di sicurezza e di fruire delle risorse paesaggistiche e culturali. In particolare i PUC devono potenziare o almeno mantenere i varchi di continuità del sistema arboreo o comunque naturale segnalati nelle tavole di Piano.
6. A partire dai centri edificati devono essere prioritariamente valorizzati, nel tracciare i percorsi ciclabili, i percorsi storici, i canali di fruizione visiva, gli itinerari che connettono i centri a beni culturali ed archeologici o ad aree di paesaggio agrario tradizionale (centuriazioni, agrumeti, vite maritata, terrazzamenti,...).

7. In termini operativi valgono, per il rafforzamento della rete ecologica, gli indirizzi di cui ai seguenti commi.
8. Per la gestione degli habitat esistenti, nelle aree boscate va incrementata la diffusione di pratiche di selvicoltura naturalistica mentre per le aree agricole occorre una drastica riduzione nell'impiego di fitofarmaci, il mantenimento di siepi, filari e macchie; per le aree verdi pubbliche e private è necessaria una corretta gestione delle potature, con interventi a rotazione su aree.
9. Per la riqualificazione degli habitat esistenti, il Piano dispone la rinaturalizzazione dei corsi d'acqua, il consolidamento dei versanti con tecniche di ingegneria naturalistica; la rinaturazione delle aree intercluse e degli altri spazi residui interni ai tessuti urbani; la salvaguardia e la valorizzazione delle aree agricole urbane; la tutela e il ripristino della continuità delle strutture vegetali e delle sistemazioni idraulico-agrarie di regimentazione delle acque; il consolidamento dei terrazzamenti (limoneti ed oliveti della costiera o vigneti alle falde del Vesuvio) con specie antierosive; la diffusione di sistemi colturali ecosostenibili: l'incentivazione della diffusione di siepi e alberature nelle aree coperte da colture erbacee (orti), e come segnalazione dei tracciati storici delle centuriazioni e del reticolo idrografico dei Regi Lagni.
10. Per la costruzione di nuovi habitat il Piano dispone la realizzazione di nuovi nuclei boscati extraurbani, in particolare nelle aree libere poste nei territori dei comuni a nord di Napoli, il recupero delle cave, l'utilizzo delle fasce di rispetto e delle aree di pertinenza delle infrastrutture di trasporto come componenti dei corridoi verdi, la realizzazione di fasce verdi filtro tra aree residenziali ed aree agricole; la realizzazione di fasce verdi filtro di perimetrazione delle sorgenti di impatto percettivo, acustico ed atmosferico (impianti produttivi, poli di attrazione, strutture di trasporto, etc.); l'utilizzo di elementi di interesse naturalistico nella realizzazione di strutture ludico-ricreative; la realizzazione di oasi di frangia periurbana.
11. Per la deframmentazione il Piano prevede interventi di riduzione della impermeabilizzazione degli spazi aperti (parcheggi a raso etc.) e la realizzazione di componenti trasversali (ponti e sottopassi) per la connessione biologica di aree frammentate da infrastrutture
12. Nei PUC, sulla base di studi, analisi e indagini naturalistiche relative alle caratteristiche e ai livelli di biodiversità del territorio comunale su base storica (con dati non inferiore a venti anni), sulla base delle condizioni vigenti e potenziali, devono essere previste specifiche misure per il ripristino e l'incremento dei livelli di biodiversità, finalizzate alla realizzazione della continuità ambientale, al ripristino degli ecosistemi distrutti, alla riqualificazione degli ecosistemi degradati e alla realizzazione di ecosistemi potenziali. Negli elaborati di piano devono essere individuate le aree strategiche ad alta naturalità per la conservazione della biodiversità (core areas), le relative fasce di protezione (buffer zones), collocate ai bordi delle aree ad alta naturalità per garantire il passaggio graduale degli habitat, le fasce di connessione (corridoi ecologici) come "rete infrastrutturale ambientale" connettiva dei vari habitat ed in particolare di connessione delle "core areas"; le aree puntiformi e sparse (stepping zones) che, per le loro caratteristiche e nonostante il loro isolamento, svolgono la funzione rilevante di luoghi di sosta per specie in transito sul territorio comunale; le aree di recupero e riqualificazione paesaggistica, nelle quali ripristinare gli originari e/o potenziali livelli di biodiversità.
13. L'elaborato I.02.0 "Componenti della Rete Ecologica Provinciale (REP)" contiene una individuazione di massima della Rete ecologica provinciale. La Provincia elabora ed approva, entro 18 mesi dall'approvazione del presente piano, un progetto di "Rete ecologica provinciale" avente il compito di individuarne gli elementi e le azioni per realizzarla, integrarla e qualificarla, con le seguenti finalità:
 - a) promuovere nel territorio rurale la presenza di spazi naturali o semi-naturali, esistenti o di nuova creazione, caratterizzati da specie autoctone e dotati di una sufficiente funzionalità ecologica; migliorare i collegamenti fra gli spazi naturali e semi-naturali (corridoi ecologici); migliorare la funzione svolta dallo spazio agricolo anche come connettivo ecologico diffuso;
 - b) promuovere anche nelle maggiori aree urbane la conservazione e nuova formazione di corridoi ecologici di collegamento con le aree periurbane; orientare i nuovi progetti urbani anche quali occasioni per realizzare elementi funzionali della rete ecologica
 - c) favorire i processi di miglioramento e connessione degli ecosistemi che interessano il territorio salvaguardando e valorizzando i residui spazi naturali o semi-naturali, favorendo il raggiungimento di una qualità ecologica diffusa

- del territorio e la sua connessione ecologica con gli elementi di particolare significato ecosistemico delle province circostanti;
- d) promuovere un sistema a rete che interconnetta l'insieme dei principali spazi naturali o semi-naturali esistenti, rafforzandone la valenza non solo in termini ecologici, ma anche in termini fruitivi, accrescendo le potenzialità in termini di occasioni per uno sviluppo sostenibile dei territori;
 - e) rafforzare la funzione di corridoio ecologico svolta dai corsi d'acqua e dai canali, dalle relative zone di tutela dei caratteri ambientali e dalle fasce di pertinenza individuate dagli strumenti di pianificazione di bacino;
 - f) promuovere la funzione potenziale di corridoio ecologico e di riqualificazione paesistico-ambientale che possono rivestire le fasce di ambientazione delle infrastrutture per la viabilità;
 - g) promuovere la riqualificazione sia ecologica che paesaggistica del territorio, anche attraverso la previsione di idonei accorgimenti mitigativi da associare alle nuove strutture insediative a carattere economico-produttivo, tecnologico o di servizio, orientandole ad apportare benefici compensativi degli impatti prodotti, anche in termini di realizzazione di parti della rete ecologica;
 - h) promuovere il coordinamento e l'ottimizzazione delle risorse economiche e finanziarie gestite dai vari settori della Provincia o legate ad azioni specifiche di altri Enti competenti, anche ai fini della realizzazione di componenti della rete ecologica;
 - i) associare alla funzione strettamente ambientale della rete ecologica quella di strumento per la diffusione della conoscenza, e della corretta fruizione del territorio, nonché della percezione del paesaggio.
14. Il progetto di cui al precedente comma 13 costituisce riferimento generale obbligatorio per gli strumenti di pianificazione settoriale e per quelli di pianificazione generale di livello comunale.
15. I Comuni, in sede di adeguamento dei PUC, sviluppano e precisano le indicazioni metodologiche ed operative del progetto di cui al comma 13 ed individuano gli ulteriori elementi funzionali esistenti o da realizzare per integrare a livello locale la rete di livello provinciale.

Articolo 63 – Reti infrastrutturali per la mobilità

1. Il PTCP riconosce rilevanza territoriale sovracomunale alle seguenti componenti del sistema della mobilità:
 - a) il sistema dei porti e le vie del mare;
 - b) l'aeroporto;
 - c) la rete ferroviaria, ferrotranviaria, tranviaria;
 - d) la rete stradale primaria;
 - e) sistemi ettometrici;
 - f) i nodi intermodali;
 - g) la rete dei principali percorsi ciclopedonali.
2. Su tali componenti si esercitano pertanto le competenze della Provincia, di concerto con le competenze dei Comuni e degli altri Enti competenti.

Articolo 63 bis – Sistema dei porti e vie del mare

1. Il PTCP riconosce al sistema della portualità una rilevanza strategica che investe diversi aspetti: quelli legati all'assetto economico della Provincia, quelli relativi alla realizzazione di un sistema integrato dei trasporti, quelli relativi alle caratteristiche turistiche del territorio provinciale.
2. Attualmente il sistema della portualità nella Provincia di Napoli può contare sulle strutture indicate nell'elaborato P.04.0.
3. Soppresso.
4. Soppresso.
5. Soppresso.
6. Soppresso.

7. Soppresso.
8. Soppresso.
9. Soppresso.
10. Soppresso.
11. Soppresso.
12. Soppresso.
13. Soppresso.
14. Il PTCP considera le vie del mare come componente essenziale del sistema integrato di trasporti provinciale; in tale ottica conferma l'attuale disegno delle linee con la previsione di nuovi approdi e di sistemi ettometrici di connessione tra borghi marini e centri storici (Sorrento, Piano di Sorrento, Meta, Castellammare di Stabia, Torre Annunziata, Ercolano, Pozzuoli, Monte di Procida). Tali previsioni sono recepite dai Comuni in sede di redazione dei PUC, degli atti di programmazione e dei specifici Piani di settore, compatibilmente con le previsioni del piano di settore per la portualità di competenza regionale.

Articolo 63 *ter* – Rete ferroviaria, ferro-tranviaria, tranviaria

1. Il PTCP articola la riorganizzazione della mobilità provinciale sulla base del sistema della metropolitana regionale programmato dalla Regione ed in corso di realizzazione; a tal fine il Piano individua alcune elementi in grado di rafforzare il ruolo portante della rete su ferro, attraverso l'individuazione di nodi intermodali di livello provinciale, di nuove stazioni, di nuove tratte ferroviarie (prolungamento Circumflegrea) e del potenziamento di alcune tratte esistenti, il tutto finalizzato a perseguire l'obiettivo strategico del riassetto policentrico e reticolare del sistema insediativo del territorio della Provincia; in questo quadro gli interventi proposti si inseriscono nello scenario generale individuato dal Piano Regionale dei Trasporti e dal Progetto di Sistema della Metropolitana Regionale, con la previsione di azioni e interventi in grado di ottimizzare le previsioni regionali alla scala locale e con la proposta di componenti in grado di mettere in rete il sistema infrastrutturale.
2. I PUC e gli strumenti di settore PUT e PUM, devono definire i necessari interventi in grado di ottimizzare la presenza di una stazione ferroviaria sul proprio territorio ed in linea con la nuova funzione di centralità urbane che le stazioni stanno assumendo nella città moderna, per le stazioni esistenti e per quelle da realizzare, devono essere perseguiti obiettivi di alta qualità architettonica e costruttiva, corretto inserimento nel tessuto urbano e la realizzazione di funzionali connessioni con il contesto, predisponendo, tra l'altro, una rete continua, sicura e qualificata di percorsi pedonali e di itinerari ciclabili in grado di connettere le stazioni di riferimento con le zone limitrofe per un raggio non inferiore a 2 km.
3. Soppresso.
4. Il Piano pone particolare attenzione all'impatto che i tracciati ferroviari hanno sul territorio, che spesso li configura come barriere fisiche e percettive di forte frammentazione del tessuto urbano e delle aree libere attraversate e come sorgenti di un intenso inquinamento acustico. Pertanto gli interventi per ridurre l'inquinamento acustico, atmosferico e percettivo dovranno attuarsi nell'ambito di una progettazione integrata tesa ad un qualificato inserimento nel paesaggio dell'infrastruttura, anche per la costruzione di una rete ecologica finalizzata al mantenimento o al ripristino della continuità fisico-territoriale ed ecologico-funzionale fra gli ambienti naturali, contrastando la frammentazione.
5. Nella realizzazione di una nuova infrastruttura ferroviaria, tranviaria o ferrotranviaria, o per il suo adeguamento, deve essere posta particolare cura al contesto paesaggistico in cui si collocano e che modificano, e dimostrare la coerenza delle soluzioni rispetto ad esso; in particolare per gli interventi in rilevato che formino barriera artificiale sul territorio andranno verificate le condizioni di intervisibilità, poiché tali opere vanno a costituire nuovo margine paesaggistico.
6. Gli interventi devono porre particolare attenzione alle caratteristiche morfologiche dei luoghi ed al contesto paesaggistico del tracciato, alla tessitura storica esistente, al rapporto con le infrastrutture e le reti esistenti naturali e artificiali (idrografia, reti ecologiche elettrodotti ecc...). e devono perseguire scelte di continuità paesistica.

7. La realizzazione e l'adeguamento di una tratta della rete su ferro deve riguardare l'insieme costituito dal tracciato e dalle relative pertinenze, nonché da tutte le opere e porzioni di territorio necessarie per la realizzazione delle mitigazioni e/o compensazioni correlate alla realizzazione e all'esercizio dell'opera. Pertanto gli interventi devono comprendere anche la realizzazione di relative fasce di ambientazione, intese come insieme di aree, adiacenti al tracciato, destinate all'inserimento di tutte le opere e misure necessarie alla mitigazione e/o compensazione degli impatti derivati dalla presenza del tracciato e dal suo esercizio in relazione alle componenti rumore, atmosfera, suolo e sottosuolo, acque superficiali e sotterranee, vegetazione, paesaggio e di dispositivi di collegamento trasversali di corridoi ecologici. La progettazione delle fasce di ambientazione deve essere oggetto di specifico e unitario progetto paesaggistico, anche ai fini di quanto previsto dal successivo articolo 63 octies. comma 8.
8. Su questi aspetti le Amministrazioni Comunali concordano con gli Enti proprietari e gestori delle infrastrutture le modalità e le opere per un qualificato inserimento nel paesaggio dell'infrastruttura, con l'utilizzo di essa e delle fasce di rispetto come elementi costitutivi per la riconnessione ecologica e paesaggistica del territorio circostante e come componenti della rete ecologica.
9. Soppresso.
10. Soppresso.
11. Soppresso.
12. Il PTCP propone l'utilizzo di alcune tratte ferroviarie secondarie sottoutilizzate, Torre Annunziata-Ottaviano-Cancello e Torre Annunziata-Gragnano con modalità ferrotranviarie (metrotram).
13. Il PTCP individua un sistema tranviario al servizio dei comuni posti a nord di Napoli e come sistema di adduzione alla rete della metropolitana regionale; il tracciato proposto si configura come ossatura portante del trasporto collettivo degli insediamenti delle aree poste nella parte centrale del territorio provinciale.

Articolo 63 *quater* – Rete stradale primaria

1. Il PTCP individua un sistema della mobilità in cui l'ossatura portante è rappresentata dalla rete su ferro di cui la rete primaria stradale rappresenta la indispensabile integrazione; in tale ottica il Piano individua soluzioni in grado di ottimizzare la ricca dotazione infrastrutturale della provincia di Napoli, attraverso la messa in rete delle varie componenti con l'individuazione di una serie di nodi intermodali metropolitani.
2. Il PTCP non contempla la realizzazione di nuovi assi stradali primari, con l'esclusione della bretella di raccordo tra tangenziale (svincolo Camaldoli) e perimetrale di Melito (Asse Mediano), previsto dal Piano della rete stradale del comune di Napoli, di alcune bretelle e raccordi funzionali alla realizzazione dei nodi intermodali di livello metropolitano e alla connessione del sistema autostradale, del raddoppio della 268 nell'area vesuviana interna e della variante alla SS 145, - da Meta a Sorrento, tesa ad allontanare il traffico di attraversamento dai centri urbani e alla contestuale pedonalizzazione di aree centrali dei predetti comuni. Per la realizzazione dei predetti assi stradali dovrà essere verificata, in sede di studio di fattibilità delle stesse, la sostenibilità idrogeologica.
3. Il PTCP, con la fase operativa, prevederà interventi di messa in sicurezza e di riqualificazione delle principali strade di interesse provinciale per i quali dovrà essere posta particolare cura al contesto paesaggistico in cui si realizzano, in particolare per gli interventi in rilevato andranno verificate le condizioni di intervisibilità, costituendo margine paesaggistico.
4. Gli interventi di nuova realizzazione o di adeguamento devono porre attenzione alle caratteristiche morfologiche dei luoghi ed al contesto paesaggistico del tracciato, alla tessitura storica esistente, al rapporto con le infrastrutture e le reti esistenti naturali e artificiali (idrografia, reti ecologiche elettrodotti ecc...), e devono perseguire scelte di continuità paesistica.
5. Le Amministrazioni Comunali devono concordare con gli Enti proprietari e gestori delle infrastrutture (Anas, Provincia, Autostrade Meridionali) le modalità e le opere per un qualificato inserimento nel paesaggio dell'infrastruttura, con l'utilizzo di essa e delle fasce di rispetto come elementi costitutivi per la riconnessione ecologica e paesaggistica del territorio circostante.

6. Oltre alle "Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade" emanate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con D.M. 5/11/2001, e successive modificazioni e integrazioni, la realizzazione, adeguamento e manutenzione delle infrastrutture viarie extraurbane devono rispettare le direttive e gli indirizzi del presente articolo.
7. La realizzazione e l'adeguamento di una infrastruttura viaria deve riguardare l'insieme costituito dalla sede stradale, nonché delle relative fasce di ambientazione, intendendo con tale termine un insieme di aree, adiacenti alla carreggiata, adibite ed organizzate per l'inserimento di tutte le opere e misure necessarie alla mitigazione e/o compensazione degli impatti derivati dalla presenza del tracciato e dal suo esercizio in relazione alle componenti rumore, atmosfera, suolo e sottosuolo, acque superficiali e sotterranee, vegetazione, per l'inserimento paesaggistico dell'infrastruttura, per la predisposizione di dispositivi di sicurezza per la fauna selvatica nei confronti della viabilità, e di dispositivi di collegamento di eventuali corridoi ecologici preesistenti attraversati dall'infrastruttura; la progettazione delle fasce di ambientazione deve essere oggetto di specifico e unitario progetto paesaggistico, anche ai fini di quanto previsto dal successivo articolo 63 octies. comma 8.
8. Soppresso.
9. Soppresso.
10. Soppresso.
11. Nei PUC i Comuni devono individuare prescrizioni e norme per la qualità delle strade contenenti i criteri di progettazione e le soluzioni rapportate agli obiettivi da perseguire a salvaguardia della diversità delle parti attraversate (tessuti storici, tessuti urbani contemporanei, paesaggi agrari), delle relazioni percettive e dei punti privilegiati di fruizione visiva e della riqualificazione eco-sostenibile della rete viaria esistente da coordinare con la realizzazione delle reti ecologiche.
12. Soppresso.
13. Soppresso.
14. La realizzazione di nuove infrastrutture stradali e l'adeguamento di quelle esistenti alle norme specifiche in materia di inquinamento acustico derivante da traffico veicolare, emanate a livello nazionale o definite dai singoli piani di zonizzazione dei singoli comuni, devono prevedere soluzioni per la riduzione dell'impatto acustico sugli insediamenti latitanti, esistenti e previsti. Tutte le opere e gli accorgimenti progettuali necessari per rispettare i valori di clima acustico prescritti sono poste a carico dei soggetti attuatori, che dovranno realizzare tali opere contestualmente alla realizzazione o all'adeguamento dell'infrastruttura. Nella realizzazione di barriere acustiche devono essere individuate soluzioni ambientalmente e paesaggisticamente compatibili con il contesto, utilizzando le relative fasce di ambientazione dell'infrastruttura stradale, attraverso un unitario progetto paesaggistico.
15. La Provincia individua nel Piano della Mobilità Provinciale le proprie priorità temporali di investimento, realizzazione e/o di manutenzione, di tratti stradali di rilevanza provinciale, fatte salve le opere di manutenzione per somma urgenza, tenendo conto dei seguenti tre criteri:
 - a) il grado di strategicità dell'opera nel sistema viario provinciale;
 - b) il rapporto fra il costo di realizzazione e il beneficio economico ottenibile dal punto di vista del trasporto;
 - c) la sostenibilità dell'opera e i benefici ambientali attesi dall'investimento, valutando la non competizione con la rete del trasporto collettivo locale su ferro; il consumo di suolo; l'interferenza con zone del territorio sensibili o vulnerabili (paesaggio, biotopi, idrogeologia, ecc.); l'entità di popolazione beneficiaria; la riduzione delle percorrenze.

Articolo 63 *quinquies* – Nodi Intermodali

1. Il Piano individua, come riportato nell'elaborato P.04.0, alcuni nodi ed aree intermodali, con l'obiettivo di connettere tra loro varie modalità di trasporto: essi possono, indipendentemente dal sistema stesso, svolgere un ruolo urbanistico di cerniera e di ricucitura del tessuto urbano e di messa in relazione tra funzioni di carattere collettivo altrimenti tra loro estranee.
2. Soppresso.

3. Soppresso.
4. Soppresso.
5. Soppresso.
6. Soppresso.
7. E' riconosciuta una valenza territoriale nell'ambito del PTCP ai seguenti nodi di interscambio, da recepire negli strumenti urbanistici, PUC e di settore, PUT e PUM, dei comuni di pertinenza e nel PUM provinciale:

NOME	FINALITÀ
Acerra centro	Stazione di Interscambio tra Linea Circumvesuviana e Tram Provinciale
Acerra Polo Pediatrico	Stazione di Interscambio tra Linea Circumvesuviana e Linea AC e Svincolo
Acerra Polo Pediatrico	Stazione di Interscambio tra Linea AC e Tram Provinciale
Agnano - Napoli	Stazione di Interscambio tra Cumana e Linea M7
Bagnoli - Napoli	Stazione di Interscambio tra Cumana e Linea M8
Baia - Bacoli	Collegamento tra il parcheggio la stazione Cumana ed il Porto di Baia
Casalnuovo Salice	Stazione di Interscambio tra Linea Circumvesuviana Napoli-Nola e Tram Provinciale
Casoria	Stazione di Interscambio tra Linea FS Napoli-Aversa-Roma e Tram Provinciale
Frattamaggiore	Stazione di Interscambio tra Linea FS Napoli-Aversa-Roma e Tram Provinciale
Frattamaggiore - Arzano	Stazione di Interscambio tra Linea FS Napoli-Aversa - Roma e Tram Provinciale
Giugliano - Melito	Stazione di Interscambio tra Linea metro Napoli-Aversa e Tram Provinciale
Marigliano	Collegamento Tra Svincolo, Stazione Circumvesuviana e Linea FS Torre Annunziata-Cancello S.
Meta	Collegamento tra Svincolo CS, Parcheggio, Ascensore e Porto
Montesanto - Napoli	Collegamento tra la Stazione FS Linea M2 e la Stazione di Interscambio Circumflegrea e Cumana
Nola	Collegamento Tra Svincolo e Stazione Circumvesuviana
Pompei	Collegamento tra la Stazione FS Linea Torre Annunziata - Salerno e la Stazione Circumvesuviana
Pozzuoli	Stazione di Interscambio tra Cumana e Linea FS Pozzuoli-Roma, collegamento con il Porto
Qualiano	Stazione di Interscambio Tram Provinciale
S. Giuseppe Vesuviano	Collegamento tra Svincolo e Stazione di Interscambio Circumvesuviana e Linea FS Torre Annunziata - Cancello S./Tram Ferroviario
Soccavo - Napoli	Stazione di Interscambio tra Circumflegrea e Linea M7
Terzigno	Collegamento tra Svincolo e Stazione di Interscambio Circumvesuviana e Linea FS Torre Annunziata-Cancello S./Tram Ferroviario
Torre Annunziata - Porto	Stazioni FS Linea Torre Annunziata-Salerno e Porto
Torre Annunziata A	Collegamento tra Svincolo Nord, nuova Stazione Circumvesuviana e Parcheggio

NOME	FINALITÀ
Torre del Greco - Porto	Stazioni FS Linea Torre Annunziata - Salerno e Porto
Torregaveta - Bacoli	Stazione di Interscambio tra Circumflegrea e Cumana
Vesuvio - De Meis	Stazione di Interscambio tra due linee Circumvesuviana
Vico Equense	Collegamento tra Svincolo CS, Parcheggio, Ascensore e Porto
Aeroporto Capodichino - Napoli	Collegamento tra Svincolo Doganella, Aeroporto, Stazioni Linea M1 e Circumvesuviana
Campi Flegrei - Napoli	Collegamento tra le Stazione della Cumana, Line M6 e Linea FS Napoli-Pozzuoli-Roma
Castellamare di Stabia	Collegamento tra Stazioni FS Linea Torre Annunziata - Salerno/Tram Ferroviario, Stazione Circumvesuviana, Funivia Monte Faito e Porto
Giugliano Interscambio	Collegamento tra Svincolo e Stazione FS Giugliano-Qualiano e della Linea Pozzuoli-Roma

Articolo 63 *sexies* – Parcheggi

1. I parcheggi di scambio funzionali al sistema di trasporti ipotizzato, devono essere localizzati, prevalentemente, all'interno dei nodi intermodali.
2. All'interno dei PUC e degli specifici piani di settore, i Comuni individuano le aree necessarie per i parcheggi di cui al precedente comma nonché quelle per ulteriori parcheggi di scambio a servizio del territorio comunale, con la prescrizione che essi siano localizzati all'esterno della cintura urbana, posti lungo la rete esterna della viabilità principale, in connessione con il sistema della viabilità autostradale e/o primaria di livello provinciale e serviti dal trasporto pubblico; nella scelta delle aree sono escluse le aree agricole e/o di particolare pregio ambientale e/o paesaggistico.
3. La realizzazione dei parcheggi di scambio deve costituire un'occasione per interventi di riqualificazione urbana ed ambientale, per tale motivo dovrà essere posta particolare attenzione al minor consumo di suolo possibile, alla qualità architettonica dell'intervento, con l'uso di tecniche e tecnologie proprie dell'architettura bioclimatica, alla permeabilità delle percorrenze pedonali ed alla previsione di una rete pedonale e ciclabile di connessione con il contesto..
4. Soppresso.
5. Soppresso.
6. Nel sistema di mobilità definito dal PTCP i parcheggi di destinazione, localizzati nelle aree centrali, non sono ritenuti compatibili con gli obiettivi prefigurati, poiché essi comportano l'incremento dei carichi veicolari sulla rete stradale circostante, con l'innalzamento dei livelli di inquinamento acustico ed atmosferico e di peggioramento complessivo dei livelli di circolazione e di vivibilità urbana; per tale motivo nei PUC che prevedano questa tipologia di soluzioni, per le quali non sono utilizzabili aree agricole e/o di particolare pregio ambientale e/o paesaggistico, esse dovranno essere specificatamente motivate da analisi, studi, indagini relative alla sostenibilità dell'opera e i benefici ambientali attesi dall'investimento, sulla base di una serie di parametri fra i quali: consumo di suolo; interferenza con zone del territorio sensibili o vulnerabili (paesaggio, biotopi, idrogeologia, ecc.); livelli di inquinamento acustico ed atmosferico ante e post, interferenze con la rete pedonale, prossimità di attrezzature con presenza di utenze deboli (scuole, giardini pubblici, attrezzature sportive etc.)

Articolo 63 *septies* – Trasporto collettivo su gomma

1. Il PTCP assume il sistema della metropolitana regionale come ossatura portante del sistema della mobilità provinciale; in tale ottica i servizi di trasporto collettivo su gomma, urbani e sub-urbani, attraverso attestamenti presso i nodi intermodali individuati, hanno la funzione di integrare l'offerta di trasporto collettivo per le aree a minore densità abitativa.
2. Per tali aree, laddove prive di una soddisfacente offerta di trasporto su ferro, si prevede, su indicazioni del Piano della Mobilità provinciale, la realizzazione di una griglia di percorsi protetti o in sede propria (busvie) in grado di garantire la fluidificazione dei vettori ai fini di un'agevole connessione con le stazioni della metropolitana regionale e con i nodi intermodali.
3. I comuni nei PUC e negli specifici piani di settore, PUT e PUM, recepiscono le indicazioni del Piano della Mobilità provinciale individuando alla scala locale le opportune misure ed azioni al fine di garantire la continuità delle percorrenze della rete provinciale.
4. Soppreso.

Articolo 63 *octies* – Rete dei principali itinerari ciclopedonali

1. Il PTCP riconosce agli spostamenti con la bici una funzione importante all'interno di un sistema integrato della mobilità, soprattutto in presenza di condizioni orografiche di pianura che interessano buona parte del territorio provinciale e che consentono un agevole uso della bici; per tale motivo il PTCP mira a favorire l'uso della bici come quotidiano mezzo di trasporto, attraverso l'attuazione di condizioni di sicurezza, di continuità della rete pedonale e di collegamento con i punti e le aree nevralgiche.
2. Nelle strategie di mobilità sostenibile perseguite, il PTCP incentiva la realizzazione di infrastrutture ciclabili in grado di garantire la continuità dei percorsi in sicurezza e di definire una rete capillare distribuita sul territorio.
3. Il Piano propone nelle tavole P.04 e P.06.1-7 una individuazione di massima della rete ciclabile provinciale, con la previsione di tratti e segmenti in grado di mettere in rete le poche iniziative in corso di realizzazione nel territorio provinciale; la rete complessiva connette l'area stabiese, l'area nolana, l'area acerrana, l'area giuglianese e quella flegrea, utilizzando varie tipologie di percorsi.
4. La Provincia provvederà a sviluppare specifico progetto della rete ciclabile provinciale di concerto con i Comuni interessati, al fine di integrarla con gli eventuali tratti comunali già esistenti.
5. Soppreso.
6. La rete dei percorsi ciclabili deve connettere prioritariamente e con percorsi il più possibile diretti:
 - a) le stazioni e fermate della metropolitana regionale;
 - b) i nodi intermodali;
 - c) i servizi urbani di base, con particolare riferimento a quelli a frequentazione quotidiana quali le scuole, i centri civici e sociali, i complessi commerciali e centri commerciali di vicinato e di media dimensione;
 - d) i parchi urbani e i complessi sportivi;
 - e) i luoghi ad elevata concentrazione di posti di lavoro;
7. Soppreso.
8. Nella realizzazione di nuove infrastrutture stradali e ferroviarie e nei casi di un loro adeguamento, devono essere verificate le possibilità della realizzazioni di assi ciclabili paralleli, localizzati nelle relative fasce di ambientazione, o sulla ex sede del tracciato in caso di tratti ferroviari dismessi; essi dovranno essere caratterizzati da condizioni di sicurezza e di separazione del percorso ciclabile dal tracciato ferroviario o dalla carreggiata stradale.
9. Negli interventi di bonifica ambientale e/o di ripristino delle originarie conformazioni degli argini del sistema idrografico, con particolare riferimento al sistema dei Regi Lagni, al sistema lacustre flegreo, alla bonifica delle piane nolane, acerrane e giuglianesi, deve essere inclusa la realizzazione di itinerari ciclabili tra loro connessi ed in rete con il tracciato provinciale previsto dal PTCP.

10. Soppresso.
11. Soppresso.
12. Soppresso

Articolo 63 *nonies* – Piano della logistica

1. Soppresso.
2. Soppresso.
3. La Provincia, nei propri atti di pianificazione e programmazione, attiva politiche finalizzate a concentrare ed indirizzare la localizzazione delle aree produttive in vicinanza dei principali nodi ferroviari e autostradali; favorire la ristrutturazione delle aree produttive esistenti, inserendo infrastrutture e servizi logistici in quelle maggiori; facilitare la rilocalizzazione in aree più idonee; eliminare i flussi di merci che coinvolgono in modo improprio il territorio, agevolando la localizzazione di imprese in aree collegate con il sistema autostradale e ferroviario.
4. Il PTCP promuove scelte urbanistiche e territoriali dei PUC finalizzate a razionalizzare l'organizzazione delle funzioni logistiche e delle funzioni ad elevata generazione di traffico merci, riducendo la dispersione e la proliferazione occasionale di attività in aree non idonee e non adeguatamente infrastrutturate, anche in relazione al principio dell'intermodalità, nonché prevedendo calibrate piattaforme logistiche e transit point.
5. Nel PTCP l'obiettivo della costruzione di un modello di mobilità ecosostenibile viene perseguito anche attraverso le seguenti ipotesi progettuali, da verificarsi con specifici progetti e/o studi di fattibilità:
 - a) Prolungamento della linea ferroviaria della circumflegrea dal nodo di Quarto (interscambio con linea FS Villa Literno-Salerno), sino a lago Patria;
 - b) Utilizzo della tratta ferroviaria della circumflegrea da piazza Quattro Giornate (interscambio con linea 1 metro collinare) a Torregaveta/Monte di Procida/Miseno come sistema di connessione integrativo per i collegamenti tra Napoli e Isole flegree e come potenziamento dell'accessibilità su ferro all'abitato di Bacoli e al litorale di Miseno;
 - c) Utilizzo della tratta ferroviaria della linea Villa Literno/Napoli, tra il nodo di Quarto e quello di Giugliano con modalità di metropolitana;
 - d) Realizzazione di un sistema tramviario o di metropolitana leggera (minimetro) a servizio degli insediamenti a nord di Napoli e di connessione tra alifana, metro collinare, FS Aversa-Napoli, linea AV/AC;
 - e) Potenziamento della tratta della circumvesuviana Nola/Baiano a servizio degli insediamenti e dei poli produttivi esistenti e a supporto della densificazione insediativa ipotizzata, con la caratterizzazione di area intermodale del nodo di Marigliano, (connessione con tratta Torre Annunziata/San Giuseppe Vesuviano/ Nola);
 - f) Utilizzo della tratta ferroviaria (Torre Annunziata/Cancello) da Torre Annunziata a Nola a supporto del Sistema logistico integrato rappresentato dal Porto commerciale di Torre Annunziata e l'interporto di Nola, e a supporto della mobilità locale, con caratteristiche ferrotranviarie in ambito urbano ed in connessione (nodo Ottaviano circumvesuviana) con la prevista stazione dell'AC di Poggiomarino-Striano;
 - g) Riconversione della linea FS costiera nella tratta vesuviana, con interventi di compatibilizzazione ambientale e la previsione di sistemi ettometrici trasversali di connessione con le aree a più alta densità abitativa, con l'area del Parco del Vesuvio, con le vie del mare;
 - h) Trasformazione della tratta ferroviaria Torre Annunziata/Castellammare di Stabia/Gragnano in ferrotramvia, con la realizzazione di sistemi ettometrici di connessione nei nodi intermodali (nodo Castellammare centro);
 - i) Potenziamento della tratta della circumvesuviana tra Meta e Sorrento, con la previsione di nuovi sistemi ettometrici a servizio delle vie del mare e di connessione tra le marine e i borghi (Marina di Seiano/Vico centro, o di adeguamento ad uso pubblico degli impianti verticali già operanti (Piano/Marina di Cassano, Meta/Marina di Alimuri, Sorrento/Marima Grande);
 - j) Connessione della tratta San Giorgio/Volla/Sorrento della circumvesuviana con l'aeroporto di Capodichino.
 - k) Realizzazione della rete ciclopedonale provinciale dalla piana stabiese, attraverso i Regi Lagni sino al litorale domizio ed ai laghi flegrei; con itinerari ciclabili sulle tratte ferroviarie dimesse e parallelamente a quelle oggetto di rifunionalizzazione (FS costiera, Torre Annunziata/Cancello, Torre Annunziata/Gragnano) o di nuova realizzazione (prolungamento circumflegrea);

- l) Realizzazione di nodi intermodali come occasione di riqualificazione urbana ed ambientale e di rilancio di aree degradate;
- m) Realizzazione di parcheggi di scambio in prossimità delle stazioni ferroviarie periferiche;
- n) Attivazione di una rete metropolitana su gomma (busvie) di adduzione al metro regionale e a servizio delle aree non servite dal ferro e a media/bassa densità abitativa.

Capo VII – Direttive ed indirizzi per l'elaborazione dei PUC

Articolo 64 – Articolazione dei PUC in disposizioni strutturali e programmatiche

1. In applicazione del combinato disposto di cui all'articolo 3 della L.R. n. 16/2004 e all'articolo 9 del Regolamento Regionale n. 5/2011, i PUC articolano il loro contenuto in disposizioni strutturali, valide a tempo indeterminato, e in disposizioni programmatiche.
2. Soppresso.
3. Soppresso.
4. Devono essere verificate nella coerenza con gli indirizzi e le prescrizioni del PTCP le disposizioni programmatiche, dei PUC, che:
 - a) calcolano i fabbisogni insediativi presunti da soddisfare nel decennio successivo;
 - b) individuano, ai sensi della legislazione vigente in materia, la perimetrazione degli insediamenti abusivi esistenti e oggetto di sanatoria al fine di:
 - realizzare un'adeguata urbanizzazione primaria e secondaria;
 - rispettare gli interessi di carattere storico, artistico, archeologico, paesaggistico-ambientale ed idrogeologico;
 - realizzare un razionale inserimento territoriale ed urbano degli insediamenti;
 - c) definiscono i criteri per l'utilizzazione delle procedure perequative e l'individuazione dei corrispondenti comparti obbligatori;
 - d) promuovono l'architettura contemporanea e la qualità dell'edilizia pubblica e privata, prevalentemente attraverso il ricorso a concorsi di progettazione.
5. Gli atti di programmazione degli interventi di cui all'articolo 25 della LR 16/2004, redatti nel processo attuativo del PUC, in coerenza con le disposizioni strutturali e programmatiche, devono essere verificati nella coerenza con gli indirizzi e le prescrizioni del PTCP, in particolare per quanto attiene:
 - a) alla individuazione delle aree destinate a realizzare nel triennio successivo gli interventi edilizi ed urbanizzativi residenziali e non residenziali anche attraverso procedure attuative di tipo perequativo, per le quali devono comunque essere realizzate a carico dei trasformatori tutte le urbanizzazioni primarie e cedute al comune tutte le aree per le urbanizzazioni secondarie calcolate nel rispetto degli standard urbanistici di legge, oltre che degli standard perequativi compensativi di cui all'articolo 8 delle presenti norme;
 - b) alla definizione, per le aree di cui al punto precedente:
 - delle destinazioni d'uso e degli indici edilizi;
 - delle forme di esecuzione e delle modalità degli interventi di trasformazione dell'assetto urbanistico;
 - della determinazione delle opere di urbanizzazione da realizzare o recuperare, nonché degli interventi di reintegrazione territoriale e paesaggistica, ulteriori rispetto a quelli standard;
 - della quantificazione degli oneri finanziari a carico del comune e di altri soggetti pubblici per la realizzazione delle opere previste non a carico dei soggetti attuatori, indicandone le fonti di finanziamento;
 - c) alla previsione di acquisizione, anche attraverso esproprio, delle aree destinate a spazi pubblici e di uso pubblico, ulteriori rispetto a quelle derivanti dall'attuazione degli interventi di cui ai punti precedenti, programmata sulla base dei bilanci pluriennali comunali.

Articolo 64 bis – Direttive generali per le trasformazioni del territorio

1. Al fine di dare concreta attuazione agli obiettivi, strategie e indirizzi del PTCP, l'elaborazione dei PUC dovrà prevedere i seguenti elementi minimi, essenziali e non derogabili:
 - a) compatibilità ecologica e paesistico-ambientale delle trasformazioni : le trasformazioni previste devono tener conto delle esigenze di salvaguardia delle risorse naturali, paesaggistico-ambientali, agro-silvo-pastorali e storico-culturali disponibili, nell'ottica della tutela e valorizzazione del paesaggio, dei suoi elementi connotativi e delle emergenze ambientali.

- b) integrazione tra i sistemi insediativi e della mobilità : consiste in modalità specifiche di interazione locale con le strategie d'area vasta per la mobilità e la logistica, la distribuzione dei servizi per le centralità urbane ed i servizi pubblici e privati di rango non locale;
- c) rete ecologica provinciale : prevede la realizzazione di un sistema di interventi atti a favorire la biodiversità e la salvaguardia dei varchi inedificati fondamentali per la realizzazione dei corridoi ecologici, in particolare nelle aree di cui al precedente articolo 48, al fine di dare attuazione del comma 15 del precedente articolo 62;
- d) compattazione della forma urbana : prevede una strategia di consolidamento dell'impianto urbano, evitando la dilatazione delle zone edificate e puntando prioritariamente alla ricucitura del costruito e programmando le nuove edificazioni in contiguità con l'edificato esistente, definendo altresì margini riconoscibili agli insediamenti urbani;
- e) innalzamento della qualità insediativa : persegue un corretto rapporto tra insediamenti e servizi pubblici o privati di uso pubblico attraverso la dotazione di servizi ed attrezzature, nonché di integrazione sociale, al fine di migliorare le condizioni complessive dell'esistente e di rafforzarne le relazioni con il contesto urbano, assicurando un equilibrato rapporto tra aree edificate ed aree verdi, aree impermeabili ed aree permeabili, incentivando l'utilizzo di materiali edilizi ecosostenibili.

Articolo 65 – Direttive per il dimensionamento dei PUC e per le politiche abitative

1. Il PTCP stima il fabbisogno complessivo della Provincia di Napoli e fissa il carico insediativo provinciale massimo, indicato nella scheda finale dell'Allegato E – *“Stima del fabbisogno abitativo complessivo e dimensionamento del carico insediativo residenziale”*. Il carico insediativo sarà suddiviso per i diversi Ambiti Territoriali individuati sul territorio provinciale ai sensi del successivo articolo 65 bis in relazione alle capacità territoriali di ciascun Ambito e alle diverse qualificazioni delle aree.
 - 1 bis I Comuni, nell'ambito dell'elaborazione dei PUC o del loro adeguamento al PTCP, stimano il proprio fabbisogno abitativo, con riferimento ad un arco temporale decennale, sulla base dell'analisi della struttura insediativa e del patrimonio abitativo esistente sul territorio. A tal fine i PUC dovranno distinguere due diverse componenti: il “Fabbisogno pregresso”, dovuto alla presenza di famiglie che vivono in alloggi malsani non ristrutturabili e/o in condizioni di sovraffollamento, e il “Fabbisogno aggiuntivo”, connesso al prevedibile incremento della domanda di nuove abitazioni nel territorio di riferimento per effetto della dinamica demografica della popolazione e dei nuclei familiari.
 2. Il calcolo del fabbisogno complessivo dovrà essere effettuato sulla base del rapporto di un alloggio per ciascun nucleo familiare, sommando le due componenti innanzi nominate e sottraendo il numero di alloggi esistenti alla data di elaborazione del PUC.
 - 2 bis La componente relativa al “Fabbisogno pregresso” sarà determinata facendo riferimento all'Anagrafe Edilizia che dovrà documentare, in modo analitico e per sezioni di censimento ISTAT, il numero degli alloggi malsani non recuperabili, nonché il grado di sovraffollamento dell'intero patrimonio abitativo. Sono considerati malsani e non recuperabili i “bassi”, cioè gli alloggi ubicati al piano terreno con affaccio su strada carrabile o su strada di larghezza inferiore a 6 metri e illuminati e ventilati solo sul fronte strada, gli alloggi interrati per oltre il 35% del perimetro, gli alloggi privi di illuminazione e ventilazione diretta nella maggior parte delle stanze. Gli alloggi in situazione di sovraffollamento dovranno essere determinati sulla base di un'apposita matrice, indicata di seguito, che tenga conto dei seguenti parametri:
 - gli alloggi costituiti da una sola stanza si intendono comunque non idonei;
 - gli alloggi costituiti da 2 stanze possono ritenersi idonei solo se occupati da nuclei familiari costituiti da 1 solo abitante;
 - gli alloggi di 3 e più stanze vanno considerati sovraffollati solo se utilizzati con un indice di affollamento superiore a 1,34 abitanti/stanza.

Matrice di affollamento
(numero di famiglie per numerosità dei componenti e abitazioni per numeri di stanze)

		OCCUPANTI				
		1	2	3	4	...
STANZE	1					
	2					
	3					
	...					

2 ter La componente relativa al "Fabbisogno aggiuntivo" sarà determinata sulla base di scenari di proiezione demografica che tengano conto dei seguenti fattori:

- saldo naturale della popolazione;
- saldo migratorio;
- dimensione media delle famiglie residenti in numero di componenti, costituita dalla media fra il *trend* degli ultimi dieci anni e il *trend* degli ultimi cinque anni.

2 quater Al fine di assicurare lo sviluppo sostenibile del territorio e di garantire una sostanziale uniformità nella verifica dei dimensionamenti proposti da ciascun comune, il metodo di calcolo preso a riferimento per la stima del numero delle famiglie in proiezione decennale, equivalente al numero di alloggi per lo stesso periodo, è quello indicato nell'*Allegato F- "Esempio di calcolo per la proiezione demografica comunale"*.

3. Nella redazione dei PUC si assume che, ad ogni abitante insediato o da insediare, corrispondano mediamente 35 mq di superficie lorda abitabile (pari a circa 112 mc vuoto per pieno), eventualmente maggiorati di una quota non superiore a 5 mq (pari a circa 20 mc vuoto per pieno) per le destinazioni non specificamente residenziali ma strettamente connesse con le residenze (negozi di prima necessità, servizi collettivi per le abitazioni, studi professionali.)
4. Soppresso.
5. Soppresso.
6. Soppresso.
7. Soppresso.
8. Soppresso.
9. Nei Comuni della "zona rossa" di massima pericolosità vulcanica del Vesuvio, di cui alla LR 21/2003, non sono ammesse nuove edificazioni a fini residenziali.
10. Soppresso.
11. Soppresso.
12. Soppresso.
13. Soppresso.
14. La Provincia individua, con l'elaborato P.10.0 le aree, per sezioni di censimento, con disagio abitativo, urbanistico e sociale, sulla base di un insieme di indicatori di natura fisica, economica e sociale. I Comuni, in sede di adeguamento dei PUC, verificano le valutazioni della Provincia in dettaglio, eventualmente rettificando i perimetri delle aree ed integrandole con altre di pari livello di disagio testimoniato da appositi studi. Tali aree devono essere oggetto di piani integrati di recupero e riqualificazione urbana per combattere l'esclusione ed il disagio sociale insieme al degrado urbanistico.
15. Soppresso.

Articolo 65 bis – Conferenze d'Ambito

1. Per l'attuazione del PTCP e la programmazione delle azioni di sviluppo integrato e sostenibile del territorio, la Provincia successivamente all'approvazione del Piano attiva le "Conferenze d'Ambito" (CdA), articolate secondo i seguenti Ambiti Territoriali di minore estensione, individuati sulla base degli STS e dei Campi Territoriali Complessi:

	STS	COMUNI
Ambito 1	Napoli	Napoli
Ambito 2	Area Flegrea	Bacoli, Quarto, Pozzuoli, Monte di Procida
	Area Giuglianesa	Giugliano, Calvizzano, Marano, Mugnano, Qualiano, Villaricca
Ambito 3	Napoli Nord	Arzano, Casoria, Casavatore, Calandrino, Frattamaggiore, Frattaminore, Grumo Nevano, Melito, Sant'Antimo
	Napoli Nord-Est	Acerra, Afragola, Bruscianno, Caivano, Casalnuovo, Castello di Cisterna, Crispano, Cardito, Mariglianella, Pomigliano d'Arco
Ambito 4	Nolano	Camposano, Carbonara di Nola, Casamarciano, Cicciano, Cimitile, Comiziano, Liveri, Marigliano, Nola, Palma Campania, Roccarainola, San Paolo Belsito, San Vitaliano, Saviano, Scisciano, Tufino, Visciano
	Comuni Vesuviani	Cercola, Massa di Somma, Pollena Trocchia, San Sebastiano al Vesuvio, Sant'Anastasia, Somma Vesuviana, Volla
Ambito 5	San Giuseppe Vesuviano	Ottaviano, Poggioreale, San Gennaro Vesuviano, San Giuseppe Vesuviano, Striano, Terzigno
	Miglio d'Oro – Torrese-Stabiese	Boscotrecase, Boscoreale, Ercolano, Pompei, Portici, San Giorgio a Cremano, Torre Annunziata, Torre del Greco, Trecase, Agerola, Casola di Napoli, Castellammare di Stabia, Gragnano, Lettere, Santa Maria la Carità, Sant'Antonio Abate, Pimonte
Ambito 6	Penisola Sorrentina	Massalubrense, Meta, Piano di Sorrento, Sant'Agnello, Sorrento, Vico Equense
	Isole	Anacapri, Capri, Casamicciola Terme, Barano, Forio d'Ischia, Lacco Ameno, Ischia, Serrara Fontana, Procida

2. Le Conferenze d'Ambito coincidono con le "Conferenze Territoriali per lo Sviluppo Sostenibile", previste nel III Quadro Territoriale di Riferimento del PTR, ed hanno il compito di accompagnare i processi di formazione dei 92 PUC in un'ottica di area vasta, definendo le strategie di dettaglio di valenza sovracomunale o di portata extraurbanistica.
3. Alle Conferenze d'ambito partecipano la Provincia, la Regione, i Comuni, le Amministrazioni con poteri e competenze pianificatorie, gli Enti maggiormente rappresentativi e tutti i soggetti motivatamente interessati, individuati di volta in volta individuati dalla stessa Provincia.
4. In sede di Conferenza d'Ambito vengono assunte le determinazioni di rilievo sovracomunale concernenti i seguenti temi:
- i carichi insediativi ed il dimensionamento dei PUC in coerenza con quanto stabilito dal PTCP;
 - la pianificazione urbanistica congiunta tra più comuni;
 - le politiche di recupero e riqualificazione delle aree significativamente compromesse o degradate e degli altri interventi di valorizzazione compatibili con le esigenze della tutela;
 - le politiche per l'abitazione sociale;
 - le politiche per gli insediamenti produttivi, per attività terziarie, commerciali ed attrezzature di rilievo sovracomunale;
 - le politiche di raccordo tra la programmazione economica e quella territoriale;
 - l'applicazione di criteri perequativi, ovvero l'equa ripartizione tra i comuni interessati degli oneri e dei benefici derivanti dagli accordi.
 - l'attuazione delle Aree Parco di cui al precedente articolo 25.
5. All'attivazione delle Conferenze d'Ambito, la Provincia elabora le schede di ripartizione del carico insediativo residenziale per Ambiti Territoriali, quali proposte di dimensionamento d'Ambito. Entro 150 giorni dall'attivazione delle

Conferenze d'Ambito, i Comuni sottopongono alla Provincia la proposta di fabbisogno abitativo comunale, elaborata in conformità al precedente articolo 65.

6. I Comuni dotati di PUC approvato alla data di entrata in vigore del PTCP presentano, in sede di Conferenza d'Ambito, il dimensionamento del PUC vigente e la verifica dello stesso rispetto alle direttive dettate al precedente articolo 65.
7. In caso di mancata presentazione della proposta di dimensionamento insediativo nei termini indicati al precedente comma 5, o della verifica di cui al precedente comma 6, tali elaborazioni saranno predisposte, in via sostitutiva, dai competenti uffici provinciali.
8. Nei successivi 60 giorni la Provincia, sulla base della proposta di Dimensionamento d'Ambito e delle proposte dei singoli Comuni di cui ai commi 5 e 6, nonché dei criteri indicati al precedente articolo 53, procederà ad elaborare un'ipotesi di ripartizione del carico insediativo da sottoporre ai lavori della Conferenza d'Ambito, ai fini della redazione dei PUC.
9. All'esito delle attività di cui ai commi precedenti si perverrà al Piano di Dimensionamento d'Ambito, che definisce i carichi insediativi per ogni singolo Comune.
10. Nelle more dell'attuazione della procedura di cui al presente articolo 65-bis, la valutazione del dimensionamento dei PUC sarà effettuata ai sensi del precedente articolo 65, ed in analogia con quanto illustrato nell'*Allegato F – "Esempio di calcolo per la proiezione demografica comunale"*, con riserva di revisione nel corso della successiva Conferenza d'Ambito.

Articolo 66 – Direttive per il dimensionamento degli insediamenti non residenziali

Soppresso

Articolo 67 – Direttive per il dimensionamento degli insediamenti produttivi di interesse locale

1. Per quanto riguarda le attività artigianali o piccolo-industriali di interesse locale, il calcolo dell'eventuale fabbisogno decennale di aree va documentato sulla base delle seguenti analisi le cui risultanze devono essere riportate e documentate nella relazione allegata al PUC:
 - a) analisi della domanda di aree produttive da parte di aziende residenti all'interno del comune, raccolta anche attraverso avvisi pubblici e/o attraverso le ricognizioni effettuate da associazioni industriali. Gli elementi da considerare nella citata analisi potranno essere i seguenti:
 - a1. tipologie di aziende;
 - a2. tipi di lavorazioni e ciclo produttivo;
 - a3. quantità e tipo di materie prime utilizzate annualmente;
 - a4. quantità di energia e acqua necessaria per il ciclo produttivo e tipi di impianti;
 - a5. quantità e tipo di materie di scarto prodotte annualmente;
 - a6. quantità e tipi di reflui prodotti annualmente;
 - a7. stime delle emissioni in atmosfera e del rumore;
 - a8. dimensionamento dei sistemi di depurazione necessari;
 - a9. eventuale presenza di aree di stoccaggio all'aperto e tipi di materiali e/o sostanze stoccate;
 - a10. stima dei flussi giornalieri di prodotto in entrata ed in uscita e valutazione del numero di viaggi in entrata e in uscita dei mezzi di trasporto;
 - a11. numero stimato di addetti;
 - a12. dimensione minima del lotto in termini di superficie fondiaria;
 - a13. quanto altro necessario per determinare i fabbisogni non solo di superfici ma anche di energia, acqua, impianti tecnologici;
 - b) analisi dei lotti ancora disponibili in aree produttive esistenti;
 - c) valutazione delle potenzialità edificatorie previste dalle aree e complessi per insediamenti produttivi di interesse provinciale e/o sovracomunale di cui all'articolo 55;
 - d) analisi del patrimonio edilizio esistente (cubature e superfici fondiarie e territoriali) con destinazione produttiva e valutazione dell'eventuale patrimonio non utilizzato, sottoutilizzato o dismesso e verifica dei motivi della non

utilizzazione; per il patrimonio edilizio dismesso la valutazione del possibile riuso va operata sulla base dei criteri e delle condizioni indicate al successivo articolo 78.

- e) censimento degli insediamenti produttivi delle unità produttive presenti all'interno dei tessuti residenziali e con essi incompatibili.
2. Sulla base delle analisi propedeutiche, il calcolo decennale di aree artigianali o piccolo-industriali deve essere effettuato tenendo conto dei seguenti indirizzi:
 - a) dalla domanda individuata secondo i criteri del comma precedente va sottratto il fabbisogno che è possibile soddisfare in aree produttive esistenti, dismesse o sottoutilizzate, anche nei comuni confinanti previa intesa fra le Amministrazioni corrispondenti;
 - b) Soppressa
 3. La normativa del PUC deve prescrivere :
 - a) l'obbligo per i privati di piantumare le aree verdi con specie arboree e arbustive autoctone;
 - b) che le aree standard destinate a verde pubblico non devono essere frammentate e per quanto possibile devono essere localizzate in continuità con aree verdi esistenti o programmate nell'intorno dell'area destinata agli insediamenti;
 - c) che il progetto dell'impianto arboreo e arbustivo deve essere redatto contestualmente al progetto dell'intervento edilizio e urbanizzativo, con la consulenza di un botanico e/o di un forestale;
 - d) Soppresso.
 - e) le aziende da insediare devono essere dotate di certificazione ambientale (regolamento EMAS), le aziende insediate devono dotarsi di tale certificazione entro un triennio dalla approvazione del PUC.

Articolo 68 – Direttive per il dimensionamento degli Standard per spazi pubblici e di uso pubblico

- 4- I Comuni, nelle disposizioni programmatiche dei PUC, calcolano il complessivo fabbisogno decennale di spazi pubblici e di uso pubblico per la popolazione residente in riferimento alle previsioni demografiche di cui al precedente articolo 65, nel rispetto dei parametri minimi di cui al Dm 1444 del 2.4.1968, come modificati da successive disposizioni legislative regionali.
2. Soppresso.
3. Soppresso.
4. Soppresso.

Articolo 69 – Direttive per il dimensionamento degli spazi per attività terziarie

1. Per quanto riguarda le attività terziarie (commercio, servizi alle famiglie e alle imprese, turismo) di interesse locale, il calcolo dell'eventuale fabbisogno decennale di spazi va documentato sulla base delle seguenti analisi:
 - a) analisi della consistenza attuale e delle dinamiche dell'ultimo decennio – in termini di unità locali e addetti – dei diversi comparti di attività, eventualmente articolata per ambiti subcomunali; per le attività turistiche, analisi decennale dei flussi (arrivi e presenze) e calcolo dei coefficienti di occupazione della ricettività esistente per tipologia e categoria;
 - b) analisi del patrimonio edilizio esistente (cubature e superfici fondiari e territoriali) con destinazione non residenziale e valutazione dell'eventuale patrimonio non utilizzato, sottoutilizzato o dismesso e verifica dei motivi della non utilizzazione.
2. Soppresso.
3. Soppresso.

Articolo 70 – Indirizzi generali per la localizzazione di nuovi insediamenti

1. I Comuni, nel rispetto degli articoli relativi alla Disciplina del Territorio e degli indirizzi di cui ai successivi articoli, provvedono alla localizzazione dei nuovi insediamenti secondo gli indirizzi e i livelli di priorità di seguito indicati, attraverso i quali il PTCP disciplina la progressione delle possibilità di urbanizzazione:

1° livello	<ul style="list-style-type: none"> – riuso delle aree e degli edifici dismessi, secondo i criteri indicati nel seguente articolo 78, all'interno dei centri abitati – massimizzazione dell'utilizzo degli immobili sottoutilizzati
2° livello	<p>Nel caso in cui il primo livello di priorità non risulti sufficiente a soddisfare i bisogni locali, la localizzazione dei nuovi insediamenti dovrà essere prevista all'interno delle "Zone urbane con impianto incompiuto e/o con densità abitative basse e/o scarsa qualità urbanistica, di riqualificazione e ristrutturazione urbanistica", che i comuni individuano nell'ambito degli "Insediamenti urbani prevalentemente consolidati", di cui all'articolo 51, ove consentito, secondo i criteri ed i parametri ivi definiti.</p>
3° livello	<p>Nel caso in cui i precedenti due livelli di priorità non risultino sufficienti a soddisfare i bisogni locali, i nuovi interventi di edificazione ed urbanizzazione volti al soddisfacimento dei fabbisogni, dovranno essere localizzati:</p> <ul style="list-style-type: none"> – nelle Aree di consolidamento urbanistico e di riqualificazione ambientale di cui all'articolo 52 – nelle Aree di integrazione urbanistica e di riqualificazione ambientale di cui all'articolo 53

2. Nel caso in cui i tre livelli di priorità indicati al precedente comma 1 non consentano di soddisfare i fabbisogni locali, i PUC potranno prevedere l'utilizzo a tal fine delle aree agricole nel rispetto della Disciplina del Territorio e delle seguenti ulteriori prescrizioni e modalità:
- contiguità al tessuto edificato;
 - adeguate condizioni di accessibilità prioritariamente attraverso il trasporto pubblico;
 - contiguità alle sedi di attrezzature pubbliche e servizi;
 - presenza delle reti di urbanizzazione primaria;
 - definizione netta dei margini delle aree di nuova urbanizzazione.

Articolo 70 bis – Trasformabilità urbana

1. Le aree di trasformabilità urbana costituiscono l'insieme delle parti del territorio suscettibili di trasformazione sostenibile, minimizzando il consumo di suolo e conservando o migliorando il rapporto tra suolo permeabile e superficie impermeabilizzata.
2. La trasformabilità urbana dei suoli è subordinata al rispetto degli eventuali vincoli esistenti, in particolare di quelli paesaggistici e di tutela dai rischi naturali, alle limitazioni e prescrizioni di cui alla Disciplina del Territorio, nonché ai criteri di priorità per la localizzazione dei nuovi insediamenti indicati nel precedente articolo 70.

Articolo 71 – Indirizzi per le aree e i complessi produttivi di interesse locale

1. Ai fini del perseguimento degli obiettivi di tutela strutturale e funzionale del territorio i piani urbanistici comunali si basano su un documentato dimensionamento dei fabbisogni di aree e complessi produttivi, utilizzando i criteri stabiliti all'articolo 67 delle presenti norme.
2. Il PTCP definisce i seguenti indirizzi impegnativi sia per la riqualificazione delle aree industriali esistenti sia per la progettazione delle nuove "aree attrezzate" per la produzione. Le iniziative da assumere devono garantire:

- a) adeguate morfologie degli edifici, delle pertinenze e delle recinzioni, con l'eliminazione di ogni elemento di precarietà e di incompiutezza, con l'utilizzazione di materiali durevoli e di agevole manutenzione;
 - b) cospicue presenze di verde e di alberature di alto fusto sia lungo la viabilità interna sia nei parcheggi sia lungo i perimetri dei lotti;
 - c) sistemazioni qualificate degli spazi pubblici sia per la circolazione sia per gli standard urbanistici, con opportuni arredi, illuminazione e segnaletica;
 - d) presenza di attrezzature e servizi collettivi per i visitatori, i clienti, i fornitori e gli addetti che rendano le aree a prevalente destinazione produttiva più simili a parti di città;
 - e) combinazioni articolate di destinazioni diverse, in una prospettiva di "complessità" che consenta alle aree a prevalente caratterizzazione produttiva di entrare in rete con gli altri elementi dei sistemi urbani del contesto.
3. Dovrà essere favorito il trasferimento all'interno delle aree per insediamenti produttivi delle unità produttive presenti all'interno dei tessuti residenziali e con essi incompatibili.
4. I nuovi insediamenti produttivi e l'ampliamento di quelli esistenti possono essere realizzati esclusivamente nelle aree e con le priorità di cui al precedente articolo 70 compatibilmente con i seguenti criteri localizzativi:
- accessibilità : presenza di efficienti connessioni con la viabilità primaria, tali da escludere l'attraversamento degli insediamenti residenziali per il trasporto merci su gomma, e con le infrastrutture ferroviarie per il trasporto merci su ferro nonché per gli spostamenti degli addetti;
 - prossimità agli insediamenti residenziali: potranno essere realizzate o ampliate esclusivamente aree di insediamento produttivo in cui non sia prevista la localizzazione di attività produttive che comportino impatti sulla qualità ambientale ed insediativa; potranno essere realizzati o ampliati insediamenti contigui ai tessuti urbani residenziali esclusivamente per l'insediamento di attività di servizio alle imprese che non comportino impatti ambientali; non potranno essere realizzati o ampliati sedi produttive interne ai tessuti urbani.
5. Il progetto dei nuovi insediamenti produttivi e quello dell'ampliamento degli insediamenti esistenti deve prevedere, oltre a quanto prescritto dalle leggi nazionali e regionali in materia:
- a) soppresso;
 - b) la realizzazione di impianti tecnologici per il riciclo delle acque reflue nell'ambito dei processi produttivi dell'area e di spazi ed impianti per il recupero e riuso dei rifiuti o, ove ciò sia tecnicamente ed economicamente impossibile, per il loro smaltimento;
 - c) l'utilizzo di tecnologie per migliorare le prestazioni energetiche degli edifici al fine di favorire lo sviluppo, la valorizzazione e l'integrazione delle fonti rinnovabili e la diversificazione energetica, e contribuire a conseguire gli obiettivi nazionali di limitazione delle emissioni di gas a effetto serra posti dal protocollo di Kyoto, nonché per mitigare l'inquinamento luminoso ed acustico;
6. Nell'ambito degli insediamenti produttivi potranno essere consentite, inoltre, attività di commercializzazione dei beni prodotti e servizi di supporto alle attività produttive.
7. Per gli insediamenti esistenti e per le unità produttive isolate, eventuali interventi di riorganizzazione e riqualificazione devono essere progettati sulla base dei seguenti indirizzi:
- a) riqualificazione ambientale attraverso la realizzazione di interventi di mitigazione degli impatti e di ambientazione paesaggistica nonché di incremento o ripristino di elementi funzionali alla rete ecologica;
 - b) miglioramento della qualità architettonica e dell'organizzazione spaziale complessiva degli insediamenti;
 - c) adeguamento alla normativa vigente degli standard relativi alle aree di verde pubblico ed ai parcheggi;
 - d) completamento e/o realizzazione dei servizi comuni alle imprese e dei servizi agli addetti.

Articolo 72 – Indirizzi per le aree e i complessi commerciali di interesse locale

1. Il PTCP:
 - a) recepisce le aree funzionali sovracomunali omogenee, configurabili come unico bacino d'utenza, individuate dalla Regione Campania con propria legge 7 gennaio 2000, n.1;

- b) recepisce l'individuazione dei comuni nei quali non risulti possibile garantire un'adeguata presenza di esercizi di vicinato, ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 10 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 114/1998;
 - c) Soppressa.
2. Per quanto riguarda gli insediamenti per la grande distribuzione, il PTCP fissa criteri per la miglior integrazione urbanistica degli impianti e delle attrezzature al fine di minimizzare gli impatti sui volumi di traffico stradale, sulla locale rete distributiva minore e sul rapporto col contesto urbano, nonché al fine di limitare il consumo di suolo.
3. Soppresso.
4. Le strutture di media distribuzione, di cui all'articolo 2 della legge regionale 7 gennaio 2000, n.1, devono avere adeguate infrastrutture, dimensionate in relazione alla struttura commerciale da insediare, ed essere compatibili con l'assetto della viabilità esistente o di progetto e con i flussi di traffico; pertanto dovranno essere adeguatamente analizzati la rete infrastrutturale esistente e di progetto, la sua potenzialità, i fenomeni di gravitazione già esistenti nell'area.
5. La previsione nei PUC di aree per nuovi insediamenti commerciali con grandi superfici di vendita e per l'ampliamento di quelli esistenti deve essere operata nel rispetto dei seguenti criteri:
- a) nuove strutture di vendita possono essere localizzate esclusivamente nelle aree e con le priorità di cui al precedente articolo 70;
 - b) devono essere prioritariamente valutate localizzazioni prossime alle stazioni del trasporto su ferro, esistenti e programmate, o in aree servite dal trasporto pubblico su gomma;
 - c) le nuove strutture potranno essere localizzate esclusivamente lungo le arterie stradali di rilevanza almeno provinciale, esistenti e programmate; in questo secondo caso le nuove strutture potranno essere autorizzate solo al completamento delle opere stradali;
 - d) deve essere prioritariamente valutata la possibilità di riuso di edifici, aree e capannoni dismessi ubicati in contesti che rispondano ai requisiti di cui ai punti precedenti;
 - e) deve essere preferita la contiguità con aree totalmente o parzialmente edificate;
 - f) è consentita la localizzazione nelle aree produttive;
 - g) la localizzazione ed il dimensionamento delle strutture commerciali deve essere effettuate sulla base della valutazione degli effetti indotti sui flussi di traffico della rete stradale e della disponibilità di aree di parcheggio; la valutazione dovrà essere operata con l'impiego di modelli di simulazione dei flussi aggiuntivi e con riferimento alla capacità della rete stradale e dovrà essere documentata nell'ambito della relazione generale allegata al PUC.
6. Il progetto dei nuovi insediamenti commerciali con grandi superfici di vendita e quello dell'ampliamento di quelli esistenti deve prevedere, oltre a quanto prescritto dalle leggi nazionali e regionali in materia:
- a) un sistema di viabilità gerarchizzato tale da diluire l'impatto sulla rete stradale di livello sovracomunale, ridurre le immissioni dirette su svincoli o in prossimità di caselli autostradali, regolamentare le immissioni sulle strade ordinarie con la previsione di rotonde o opportune corsie di accelerazione e accumulo;
 - b) soppresso
 - c) la realizzazione di impianti tecnologici per il riciclo delle acque reflue nell'ambito dei processi produttivi dell'area e di spazi ed impianti per il recupero e riuso dei rifiuti o, ove ciò sia tecnicamente ed economicamente impossibile, per il loro smaltimento;
 - d) l'utilizzo di tecnologie per migliorare le prestazioni energetiche degli edifici al fine di favorire lo sviluppo, la valorizzazione e l'integrazione delle fonti rinnovabili e la diversificazione energetica, e contribuire a conseguire gli obiettivi nazionali di limitazione delle emissioni di gas a effetto serra posti dal protocollo di Kyoto, nonché per mitigare l'inquinamento luminoso;
7. Per gli insediamenti esistenti eventuali interventi di riorganizzazione e riqualificazione devono essere progettati sulla base dei seguenti indirizzi:
- a) riqualificazione ambientale attraverso la realizzazione di interventi di mitigazione degli impatti e di ambientazione paesaggistica nonché di incremento o ripristino di elementi funzionali alla rete ecologica
 - b) miglioramento della qualità architettonica e dell'organizzazione spaziale complessiva degli insediamenti;
 - c) completamento e/o realizzazione dei servizi comuni alle imprese e dei servizi agli addetti;

d) deimpermeabilizzazione e ripavimentazione con materiali drenanti che consentano la crescita del manto erboso delle aree a parcheggio esistenti.

8. Soppresso.

Articolo 73 – Indirizzi per le aree e i complessi per servizi ed attrezzature pubbliche di interesse locale

1. Ai fini del perseguimento degli obiettivi di tutela strutturale e funzionale del territorio i piani urbanistici comunali si basano su un documentato dimensionamento dei fabbisogni di servizi e attrezzature pubbliche, utilizzando i criteri stabiliti all'articolo 68 delle presenti norme.
2. Il PTCP definisce criteri generali da seguire nella localizzazione di nuove attrezzature pubbliche di interesse locale nonché per la valorizzazione e la riqualificazione di quelli esistenti.
3. Il PTCP, relativamente alla realizzazione di nuove sedi ed al recupero e/o ampliamento di quelle esistenti, promuove, ove possibile, l'adeguamento ai seguenti criteri:
 - a) prossimità alle stazioni del trasporto su ferro, esistenti e programmate, e, secondariamente accessibilità diretta alla rete del trasporto pubblico su gomma;
 - b) priorità per localizzazioni nelle aree che il PTCP individua come "aree di consolidamento urbanistico e di riqualificazione ambientale" o come "aree di integrazione urbanistica e di riqualificazione ambientale" prevedendone la realizzazione nell'ambito della riorganizzazione complessiva dei comparti interessati;
 - c) prossimità ad attività di servizio a supporto delle attrezzature;
 - d) prossimità ad aree di parcheggio di estensione adeguata all'entità dell'utenza o disponibilità di aree da destinare a parcheggio;
 - e) riutilizzo prioritario di aree ed immobili dismessi.
4. Oltre a quanto prescritto dalle normative vigenti dovrà tenersi conto dei seguenti indirizzi:
 - a) la coerente integrazione spaziale e funzionale nel tessuto residenziale;
 - b) la sistemazione degli spazi scoperti destinati a parcheggio secondo le disposizioni di cui al precedente articolo 63 *sexies*;
 - c) l'utilizzo di tecnologie per migliorare le prestazioni energetiche degli edifici al fine di favorire lo sviluppo, la valorizzazione e l'integrazione delle fonti rinnovabili e la diversificazione energetica, e contribuire a conseguire gli obiettivi nazionali di limitazione delle emissioni di gas a effetto serra posti dal protocollo di Kyoto, nonché per mitigare l'inquinamento luminoso;
 - d) l'utilizzo di tecniche e materiali dell'architettura bioclimatica;
 - e) per le strutture esistenti: miglioramento della qualità architettonica e dell'organizzazione spaziale complessiva; deimpermeabilizzazione e ripavimentazione con materiali drenanti che consentano la crescita del manto erboso delle aree a parcheggio esistenti.

Articolo 74 – Indirizzi per le aree e i complessi per attività turistiche, sportive e ricreative di interesse locale

1. Ai fini del perseguimento degli obiettivi di tutela strutturale e funzionale del territorio i piani urbanistici comunali si basano su un documentato dimensionamento dei fabbisogni per attività turistiche, sportive e ricreative, utilizzando i criteri stabiliti all'articolo 69 delle presenti norme.
2. Per i complessi destinati ad attività turistiche - alberghiere ed extralberghiere (campeggi, strutture agrituristiche, ostelli) il PTCP indica i seguenti criteri:
 - a) per le strutture esistenti, deve essere promossa la riqualificazione del sistema ricettivo complessivo, incentivando l'insediamento, in prossimità delle strutture ricettive, di servizi ed attrezzature complementari;
 - b) negli interventi di riqualificazione e ristrutturazione delle strutture esistenti:
 - all'incremento delle aree verdi di pertinenza ed in particolare con la piantumazione di essenze arboree autoctone;
 - alla sistemazione degli spazi scoperti destinati a parcheggio secondo le disposizioni di cui al precedente articolo 63 *sexies*;

- all'utilizzo di tecnologie volte a ridurre il consumo energetico;
 - al mantenimento della destinazione alberghiera ai sensi della L.R. n. 16/2000.
- c) negli interventi di nuova realizzazione si devono seguire i seguenti criteri:
- priorità per localizzazioni negli ambiti carenti o sottodotati, in particolare di quelli prossimi alle aree per le quali il PTCP promuove la valorizzazione del turismo di tipo storico-culturale, naturalistico, termale;
 - priorità per localizzazioni nelle aree che il PTCP individua come "aree di consolidamento urbanistico e di riqualificazione ambientale" o come "aree di integrazione urbanistica e di riqualificazione ambientale";
 - riuso prioritario di immobili dismessi;
 - la sistemazione degli spazi scoperti destinati a parcheggio secondo le disposizioni di cui al precedente articolo 63 *sexies*;
 - utilizzo di tecnologie volte a ridurre il consumo energetico;
 - utilizzo di tecniche e materiali dell'architettura bioclimatica;
3. Per la realizzazione di nuovi complessi sportivi e ricreativi il PTCP indica i seguenti criteri:
- a) prossimità alle stazioni del trasporto su ferro, esistenti e programmate, e, secondariamente accessibilità diretta alla rete del trasporto pubblico su gomma;
 - b) priorità per localizzazioni nelle aree che il PTCP individua come "aree di consolidamento urbanistico e di riqualificazione ambientale" o come "aree di integrazione urbanistica e di riqualificazione ambientale";
 - c) prossimità ad attività di servizio a supporto dei complessi sportivi o ad aree ed immobili idonee all'insediamento delle stesse;
 - d) prossimità ad aree di parcheggio di estensione adeguata all'entità dell'utenza o disponibilità di aree da destinare a parcheggio da realizzare secondo le disposizioni di cui al precedente articolo 63 *sexies*;
 - e) riuso prioritario di immobili e aree dismessi;
 - f) utilizzo di tecnologie volte a ridurre il consumo energetico;
 - g) utilizzo di tecniche e materiali dell'architettura bioclimatica.
 - h) Adeguata dotazione di spazi verdi.
4. Negli interventi di riqualificazione e riorganizzazione dei complessi e delle aree per attività sportive e ricreative esistenti si deve mirare ad un adeguamento delle condizioni ambientali ed organizzative ai parametri indicati al precedente comma.

Articolo 75 – Indirizzi di carattere generale di salvaguardia del territorio rurale

1. Con riferimento agli inquadramenti strutturali del presente Piano i piani urbanistici comunali:
 - a) identificano, in accordo con quanto disposto dal presente Piano, le risorse naturalistiche e agroforestali alla scala 1:5.000 o 1:2.000
 - b) identificano i sistemi del territorio rurale e aperto almeno in scala 1:5.000;
 - c) definiscono, in accordo con quanto disposto dal presente Piano, norme, indirizzi, strategie di salvaguardia e gestione sostenibile per i diversi sistemi del territorio rurale e aperto, con riferimento alle diverse risorse naturalistiche e agroforestali in essi presenti.
2. Ai fini del perseguimento degli obiettivi di tutela strutturale e funzionale del territorio rurale e aperto i piani urbanistici comunali:
 - a) assicurano il contenimento dei consumi di suolo prevedendo il soddisfacimento prioritario dei nuovi bisogni insediativi, produttivi, infrastrutturali, mediante il riuso di aree già urbanizzate e di cui al Capo V – Sezione IV – delle presenti norme;
 - b) sono corredati da adeguata cartografia, in scala almeno al 5.000, che identifichi tutte le aree forestali, agricole, pascolative, naturali e seminaturali, o comunque non urbanizzate che concorrono a definire il sistema del territorio rurale e aperto, con riferimento sia a quelle caratterizzate da più elevata integrità, continuità ed estensione, sia a quelle di frangia e a maggior grado di frammentazione e/o interclusione ad opera del tessuto infrastrutturale ed urbano;

- c) prevedono che l'edificabilità del territorio rurale e aperto sia strettamente funzionale all'esercizio di attività coltivatrici secondo il Decreto Legislativo 18 maggio 2001, n. 228 ("Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della Legge 5 marzo 2001, n. 57").
- d) Soppressa .
- e) prevedono che la costruzione degli annessi agricoli sia consentita esclusivamente quando risulti commisurata alla capacità produttiva del fondo o alle reali necessità delle attività connesse; tali esigenze devono essere dimostrate dal piano di sviluppo aziendale presentato da imprenditori agricoli a titolo principale ai sensi del Decreto Legislativo 18 maggio 2001, n. 228 ("Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della Legge 5 marzo 2001, n. 57);
- f) danno indicazioni vincolanti per la localizzazione dei nuovi edifici rurali, non consentita su superfici naturali e seminaturali (aree forestali, praterie),
- g) Identificano, ai sensi e per le finalità di cui alla Legge Regionale 12 dicembre 2006, n. 22, nonché del relativo Regolamento di attuazione 6/2010, gli edifici e gli insediamenti di architettura rurale;
- h) identificano le aree degradate (cave, discariche, aree ruderali e/o dismesse ecc.), anche con riferimento a quelle individuate nel Piano Regionale di Bonifica dei siti inquinati, e definiscono criteri ed indirizzi per i piani di bonifica e recupero, tesi ad assicurare la coerenza di questi ultimi con la pianificazione comunale e sovordinata e con gli obiettivi preminenti di riequilibrio ambientale, urbanistico e paesaggistico complessivo, nonché la coerenza degli interventi di recupero con le potenzialità ecologiche e agronomiche dei siti;
- i) tutelano, limitando ogni riduzione di capacità d'uso dei suoli ed occupazione dei terreni, le aree agricole distinte per:
- la tipicità, la qualità, le caratteristiche alimentari e nutrizionali, nonché le tradizioni rurali di elaborazione dei prodotti agricoli e alimentari a denominazione di origine controllata (DOC), a denominazione di origine controllata e garantita (DOCG), a denominazione di origine protetta (DOP), a indicazione geografica protetta (IGP) e a indicazione geografica tipica (IGT);
 - le produzioni con tecniche dell'agricoltura biologica ai sensi del regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio, del 24 giugno 1991;
 - le zone aventi specifico interesse agrituristico.
3. Soppresso.
4. Soppresso.

Articolo 76 – Indirizzi di salvaguardia e gestione della Fascia costiera

1. La fascia costiera, perimetrata dal PTR e richiamata nell'elaborato I.01.0 – Macroaree di interesse naturalistico, individua i territori per i quali nei PUC si deve tenere conto degli indirizzi generali per le aree di costa di cui alle Linee guida per il paesaggio della Regione Campania. In particolare essa comprende:
- a) le isole del Golfo;
 - b) le spiagge e le pianure costiere (unità cartografiche F ed I) della Carta delle risorse naturalistiche ed agroforestali allegata alle citate Linee guida;
 - c) le fasce costiere dei sottosistemi montani, collinari e vulcanici entro una profondità di 5.000 m dalla linea di costa.
2. Per quanto attiene alla Fascia Costiera i PUC:
- a) precisano, in accordo con quanto disposto dal presente Piano, le diverse tipologie di costa e gli elementi morfologici caratterizzanti, definendo misure di salvaguardia della loro integrità fisica, alla luce delle dinamiche evolutive, naturali e antropiche, non consentendovi l'edificabilità, favorendo il riuso di manufatti e opere esistenti, definendo norme e criteri per il corretto inserimento ambientale e paesaggistico di opere e infrastrutture per la difesa della costa, da realizzare con tecniche ad elevata reversibilità, a basso impatto sulla integrità, continuità, multifunzionalità ed accessibilità pubblica alla costa;
 - b) definiscono misure di salvaguardia per:

- l'integrità delle aree rurali costiere, individuate dal presente piano, considerate nel loro complesso, siano esse caratterizzate da maggiore integrità, apertura e continuità, o viceversa da un elevato grado di frammentazione e interclusione negli aggregati urbano-infrastrutturali, in considerazione del loro ruolo chiave come spazi aperti multifunzionali necessari per preservare i valori e le funzioni ecologiche, ambientali, paesaggistiche, ricreative e turistiche del sistema costiero, nonché per assicurare e mantenere le necessarie condizioni di accessibilità e fruizione pubblica della costa e del mare, prevenendo ulteriori processi di frammentazione e di dispersione insediativa; identificando le aree rurali di particolare valore scenico ed estetico-percettivo nelle quali non è consentita nuova edificabilità; favorendo il riuso di manufatti e opere esistenti; prevedendo la collocazione di nuove opere, attrezzature, impianti tecnologici e corridoi infrastrutturali in posizione marginale o comunque in continuità con aree urbanizzate esistenti;
- l'integrità strutturale, dell'estensione e della continuità ecologica delle aree costiere a vegetazione naturale e seminaturale, individuate dal presente Piano, prevedendo l'individuazione intorno ad esse di fasce agricole o comunque non urbanizzate con funzione di zone cuscinetto, non consentendo in esse l'edificabilità, favorendo il riuso di manufatti e opere esistenti e comunque favorendo la collocazione di nuove opere e impianti tecnologici in posizione marginale, adottando esclusivamente soluzioni tecniche ad elevata reversibilità, a basso impatto sulla integrità, continuità e multifunzionalità delle risorse naturalistiche e forestali costiere;
- la permanenza dei mosaici agricoli ed agroforestali, degli arboreti e delle consociazioni tradizionali, con l'obiettivo di preservarne la funzione, oltre che paesaggistica, di habitat complementari, di zone cuscinetto rispetto alle aree a maggiore naturalità, di zone agricole multifunzionali in ambito urbano e periurbano, di zone di collegamento funzionale delle aree costiere con l'entroterra;
- l'integrità delle sistemazioni tradizionali (terrazzamenti, ciglionamenti, muretti divisorii in pietra, acquidocci), della viabilità rurale storica ad esse collegata, degli elementi di diversità biologica delle aree agricole (siepi, filari arborei, alberi isolati), favorendone il recupero e la manutenzione attiva mediante il ricorso alle misure contenute nel Piano di sviluppo rurale;
- la salvaguardia dei versanti costieri caratterizzati da pericolosità idrogeologica elevata o molto elevata, non consentendo l'edificabilità e favorendo l'applicazione delle misure silvoambientali e agroambientali del Piano di sviluppo rurale orientate alla regimazione delle acque, alla manutenzione delle infrastrutture, alla stabilizzazione delle coperture pedologiche e del manto vegetale con il ricorso preferenziale a tecniche di ingegneria naturalistica;
- la salvaguardia delle aree fluviali di foce e ripariali, dei fondovalle alluvionali e delle aree agricole, forestali e di prateria caratterizzate da pericolosità idrogeologica elevata o molto elevata, tutelando gli elementi di naturalità presenti e le condizioni di continuità e apertura degli spazi agricoli, allo scopo di preservarne la funzione di corridoio ecologico, di fasce tampone a protezione delle risorse idriche, di aree di mitigazione del rischio idraulico, non consentendo l'edificabilità e favorendo il riuso di manufatti e opere esistenti;
- il corretto inserimento ambientale e paesaggistico di opere e infrastrutture, comprese quelle per la difesa della costa, da realizzare con tecniche ad elevata reversibilità, a basso impatto sulla integrità, continuità e multifunzionalità degli spazi naturali, seminaturali e agricoli e sull'accessibilità pubblica alla costa, e identificando idonee fasce di tutela degli elementi morfologici e dei crinali a maggiore fragilità visiva.

3. Soppresso.

Articolo 77 – Indirizzi per l'individuazione e la regolamentazione degli aggregati edilizi in contesto agricolo

1. Nei PUC devono essere individuati gli aggregati edilizi in contesto agricolo, costituiti da insediamenti prevalentemente monofunzionali, generalmente con un elevato grado di copertura edilizia, carenti di idonei servizi e privi di relazioni dirette con i centri urbani, salvo quelle con ridotti aggregati storici, differenziati per lo schema organizzativo, la continuità o meno dell'edificato, l'estensione degli spazi agricoli interclusi.
2. Gli aggregati edilizi di cui al precedente comma 1 devono essere individuati qualora riguardino:
 - a) un insieme di lotti edificati contigui, ubicati lungo le strade;

- b) un gruppo di fabbricati contigui o vicini, con distanza non superiore a 50 metri, e superficie dei lotti liberi inferiore al 10% dell'intera superficie dell'aggregato, qualora vi sia la necessità di dotarli di opere di urbanizzazione;
3. Per tali aggregati i PUC definiscono i criteri per il recupero urbanistico, anche con il ricorso ai Piani di recupero per gli insediamenti abusivi di cui alla Legge 47/1985, che tenga conto dei seguenti indirizzi:
- a) realizzazione di una adeguata urbanizzazione primaria e secondaria e di servizi privati di livello locale;
 - b) rispetto degli aspetti di interesse storico, artistico, archeologico, paesistico, ambientale, idrogeologico eventualmente presenti e comunque miglioramento del quadro ambientale e paesaggistico con l'obbligo di messa a verde alberato di almeno il 50% delle aree libere pubbliche o pertinenziali private;
 - c) integrazione e servizio agli insediamenti agricoli circostanti;
 - d) realizzazione di sedi per attività economiche funzionali al miglioramento della qualità insediativa;
 - e) esclusione di incrementi dell'edilizia residenziale.

Articolo 78 – Indirizzi e criteri per il riuso delle aree e dei complessi dismessi o in abbandono

1. I PUC dispongono norme ed incentivi per promuovere il riuso delle aree e dei complessi dismessi o in abbandono in via prioritaria rispetto all'occupazione di aree non urbanizzate, secondo i seguenti indirizzi:
- a) deve essere valutata prioritariamente la possibilità di recupero per l'insediamento di attrezzature pubbliche, per il soddisfacimento degli standard, per l'insediamento di attività economiche compatibili con i tessuti residenziali sotto il profilo ambientale e utili all'incremento della complessità funzionale;
 - b) Soppressa;
 - c) Soppressa;
 - d) nei casi in cui aree e complessi ricadano in contesto rurale, possibilità e destinazione del riuso devono essere valutate in rapporto ai caratteri paesaggistico-ambientali, alla vulnerabilità del suolo, alla dotazione infrastrutturale dell'area nonché in rapporto ai presumibili impatti funzionali che la nuova destinazione potrebbe determinare sul contesto agricolo, nel rispetto delle disposizioni generali e specifiche che il PTCP definisce per le aree interessate;
 - e) deve essere preventivamente valutato il grado di accessibilità, in particolare l'insediamento di funzioni con ampio bacino di utenza può essere consentito soltanto se gli immobili interessati sono prossimi alle stazioni del trasporto su ferro, esistenti e programmate e, secondariamente, vi sia accessibilità diretta alla rete del trasporto pubblico su gomma; inoltre, le funzioni insediabili non devono determinare conflitti ed incompatibilità con recettori sensibili (scuole, ospedali, parchi, ecc.).
2. Soppresso
3. Soppresso

Articolo 79 – Indirizzi per la localizzazione di impianti tecnologici di interesse locale (Inceneritori, depuratori, centrali e impianti energetici, ecc.)

1. Per la realizzazione e l'adeguamento degli impianti tecnologici il PTCP rimanda alla normativa vigente in materia, mentre richiede di inserire nella relazione ambientale, propedeutica alla valutazione strategica dei PUC che ospitano tali localizzazioni, specificazioni per quanto riguarda gli aspetti urbanistici, ambientali e paesaggistici che devono essere tenuti in conto nelle opere di mitigazioni e compensazione previste.

Articolo 79 bis – Perequazione, compensazione e trasferimento dei diritti edificatori

1. La perequazione avverrà nel rispetto di quanto previsto dal combinato disposto dell'articolo 32 della legge 16/2004 e dell'articolo 12 del Regolamento regionale n. 5/2011.
2. Soppresso.
3. Soppresso.

4. Soppreso.
5. Soppreso.
6. Soppreso.
7. Soppreso.
8. soppreso.

Titolo III – Disposizioni transitorie e finali

Articolo 80 – Adeguamento dei piani urbanistici comunali

1. I Comuni procedono, entro diciotto mesi dall'approvazione del presente Piano, all'adeguamento delle previsioni dei piani urbanistici comunali alla disciplina dettata dal PTCP. Per i comuni che alla predetta data risultano essere ancora sprovvisti di Piano Urbanistico Comunale, si applica la disciplina di cui all'articolo 1, comma 3 del Regolamento di Attuazione per il Governo del Territorio, n. 5 del 4 agosto 2011.
- 1 *bis* Per i Comuni compresi nel PUT dell'Area Sorrentino-Amalfitana, introdotto con la legge regionale 35/1987, continuano ad applicarsi le disposizioni ed i limiti previsti dal Piano Urbanistico Territoriale dell'Area Sorrentino-Amalfitana, di cui alla legge regionale 35/1987, fermo restando che in sede di dichiarazione di coerenza alle previsioni del PTCP, in caso di contrasto tra disposizioni, prevalgono le disposizioni del PUT.
2. Decorso inutilmente il termine di cui al precedente comma la Provincia, previa comunicazione alla regione e contestuale diffida del comune inadempiente a provvedere entro il termine perentorio di sessanta giorni, attua l'intervento sostitutivo a mezzo di commissari *ad acta* ponendo a carico del Comune la relativa spesa.
3. Su motivata richiesta del Consiglio comunale, la Giunta Provinciale può concedere, per una sola volta, una proroga per un periodo non superiore a sei mesi.
4. Soppresso.
5. Soppresso.
6. I Comuni compresi nella zona a rischio vulcanico dell'area vesuviana provvedono all'adeguamento dello strumento urbanistico generale vigente, di cui al precedente comma 1, attuando anche quanto previsto dalla legge regionale 10 dicembre 2003, n. 21.
7. Soppresso.

Articolo 81 – Salvaguardia

1. A decorrere dalla data di adozione del presente Piano si applicano le norme di salvaguardia di cui all'articolo 10 della Legge Regionale 22 dicembre 2004, n. 16
2. Soppresso.
3. Sono fatti salvi i progetti previsti nei programmi statali, regionali, provinciali, comunali o di altri enti pubblici approvati prima della data di adozione del presente Piano, nonché i Piani Urbanistici Attuativi, di iniziativa pubblica o privata, approvati entro la stessa data.
4. Soppresso.
5. Soppresso.

Articolo 81 *bis* – Norme transitorie per la valutazione degli strumenti di pianificazione comunale.

1. A decorrere dalla data di adozione del presente Piano, e fino alla data di entrata in vigore dello stesso, la Provincia valuta la coerenza delle varianti urbanistiche agli strumenti di pianificazione generale e formula osservazioni agli strumenti urbanistici comunali attuativi, facendo riferimento prioritariamente alle strategie della "Disciplina del Territorio", e accertando l'idoneità dello strumento di pianificazione comunale ad assicurare il conseguimento degli obiettivi fissati nello stesso PTCP.
2. L'accertamento della coerenza e la formulazione delle osservazioni di cui al precedente comma 1 dovrà avvenire in conformità alle misure di "salvaguardia" di cui al precedente articolo 81.

3. In coerenza con quanto disposto all'articolo 3 comma 7, non saranno considerate incoerenze le eventuali discrasie riscontrate tra la "Disciplina del Territorio" del PTCP, così come rappresentata nelle tavole P.06.1-7, e quelle degli strumenti urbanistici comunali in relazione ai seguenti elementi:
 - a. Edificato esistente legittimo e legittimato
 - b. Differenza di scala di rappresentazione
 - c. Data del rilievo aerofotogrammetrico alla base degli elaborati grafici.
4. E' facoltà della provincia richiedere specifici documenti o elementi di conoscenza ed approfondimento, in relazione alla natura, alla portata e alle caratteristiche dello strumento di pianificazione da valutare.
5. La Provincia effettua la valutazione di coerenza entro i termini temporali fissati dalle Norme sovraordinate, che sono soggetti a sospensione nel caso in cui gli elaborati trasmessi non contengano gli elementi minimi per la loro valutazione. La sospensione del termine può essere disposta per una sola volta e deve essere comunicata all'Ente interessato specificando che il termine stesso riprenderà a decorrere dal ricevimento delle indicazioni richieste

Articolo 82 – Disposizioni finali

1. Il PTCP recepisce integralmente le prescrizioni e le raccomandazioni dettate dalla Regione Campania all'esito dei lavori della Conferenza Permanente ex articolo 5 della Legge Regionale n. 13/2008, allegata alla Dichiarazione di sintesi ex articolo 17, comma 1, lettera b) del D.Lgs 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni.

Allegato A – Lotta ai cambiamenti climatici

Nella controversa discussione degli scienziati sui cambiamenti climatici, prima di giungere all'attuale maggiore convergenza sul riconoscimento delle linee di tendenza in corso, quello che era più ampiamente accettato era il riconoscimento dell'aumento delle temperature delle città e delle aree urbanizzate. Dobbiamo perciò considerare innegabile, sotto ogni punto di vista il loro contributo al riscaldamento del clima globale. D'altra parte le città sono state definite isole di calore per la differenza di temperatura con il loro contesto rurale.

Le cause di innalzamento della temperatura dipendono dalla produzione di calore volontariamente generata per il riscaldamento come anche per il raffreddamento artificiale, ovvero dall'insieme degli impianti finalizzati alla creazione di un microclima artificiale. Si potrà incidere in questo settore con il miglioramento dell'isolamento termico degli ambienti climatizzati, con l'aumento dei sistemi di riscaldamento e raffrescamento naturali e con tecnologie più avanzate degli impianti.

Un altro motivo delle maggiori temperature degli ambienti urbani dipende dalla minore capacità di assorbimento dell'energia solare per la presenza di superfici riflettenti ed impermeabili e per l'ostacolo alla circolazione dei venti. Un ulteriore contributo viene dato dall'inquinamento atmosferico. Quando, per assenza di circolazione d'aria, CO₂ e polveri sottili emessi dalle strade (ovvero dai veicoli che le attraversano) e dagli impianti urbani, ristagnano sopra l'abitato, esaltano l'effetto serra delle zone urbane. L'attenuazione di questi inconvenienti si ottiene con la diffusione del verde nei tessuti urbani: viali alberati, aree a parco, tetti giardino, facciate verdi, riduzione delle superfici impermeabili.

La relazione della XIII Commissione della Camera dei Deputati sulle tematiche relative ai cambiamenti climatici, approvata il 28 luglio 2007, accoglie e ribadisce l'indicazione dell'International Panel on Climate Change per l'United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) di adottare una doppia strategia di azione:

- 1) la «strategia di mitigazione dei cambiamenti climatici», che ha l'obiettivo di ridurre le cause dei cambiamenti climatici di origine umana ed in particolare di ridurre le emissioni e l'accumulo di gas serra in atmosfera provenienti dalle nostre attività;
- 2) la «strategia di adattamento ai cambiamenti climatici», che ha l'obiettivo di minimizzare le conseguenze negative e i danni derivanti dai possibili futuri cambiamenti climatici e di sfruttare le nuove opportunità che dovessero sorgere.

Strategia di mitigazione

Mobilità sostenibile

Il PTCP attua la strategia di mitigazione prioritariamente con la promozione del trasporto sostenibile. In questo modo ci si propone l'abbattimento delle emissioni di gas serra provenienti dalla combustione dei motori a propellente costituito da gas fossili non rinnovabili (autoveicoli). In alternativa al trasporto automobilistico individuale è favorito il trasporto pubblico con autobus a basso impatto ambientale (a gas metano, filoviari, elettrici) e con tram. Nel Piano è disegnata una rete tranviaria provinciale complementare alla metropolitana regionale. I Comuni, nella redazione dei relativi PUC assicureranno condizioni urbanistiche di privilegio al trasporto pubblico, attraverso la creazione di percorsi riservati, aree a traffico limitato e la riqualificazione degli spazi pubblici serviti dal trasporto collettivo. Questa strategia di miglioramento del trasporto pubblico e di arredo urbano potrà sostenere anche lo sviluppo di centri commerciali naturali e la loro permanenze all'interno dei centri storici per mantenere viva o rinnovare, per quelli oggetto di abbandono, la frequentazione degli stessi.

Inoltre si chiede ai Comuni di favorire il trasporto pubblico anche per gli spostamenti all'interno dei propri confini, sia utilizzando le linee di trasporto intercomunali sia studiando l'opportunità di istituire trasporti locali comunali.

Per la mobilità alternativa, il piano individua una rete ciclopedonale provinciale, la quale mette in collegamento alcuni tratti già realizzati in un circuito che attraversa la gran parte del territorio, con particolare attenzione alle aree di maggior pregio paesaggistico ed ambientale. Questa rete si propone come la dorsale a cui è possibile agganciare ulteriori tratti di minore lunghezza e di estensione locale, in modo da creare una sinergia con il circuito nel suo insieme. I Comuni, nella redazione dei PUC, possono individuare e progettare piste ciclabili come estensione del sistema provinciale. In particolare, sono incoraggiati a delimitare piste ciclabili su ogni strada in cui sia consentito dalla

dimensione della sezione stradale. Per l'inserimento delle piste ciclabili sulle strade comunali è consentito la riduzione delle corsie dedicate al traffico automobilistico e, dove necessario, la riduzione ad un sol senso di marcia, con una circolazione a senso unico.

L'automobile è utilizzata anche per percorsi molto brevi con effetti patologici non solo per l'inquinamento atmosferico. Di recente è stato sollevato il problema dell'obesità infantile e individuato come una delle sue cause la mancanza di esercizio fisico inclusa la passeggiata mattutina per recarsi a scuola. Abbiamo bisogno di città più adatte alle bambine ed ai bambini. Ogni scuola dovrebbe essere il terminale di un sistema di percorsi pedonali protetti che si irradiano fino alla casa di ogni alunno e gli consentono di camminare a piedi tra casa e scuola.

Pedoni e disabili non dovrebbero incontrare barriere sul loro percorso (come i cassonetti della spazzatura, auto in sosta, segnali stradali o pubblicitari, quando non ci siano delle vere e proprie barriere architettoniche) in qualsiasi punto del territorio in cui è consentito il transito. Questa esigenza va scrupolosamente verificata nei PUA e nei progetti di opere pubbliche, ma nei suoi criteri generali e negli schemi fondamentali va prevista anche nei PUC. Lo spazio pubblico urbano (strade, piazze, giardini, parchi) andrebbe considerato prioritariamente come spazio della pedonalità. Bisogna incoraggiare il muoversi a piedi, come fonte di socialità, incontri casuali, alimentazione di relazioni civiche; la convergenza in luoghi centrali attrattivi per la qualità ambientale e lo stimolo degli eventi; il riconoscimento e il rinnovamento dei valori dell'identità della comunità attraverso la facilitazione delle comunicazioni non solamente virtuali, ma anche dirette e fisiche (faccia a faccia). Queste relazioni costituiscono le radici della nostra civiltà urbana e vanno protette dal trasporto individualizzato e meccanizzato.

Inoltre la passeggiata e la corsa sono esercizi sempre più diffusi per mantenere allenato ed in buona salute il corpo. E' compito dell'urbanistica fornire i tracciati ed i luoghi salubri e gradevoli dove un tale esercizio possa essere praticato in sicurezza dai cittadini.

Per la mobilità delle merci, il Piano propone uno schema per la logistica provinciale basato sui porti, interporti e scalo merci ferroviari. Si sottolinea la proposta di integrare il sistema con la direttrice: porto di Torre Annunziata, ferrovia Torre Annunziata-Cancello, interporto di Nola.

Problema particolarmente delicato sia in termini funzionali che ambientali è il collegamento con le isole di Procida e Ischia. Con la proposta del piano di prolungare la Circumflegrea fino al porto di Monte di Procida, si aggiunge un ulteriore imbarco a quelli oggi esistenti a Napoli e Pozzuoli. Questo dovrebbe alleggerire la congestione soprattutto nel periodo di punta estivo. Al miglioramento del traffico passeggeri si può aggiungere anche quello delle merci qualora la società SEPSA prevedesse un trasporto merci (con carri per il trasporto di camion) sulle sue linee (oggi solo per passeggeri) da combinare con traghetti RoRo nel porto di Monte di Procida per Ischia e Procida.

Energie rinnovabili

La Provincia di Napoli sta redigendo il Piano Energetico Provinciale, col quale l'obiettivo della valorizzazione delle fonti energetiche rinnovabili sarà esaminato in ogni suo aspetto e sarà prevista una politica integrata per l'energia sostenibile.

In sede di PTCP, sono fornite alcune indicazioni iniziali in prospettiva territoriale.

E' necessario un forte potenziamento dell'utilizzo dell'energia eolica, sebbene la delicatezza del paesaggio della provincia di Napoli presenti delle notevoli difficoltà per l'inserimento degli impianti. Il loro impatto visivo non è facilmente integrabile nei paesaggi della costa vesuviana e flegrea ovvero della Penisola Sorrentina e richiedono un accurato studio per il loro inserimento paesaggistico anche nelle altre aree.

Con questo PTCP, la Provincia di Napoli si impegna a studiare la possibilità di installare un grande impianto Offshore al largo della costa di Licola, facendo salvo il parco marino appena istituito. Prescrive che ogni programma operativo di attuazione del PTCP deve prevedere il ricorso alle energie alternative con l'obiettivo dell'equilibrio del bilancio energetico. In questo senso, nel disegno urbano e di paesaggio proposto possono trovare armonico inserimento le pale eoliche, insieme ad altri impianti di produzione di energia, secondo una selezione delle modalità di produzioni ottimali rispetto al luogo ed al tipo di insediamento o utilizzazione del suolo. L'installazione degli impianti eolici sarà incoraggiata in tutte le aree dove non è esplicitamente richiamato un valore paesaggistico da tutelare come le aree agricole ordinarie, periurbane e di particolare importanza agronomica.

Il fotovoltaico può giungere – se sostenuto – a 3000 MW nel 2016, sul territorio nazionale. La provincia di Napoli deve dare un significativo contributo facendo tesoro degli sviluppi tecnologici più recenti. Le sue condizioni climatiche sono particolarmente adatte ad ottenere buoni rendimenti medi degli impianti. Va incoraggiato il suo inserimento prioritariamente nelle:

- 1) aree di consolidamento urbanistico e riqualificazione ambientale
- 2) aree di integrazione urbanistica e di riqualificazione ambientale

In queste aree si utilizzeranno le coperture dei fabbricati nuovi per l'installazione dei pannelli i quali potranno ricoprire anche le facciate. Si incoraggerà l'inserimento di impianti anche nelle operazioni di recupero edilizio. L'installazione sugli edifici è preferibile a quello in campo aperto.

Negli insediamenti urbani prevalentemente compatti e nei Centri e nuclei storici i Comuni valuteranno, in sede di redazione dei PUC, se esistono insiemi di particolare valore urbanistico ed architettonico la cui configurazione risulti incompatibile con determinati tipi di impianti fotovoltaici e ne proibirà l'installazione o la condiziona al rispetto di definite condizioni.

Per incoraggiarne l'uso, come per ogni altra misura di produzione di energia da fonti rinnovabili e di risparmio energetico nell'edilizia, nelle NTA e nei Regolamenti edilizi, i comuni potranno offrire premialità urbanistiche e facilitazioni fiscali.

Nelle aree specialistiche e produttive, i nuovi grandi centri commerciali e gli edifici per uffici dovranno soddisfare il loro intero fabbisogno energetico con l'energia elettrica ricavata da impianti fotovoltaici. La stessa regola si applicherà ai nuovi alberghi in qualsiasi area vengano costruiti, tranne i casi in cui risulti del tutto impossibile realizzare soluzioni architettoniche accettabili dal punto di vista paesaggistico, espresso dal parere della competente Soprintendenza. La Provincia di Napoli, porrà questa condizione al rilascio del proprio parere favorevole negli accordi di programma e nelle conferenze di servizio. I Comuni sono invitati ad adottare la medesima politica per le grandi superfici di vendita del commercio al dettaglio.

Il solare termico nella nuova edilizia e nelle ristrutturazioni può arrivare ad un ritmo di installazione di mezzo milione di metri quadrati all'anno, sul territorio nazionale. Data la loro maggiore economicità, dovrà essere profuso un particolare impegno per consentire l'installazione nel maggior numero possibile di fabbricati. Le precauzioni seguite per gli impianti fotovoltaici, in funzione di una loro maggiore potenzialità di diffusione, possono essere estese, con minori restrizioni, anche per il solare termico. Questo sistema è particolarmente idoneo a fornire acqua calda alle abitazioni e trova la sua ideale applicazione nelle aree di case unifamiliari o nei piccoli condomini con edifici bassi e con pochi appartamenti. Un altro settore di promettente diffusione è rappresentato dalle abitazioni rurali. I Comuni sono invitati a sostenere e incoraggiare la diffusione del solare termico.

Il termine « biomassa » comprende, oltre che le biomasse di origine forestale e i residui della lavorazione del legno, le colture energetiche, i residui agricoli, gli scarti di diverse lavorazioni, gli effluenti di industrie agroalimentari, le deiezioni animali, la frazione organica dei rifiuti solidi urbani (RSU), i rifiuti domestici in raccolta differenziata, i reflui civili. I principali settori di utenza per la biomassa sono il riscaldamento domestico, la produzione di calore di processo, la produzione di energia elettrica in impianti centralizzati e la produzione di biocarburanti liquidi (a « filiera corta ») che rappresentano l'unica fonte rinnovabile in grado di sostituire direttamente benzina e gasolio. Fatta eccezione per i rifiuti solidi urbani e domestici, regolati dal piano regionale dei rifiuti, la Provincia di Napoli si dovrà dotare di un programma capace di individuare le risorse di biomassa disponibili sul territorio provinciale e prevedere i processi più convenienti per la produzione di energia. Nelle more della redazione del programma provinciale, le aziende agricole, forestali gli allevamenti possono realizzare impianti aziendali, nel rispetto delle normative vigenti e dei criteri di igiene e sicurezza.

Sotto il profilo delle strategie di mitigazione, si è evidenziato il ruolo che può essere svolto dal settore agricolo nella riduzione delle emissioni attraverso:

- 1) Agroenergie e biocombustibili a « filiera corta ».
- 2) Valorizzazione delle potenzialità di assorbimento del carbonio legate al recupero della fertilità dei terreni.
- 3) Intervento nel campo della forestazione e delle biomasse derivanti dalla gestione forestale.

- 4) Un'azione coordinata di protezione specifica per il suolo tenendo conto che si tratta di una risorsa essenzialmente non rinnovabile che è caratterizzata da processi di formazione e rigenerazione molto lenti, mentre può essere soggetta a degrado con notevole rapidità:
- il suolo, inteso come lo strato superiore della crosta terrestre, non è soltanto la piattaforma delle attività umane, ma anche l'habitat di un numero enorme di organismi viventi e la fonte di materie prime;
 - il suolo è sottoposto a gravi minacce, quali l'erosione, la diminuzione della materia organica, la contaminazione locale e diffusa, l'impermeabilizzazione, la compattazione, la diminuzione della biodiversità, la salinizzazione, le inondazioni e gli smottamenti;
 - è necessario prevedere attività agricole e forestali rispettose del suolo, evitando pratiche che determinino fenomeni di erosione, con l'ulteriore conseguenza di accentuare il rischio di frane e inondazioni; occorre individuare con precisione i siti contaminati del Paese e prevedere per ciascuno un piano di bonifica, in modo da ripristinare le iniziali condizioni di produttività e attenuare le concentrazioni di sostanze inquinanti.

Il PTCP persegue questi obiettivi con la sua politica di protezione delle aree agricole le quali sono normate in funzione del valore pedologico, della copertura vegetale, del livello di biodiversità, del valore economico delle produzioni.

Edilizia

Con costruzioni ottimizzate sotto il profilo energetico e con una tecnica avanzata di riscaldamento e raffrescamento, i costi per la produzione di calore e le conseguenti emissioni di CO₂ possono essere mediamente più che dimezzate. Per questo motivo, possono rivelarsi determinanti al raggiungimento di significativi risultati in termini di riduzione delle emissioni:

- il risanamento edilizio, puntando al raddoppio degli interventi di ristrutturazione edilizia energetico-ambientale;
- gli impianti di riscaldamento e raffrescamento più efficienti (pompe di calore, ecc.);
- i sistemi passivi contro la dispersione termica (coibentazioni, infissi di qualità, ecc.);
- i sistemi di illuminazione a basso consumo;
- tecnologie dell'edilizia bio-climatica;
- i pannelli solari termici e fotovoltaici;
- la microgenerazione eolica;
- il rafforzamento dei requisiti di efficienza richiesti per le nuove costruzioni e l'estensione alle ristrutturazioni;
- la certificazione energetica degli edifici da promuovere ed estendere.

Strategia di adattamento

L'uso efficiente e integrato delle risorse idriche rappresenta una priorità assoluta, soprattutto in considerazione del fatto che, secondo gli ultimi scenari IPCC, in area mediterranea ed in Italia i cambiamenti del clima porteranno a una diminuzione delle risorse idriche disponibili.

L'agricoltura: la produzione agricola sarà condizionata da fattori climatici quali l'aumento dell'evapotraspirazione e la diminuzione di presenza di acqua nei suoli, l'aumento della temperatura e l'intensificarsi degli eventi estremi, ma anche altri fattori concomitanti determinati dai cambiamenti del clima quali l'aumento degli attacchi dei parassiti delle piante e, per le zone costiere, l'intrusione di acqua salmastra nel sottosuolo e nelle falde. Contemporaneamente avremo la concentrazione temporale e l'intensificazione quantitativa delle precipitazioni. L'andamento di questi fenomeni dovrebbero consigliare una revisione dei piani stralcio delle Autorità di Bacino per l'inevitabile aggravarsi delle esondazioni e delle frane. Nel frattempo, si impone non solo il rigore del rispetto dei piani esistenti quanto anche l'integrazione in nuovi progetti di mitigazione.

Il PTCP è disegnato con una serie di norme particolarmente attente alla permeabilità dei suoli:

- contenimento dell'urbanizzazione attraverso la tecnica della densificazione;
- conservazione di spazi aperti all'interno delle aree urbanizzate
- l'obbligo di percentuali di superfici permeabili negli interventi edilizi.

I Comuni sono incoraggiati ad adottare ogni strumento a favore della permeabilità, come la creazione di parchi urbani ed aree verdi; la realizzazione con superfici permeabili, di parcheggi o piazzali; la raccolta delle acque meteoriche in reti di acque bianche separate dalle acque scure; il convogliamento in laghetti, paludi e marcite dove l'assorbimento e la filtrazione verso le falde sia accompagnato da processi di fitodepurazione delle acque.

La rinaturalizzazione di alvei, canali, e del sistema dei Regi Lagni è previsto nel PSO dell'area Vesuviana e nel area parco agricolo dei Regi Lagni, entrambi contenuti all'interno del PTCP. Essa si accompagna alla creazione di zone umide previste per trattenere l'acqua per i suoi benefici effetti sull'ecosistema così implementato e sul clima (attenuazione del calore ed umidificazione). Una importante zona umida sarà creata alla Foce del Fiume Sarno, in accordo con le proposte dell'Autorità di Bacino del Sarno.

Per evitare le esondazioni si preferirà un metodo "naturale", lontano dal massiccio impiego del cemento: favorire l'assorbimento lungo il percorso superficiale dell'acqua, indirizzare gli eccessi dei flussi verso vasche di accumulo, conservare i meandri e utilizzare correttamente le aree golenali; curare la manutenzione dell'infrastruttura.

L'ambiente marino costiero: quasi la metà delle coste italiane basse (circa 1400 km), secondo un recente studio dell'ENEA, sono a forte rischio di erosione e di inondazione a causa del possibile innalzamento del livello del mare, con ripercussioni non trascurabili sull'ambiente naturale marino costiero, sul turismo, sugli insediamenti e sulle città, sulle infrastrutture, sullo stesso patrimonio artistico e culturale.

Il PTCP si è avvalso di uno studio che ha operato una ricognizione dello stato di sicurezza delle coste della provincia, rilevando i fenomeni di erosione costiera e di degrado della costa alte e delle falesie (con fenomeni di frane). In questo modo si dispone di un quadro generale delle maggiori criticità e di uno schema degli interventi più importanti ed urgenti. Tuttavia manchiamo di proiezioni sull'aggravamento dei problemi della costa per effetto dei cambiamenti climatici. Questa problematica viene, di fatto trasferita alle Autorità di Bacino, incaricate dalla Regione ad un piano delle coste. Il PTCP ha posto comunque particolare attenzione alla funzione di zona tampone della fascia costiera ed ha riconosciuto gli ecosistemi con funzione di transizione: aree dunali, pinete costiere, aree naturali, laghi, zone umide.

Sono state anche delimitate aree costiere urbanizzate e degradate per le quali si prescrivono progetti di recupero e ne viene riconosciuta l'importanza provinciale. In questi programmi attuativi si approfondirà lo studio dei fenomeni di erosione e degrado della costa facendo sì che le soluzioni ad essi sia parte sostanziale del programma attuativo.

Riduzione delle isole di calore urbano

Il PTCP raccomanda di seguire i suggerimenti del Sectoral Report sugli impatti ed adattamenti nel settore dell'Urbanistica e delle costruzioni del Working Group dell'European Climate Change Programme. In particolare si sottolineano i seguenti accorgimenti.

Minimizzare i rischi e gli impatti sulle aree urbane dell'effetto isola di calore è di primaria importanza per proteggere la salute dei cittadini. Gli strumenti coi quali si può raggiungere un tale obiettivo sono:

- 1) creare spazi verdi urbani diffusi all'interno dei tessuti delle città, specialmente nelle aree residenziali ed eventualmente connessi con le reti ecologiche in continuità di spazi aperti e naturalistici;
- 2) fornire ombra con appropriate alberature e raffrescare con la presenza di superfici di acqua che rimane fresca, può aiutare in condizioni di clima secco quando l'erba s'inaridisce ed esaurisce la fornitura di un raffrescamento attraverso l'evaporazione;
- 3) in alternativa, si possono considerare sistemi di irrigazione che assicurino alla vegetazione una fornitura adeguata di acqua durante i periodi caldi;
- 4) raffrescamento esterno dei fabbricati come frangisole, pareti ventilate, ecc.
- 5) rendere le città più permeabili con l'accrescimento delle aree verdi, dei tetti giardino, delle pavimentazioni permeabili per aumentare il raffreddamento ottenuto dall'evaporazione (e così ottenere la riduzione dell'effetto dell'isola di calore), nello stesso tempo in cui si aiuta a gestire il rischio di inondazioni.

Nei regolamenti edilizi comunali bisogna introdurre modifiche ed integrazioni che migliorino la qualità degli edifici e ottengano una migliore abitabilità durante i mesi estivi caldi.

Ad esempio si possono studiare soluzioni per:

- modificare gli spazi tra gli edifici in modo da offrire un riparo al vento e alla pioggia durante l'inverno e offrire ombra durante l'estate
- utilizzare l'esposizione al vento per ottenere il raffrescamento attraverso la circolazione d'aria negli interni
- evitare le tipologie costruttive non sostenibili (che richiedano obbligatoriamente aria condizionata)

Gli enti locali dovrebbero dare l'esempio realizzando edifici in cui sia stata posta la massima attenzione a tutte le misure di risparmio energetico ed isolamento termico naturale.

E' necessario diffondere l'informazione tecnica a tutti quelli che partecipano al settore edilizio inclusi gli amministratori, i tecnici degli enti locali, gli architetti e gli ingegneri.

Gestione delle acque

Gli ATO debbono pianificare la gestione delle acque in funzione dei cambiamenti previsti per effetti del riscaldamento con un approccio integrato, per assicurare che venga soddisfatta la futura domanda di acqua sia da parte del mondo rurale che dai bisogni degli abitanti delle città.

Il sistema fognario deve essere organizzato con la separazione delle acque bianche da quelle scure, in modo da consentire la riutilizzazione delle acque meteoriche. Bisogna avere precauzione perché queste acque che scorrono in superficie non vengano inquinate e sottoporle ai trattamenti disinquinati, quando è il caso. E' evidente che la riduzione dell'uso degli oli e petroli fa ottenere un minor inquinamento delle acque superficiali dilavanti.

Per gli usi industriali, l'irrigazione dei giardini urbani e nell'agricoltura e per ogni altro uso che sia consentito dagli standard di qualità richiesta si ricorra all'impiego di acqua non potabile.

In sintesi, per risparmiare acqua ed impiegarla nel modo migliore possibile sono egualmente rilevanti tutte le misure che puntano ad usare l'acqua piovana per i bisogni delle coltivazioni, che riciclano le acque grigie, e operano politiche di conservazione dell'acqua.

Per effetto della concentrazione del volume delle piogge, bisogna migliorare tutti i sistemi di prevenzione delle esondazioni, allagamenti e inondazioni. Ciò comporta la revisione del funzionamento di ogni elemento del sistema idrografico con l'opportunità di spostarsi verso tecniche naturalistiche di gestione delle acque superficiali.

La scelta del PTCP di conservare ed, ogni volta che è possibile, aumentare la superficie permeabile, risponde alle previsioni di cambiamento climatico e ne contiene i negativi impatti.

Le aree più esposte alle inondazioni, in previsione di un loro aumento, possono giungere a livelli di rischio per cui si richiede lo studio di piani di sicurezza.

Allegato B – Aree naturali protette

Tipo	Denominazione	Comuni interessati
Parchi Nazionali	Parco Nazionale del Vesuvio	Boscotrecase Boscotrecase Ercolano Massa di Somma Ottaviano Pollena Trocchia San Giuseppe Vesuviano San Sebastiano al Vesuvio Somma Vesuviana Terzino Torre del Greco Trecase
Parchi Regionali	Parco Regionale del Partenio	Roccarainola
	Parco Regionale dei Campi Flegrei	Monte di Procida Pozzuoli Bacoli Napoli
	Parco Regionale dei Monti Lattari	Piano di Sorrento Meta Vico Equense Castellammare di Stabia Pimonte Agerola Gragnano Lettere
	Parco Regionale del fiume Sarno	Poggioreale Pompei Torre Annunziata Castellammare di Stabia
Parchi metropolitani di interesse regionale	Parco delle Colline di Napoli	Napoli
Riserve Naturali Statali	Cratere degli Astroni	Pozzuoli Napoli
	Tirone Alto Vesuvio;	Torre del Greco Trecase Boscotrecase Ercolano Ottaviano
	Isola di Vivara;	Procida
Riserve Naturali Regionali	Foce Volturno e Costa di Licola	Giugliano in Campania
Aree Marine Protette	Riserva Marina Punta Campanella	Piano di Sorrento Vico Equense Massa Lubrense Sorrento Sant'Agnello
	Parco sommerso di Baia	Bacoli Pozzuoli
	Parco sommerso di Gaiola	Napoli
Altre Aree Protette	Area naturale Baia di Ieranto	Massa Lubrense
	Oasi di Monte Nuovo	Pozzuoli

	Oasi WWF Bosco le Tore	Sorrento
Aree marine di reperimento	Regno di Nettuno (Isole di Ischia, Vivara e Procida)	Casamicciola Terme Lacco Ameno Barano Ischia Serrara Fontana Fornio Procida
	Isola di Capri	Anacapri Capri

Allegato C – Siti della Rete Natura 2000

Siti di Importanza Comunitaria (SIC)

Codice Natura 2000	Sito	Descrizione	Comuni interessati
IT8030001	Aree umide del Cratere di Agnano	Cratere dei Campi Flegrei, con stagno centrale in via di interrimento. Fenomeni di vulcanismo secondario (fumarolle, mofete). Aree periodicamente inondate con vegetazione palustre (Thipha) e canali con vegetazione idrofila (potamogeton, Lemna). Ricca avifauna legata al canneto, batracofauna ed entomofauna. Rischi di eccessiva antropizzazione ed urbanizzazione in quanto ubicato alla periferia della metropoli napoletana. Sussiste comunque pericolo di scomparsa della zona umida.	Napoli
IT8030002	Capo Miseno	Promontorio tufaceo di origine vulcanica sul canale di Procida, parete emersa di un cratere sottomarino dei Campi Flegrei. Falesia con vegetazione delle coste mediterranee di macchia a Euphorbia denotroides dominante. Presenza di una ricca avifauna (Falco peregrinus) e chiroterofauna. Eccessiva antropizzazione dell'area, che può comportare eccessiva pressione urbanistica.	Bacoli
IT8030003	Collina dei Camaldoli	Parete settentrionale della caldera dei Campi Flegrei di natura tufacea. Vasta area ai margini settentrionali della metropoli napoletana ricoperta da castagneti e da frammenti di macchia mediterranea e praterie. Interessanti comunità ornitiche (Falco peregrinus) e di chiroteri. Rischi potenziali di eccessiva antropizzazione in quanto l'area si trova all'interno della metropoli napoletana.	Napoli
IT8030005	Corpo centrale dell'Isola di Ischia	Isola di natura vulcanica dominata nella parte centrale dal Monte Epomeo (780 m). Presenza di microambienti fumarolici caldo-umidi. Vegetazione con formazioni erbacee a terofite e graminacee e frammenti di vegetazione arbustiva mediterranea. Significativa presenza di piante endemiche ad areale puntiforme (Woorwardia radicans). Importante stazione di Cyperus polystachyus. Interessante zona di avifauna migratoria. Ricca chiroterofauna. Rischi di distruzione a causa di incendi dolosi. Notevole pressione venatoria. Ridotto areale della stazione di Cyperus polystachyus.	Barano d'Ischia Casamicciola Terme Forio Ischia Lacco Ameno Serrara Fontana
IT8030006	Costiera amalfitana tra Nerano e Positano	Ripide scogliere (falesie) di natura calcarea con presenza di piccoli valloni, separati, incisi da torrenti che decorrono brevemente dai Monti Lattari. Vegetazione rappresentata essenzialmente da boschi misti di caducifoglie e da boschi di leccio. Interessante vegetazione delle rupi costiere. Interessante avifauna migratoria e nidificante. Interessante chiroterofauna. Rischi dovuti a captazione delle sorgenti a scopi domestici ed irrigui. Eccessiva antropizzazione. Bracconaggio e vandalismo.	Massa Lubrense Piano di Sorrento Sant'Agnello Sorrento Vico Equense

IT8030007	Cratere di Astroni	<p>Piccolo vulcano spento dei Campi Flegrei con al centro un'area palustre in via di interrimento. All'interno persistono particolari condizioni termoisometriche (inversione vegetazionale). Interessanti presenze di bosco di caducifoglie e vegetazione mediterranea.</p> <p>Fenomeno dell'inversione vegetazionale, cioè bosco mesofilo sul fondo del cratere e macchia mediterranea sulle pareti a quote più elevate. Interessante avifauna.</p> <p>Rischi potenziali di eccessiva antropizzazione in quanto il sito è all'interno dell'area urbana napoletana. Rischi dovuti ad azioni di vandalismo e bracconaggio.</p>	Napoli Pozzuoli
IT8030008	Dorsale dei Monti Lattari	<p>Rilievi di natura calcarea con ripidi versanti percorsi da brevi corsi d'acqua a regime torrentizio e presenza sparsa di coperture piroclastiche.</p> <p>Presenza di fasce di vegetazione in cui sono rappresentati i principali popolamenti vegetali dell'Appennino meridionale. Significativa presenza di piante endemiche ad areole puntiformi. Zona interessante per avifauna migratoria e stanziale (<i>Pernis apivorus</i>, <i>Circaedus gallicus</i>, <i>Falco peregrinus</i>, <i>Sylvia undata</i>).</p> <p>Rischi potenziali dovuti ad eccessiva antropizzazione, relativo degrado ambientale ed estensione della rete stradale.</p>	Agerola Casola di Napoli Castellammare di Stabia Gragnano Lettere Pimonte Vico Equense
IT8030009	Foce di Licola	<p>Litorale sabbioso con pineta costiera. Presenza di pozzi di acqua dolce.</p> <p>Vecchio impianto di <i>Pinus pinaster</i> e residui di macchia bassa e vegetazione</p> <p>Importanti comunità di uccelli carodiformi. Notevoli presenza di uccelli in migrazione.</p> <p>Rischi di eccessiva presenza antropica soprattutto nel periodo di balneazione, fenomeni di vandalismo e degrado ambientale.</p>	Bacoli Pozzuoli
IT8030010	Fondali marini di Ischia, Procida e Vivara	<p>Parco marino con fondali originatosi dallo sprofondamento della caldera dei Campi Flegrei. Persistente attività fumarolica.</p> <p>Estese praterie sommerse di fanerogame marine. Ricche comunità faunistiche associate alla <i>Posidonia oceanica</i>. Elevata biodiversità a carico dell'ittiofauna, malacofauna, ed altri invertebrati. Presenza di <i>Corallium rubrum</i>. Zona di passo migratorio per <i>Larus audouinii</i>.</p> <p>Eccessivo esercizio della pesca; elevato traffico di natanti; localizzati scarichi fognari.</p>	Barano d'Ischia Casamicciola Forio Ischia Lacco Ameno Serrara Fontana Procida
IT8030011	Fondali marini di Punta Campanella e Capri	<p>Fondali carbonatici del Mar Tirreno in continuazione con la Penisola Sorrentina.</p> <p>Praterie di fanerogame marine. Presenza di Cnidari Gorgonacei (<i>Corallium rubrum</i>, etc.). Importanti siti popolati da <i>Lithophaga</i>. Zona di migrazione per <i>Larus Audouinii</i>.</p> <p>Eccessivo esercizio della pesca professionale subacquea e di <i>Lithophaga</i>. Elevato traffico di natanti localizzati scarichi fognari.</p>	Anacapri Capri Massa Lubrense Meta di Sorrento Piano di Sorrento Sant'Agello Sorrento Vico Equense
IT8030012	Isola di Vivara	<p>Il più vecchio vulcano di Procida formato da depositi piroclastici e colate laviche.</p> <p>Vegetazione delle coste rocciose mediterranee, formazioni di macchia e nuclei forestali a leccio e roverella. Ricca avifauna migratoria (<i>Ficedula albicollis</i>, <i>Lanius collurio</i>, <i>Larus audouinii</i>).</p> <p>Rischi potenziali per facile accessibilità all'isola.</p>	Procida
IT8030013	Isolotto di S. Martino e dintorni	<p>Area di origine vulcanica, costituita tra l'altro da depositi piroclastici e pomici.</p> <p>Frammenti di vegetazione rupestre costiera e lembi di macchia.</p> <p>Interessante avifauna e chiroterofauna.</p> <p>Rischi potenziali correlati alla facile accessibilità all'isolotto con conseguenti fenomeni di eccessiva presenza antropica e degrado ambientale.</p>	Monte di Procida

IT8030014	Lago d'Averno	<p>Vulcano recente dei Campi Flegrei trasformatosi in bacino lacustre.</p> <p>Fascia periferica di vegetazione a Phragmitetea e presenza di popolamenti di vegetazione idrofila.</p> <p>Area di sosta per uccelli migratori. Ricca fauna odonatologica. Nidificazione per uccelli di canneto (<i>Gallinula chloropus</i>).</p> <p>Rischi potenziali di eccessiva urbanizzazione e degrado ambientale, dovuto a fenomeni di vandalismo e bracconaggio.</p>	Bacoli Pozzuoli
IT8030015	Lago del Fusaro	<p>Laguna costiera salmastra che affaccia sul Mar Tirreno.</p> <p>Fascia di fragmiteto verso l'interno e presenza di salicornieti e vegetazione della duna e dell'antiduna. Presenza di tipica fauna e flora lagunare.</p> <p>Svernamento (<i>Phalacrocorax carbo sinensis</i> e <i>Sterna sandricensis</i>).</p> <p>Banchinatura e inquinamento fognario.</p> <p>Acquacolltura.</p>	Bacoli
IT8030016	Lago di Lucrino	<p>Parte di un più vasto edificio vulcanico dei Campi Flegrei, trasformatosi in costiera il cui litorale sabbioso che lo separava dal mare e' stato trasformato in strada e ferrovia.</p> <p>Residui di tipica flora e fauna lagunare.</p> <p>Svernamento di <i>Phalacrocorax c. sinensis</i>.</p> <p>Chiroterofauna interessante.</p> <p>Rischi dovuti a scarichi fognari ed urbani nel lago. Eccessiva presenza antropica dovuta ai locali ricreativi ed ai ristoranti.</p>	Pozzuoli
IT8030017	Lago di Miseno	<p>Laguna costiera salmastra di origine vulcanica.</p> <p>Antico porto militare romano.</p> <p>Elevata eutrofizzazione. Svernamento di <i>Phalacrocorax c. sinensis</i>.</p> <p>Elevati scarichi di tipo fognario. Eccessiva antropizzazione.</p>	Bacoli
IT8030018	Lago di Patria	<p>Bacino lacustre salmastro di origine vulcanico in prossimita' del Mar Tirreno.</p> <p>Rappresentativi esempi di vegetazione delle coste sabbiose. Presenza di macchia a Ginepri ed a mirto e lentisco.</p> <p>Ricchissima avifauna migratoria e svernante (<i>Burhinus oedienemus</i>, <i>Himantopus himantopus</i>, <i>Phalacrocorax carbo sinensis</i>, <i>Aerocephalis melanopogon</i>). e chiroterofauna, con presenze odonatologiche e di anfibi.</p> <p>Eccesso di antropizzazione. Fenomeni di bracconaggio. Insediamenti urbani sulle sponde.</p>	Giugliano in Campania
IT8030019	Monte Barbaro e Cratere di Campiglione	<p>Edifici vulcanici dei Campi Flegrei di natura tufacea.</p> <p>Ambiente di tipica macchia mediterranea e praterie aride. Interessante avifauna e chiroterofauna. (<i>F. peregrinus</i>, <i>Lanius collurio</i>).</p> <p>Eccessiva antropizzazione del sito con connessa urbanizzazione. Vandalismo.</p>	Pozzuoli
IT8030020	Monte Nuovo	<p>Il più recente vulcano dei Campi Flegrei originatosi nel 1538, vicino al Golfo di Pozzuoli, di natura tufacea.</p> <p>Macchia mediterranea tipica con notevoli pinete. Interessante avifauna e chiroterofauna. (Nidificazione di <i>Lanius collurio</i>).</p> <p>Eccessiva antropizzazione e vandalismo.</p>	Pozzuoli
IT8030021	Monte Somma	<p>Edificio vulcanico semicircolare, residuo di antiche pareti crateriche del complesso Somma - Vesuvio.</p> <p>Estesi castagneti, boschi misti con importante presenza di betulla alle quote maggiori.</p> <p>Interessante zona per avifauna nidificante (<i>F. peregrinus</i>, <i>Sylvia undata</i> e <i>Lanius collurio</i>).</p> <p>Antropizzazione ed urbanizzazione lungo le sue pendici. Vandalismo e bracconaggio.</p>	Ercolano Massa di Somma Ottaviano Pollena Trocchia San Giuseppe Vesuviano San Sebastiano al Vesuvio Sant'Anastasia Somma Vesuviana Terzigno

IT8030022	Pinete dell'Isola di Ischia	Distese laviche coperte da un sottile strato piroclastico. Pinete (Pinus pinea) antropiche antiche. Eccessiva antropizzazione turistica. Braconaggio.	Barano d'Ischia Ischia
IT8030023	Porto Paone di Nisida	Residuo di cratere vulcanico di tufo giallo, parzialmente sommerso. Vegetazione delle scogliere mediterranee e dei fondali rocciosi. Ricca chiroterofauna. Vicinanza con collettore di acque fognarie a poche centinaia di metri.	Napoli
IT8030024	Punta Campanella	Promontorio calcareo con versanti in parte a picco sul mare, a tratti ricoperto da materiale piroclastico. Vegetazione essenzialmente rappresentata da praterie ad ampelodesma e nuclei di macchia mediterranea. Interessante zona per avifauna stanziale e migratrice. Nidificazione di Falco peregrinus, Sylvia undata e Larus audouinii. Rischi potenziali legati al turismo di massa non controllato. Fenomeni di vandalismo e braconaggio.	Massa Lubrense
IT8030026	Rupi costiere dell'Isola di Ischia	Falesie vulcaniche affacciate sul Golfo di Napoli. Garighe costiere ad Helichrysum e vegetazione delle scogliere. Interessante avifauna migratrice (Pernis apivorus, Circus Pygargus) nidificazione di Falco peregrinus. Antropizzazione ed urbanizzazione eccessiva.	Barano d'Ischia Folio Ischia Serrara Fontana
IT8030027	Scoglio del Vervecce	Faraglione di natura calcarea in prossimità della costiera sorrentina. Vegetazione delle coste mediterranee e dei fondali rocciosi. Ricca fauna bentonica ed in particolare di Cnidari Gorgonacei. Eccessivo esercizio della pesca sportiva ed elevato traffico di natanti.	Massa Lubrense
IT8030032	Stazioni di Cyanidium caldarium di Pozzuoli	Ambienti fumarolici caldi ed acidi. Unica stazione europea di questa alga termofila. Rischi potenziali di estinzione dell'alga data la ridotta estensione del sito.	Pozzuoli
IT8030034	Stazione di Cyperus polystachyus di Ischia	Uno dei due microambienti fumarolici caldi-umidi con suolo fangoso all'interno dell'isola di Ischia. Uniche stazioni europee di Cyperus polystachyus, più ampiamente diffusa nella fascia tropicale e subtropicale. Eccessiva antropizzazione del sito con rischio di estinzione della specie in Europa.	Barano d'Ischia Ischia
IT8030036	Vesuvio	Apparato vulcanico ancora attivo originatosi dall'antico complesso stratovulcanico del Somma-Vesuvio ultima eruzione 1944. Importanti aspetti di vegetazione pioniera di substrati incoerenti e colate laviche. Importante avifauna nidificante (Anthus campestris, Lanius collarius, Sylvia undata). Pendici urbanizzate ed antropizzate. Vandalismo.	Boscoreale Boscotrecase Ercolano Massa di Somma Ottaviano San Giuseppe Vesuviano San Sebastiano al Vesuvio Sant'Anastasia Somma Vesuviana Terzino Torre del Greco Trecase

IT8030038	Corpo centrale e rupi costiere occidentali dell'Isola di Capri	Area di natura calcareo dolomitica, a tratti ricoperta da depositi piroclastici, presenza di terrazzi originatisi per erosione marina. Pareti rocciose. Vegetazione rappresentata da diversi stadi della serie del Leccio, fino alla Lecceta. Significativa presenza di piante endemiche ad areale puntiforme. Macchia a mirto e lentisco. Interessante zona di avifauna migratoria e stanziale (Falco peregrinus e Sylvia undata). Ricca chiroterofauna. Rischi dovuti all'erosione naturale e smottamenti. Eccessiva presenza antropica legata soprattutto al turismo.	Anacapri Capri
IT8030039	Settore e rupi costiere orientali dell'Isola di Capri	Rupi calcaree mesozoiche, presenza di terrazzi originatisi per erosione marina. Popolamenti vegetali delle coste rocciose mediterranee. Significativa presenza di piante endemiche ad areale puntiforme. Interessante avifauna migratoria. Rischi dovuti all'erosione naturale e smottamenti. Eccessiva antropizzazione ed urbanizzazione a scopi turistici.	Capri
IT8040006	Dorsale dei Monti del Partenio	Dorsale appenninica vicina alla pianura nolana caratterizzata da cime calcaree con ampie coperture di materiali vulcanici ed altopiani glaciali fortemente carsificati, con elevati livelli di precipitazioni. Estese faggete, imponenti castagneti sino a 700-800 m e boschi misti che rivestono pendii e cime; presenza di praterie di alta e bassa quota. Importanti comunità di chiroteri e di anfibi e rettili. Avifauna nidificante: Falco peregrinus; svernante: Milvus milvus. Rischi potenziali dovuti ad un eccessivo sfruttamento del territorio per l'allevamento. Aumento della rete stradale a scopi turistici.	Roccarainola
IT8040013	Monti di Lauro	Rilievi calcarei confinanti con la pianura campana. Interessanti comunità di anfibi, rettili e chiroteri. Rischi potenziali dovuti ad un eccessivo sfruttamento del territorio per l'allevamento. Aumento della rete stradale a scopi turistici.	Carbonara di Nola Palma Campania
IT8040017	Pietra Maula (Taurano, Visciano)	Modesto rilievo calcareo con ripidi versanti con clima diversificato tra il versante settentrionale (umido) e quello meridionale (secco). Interessante chiroterofauna. Rischi potenziali dovuti ad un eccessivo sfruttamento del territorio a scopo agricolo.	Visciano
IT8050051	Valloni della Costiera Amalfitana	Piccole valli separate, incise da torrenti che decorrono brevemente lungo le pendici sud dei Monti Lattari. Vegetazione rappresentata essenzialmente da boschi misti di caducifoglie e di leccio; prateria ad Ampelodesma. Importante avifauna migratrice (Ficedula albicollis, Falco eleonora) e nidificante (Falco peregrinus, Sylvia undata, Lanius collurio). Captazione delle sorgenti a scopi domestici ed irrigui. Eccessiva antropizzazione.	Agerola

Zone di Protezione Speciale (ZPS)

Codice Natura 2000	Sito	Descrizione	Comuni
IT8030007	Cratere di Astroni	Piccolo vulcano spento dei Campi Flegrei con al centro un'area palustre in via di interrimento. All'interno persistono particolari condizioni termoisometriche (inversione vegetazionale). Interessanti presenze di bosco di caducifoglie e vegetazione mediterranea. Fenomeno dell'inversione vegetazionale, cioè bosco mesofilo sul fondo del cratere e macchia mediterranea sulle pareti a quote più elevate. Interessante avifauna. Rischi potenziali di eccessiva antropizzazione in quanto il sito è all'interno dell'area urbana napoletana. Rischi dovuti ad azioni di vandalismo e bracconaggio.	Napoli Pozzuoli
IT8030010	Fondali marini di Ischia, Procida e Vivara	Parco marino con fondali originatosi dallo sprofondamento della caldera dei Campi Flegrei. Persistente attività fumarolica. Estese praterie sommerse di fanerogame marine. Ricche comunità faunistiche associate alla Posidonia oceanica. Elevata biodiversità a carico dell'ittiofauna, malacofauna, ed altri invertebrati. Presenza di <i>Corallium rubrum</i> . Zona di passo migratorio per <i>Larus audouinii</i> . Eccessivo esercizio della pesca; elevato traffico di natanti; localizzati scarichi fognari.	Barano d'Ischia Casamicciola Terme Folio Ischia Lacco Ameno Serrara Fontana Procida
IT8030011	Fondali marini di Punta Campanella e Capri	Fondali carbonatici del Mar Tirreno in continuazione con la Penisola Sorrentina. Praterie di fanerogame marine. Presenza di Cnidari Gorgonacei (<i>Corallium rubrum</i> , etc.). Importanti siti popolati da <i>Lithophaga</i> . Zona di migrazione per <i>Larus Audouinii</i> . Eccessivo esercizio della pesca professionale subacquea e di <i>Lithophaga</i> . Elevato traffico di natanti localizzati scarichi fognari.	Anacapri Capri Massa Lubrense Meta di Sorrento Piano di Sorrento Sant'Agnello Sorrento Vico Equense
IT8030012	Isola di Vivara	Il più vecchio vulcano di Procida formato da depositi piroclastici e colate laviche. Vegetazione delle coste rocciose mediterranee, formazioni di macchia e nuclei a leccio e roverella. Ricca avifauna migratoria (<i>Ficedula albicollis</i> , <i>Lanius collurio</i> , <i>Larus audouinii</i>). Rischi potenziali per facile accessibilità all'isola.	Procida
IT8030014	Lago d'Averno	Vulcano recente dei Campi Flegrei trasformatosi in bacino lacustre. Fascia periferica di vegetazione a <i>Phragmites</i> e presenza di popolamenti degradati di vegetazione idrofila. Area di sosta per uccelli migratori. Ricca fauna odonatologica. Nidificazione per uccelli di canneto (<i>Gallinula chloropus</i>). Rischi potenziali di eccessiva urbanizzazione e degrado ambientale, dovuto a fenomeni di vandalismo e bracconaggio.	Pozzuoli

IT8030024	Punta Campanella	Promontorio calcareo con versanti in parte a picco sul mare, a tratti ricoperto da materiale piroclastico. Vegetazione essenzialmente rappresentata da praterie ad ampelodesma e nuclei di macchia mediterranea. Interessante zona per avifauna stanziale e migratrice. Nidificazione di Falco peregrinus, Sylvia undata e Larus audouinii. Rischi potenziali legati al turismo di massa non controllato. Fenomeni di vandalismo e bracconaggio.	Massa Lubrense
IT8030037	Vesuvio e Monte Somma	Apparato vulcanico, ancora attivo, originatosi dall'antico complesso stratovulcanico del Somma-Vesuvio. Vegetazione prevalentemente costituita da popolamenti pionieri delle lave e del cono, boscaglie a latifoglie decidue, estesi rimboschimenti a pino domestico, lembi di macchia mediterranea. Presenza di betulle. Interessante zona per l'avifauna. Rischi dovuti principalmente all'antropizzazione e urbanizzazione lungo le pendici. Episodi di bracconaggio e vandalismo.	Boscoreale Boscotrecase Ercolano Massa di Somma Ottaviano Pollena Trocchia San Giuseppe Vesuviano San Sebastiano al Vesuvio Sant'Anastasia, Somma Vesuviana Terzino Torre del Greco Trecase
IT8030038	Corpo centrale e rupi costiere occidentali dell'Isola di Capri	Area di natura calcareo dolomitica, a tratti ricoperta da depositi piroclastici, presenza di terrazzi originatisi per erosione marina. Pareti rocciose. Vegetazione rappresentata da diversi stadi della serie del Leccio, fino alla Lecceta. Significativa presenza di piante endemiche ad areale puntiforme. Macchia a mirto e lentisco. Interessante zona di avifauna migratoria e stanziale (Falco peregrinus e Sylvia undata). Ricca chiroterofauna. Rischi dovuti all'erosione naturale e smottamenti. Eccessiva presenza antropica legata soprattutto al turismo.	Anacapri Capri
IT8030039	Settore e rupi costiere orientali dell'Isola di Capri	Rupi calcaree mesozoiche, presenza di terrazzi originatisi per erosione marina. Popolamenti vegetali delle coste rocciose mediterranee. Significativa presenza di piante endemiche ad areale puntiforme. Interessante avifauna migratoria. Rischi dovuti all'erosione naturale e smottamenti. Eccessiva antropizzazione ed urbanizzazione a scopi turistici.	Capri
IT8050045	Sorgenti del Vallone delle Ferriere di Amalfi	Vallone ubicato nel versante meridionale dei Monti Lattari. Sul fondo del vallone scorre un torrente. Substrato calcareo-dolomitico. Elevata umidità relativa. Eccezionale lembo di vegetazione termigrofila con presenza di Woodwardia radicans, Pteris cretica, Pteris vittata e altre specie del tutto assenti nelle zone limitrofe. Presenza di specie di uccelli nidificanti: Falco peregrinus, Lanius collurio. Presenza di Salamandrina terdigitata ed altri interessanti anfibi e rettili. Rischi potenziali derivanti dall'eccessiva antropizzazione e dalla captazione delle acque. Immissione di ittiofauna alloctona. Pericoli di dissesti idrogeologici dovuti a disboscamento.	Agerola Gragnano

Allegato D – Aree Programma

AP1 Ricomposizione paesaggistica del lago di Miseno

- Disinquinamento del lago
- Ridisegno del fronte urbano sul lago
- Diradamento edilizio e naturalizzazione della parte prospiciente il mare
- Indagini archeologiche
- Localizzazione di limitate attività turistico-balneare

AP2 Riqualificazione aree costiere Baia – Pozzuoli

- Ripristino naturalistico degli arenili ed integrazione della linea ferroviaria con il paesaggio.
- Esplicitazione del sistema di relazioni paesaggistiche tra la costa e l'entroterra (diretrici Campana e Lago d'Averno)
- Riqualificazione della linea di costa urbana di Pozzuoli con la creazione di un Polo scientifico-tecnologico, in continuità con l'esistente polo dell'ex Olivetti, con attività complementari turistico-alberghiere della parte prospiciente il mare
- Consolidamento del Polo nautico

AP3 Recupero e riqualificazione di Bagnoli

- Attuazione dell'Ambito 1- Coroglio del PRG di Napoli:
- Ripristino delle condizioni di vivibilità del mare e della costa
- Tutela e ripristino delle eccellenti pre-esistenze naturali
- Formazione di vaste zone a verde nella grande piana compresa tra le emergenze naturali e gli abitati
- Realizzazione di attrezzature turistiche, residenziali, di ricerca, produttive e terziarie
- Integrazione tra dette attività e le funzioni esistenti al contorno
- Potenziamento dei sistemi di trasporto pubblico

AP4 Centralità Domizia e ricomposizione ambientale del litorale di Licola

- Costituzione di un centro di servizi rari e attrezzature alle residenze con il riuso delle cave
- Polo sportivo di rilevanza metropolitana
- Creazione di un sistema di trasporto pubblico
- Dimensionamento delle abitazioni in realazione alla localizzazione delle nuove funzioni
- Creazione di un Parco agricolo integrato con le abitazioni ed i servizi
- Recupero del valore ambientale della spiaggia e le visuali a mare
- Recupero del valore ambientale dello spazio verde della pineta e dei laghi
- Trasferimento dei diritti di edificazione degli immobili legittimi ma incompatibili
- Razionalizzazione della viabilità e dei parcheggi per potenziare l'uso dello spazio pubblico del litorale di Licola
- Privilegio della circolazione ciclopedonale

AP5 Centralità giuglianese

- Riqualificazione dell'asse stradale ex circumvallazione esterna, tra Mugnano e Qualiano, con l'inserimento di servizi sociali e culturali
- Polo delle Arti e della cultura
- Disegno degli spazi aperti
- Ristrutturazione delle aree residenziali finalizzate al miglioramento della qualità urbana

AP6 Area parco agricolo e produttivo area nord

- Salvaguardia degli spazi aperti
- Creazione di servizi e attrezzature per i comuni circostanti
- Organizzazione del sistema produttivo distrettuale compreso l'esistente Polo industriale di Frattamaggiore – Arzano
- Creazione di un Polo scientifico - tecnologico
- Elevazione della qualità ambientale delle aree produttive
- Miglioramento del trasporto pubblico locale attraverso la realizzazione di una linea tramviaria

AP7 Parco tecnologico e dei servizi di Afragola

- Attuazione dell'Ambito 1 dello studio urbanistico stazione Alta Velocità:
- Stazione Campania della Linea AV Roma - Napoli
- Parco naturalistico tecnologico e dei servizi
- Ristrutturazione urbanistica di aree residenziali
- Realizzazione di standards urbanistici
- Realizzazione di nuovi insediamenti

AP8 Polo integrato di Casoria

- Rafforzamento delle connessioni interne ed esterne
- Integrazione delle funzioni commerciali con altre attività terziarie e residenziali
- Configurazione di una rete di spazi urbani
- Interventi di riqualificazione ambientale
- Miglioramento della qualità edilizia ed urbanistica

AP9 Centralità nolana

- Creazione di Centri di servizi rari inclusi l'alta formazione e la ricerca
- Nuova linea di trasporto pubblico locale
- Dimensionamento delle abitazioni in relazione alla localizzazione delle nuove funzioni
- Costituzione di un nuovo parco agricolo
- Risanamento e attrezzatura degli spazi aperti per lo vago nell'ambito di un'area parco provinciale
- Individuazione dei corridoi ecologici locali tesi anche ad evitare la saldatura tra centri
- Recupero delle aree degradate finalizzato alla realizzazione di attività per il tempo libero e al servizio del parco

AP10 Polo dei servizi della stazione Alta Velocità di Striano

- Organizzazione del nodo di interscambio
- Selezione dei servizi localizzabili
- Creazione dello spazio urbano di qualità
- Costituzione delle relazioni con il sistema locale
- Dimensionamento delle abitazioni in relazione alla localizzazione delle nuove funzioni

AP11 Riqualificazione della area costiera torrese – stabiese

- Ripristino naturalistico degli arenili
- Consolidamento del Polo nautico di Marina di Stabia
- Potenziamento del porto di Castellammare di Stabia ai fini crocieristici
- Salvaguardia dei cantieri navali
- Riqualificazione della linea di costa urbana
- Riorganizzazione sostenibile del Polo industriale della foce del fiume Sarno
- Rinaturalizzazione della foce del fiume Sarno (zona umida)
- Ricofigurazione della dispersione urbana ai fini residenziali e turistici

AP12 Area programma Campo Territoriale Complesso (CTC) n. 9 – Area Vesuviana

L'Area Programma 12 coincide con il Campo Territoriale Complesso n. 9 – Area Vesuviana del PTR. Essa rappresenta l'occasione per dare una concreta attuazione, in un organico quadro d'insieme, agli indirizzi forniti dal PTR e consentire la definizione di specifici programmi di interventi per il territorio da esso individuato. L'Area Programma 12 sarà pertanto oggetto di approfondimento nei 18 mesi successivi all'approvazione del PTCP.

Allegato E – Stima del fabbisogno abitativo complessivo e dimensionamento del carico insediativo residenziale

La Proposta di PTCP della Provincia di Napoli, adottata con Delibera di Giunta n. 1091 del 17.12.2007 e n. 747 del 8.10.2008, non individuava soglie quantitative predeterminate (assolute o percentuali) per gli incrementi del potenziale insediativo, ovvero per il dimensionamento dei PUC, ma si limitava ad indicare ai Comuni un percorso metodologico per la definizione di tali quantità, contenuto nell'articolo 65 (Direttive per il dimensionamento dei PUC e per le politiche abitative) delle NTA.

A seguito dell'approvazione del Regolamento Regionale n. 5 del 2011 la Regione Campania, nell'ambito della Conferenza Permanente di Pianificazione ex art 5 della LR 13/2008, ha sollecitato le Province ad introdurre nei rispettivi PTCP specifiche norme inerenti la ripartizione dei carichi insediativi sul proprio territorio, ponendo alla base di tali calcoli il documento regionale denominato *“La stima del fabbisogno abitativo e la definizione degli indirizzi per la determinazione dei pesi insediativi nei PTCP”*.

Per questo motivo le Norme di Attuazione del PTCP sono state integrate con l'articolo 65-bis *“Conferenze d'Ambito”* e con il presente documento, *“Allegato E – Stima del fabbisogno abitativo complessivo e dimensionamento del carico insediativo residenziale”*.

In particolare quest'ultimo documento è stato aggiornato in attuazione delle decisioni adottate nella seduta del 27 giugno 2012 della citata Conferenza Permanente, nonché degli indirizzi strategico-progettuali contenuti nella nota del Responsabile del Procedimento di revisione della proposta di PTCP n.1044 del 26.7.2012. Infine si è tenuto conto dei chiarimenti forniti dalla Regione Campania in occasione della seduta della Conferenza Permanente di Pianificazione tenutasi il 10 gennaio 2013.

Nella prima versione dell'Allegato E (giugno 2012) la Provincia di Napoli aveva stimato il proprio fabbisogno residenziale in 94.579 alloggi per il decennio 2011-2021. Tale previsione è stata ridiscussa, in sede di Conferenza Permanente, rispetto alle indicazioni contenute nel citato documento della Regione Campania, in cui lo stesso fabbisogno viene stimato in 194.192 alloggi per il decennio 2009-2019.

In particolare, nella citata seduta della Conferenza è stato stabilito di *“condividere una rimodulazione differenziata dello stesso carico, articolandolo con diverse schedature che partendo dal carico urbanistico massimo, desunto dal documento regionale “LA STIMA DEL FABBISOGNO ABITATIVO E LA DEFINIZIONE DEGLI INDIRIZZI PER LA DETERMINAZIONE DEI PESI INSEDIATIVI NEI PTCP”, definisca una motivata riduzione del carico stesso, da valutare in successive conferenze sul territorio indicando un “fabbisogno di riserva” oggetto di eventuale redistribuzione su altri ambiti provinciali a valle della verifica a farsi nei successivi 18 mesi, attraverso l'istituto della Conferenza di Pianificazione LR 13/2008”*. Questa rimodulazione si è orientata verso un dato, più prossimo a quello regionale, quantificabile in 119.000 alloggi. La differenza con il fabbisogno identificato nel documento della Regione Campania, pari a circa 75.000 alloggi, costituisce un *“fabbisogno di riserva”* da riarticolare su base regionale, in accordo con le altre Province e in coerenza con la visione policentrica del territorio regionale sviluppata nel PTR della Regione Campania.

Il carico insediativo massimo è stato equiparato al fabbisogno come innanzi determinato, pari a 119.000 alloggi.

Tale valore costituisce la base di discussione per le *Conferenze d'Ambito* di cui al citato articolo 65-bis delle *Norme di Attuazione*, finalizzate alla ripartizione dello stesso carico tra i singoli Comuni.

Conferenze d'Ambito

Sulla base di quanto sopra esposto la Provincia indirà le *Conferenze d'Ambito* di cui al più volte citato articolo 65-bis. Tali conferenze, coincidenti con la *“Conferenza territoriale per lo sviluppo sostenibile”* prevista dal III Quadro Territoriale di Riferimento (QTR) del PTR, avranno il compito di accompagnare i processi di formazione dei piani

urbanistici comunali (PUC) in un'ottica di area vasta (in riferimento agli ambiti individuati dal PTR come STS e come CTC).

Alle suddette Conferenze è demandata la ripartizione per singolo comune del carico insediativo, che dovrà tenere conto delle valutazioni riguardanti i fattori di qualità e sostenibilità elencati di seguito, all'interno di una strategia d'*Ambito* e di riequilibrio provinciale.

Per la definizione della capacità insediativa residenziale dei singoli PUC è utile puntualizzare che il calcolo del fabbisogno e il conseguente dimensionamento dei piani, non dovrebbe costituire più di fatto l'operazione tecnica fondativa dei PUC, in quanto sono mutati sostanzialmente gli obiettivi assunti dai piani stessi, orientati non più unicamente alla espansione urbana, ma alla riqualificazione dell'esistente, al risparmio di suolo, alla tutela e valorizzazione dell'ambiente, del paesaggio, dei beni culturali, allo sviluppo sostenibile.

All'interno di ogni Ambito saranno precisate le funzioni e le quantità spettanti ad ogni singolo Comune, di modo che ogni trasformazione del territorio urbano resti verificata e giustificata dal concorso di tutti i temi della pianificazione, favorendo il *mix* funzionale (effetto città), il *mix* sociale (*social housing* e sistema servizi), le misure per il risparmio energetico, le previsioni degli standard residenziali, urbanistici e ambientali.

In particolare i Comuni presenteranno alla *Conferenza d'Ambito* una propria proposta di fabbisogno residenziale, distinto in fabbisogno pregresso e aggiuntivo, elaborata ai sensi dell'articolo 65 delle N.d.A. del PTCP, oltre che sulla propria strategia di sviluppo.

Di seguito vengono illustrate le metodologie adottate dalla Provincia di Napoli per la stima del proprio fabbisogno pregresso e aggiuntivo.

Stima del fabbisogno residenziale

Fabbisogno pregresso

Per il calcolo del fabbisogno pregresso si è preso spunto dallo studio della Regione Campania denominato "*La stima del fabbisogno abitativo e la definizione degli indirizzi per la determinazione dei pesi insediativi nei PTCP*", aggiornato al 2009, che calcola il numero di famiglie che vivono in condizione di disagio abitativo, utilizzando i dati del censimento ISTAT 2001. E' stato verificato che in questa stima la percentuale delle famiglie che vivevano in condizioni di disagio abitativo era pari circa al 6% del numero totale provinciale.

In assenza della pubblicazione ufficiale dei dati relativi allo stesso argomento, derivanti dal censimento del 2011, che consentirebbero di aggiornare tale valore, si è ritenuto di poter stimare il numero di famiglie che vivono in condizione di disagio abitativo applicando la percentuale del 5% al numero complessivo delle famiglie esistenti al 2011, dato che risulta già pubblicato sul sito ISTAT. Si è considerato, infatti, che una percentuale minima di disagio abitativo sia stato soddisfatto nel corso degli ultimi 10 anni.

Applicando la percentuale del 5% al numero delle famiglie esistenti al 2011 (1.031.913) si perviene al numero di famiglie che nel 2011 vivono in condizioni di sovraffollamento, pari a 51.596.

Numero famiglie complessivo = 1.031.913 (ISTAT 2011)

Numero di famiglie che vivono in condizioni di disagio = 51.596 (5% di 1.031.913)

Il dato così calcolato indica un fabbisogno di massima che dovrà essere successivamente verificato in sede di *Conferenza d'Ambito* sulla base delle proposte comunali relative al proprio fabbisogno. All'interno di tale proposta il calcolo del fabbisogno pregresso conterrà i dati reali, che saranno basati sull'Anagrafe Edilizia di cui all'articolo 65, comma 1 *ter*, delle Norme di Attuazione. Tali dati riguarderanno principalmente le abitazioni malsane e non recuperabili, e le abitazioni in condizioni di sovraffollamento, calcolate sulla base della matrice di affollamento di seguito riportata:

Matrice di affollamento

(numero di famiglie per numerosità dei componenti e abitazioni per numeri di stanze)

		OCCUPANTI				
		1	2	3	4	...
STANZE	1					
	2					
	3					
	...					

Fabbisogno aggiuntivo

Il calcolo del fabbisogno aggiuntivo al 2021 è stato effettuato rispetto alla stima della popolazione alla stessa data, applicando il metodo di proiezione esponenziale (o interesse composto) ai dati sulla popolazione derivanti dal censimento 2011, già pubblicati, e considerando il decennio 2001-2011.

Il numero medio di componenti per famiglia al 2021 (pari a 2,78) è stato stimato come la media dei *trend* (metodo della regressione lineare) degli ultimi 10 anni (2001-2011) e degli ultimi 5 anni (2007-2011).

Il numero delle nuove famiglie al 2021 è il risultato del rapporto tra l'incremento di popolazione tra il 2021 e il 2011 ed il numero medio di componenti per famiglia al 2021, che come precedentemente indicato è pari a 2,78.

Il risultato di questo calcolo è di 42.983 famiglie.

Il fabbisogno complessivo equivale, quindi, alla somma tra il fabbisogno pregresso ed il fabbisogno aggiuntivo, come innanzi calcolati.

Ripartizione del carico insediativo residenziale


Per la ripartizione del carico insediativo, da approfondire in sede di *Conferenza d'Ambito*, dovranno essere valutati, oltre al fabbisogno pregresso e quello aggiuntivo, *anche* ulteriori fattori di sostenibilità, individuati sulla base della qualità e della capacità insediativa di ciascun territorio. I fattori di sostenibilità da prendere in considerazione sono i seguenti:

1. contenimento del consumo di suolo;
2. salvaguardia delle aree di pregio paesaggistico e ambientale;
3. mitigazione del rischio vulcanico, sismico e idrogeologico;
4. riassetto policentrico del sistema insediativo;
5. rapporto tra la superficie territoriale e quella urbanizzata;
6. effettivo soddisfacimento degli standard edilizi comunali.

Questi stessi fattori saranno valutati in maniera più puntuale sulla base degli approfondimenti proposti dai singoli comuni, al fine di pervenire alla ripartizione del carico insediativo sui propri territori. In particolar modo si terranno in considerazione i risultati delle analisi dell'uso del suolo (CUAS 2007) che hanno evidenziato una presenza rilevante di

territori comunali la cui urbanizzazione risulta superiore al 50-60%, con picchi superiori al 98%, rispetto ad una percentuale di urbanizzazione media della provincia del 30%.

Le Conferenze saranno organizzate per Ambiti, individuati accorpando due STS caratterizzati da elementi di contiguità territoriale e analogie socio-economiche, in modo da ripristinare un equilibrio territoriale provinciale. In questo modo si potrà garantire il soddisfacimento del fabbisogno comunale in una logica di area vasta. Napoli costituisce un Ambito a sè stante.



**Schema riassuntivo del
FABBISOGNO ABITATIVO E DEL CARICO INSEDIATIVO RESIDENZIALE**

Stima del fabbisogno provinciale per il periodo 2011-2021	Aggiuntivo (n. alloggi)	Pregresso (n. alloggi)	Totale (n. alloggi)
Indicazioni contenute nel documento della Regione Campania <i>“La stima del fabbisogno abitativo e la definizione degli indirizzi per la determinazione dei pesi insediativi nei PTCP” (2009)</i>	123.409	70.783	194.192
Stima dalla Provincia di Napoli, elaborata sulla base dei risultati del Censimento Popolazione e Abitazioni 2011 (dati ISTAT)	42.983	51.596	94.579
Rimodulazione a seguito dell’Intesa Istituzionale con la Regione Campania, sottoscritta il 25 ottobre 2012 nell’ambito della Conferenza Permanente ex art. 5 della LR 13/2008	/	/	119.000

	Carico residenziale da ripartire nella Provincia di Napoli	Carico residenziale di riserva, da ripartire nelle altre Province Campane	Totale previsto nel documento <i>“La stima del fabbisogno abitativo e la definizione degli indirizzi per la determinazione dei pesi insediativi nei PTCP” (2009)</i>
Carico insediativo residenziale (n. di alloggi)	119.000	75.192	194.192

Allegato F – Esempio di calcolo per la proiezione demografica comunale

Comune Tipo

Dati rilevati dal sito <http://demo.istat.it/>

Anno	Popolazione	Numero di famiglie	Numero medio di componenti per famiglia
2001	45875	13789	3,26
2002	46827	15179	3,08*
2003	47717	16422	2,91
2004	49313	13981	3,53
2005	50808	17544	2,90
2006	52403	18108	2,89
2007	53561	19679	2,72
2008	54742	20200	2,71
2009	55527	20517	2,71
2010	56177	20807	2,70
2011	56647	18504	3,06

* il numero medio di componenti per famiglia relativo al 2012 non è disponibile sul sito Istat, pertanto è stato utilizzato un numero ricavato dalla media dei dati relativi all'anno precedente e a l'anno successivo

1) Previsione della popolazione al 2021 secondo il metodo della proiezione esponenziale (formula dell'interesse composto)

$$P_{t+n} = P_t \cdot (1 + R)^n$$

dove:	P_{t+n}	popolazione prevista al 2021	$P_{t+n} = P_{2021}$
	P_t	popolazione effettiva al 2011	$P_t = P_{2011}$
	R	saggio di variazione medio annuo	$R = \sum r / 10$
	r	saggio di variazione annuo	$r = P_t - P_{t-1} / P_{t-1}$
	t	anno	
	n	numero anni tra 2021 e 2011	$n = 2021 - 2011 = 10$

pertanto:
$$P_{2021} = P_{2011} \cdot (1 + R)^{10}$$

a) Tabella dei saggi di variazione annui

t Anno	P Popolazione	r Saggio
2001	45875	-
2002	46827	0,0208
2003	47717	0,0190
2004	49313	0,0334
2005	50808	0,0303
2006	52403	0,0314
2007	53561	0,0221
2008	54742	0,0220
2009	55527	0,0143
2010	56177	0,0117
2011	56647	0,0084
	Σr	0,213

b) Calcolo del saggio di variazione medio annuo

$$R = \Sigma r / 10 = 0,213 / 10 = 0,0213$$

c) Applicazione della formula dell'interesse composto

$$P_{2021} = 56647 \cdot (1 + 0,0213)^{10} = 56647 \cdot 1,2352 = 69970$$

2) Stima del numero medio di componenti per famiglia al 2021 calcolato come la media dei trend degli ultimi 10 anni (2001-2011) e degli ultimi 5 anni (2007-2011) - (formula della regressione lineare)

$$Y = \bar{Y} + (\Sigma XY / \Sigma X^2) \cdot X$$

dove: **Y** numero medio di componenti per famiglia stimata al 2021
 \bar{Y} media degli Y numero di anni considerato
X numero rispondente agli anni considerati

inoltre:
$$Y_{2021} = (Y'_{2021} + Y''_{2021}) / 2$$

dove: **Y'_{2021}** media dei trend degli ultimi 10 anni e degli ultimi 5 anni
 Y''_{2021} trend degli ultimi 10 anni
 Y'''_{2021} trend degli ultimi 5 anni

a) Trend degli ultimi 10 anni (2001-2011)

$$Y'_{2021} = \bar{Y} + (\Sigma XY / \Sigma X^2) * 15$$

Per Y' riferito al 2021 X = 15

Anno	X	Y Numero medio di componenti per famiglia	X ²	XY
2001	-5	3,26	25	-16,32
2002	-4	3,08*	16	-12,34
2003	-3	2,91	9	-8,72
2004	-2	3,53	4	-7,05
2005	-1	2,90	1	-2,90
2006	0	2,89	0	0,00
2007	1	2,72	1	2,72
2008	2	2,71	4	5,42
2009	3	2,71	9	8,12
2010	4	2,70	16	10,80
2011	5	3,06	25	15,31
	$\Sigma X = 0$	$\Sigma Y = 32,47$	$\Sigma X^2 = 110$	$\Sigma XY = -4,96$

si noti che i valori di X sono assegnati in modo da avere 0 come somma

$$\bar{Y} = 32,47/11 = 2,95$$

$$Y'_{2021} = 2,95 + (-4,96/110) * 15 = 2,95 - 0,05 * 15 = 2,28$$

b) Trend degli ultimi 5 anni (2007-2011)

$$Y''_{2021} = \bar{Y} + (\Sigma XY / \Sigma X^2) * 12$$

Per Y'' riferito al 2021 X = 12

Anno	X	Y Numero medio di componenti per famiglia	X ²	XY
2007	-2	2,72	4	-5,44
2008	-1	2,71	1	-2,71
2009	0	2,71	0	0,00
2010	1	2,70	1	2,70
2011	2	3,06	4	6,12
	$\Sigma X = 0$	$\Sigma Y = 13,9$	$\Sigma X^2 = 10$	$\Sigma XY = 0,67$

si noti che i valori di X sono assegnati in modo da avere 0 come somma

$$\bar{Y} = 13,9 / 5 = 2,78$$

$$Y''_{2021} = 2,78 + (0,67/10) * 12 = 2,78 + 0,067 * 12 = 3,58$$

- **Media dei trend degli ultimi 10 anni (2001-2011) e degli ultimi 5 anni (2007-2011)**

$$Y_{2021} = (Y'_{2021} + Y''_{2021}) / 2 = (2,28 + 3,58) / 2 = 2,93$$

- 3) Stima del numero di famiglie al 2021 calcolato come rapporto tra proiezione della popolazione al 2021 (precedente punto 1) e stima del numero medio di componenti per famiglia al 2021 (precedente punto 2)**

$$F_{2021} = P_{2021} / Y_{2021}$$

dove: F_{2021} numero famiglie stimato al 2021
 P_{2021} popolazione prevista al 2021
 Y_{2021} numero medio di componenti per famiglia stimata al 2021

$$F_{2021} = P_{2021} / Y_{2021} = 69970 / 2,93 = 23888$$

Titolo I - Disposizioni generali.....	1
CAPO I - RUOLO, OBIETTIVI ED EFFICACIA DEL PTCP	1
Articolo 1 – Finalità ed obiettivi	1
Articolo 2 – Efficacia e campo d'applicazione	2
Articolo 3 – Rapporti con i processi di pianificazione.....	3
Articolo 3 bis – Cooperazione in fase di formazione dell'atto da valutare	3
Articolo 4 – Salvaguardie territoriali	4
Articolo 5 – Elaborati costitutivi	5
Articolo 6 – Strumenti e modalità d'attuazione	6
Articolo 7 – Valutazione e monitoraggio.....	7
Articolo 8 – Perequazione, compensazione e trasferimento dei diritti edificatori.....	7
Articolo 9 – Definizione indici e parametri urbanistico/edilizi.....	7
CAPO II - ASSI STRATEGICI.....	10
Articolo 10 – Conservazione e valorizzazione del patrimonio ambientale, naturale, culturale e paesistico	10
Articolo 11 – Adeguamento dell'offerta abitativa e rafforzamento dei sistemi locali territoriali.....	11
Articolo 12 – Valorizzazione e riarticolazione del sistema urbano in chiave policentrica e reticolare	13
Articolo 13 – Sviluppo, riorganizzazione e qualificazione della mobilità e dei trasporti pubblici in chiave intermodale.....	13
CAPO III - MITIGAZIONE E GESTIONE DEI RISCHI, DIFESA DELLA SICUREZZA DEL TERRITORIO	15
Articolo 14 – Sorgenti antropiche di rischio ambientale	15
Articolo 14 bis – Rischio di incidenti rilevanti negli stabilimenti industriali	16
Articolo 14 ter – Rischio da scorretta gestione dei rifiuti	20
Articolo 14 quater – Rischio da attività estrattive.....	21
Articolo 14 quinquies – Rischio da dissesto della cavità antropiche	21
Articolo 15 – Sorgenti naturali di rischio ambientale.....	21
Articolo 15 bis – Rischio vulcanico.....	22
Articolo 15 ter – Rischio sismico	23
Articolo 15 quater – Rischio idrogeologico e da erosione costiera.....	23
Titolo II - Regolazione dell'uso del territorio e delle sue risorse	24
CAPO I - INQUADRAMENTO STRUTTURALE DEL TERRITORIO.....	24
Articolo 16 – Fattori e relazioni strutturanti	24
Articolo 17 – Strategie per le situazioni di criticità dei fattori e delle relazioni strutturali	25
CAPO II - ARTICOLAZIONE LOCALE DELLE STRATEGIE.....	26
Articolo 18 – Assi strategici, azioni, progetti e soggetti per le situazioni locali	26
CAPO III - ARTICOLAZIONE DEL TERRITORIO PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO.....	29
Articolo 19 – Ambienti insediativi (AIL e All).....	29
Articolo 20 – Ambiti di paesaggio.....	29
Articolo 21 – Contenuti e prescrizioni degli Ambiti di paesaggio.....	29
Articolo 22 – Disciplina generale dei beni paesaggistici e degli altri beni di rilevanza paesistica	29
CAPO IV - ORGANIZZAZIONE COMPLESSIVA DEL TERRITORIO	30
Articolo 23 – Riassetto policentrico e reticolare del sistema insediativo	30
Articolo 24 – Salvaguardia del territorio rurale, della integrità e della fertilità dei suoli	30
Articolo 25 – Aree Parco.....	31
Articolo 26 – Obiettivi specifici per la redazione della progettazione urbanistica di dettaglio delle Aree Parco..	32
Articolo 27 – Riorganizzazione e sviluppo dei sistemi di mobilità	35
Articolo 28 – I Piani della mobilità e del traffico	36
CAPO V - AREE E COMPONENTI DI SPECIFICO INTERESSE.....	38
Sezione I - Aree e componenti d'interesse naturalistico.....	38
Articolo 29 – Complessi vulcanici, aree montane, aree della fascia costiera	38
Articolo 30 – Aree vulcaniche	38
Articolo 31 – Aree montane	39
Articolo 32 – Aree della fascia costiera	39
Articolo 33 – Aree ad elevata naturalità	40
Articolo 34 – Aree boscate.....	41
Articolo 35 – Laghi, bacini e corsi d'acqua e relative zone di tutela.....	42
Articolo 36 – Aree di interesse naturalistico istituzionalmente tutelate.....	43
Sezione II – Aree e componenti di interesse storico, culturale e paesaggistico	44
Articolo 37 – Aree ed emergenze archeologiche.....	44
Articolo 38 – Centri e nuclei storici.....	45
Articolo 39 – Siti e monumenti isolati	47

Articolo 40 – Viabilità storica	47
Articolo 41 – “Regi Iagni” e sistemazioni idrauliche storiche	48
Articolo 42 – Aree di “centuriazione”	48
Articolo 43 – Paesaggi agrari di specifico valore	49
Articolo 44 – Aree di eccezionale interesse paesaggistico.....	49
Articolo 45 – Strade e siti di particolare panoramicità	49
Sezione III – Aree e componenti d’interesse rurale	49
Articolo 46 – Aree agricole di particolare rilevanza agronomica (frutteti, oliveti, nocciolati, vigneti,...)	49
Articolo 47 – Aree agricole di particolare rilevanza paesaggistica.....	50
Articolo 48 – Aree agricole periurbane	51
Articolo 49 – Aree agricole ordinarie	52
Sezione IV – Aree e componenti d’interesse urbano	52
Articolo 50 – Aree urbanizzate	52
Articolo 51 – Insediamenti urbani prevalentemente consolidati	53
Articolo 52 – Aree di consolidamento urbanistico e di riqualificazione ambientale	56
Articolo 53 – Aree di integrazione urbanistica e di riqualificazione ambientale.....	58
Articolo 54 – Aree verdi e spazi aperti presenti nei tessuti urbani	58
Articolo 55 – Aree e complessi per insediamenti produttivi di interesse provinciale e/o sovracomunale.....	59
Articolo 56 – Aree e complessi per servizi ed attrezzature pubbliche e/o di interesse pubblico di rilievo provinciale e/o sovracomunale	63
Articolo 57 – Impianti tecnologici di interesse provinciale e/o sovracomunale.....	65
Sezione V – Aree di criticità o di degrado	65
Articolo 58 – Aree estrattive	65
Articolo 59 – Aree di discarica e depositi di rifiuti solidi.....	65
Articolo 60 – Aree di pericolosità da frana e da fenomeni di esondazione e di alluvionamento	65
Articolo 61 – Aree di recupero e riqualificazione paesaggistica	66
CAPO VI – NODI E RETI PER LA CONNETTIVITÀ TERRITORIALE.....	67
Articolo 62 – Rete ecologica e sue componenti.....	67
Articolo 63 – Reti infrastrutturali per la mobilità	69
Articolo 63 <i>bis</i> – Sistema dei porti e vie del mare	69
Articolo 63 <i>ter</i> – Rete ferroviaria, ferro-tranviaria, tranviaria.....	70
Articolo 63 <i>quater</i> – Rete stradale primaria	71
Articolo 63 <i>quinqüies</i> – Nodi Intermodali	72
Articolo 63 <i>sexies</i> – Parcheggi	74
Articolo 63 <i>septies</i> – Trasporto collettivo su gomma.....	75
Articolo 63 <i>octies</i> – Rete dei principali itinerari ciclopedonali	75
Articolo 63 <i>nonies</i> – Piano della logistica	76
CAPO VII – DIRETTIVE ED INDIRIZZI PER L’ELABORAZIONE DEI PUC	78
Articolo 64 – Articolazione dei PUC in disposizioni strutturali e programmatiche	78
Articolo 64 <i>bis</i> – Direttive generali per le trasformazioni del territorio.....	78
Articolo 65 – Direttive per il dimensionamento dei PUC e per le politiche abitative	79
Articolo 65 <i>bis</i> – Conferenze d’Ambito.....	81
Articolo 66 – Direttive per il dimensionamento degli insediamenti non residenziali	82
Articolo 67 – Direttive per il dimensionamento degli insediamenti produttivi di interesse locale	82
Articolo 68 – Direttive per il dimensionamento degli Standard per spazi pubblici e di uso pubblico.....	83
Articolo 69 – Direttive per il dimensionamento degli spazi per attività terziarie	83
Articolo 70 – Indirizzi generali per la localizzazione di nuovi insediamenti	84
Articolo 70 <i>bis</i> – Trasformabilità urbana	84
Articolo 71 – Indirizzi per le aree e i complessi produttivi di interesse locale.....	84
Articolo 72 – Indirizzi per le aree e i complessi commerciali di interesse locale	85
Articolo 73 – Indirizzi per le aree e i complessi per servizi ed attrezzature pubbliche di interesse locale	87
Articolo 74 – Indirizzi per le aree e i complessi per attività turistiche, sportive e ricreative di interesse locale	87
Articolo 75 – Indirizzi di carattere generale di salvaguardia del territorio rurale.....	88
Articolo 76 – Indirizzi di salvaguardia e gestione della Fascia costiera	89
Articolo 77 – Indirizzi per l’individuazione e la regolamentazione degli aggregati edilizi in contesto agricolo.....	90
Articolo 78 – Indirizzi e criteri per il riuso delle aree e dei complessi dismessi o in abbandono	91
Articolo 79 – Indirizzi per la localizzazione di impianti tecnologici di interesse locale	91
Articolo 79 <i>bis</i> – Perequazione, compensazione e trasferimento dei diritti edificatori.....	91
Titolo III – Disposizioni transitorie e finali.....	93
Articolo 80 – Adeguamento dei piani urbanistici comunali	93
Articolo 81 – Salvaguardia	93
Articolo 81 <i>bis</i> – Norme transitorie per la valutazione degli strumenti di pianificazione comunale	93
Articolo 82 – Disposizioni finali.....	94
Allegato A – Lotta ai cambiamenti climatici.....	95
Allegato B – Aree naturali protette.....	101
Allegato C – Siti della Rete Natura 2000.....	103
Allegato D – Aree Programma	110

Allegato E – Stima del fabbisogno abitativo complessivo e dimensionamento del carico insediativo residenziale	112
Allegato F – Esempio di calcolo per la proiezione demografica comunale	117



Ministero per i Beni Culturali e Ambientali

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO DELL'ISOLA DI CAPRI

COMUNI DI CAPRI E ANACAPRI

NORME DI ATTUAZIONE


TITOLO I Disposizioni Generali

TITOLO II Norme e prescrizioni di tutela delle singole zone



PER COPIA CONFORME

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Giuseppe Proietti



MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI
SOPRINTENDENZA PER I BENI AMBIENTALI E ARCHITETTONICI
DI NAPOLI E PROVINCIA
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGICA PER LE PROVINCE DI NAPOLI
E CASERTA

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO DELL'ISOLA DI CAPRI
COMUNI DI CAPRI E ANACAPRI

GRUPPO DI LAVORO:


ARCH. ANTONIO IANNELLO - COORDINATORE

ARCH. GUIDO GULLO

ARCH. CATELLO PASINETTI

ARCH. PIERINO VACCA

PER COPIA CONFORME



IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Giuseppe Proietti

COLLABORATORI

PIETRO NAPOLITANO

MANNIDA PIANESE


- 6 NOV. 1995

SOPRINTENDENTE

GIUSEPPE ZAMPINO

IL MINISTRO

Proietti




T I T O L O I



DISPOSIZIONI GENERALI



PER COPIA CONFORME



IL DIRETTORE GENERALE
Dot. Giuseppe Profeti





PER COPIA CONFOR

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Giuseppe Proietti

Art. 1.- Finalità e contenuti del piano

1. La presente normativa di piano detta norme e prescrizioni riguardanti l'intero territorio dell'isola di Capri, sottoposto alle disposizioni dell'art. 1 quinquies della legge 8 agosto 1985 n. 431.

2. Il presente Piano Territoriale Paesistico è costituito dalla Relazione di Piano, dalle Norme di Attuazione e dalle tavole di zonizzazione. La Relazione descrive i riferimenti legislativi, la metodologia applicata, gli obiettivi di piano, l'ambito di pianificazione, l'analisi del territorio, le categorie di beni, gli ambiti e i gradi di tutela.

Art. 2.- Delimitazione dell'ambito di piano

1. L'ambito cui si applica la presente normativa è quello definito dall'intero territorio dei comuni di Capri e Anacapri.

2. Le aree regolate dal presente piano sono distinte in zone, secondo le perimetrazioni e le normative specificate negli articoli del successivo Titolo II. La distinzione di tali aree o zone di piano, è stata determinata dal valore differenziato degli elementi costitutivi riconosciuti in sede di analisi. A tali valori corrispondono diversi gradi di tutela paesistica.



Art. 3.- Categorie dei beni oggetto della tutela regolata dal presente piano.

1. Per l'ambito sopra delimitato le categorie di beni da tutelare sono quelle individuate dall'art. 1 della legge 29 giugno 1939 n. 1497 e dall'art. 1 della legge 8 agosto 1985 n. 431.

Art. 4.- Norme di tutela e suddivisione in zone

1. Nelle zone individuate e perimetrare nel Titolo II della presente normativa si applicano le seguenti norme di tutela:


P.I.: Protezione Integrale;

P.I.R.: Protezione Integrale con Restauro Paesistico-Ambientale.

R.U.A.: Recupero Urbanistico-Edilizio e Restauro Paesistico-Ambientale.

Art. 5.- Efficacia delle norme e prescrizioni di piano


1. Il presente piano ha valore di stralcio del Piano Territoriale Paesistico ai sensi e per gli effetti di cui al primo comma dell'art. 1 bis legge n. 431/85.



PER COPIA CONFORME

IL DIRETTORE GENERALE
Edil. e Terr. - Palermo





PER COPIA CONFORME


IL DIRETTORE GENERALI
Dot. Giuseppe Frisoli

- 6 -

2. Il piano di cui al paragrafo precedente costituisce norma immediatamente vincolante e prevalente nei confronti degli strumenti di pianificazione urbanistica comunali, provinciali e nei confronti del P.T.C. ai sensi dell'art. 5 della legge 17 agosto 1942 n. 1150 e dei piani di settore regionali, in applicazione dell'art. 23 R.D. 1357/40. I piani regolatori generali e particolareggiati dovranno essere adeguati alla presente normativa di piano paesistico.

In sede di adeguamento dei predetti strumenti urbanistici, ovvero in sede di elaborazione degli stessi per i comuni che ne siano sprovvisti, di concerto con la Soprintendenza Archeologica competente per territorio, dovranno essere perimetrate le aree di interesse archeologico.

3. Le autorizzazioni di cui all'art. 7 legge n. 1497/39 nonché all'art. 1 Legge n. 431/85 per i progetti riguardanti le cose e gli immobili compresi nei territori regolati dal presente piano sono rilasciate nel rispetto alle prescrizioni contenute nella presente normativa. Il Sindaco, previo parere consultivo obbligatorio della Commissione Edilizia Integrata ex lege R.C. n. 10/82, vigila sulla osservanza delle prescrizioni contenute nella presente normativa, dando immediata comunicazione alla Soprintendenza per i BB.AA.AA. delle





PER COPIA CONFORME

IL DIRETTORE GENERALE
Dot. Giuseppe Proietti

- 7 -

autorizzazioni rilasciate trasmettendo contestualmente la relativa documentazione ai sensi del quinto comma art. 1 legge n. 431/85.


Per le aree di interesse archeologico, perimetrare come indicato al punto 2 del presente articolo, il parere della Soprintendenza Archeologica deve essere richiesto preventivamente al rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 legge 1497/39.

4. Resta fermo l'interesse pubblico all'annullamento di ufficio, da parte del Ministro per i Beni Culturali ed Ambientali, come sancito dalla legge 8 agosto 1985 n. 431 dell'autorizzazione sindacale ex art. 7 legge n. 1497/39. Pertanto la concessione edilizia dovrà essere rilasciata agli interessati soltanto dopo la scadenza del termine previsto dalla citata legge 431/85.

Art. 6.- Norme e disposizioni generali per tutte le zone

1. Il Piano detta norme per ognuna delle singole zone specificate nel successivo Titolo II. Le sottoelencate disposizioni generali sono valide per tutte le zone.

2. E' vietata, lungo tutte le strade panoramiche e su entrambi i lati l'apposizione di cartelli e manufatti pubblicitari, anche se provvisori. E' vietata l'instal-





lazione di vettori pubblicitari a bandiera, nonché l'apposizione di reti metalliche o recinzioni sui parapetti esistenti che non dovranno essere ulteriormente sopraelevati.

La collocazione della cartellonistica pubblicitaria dovrà essere regolamentata da apposito piano redatto a cura dei singoli comuni, da sottoporre alla approvazione della competente Soprintendenza.

3. E' vietata l'impermeabilizzazione per le pavimentazioni delle aree scoperte, ad esclusione delle strade pubbliche già asfaltate.

4. E' vietata l'installazione di tende a sporgere che impediscano la veduta panoramica dai luoghi accessibili al pubblico.

5. Tutte le vedute panoramiche residuali tra gli edifici esistenti, e godibili da luoghi accessibili al pubblico, sono oggetto di tutela e vengono assoggettate al regime di tutela delle zone di rispetto previste dal punto 1) art. 23 del R.D. n. 1357/40.

6. Le aree derivanti dal ripristino dello stato dei luoghi, a seguito di demolizioni di opere abusivamente realizzate e non sanabili, sono assoggettate al regime di tutela delle zone di rispetto. Allo scopo dovrà essere redatto apposito progetto che, unitamente alle opere di demolizione, preveda interventi di riqualifi-



PER COPIA CONFORME
IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Giuseppe Proietti

cazione ambientale secondo i principi fitosociologici riferiti alla vegetazione potenziale.

7. I calpestii pubblici e privati con pavimentazioni o basolati tradizionali non dovranno essere ricoperti nè sostituiti con altri materiali. Al termine dell'installazione di servizi a rete interrati, dovranno essere ripristinati i manti di calpestio nel rispetto della presente normativa, usando materiali lapidei posti in opera a regola d'arte secondo le tipologie tradizionali della zona.

8. Per tutti gli edifici le antenne televisive di qualunque tipo devono essere unificate per edifici o gruppi di edifici, in modo da non impedire le visuali panoramiche.


9. Per gli immobili di cui al punto 3 dell'art. 1 della legge 29 giugno 1939 n. 1497 valgono le seguenti prescrizioni.

Tutti i materiali ed i colori delle parti esterne degli edifici devono essere compatibili con il decoro ambientale: i canali pluviali a vista dagli spazi pubblici, le gronde di raccolta e displuvio e ogni altra tubatura o condotta a vista devono essere realizzate o sostituite con elementi in lamiera zincata con esclusione di materiale plastico o PVC di qualsiasi tipo;




le canalizzazioni di impianti tecnici devono essere collocate sotto traccia; le ringhiere, corrimano, grate e cancelli di ogni tipo, visibili all'esterno, devono essere realizzate o sostituiti in ferro battuto o lavorato. E' vietato l'uso di alluminio anodizzato.

10. Per i centri storici e per i nuclei e immobili rurali di valore storico e ambientale sono consentiti esclusivamente interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo. I materiali da impiegare dovranno essere di tipo tradizionale per murature, infissi esterni, grondaie e doccioni, pluviali, recinzioni, manti di copertura e pavimentazioni esterne. I manti di copertura tradizionali in coppi non possono essere sostituiti con altro materiale. L'impermeabilizzazione delle coperture a volta estradossata deve escludere l'impiego di manti bituminosi e di tutti quei materiali che alterino la fisionomia, la cromia e le caratteristiche esterne delle volte stesse. Sono vietate le tinteggiature murarie delle superfici esterne in resine sintetiche non traspiranti e i rivestimenti in materiali polivinilici o asfaltici. Le opere lapidee non vanno tinteggiate ma devono essere ripulite senza l'impiego di sostanze abrasive.



PER COPIA CONFORME

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Giuseppe Fioretti




11. Per i fenomeni franosi ed erosivi sono consentiti interventi di consolidamento con tecniche di ingegneria naturalistica. Qualora, previa certificazione di istituti scientifici o universitari, venga certificato che la tecnica di ingegneria naturalistica non sia applicabile, saranno consentiti interventi da valutare nella loro compatibilità ambientale caso per caso.

12. I muri di contenimento del terreno vanno realizzati con materiale lapideo a faccia vista, senza stilatura dei giunti o, in casi eccezionali quando sia indispensabile ricorrere a strutture armate, rivestite di materiali lapideo di tipo tradizionale.



Art. 7.- Categorie degli interventi di recupero

1. Ai fini della gestione della tutela dei beni vincolati, oggetto del presente piano, le categorie di interventi da prevedere con il Piano di Recupero ex lege n. 457/78 si definiscono come segue.

2. Manutenzione ordinaria. Per gli immobili di valore estetico tradizionale si applicano le prescrizioni di cui al punto 9 dell'art. 6.



PER COPIA CONFORME
IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Giuseppe Pirotti




3. Manutenzione straordinaria, con riferimento all'art. 31 lettera b) legge n. 457/78 si deve ammettere solo:


- interventi di adeguamento statico o di sicurezza antisismica, igienico-sanitario e funzionale, mediante rinnovazione o sostituzione di parti anche strutturali degli edifici, senza alterazioni estetiche dell'aspetto esteriore degli edifici per gli immobili di valore estetico tradizionale. Realizzazione di servizi igienici e tecnologici senza alterazione dei volumi e delle superfici delle singole unità immobiliari.

4. Restauro, con riferimento all'art. 31 lettera c) legge n. 457/78 si deve ammettere solo:

- interventi rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un'insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. Si applica per tutti gli immobili assoggettati al vincolo ex lege 1 giugno 1939 n. 1089 e per tutti gli altri edifici di valore storico-culturale cui sia riconoscibile l'appartenenza significativa alla storia dell'arte e dell'architettura, anche di datazione del XX secolo. In tutti i casi di immobili assoggettati esclusivamente a interventi di restauro, l'obbligo è esteso ai parchi e giardini di pertinenza,



PER IL DIRETTORE REGIONALE
Dott. Giuseppe Pirotti




che ne formano elemento costitutivo del paesaggio urbano dei Comuni assoggettati alle norme del presente piano come fusione tra natura e architettura.


5. Risanamento conservativo, con riferimento all'art.31 lettera c) legge n. 457/78 dovrà contemplare soltanto quei casi di "risanamento", in cui gli immobili da tutelare, isolati o soprattutto inseriti in complessi stratificati, risultino fortemente deturpati da superfetazioni, aggiunte, aggregazioni interstiziali e simili, da richiedere notevoli trasformazioni allo scopo di ripristinare la struttura tipologica e l'aspetto originario. Il risanamento conservativo può contemplare nuove destinazioni d'uso che siano compatibili con la tutela degli immobili, dei contesti e del sito considerato nel suo insieme.

6. Ristrutturazione edilizia, con riferimento all'art. 31 lett. d) legge n. 457/78, dovrà ammettersi soltanto per gli edifici di recente impianto (realizzati dopo il 1945), con l'esclusione degli edifici di valore storico-artistico ed ambientale-paesistico nonché di quelli di cui ai punti 2 e 3 dell'art. 1 della legge n. 1497/39.

7. Ristrutturazione urbanistica, non è ammessa nelle zone del presente piano.




PER COPIA
IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Giuseppe Ruffini



Art. 8.- Tutela dei litorali marini

1. Sul litorale marino, salvo diverse prescrizioni dettate per le singole zone, sono consentiti esclusivamente interventi volti: alla difesa ed alla ricostruzione dei requisiti ecologici dell'habitat costiero e marino; alla preservazione delle spiagge e delle coste tramite interventi che non alterino l'aspetto esteriore e le eventuali presenze archeologiche e mediante una costante opera di manutenzione ordinaria cui è obbligato il comune e i singoli privati proprietari, o i concessionari per la parte demaniale attraverso anche il ripascimento degli arenili con materiali costitutivi dell'arenile stesso per il mantenimento dell'originaria linea di costa e di spiaggia compatibilmente con i criteri e le norme del Piano Particolareggiato Marino. Eventuali interventi straordinari di difesa della costa devono essere preceduti da progetti esecutivi che prevedano l'uso di tecnologie d'ingegneria naturalistica che salvaguardino le caratteristiche ambientali e archeologiche. Qualora previa certificazione di istituti scientifici ed universitari venga accertato che la tecnica di ingegneria naturalistica non sia applicabile saranno consentiti altri interventi sempre che essi risultino compatibili con la tutela dei valori ambientali.



PER COPIA CONFORME

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Giuseppe Proietti

Gli interventi di difesa della costa e degli abitati costieri, da eseguire in mare, devono essere preceduti da progetti esecutivi corredati da studi specialistici e mateomarini che assicurino la salvaguardia delle caratteristiche ambientali paesistiche e archeologiche del contesto marino e garantiscano, anche dopo la realizzazione dell'opera la conservazione dell'andamento dell'attuale linea di costa e di battaglia. Le periodiche operazioni di ripristino e manutenzione delle scogliere esistenti dovranno prevedere le integrazioni e/o la sostituzione dei massi artificiali con elementi lapidei.


Tali interventi dovranno essere autorizzati ex art. 7 legge n. 1497/39, secondo le procedure del precedente art. 5, e dovranno essere preventivamente comunicati alla Soprintendenza Archeologica, per i controlli e le eventuali prescrizioni, se ricadenti nelle aree di interesse archeologico di cui all'art. 5, punto 2, ovvero in quelle già individuate.

2. Entro una fascia profonda 200 metri dalla linea di costa sono ammessi i seguenti interventi se conformi alle norme e prescrizioni per le singole zone di cui al Titolo II:

- interventi di conservazione del manto vegetale naturale esistente, con particolare attenzione per la



PER COPIA CONFORME
IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Giuseppe Figliani





vegetazione psammofila e alofila, sia di costa sabbiosa che rocciosa e per quella retrostante, lungo le fasce di spiaggia e retrospiaggia;


- interventi per la riqualificazione e ricostituzione della vegetazione costiera con specie autoctone secondo requisiti fitosociologici che rispettino i processi dinamico evolutivi e della potenzialità della vegetazione dell'area;

- per le attrezzature di spiaggia e stabilimenti balneari autorizzati e già esistenti dovrà essere verificata la compatibilità delle opere esistenti con i valori paesistici, ambientali e archeologici dell'area; sono consentiti solo adeguamenti igienici e tecnologici senza incrementi delle volumetrie esistenti;

- per gli esercizi commerciali e di ristorazione esistenti dovrà essere verificata la compatibilità ai fini della tutela del paesaggio e della qualità dell'ambiente marino; qualsiasi intervento va preliminarmente sottoposto a preventivo parere della Soprintendenza Archeologica che valuterà le relative attività rispetto alla loro compatibilità con eventuali destinazioni a Parco Archeologico delle aree.




PER COPIA CONFORME
IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Giuseppe Toloni




Art. 9.- Interventi consentiti per tutte le zone

Per tutte le zone, comprese nel presente piano, sono ammessi anche in deroga alle norme e prescrizioni di tutela delle singole zone (Titolo II), nel rispetto delle prescrizioni di cui agli artt. 6, 7 e 8 della presente normativa e comunque sempre che non si arrechi no danni alle essenze arboree di alto e medio fusto, i seguenti interventi:

- a) Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di restauro e di risanamento conservativo e di riqualificazione estetica degli immobili e delle aree pertinenziali anche mediante l'inserimento di elementi architettonici tipici e tradizionali del luogo che non costituiscano nuove volumetrie.
- b) Interventi di sistemazione a verde, per la fasce di rispetto stradale ex D.M. n. 1404/68 nel rispetto delle norme di sicurezza stradale. E' vietato qualsiasi uso di tali fasce.
- c) Interventi rivolti alla bonifica e al ripristino ambientale del sistema vegetale, alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei giardini e dei parchi.
- d) Interventi di restauro, sondaggi e scavi archeologici e sistemazione delle relative aree, comprendendo le opere funzionali alla sicurezza, ai servizi utili per i



PER COPIA
IL DIRETTORE GENERALE
Dott. GIUSEPPE FUSINI



visitatori e per l'esercizio delle attività istituzionali della Soprintendenza Archeologica.


e) Ampliamento delle aree cimiteriali esistenti e relative opere connesse ed indispensabili.

f) Interventi di adeguamento alle norme di sicurezza e per il superamento delle barriere architettoniche, per gli edifici a destinazione pubblica e turistico-ricettiva e artigianale. Detti interventi dovranno essere compatibili con le esigenze della tutela paesistica con particolare riferimento al rispetto dei punti di vista panoramici, delle vedute panoramiche residuali tra gli edifici esistenti, della geomorfologia e dell'andamento naturale del terreno, delle altezze degli edifici stessi e di quelli esistenti al contorno.

Per gli interventi di cui ai punti b) e c) si dovranno utilizzare essenze mediterranee o essenze storicamente inserite nel paesaggio caprese.

Art. 10.- Adempimenti degli enti territoriali

1. I Comuni, la Provincia, la Regione sono tenuti, nella formazione, adozione e approvazione dei rispettivi strumenti di pianificazione a osservare norme e prescrizioni contenute nel presente piano. Le norme e prescrizioni del piano paesistico prevalgono nei confronti




PER CONFERMAZIONE
IL DIRETTORE GENERALE
Dott. ...



degli strumenti di pianificazione urbanistica generale ed esecutivi, tanto regionali (P.T.C. ai sensi dell'art 5 della legge 17 agosto 1942 n. 1150 e dei piani di settore, in applicazione dell'art. 23 R.D. 1357/39) quanto subregionali.




* * *




PER IL COMITATO REGIONALE

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Giuseppe Frolotti




T I T O L O I I

NORME E PRESCRIZIONI DI TUTELA DELLE SINGOLE ZONE



PER COPIA CONFORME

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Giuseppe Frolati



Art. 11.- Zona P.I.

1. Descrizione dei confini

La zona P.I. comprende gli elementi e le aree geologiche naturalistiche, ambientali, paesistiche, archeologiche più rilevanti dell'isola di Capri e tutta la fascia di mare per una distanza di 200 m. dalla linea di costa.


I confini di ogni singola area sono individuati nelle tavole di zonizzazione.

2. Norme di tutela

L'area in oggetto è sottoposta alle norme di tutela di Protezione Integrale (P.I.).


3. Interventi ammissibili

Interventi volti alla conservazione e al miglioramento del verde secondo l'applicazione di principi fitosociologici che rispettino i processi dinamico-evolutivi e della potenzialità della vegetazione della zona; interventi di prevenzione dagli incendi con esclusione di strade tagliafuoco; interventi di risanamento e restauro ambientale per l'eliminazione di strutture ed infrastrutture in contrasto con l'ambiente, di cartelloni pubblicitari e di altri detrattori ambienta-



PER COPIA CONFORME

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Giuseppe Nicolini



li; interventi di sistemazione della viabilità pedonale attraverso l'utilizzazione di quella esistente per consentire una migliore fruizione dei valori paesistici e panoramici.


4. Divieti e limitazioni

E' vietato qualsiasi intervento che comporti incremento dei volumi esistenti; è vietata la costruzione di strade rotabili e di qualsiasi tipo; sono vietati gli attraversamenti di elettrodotti o di altre infrastrutture aeree.


E' vietata l'alterazione dell'andamento naturale del terreno e delle sistemazioni idrauliche esistenti.

E' vietato: il taglio e l'espianto delle piante di alto fusto nonché il taglio e l'espianto della vegetazione arbustiva, tanto di essenze esotiche, quanto di macchia mediterranea spontanea. Le essenze da espiantare a causa di affezioni fitopatologiche devono essere sostituite con le stesse essenze; qualora si tratti di essenze estranee al contesto paesistico-culturale dovranno essere sostituite da specie indigene o compatibili col suddetto contesto.

Eventuali interventi di sostituzione di essenze estranee al contesto paesistico-culturale dovranno essere graduali e programmati. I progetti dovranno essere



PER CANTIERI E OPERE
IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Giuseppe Proietti




sottoposti al parere dell'Orto Botanico dell'Università di Napoli "Federico II". La necessità di abbattimento di piante di alto fusto per motivi di sicurezza va comunicata per l'autorizzazione, agli uffici del Corpo Forestale dello Stato. E' fatta eccezione per i tagli e gli espianti strettamente necessari per gli scavi e il restauro dei monumenti antichi da parte delle competenti Soprintendenze.

5. Uso del suolo

Nei complessi vegetazionali naturali devono essere effettuati, a cura dei proprietari e dei possessori, anche utilizzando le disponibili provvidenze di legge statale e regionale, gli interventi atti ad assicurarne la conservazione e la tutela. In particolare gli interventi devono tendere al mantenimento, ed alla ricostruzione e riqualificazione della vegetazione tipica dei siti.


Questi ultimi interventi dovranno essere effettuati con progetto da sottoporre a parere dell'Orto Botanico dell'Università di Napoli "Federico II".

E' consentito l'uso agricolo del suolo, se già praticato e anche attraverso la ricostruzione delle colture agrarie tradizionali, con le seguenti prescrizioni:



PER COPIA CONFORME

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Giuseppe Proietti



è vietato l'impianto di nuove serre, di qualsiasi tipo e dimensione;

è vietata l'aratura oltre i cinquanta centimetri di profondità nelle aree di interesse archeologico di cui al punto 2 dell'art. 5 della presente normativa;

è vietata l'introduzione di coltivazioni esotiche ed estranee alle tradizioni agrarie locali;


è vietato l'uso di pesticidi chimici di I, II, III classe, secondo le direttive C.E.E.;

è vietato l'impiego di mezzi e tecniche di coltivazione che comportino una riduzione delle potenzialità produttive del suolo e di altre risorse primarie;


è vietata la sostituzione di colture arboree con colture erbacee.

6. Fascia marina

Per la fascia marina di 200 m. antistante la costa dell'intera isola di Capri, entro dodici mesi dall'entrata in vigore del Piano Paesistico, dovrà essere redatto, in collaborazione con gli Enti e con gli organismi competenti, un Piano Particolareggiato Marino che delimiti gli specchi d'acqua da destinare a Parchi Archeologici Subacquei e che regolamenti l'uso dell'intera fascia marina, con particolare riferimento alla navigazione sia da diporto, sia



PER COPIA CONFORME
IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Giuseppe Proietti



commerciale, agli ormeggi, alla pesca.

Nelle more dell'approvazione di tale Piano Particolareggiato, devono essere soggette a parere preventivo della Soprintendenza Archeologica tutti gli interventi, anche straordinari, che interessino i fondali marini.

Art. 12.- Zona P.I.R.

1. Descrizione dei confini



La zona P.I.R. comprende le aree di elevato valore paesistico a confine con la zona P.I. prima descritta, ovvero con la zona R.U.A. di cui al successivo art. 13. I confini di ogni singola area sono individuati nelle tavole di zonizzazione.

2. Norme di tutela


La zona in oggetto è sottoposta alle norme di tutela di Protezione Integrale con Restauro Paesistico-Ambientale (P.I.R.).

3. Interventi ammissibili

Interventi volti alla conservazione e alla ricostituzione del verde secondo l'applicazione di principi fitosociologici che rispettino i processi dinamico-evolutivi e della potenzialità della vegetazione



PER COPIA
IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Giuseppe Protti




dell'area; interventi di prevenzione dagli incendi con esclusione di strade tagliafuoco; interventi di risanamento e restauro ambientale per l'eliminazione di strutture ed infrastrutture in contrasto con l'ambiente, di cartelloni pubblicitari e di altri detrattori ambientali; interventi di sistemazione della viabilità pedonale e carrabile.


4. Divieti e limitazioni

E' vietato qualsiasi intervento che comporti incremento dei volumi esistenti; è vietata la costruzione di strade rotabili; sono vietati gli attraversamenti di elettrodotti o di altre infrastrutture aeree. E' vietata l'alterazione dell'andamento naturale del terreno e delle strutture idrauliche agrarie esistenti.

E' vietato: il taglio e l'espianto delle piante di alto fusto nonché il taglio e l'espianto della vegetazione arbustiva, tanto di essenze esotiche, quanto di macchia mediterranea spontanea. Le essenze da espiantare a causa di affezioni fitopatologiche devono essere sostituite con le stesse essenze. La necessità di abbattimento di piante di alto fusto per motivi di sicurezza va comunicata, per l'autorizzazione, agli uffici del Corpo Forestale dello Stato. E' fatta



PER C... C... FORMA
IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Giuseppe Proietti



eccezione per i tagli e gli espianti strettamente necessari per gli scavi e il restauro dei monumenti antichi da parte delle competenti Soprintendenze.

5. Uso del suolo

Nei complessi vegetazionali naturali devono essere effettuati, a cura dei proprietari e dei possessori, anche utilizzando le disponibili provvidenze di legge statale e regionale, gli interventi atti ad assicurarne la conservazione e la tutela. In particolare gli interventi devono tendere al mantenimento ed alla ricostruzione e riqualificazione della vegetazione.

E' consentito l'uso agricolo del suolo con le seguenti prescrizioni:

è vietato l'impianto di nuove serre, di qualsiasi tipo e dimensione;

è vietata l'aratura oltre i cinquanta centimetri di profondità nelle aree di interesse archeologico di cui al punto 2 dell'art. 5 della presente normativa;

è vietato l'uso di pesticidi chimici, di I, II, III classe, secondo le direttive C.E.E.;

è consentito l'espianto dei frutteti per la rinnovazione colturale.



PER COPIA IN FORMA
IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Giuseppe Fusilli



Art. 13.- Zona R.U.A.

1. Descrizione dei confini

La zona R.U.A. comprende le aree urbanizzate di elevato valore paesistico da sottoporre a recupero urbanistico-edilizio e a restauro paesistico ambientale.


I confini di ogni singola area sono individuati nelle tavole di zonizzazione.

2. Norme di tutela

La zona in oggetto è sottoposta alle norme di tutela per il Recupero Urbanistico Edilizio e il Restauro Paesistico-Ambientale (R.U.A.).

3. Divieti e limitazioni

E' vietato qualsiasi intervento che comporti incremento dei volumi esistenti, con le esclusioni di cui al successivo punto 5 del presente articolo; sono vietati gli attraversamenti di elettrodotti o di altre infrastrutture aeree; è vietata la coltivazione delle cave esistenti in zona; è vietato il taglio e l'espian- to di alberi di alto fusto e della vegetazione arbusti- va di macchia mediterranea spontanea. Le essenze da espiantare a causa di affezioni fitopatologiche devono essere sostituite con le stesse essenze. La






PER CORRISPONDENZA
IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Giuseppe Froletti


necessità di abbattimento di piante di alto fusto per motivi di sicurezza va comunicata, per l'autorizzazione, agli uffici del Corpo Forestale dello Stato. E' fatta eccezione per i tagli e gli espianti strettamente necessari per gli scavi e il restauro dei monumenti antichi da parte delle competenti Soprintendenze.

4. Interventi ammissibili

Interventi volti alla conservazione del verde agricolo residuale; interventi per la ricostituzione del verde secondo l'applicazione dei principi fitosociologici che rispettino i processi dinamico-evolutivi e delle potenzialità della vegetazione dell'area; interventi per la realizzazione di opere di difesa del suolo. I materiali da impiegare per tipologie di intervento finalizzato alla riqualificazione dell'aspetto delle pubbliche strade, piazze e marciapiedi, scale e luoghi di sosta, possono prevedere anche elementi di arredo urbano, apparecchi illuminanti, panchine o sedili, muretti e spartitraffico, aiuole, alberature e giardini pubblici. Tali elementi dovranno essere compatibili con il ripristino dei caratteri costitutivi del paesaggio urbano, usando in prevalenza materiali lapidei tradizionali a faccia vista e colori naturali.



PER COPIA S. 110743

IL DIRETTORE
Dott. Giuseppe Proietti




5. Attrezzature pubbliche

Negli strumenti di pianificazione e di attuazione della pianificazione dovranno essere individuati suoli ed edifici esistenti di proprietà comunale da destinare, previo recupero, ad attrezzature pubbliche per il rispetto degli standard urbanistici ai sensi delle leggi statali e regionali. Qualora detti immobili non risultino idonei alla destinazione programmata possono essere individuati suoli o edifici privati da destinare a tale scopo. Gli interventi da realizzare in dette aree dovranno, comunque, tener conto dei criteri di tutela paesistica (rispetto dei punti di vista panoramici; rispetto della geomorfologia del terreno; divieto di terrazzamenti). L'altezza degli edifici di nuova costruzione non potrà superare quella media degli edifici esistenti al contorno e, comunque, non potrà superare i 10 metri.


6. Recupero Edilizio

Negli strumenti di pianificazione e di attuazione della pianificazione possono prevedersi interventi di ristrutturazione edilizia che non comportino incremento dei volumi edilizi esistenti, da eseguirsi secondo le limitazioni e prescrizioni dettate dall'art. 7 punto 6 della presente normativa.



PER COPIA CONFERMA

IL DIRETTORE GENERALE
Dot. Giuseppe Proietti





Art. 14.- Aree e siti archeologici e Paesaggio Storico-
Archeologico

Le aree e i siti archeologici e il paesaggio storico-archeologico ricadenti nell'ambito del presente piano, le aree e i siti di interesse archeologico così come definiti al punto 2 dell'art. 5 della presente normativa, sono assoggettati alla tutela integrale (P.I.) in assenza di specifici provvedimenti assunti dalla Soprintendenza.

a) Tutti gli interventi, di iniziativa pubblica e privata ricadenti in aree di interesse archeologico, che comportino interventi al suolo, scavi, movimenti di terra, necessitano del parere preventivo vincolante della Soprintendenza Archeologica.

b) I progetti unitari ed esecutivi ricadenti nelle aree di interesse archeologico, devono acquisire il parere preventivo vincolante della Soprintendenza Archeologica che potrà prevedere in sede istruttoria anche saggi archeologici da eseguire a spese del richiedente.

c) La strumentazione urbanistica locale, generale ed esecutiva, deve prevedere nella relativa normativa il controllo preventivo del territorio, così come espresso nel precedente punto a). Il parere preventivo



PER COPIA CONFORME

IL DIRETTORE GENERALE
Dot. Giuseppe Proietti



si articolerà in prescrizioni vincolanti graduate in funzione della tipologia dell'intervento previsto e delle caratteristiche storico-archeologiche del sito.

Art. 15.- Entità naturali di eccezionale interesse

Costituiscono elementi di eccezionale valore e interesse geologico, fisico e paesistico le entità naturali appresso elencate. Per le stesse e per il loro intorno è vietato qualsiasi intervento, anche di manutenzione ordinaria:

GROTTA "VASCIO O FUNNO"

GROTTA DI MATROMANIA

GROTTA BIANCA

GROTTA DELLE STALATTITI

GROTTA VELA

GROTTA DEL PISCO

GROTTA DEI SANTI

GROTTICELLA D'INSURRO


GROTTA VERDE

GROTTA RUFFOLO

GROTTA DELLE FELCI

GROTTA DEL CASTIGLIONE

GROTTA DELL'ARSENALE





PER C...

IL DIRUTTORE GENERALE
Don Giuseppe Proietti

GROTTA SECURA
GROTTA ALBERGO DEI MARINAI
GROTTA ROMITA
GROTTA DI MASSULLO
GROTTA DEI PRETI
GROTTA MERAVIGLIOSA
GROTTA DEI POLIPI E DELLE SEPPIE
GROTTA DELLA RICOTTA
GROTTA DEL BOVE MARINO
GROTTA DEI MEANDRI
GROTTA BOTTE
GROTTA GUARRACINI
GROTTA AZZURRA
GROTTA DELL'ARCERA
GROTTA IANNARELLA
GROTTA ROSSA
FARAGLIONE DI TERRA
FARAGLIONE DI FUORI
SCOGLIO DEL MONACONE
ARCO NATURALE


Art. 16.- Opere pubbliche e di interesse pubblico

E' consentito in tutte le zone del presente piano
anche in deroga alle norme e prescrizioni di tutela



PER COPIA


IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Giuseppe Proietti




presente piano a cura del Ministero per il BB.CC.AA. e con il supporto degli Uffici Tecnici dei Comuni interessati. Detto piano è finalizzato ad una valutazione specifica della compatibilità delle opere abusivamente realizzate con il grado di compromissione ambientale della relativa area.



14 DIC 1995
LE MINISTRO



PER COPIA CONFORME
IL DIRETTORE GENERALE




E' consentita la destinazione ad attrezzature pubbliche o di interesse pubblico, mediante interventi anche di ristrutturazione edilizia, a parità di volumi esistenti degli edifici acquisiti al patrimonio comunale in applicazione della legge 28 febbraio 1985 n. 47.

I progetti dovranno seguire le procedure della legge n. 1497/39 e n. 431/85.


Ai fini del potenziamento ed adeguamento dei servizi e strutture di interesse locale è consentita, in deroga alle norme di zona in cui le stesse ricadono, la realizzazione delle seguenti opere:

- Adeguamento, senza ampliamento dell'attuale specchio d'acqua nè realizzazione di nuove volumetrie fuori terra, del porto turistico e commerciale di Marina Grande a Capri, in zona P.I..
- Interventi programmati per gli impianti sportivi in località S. Costanzo di Capri, in zona P.I.R., con recupero, riqualificazione e sistemazione delle aree circostanti gli impianti già esistenti e in corso di esecuzione, nonchè interventi di adeguamento alle normative per la sicurezza e per l'eliminazione delle barriere architettoniche.
- Sistemazione dell'impianto esistente della S.I.P.P.I.C. per la produzione di energia elettrica in località Marina Grande, in zona P.I.R. del presente piano,



PER COPIA CONFORME

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. C. ...




con interventi di ristrutturazione edilizia con riorganizzazione planovolumetrica, nel rispetto delle cubature esistenti dell'attuale centrale di produzione e distribuzione dell'energia elettrica, con interrimento delle funzioni che determinano rumorosità ed inquinamento, nonché con gli interventi necessari per l'interrimento delle linee di distribuzione dalla centrale stessa ai nodi di distribuzione di Capri ed Anacapri.

- Adeguamento del campo sportivo in località Damecuta di Anacapri, in zona P.I.R..


Le sopraindicate opere, di rilevanza comunale ovvero sovracomunale, dovranno essere sottoposte all'autorizzazione sindacale ex art. 7 della legge n. 1497/39.

Qualora le suddette opere ricadano in aree di interesse archeologico, come definite dall'art. 5, punto 2, della presente normativa, dovranno essere sottoposte, altresì, al parere vincolante della Soprintendenza Archeologica competente per territorio.



* * *

PER COPIA CONFORME



IL DIRETTORE GENERALE
Dot. Giuseppe Proietti



1) RELAZIONE TECNICA

a supporto dell'applicazione di un regime di tutela speciale per gli Ambiti costieri di pregio naturalistico ambientale di cui all'art. 7 delle Norme Tecniche di Attuazione del PUC adottato - Comune di Anacapri

Premessa

Il gruppo di lavoro formato dal dott. Agr. Vincenzo Topa, dal prof. Antonio di Gennaro, dal dott. Carlo Alessandro Garolla Lelj di Bard e dal prof. Danilo Russo in collaborazione col Prof. Maurizio Fraissinet relativamente agli aspetti strettamente paesaggistici, faunistici, forestali e agronomici ha esaminato l'area appresso specificata (evidenziata in colore azzurro nella tavola P.1 della Componente Strutturale del PUC adottato), strettamente connessa con area SIC già inserita nei siti Natura 2000. Il tutto su incarico del Dott. Gianfranco D'Amato”.

Tale relazione tecnica è funzionale alla presentazione di osservazioni al PUC *in itinere*.

La scheda descrittiva ufficiale del Sito Natura 2000 IT8030038 “**Corpo centrale e rupi costiere occidentali dell'Isola di Capri**”¹, seppur risulti aggiornata al marzo 2018 per quanto concerne i dati descrittivi degli habitat e delle specie di rilievo comunitario, riporta ancora, purtroppo, la perimetrazione schematica preliminare del 1995 (v. sopra), elaborata in via speditiva ai fini della richiesta di riconoscimento comunitario del sito all'interno della Rete Natura 2000.

Quella perimetrazione preliminare non è stata successivamente sostituita da una cartografia in scala di maggior dettaglio, che potesse tenere conto dell'effettiva conformazione fisiografica del sito, tenendo così fuori dal perimetro di protezione importanti elementi morfologici ed ecologici che ne costituiscono invece parte integrante e qualificante.

Confrontando la perimetrazione del SIC con quella individuata in colore azzurro nella Tav. P.1 della Componente Strutturale del PUC adottato, si nota come rimangano al momento esclusi da tutela gran parte degli Ambiti costieri di pregio naturalistico ambientale, di straordinario valore ecologico e paesaggistico, rappresentante un elemento cruciale della rete ecologica costiera.

Risulta altresì evidente, a parere degli scriventi, come le misure di tutela previste per il sito IT8030038 ai sensi delle Direttive ‘Habitat’ e ‘Uccelli’, adeguate allo scopo di tutela degli habitat e specie di interesse prioritario, non possano escludere l'elemento in questione, qualora si consideri correttamente il sistema di detti Ambiti nella sua interezza ed integrità.

¹<http://natura2000.eea.europa.eu/Natura2000/SDF.aspx?site=IT8030038#1>

D'altro canto è pur vero che la procedura di ripermizione dei siti Natura 2000 segue una procedura complessa, non compatibile con le esigenze stringenti di tutela dei citati Ambiti costieri di pregio naturalistico ambientale. La soluzione perseguibile nel breve-medio periodo è pertanto quella di operare preliminarmente una corretta azione di maggior tutela di detti Ambiti all'interno dello strumento di governo del territorio a scala di maggior dettaglio: il Piano Urbanistico Comunale in fase di elaborazione.

1. Inquadramento territoriale dell'area

Va premesso che l'identificazione corretta nel PUC, a scala di dettaglio, del sito della forra del Rio nella sua integrità fisiografica ed ecologica è un'operazione dovuta, ai sensi delle Direttive comunitarie "Habitat" e "Uccelli"², Codice dei beni culturali e del paesaggio, e delle Linee Guida per il Paesaggio in Campania approvate con legge regionale 13/2008. In particolare, gli "Indirizzi per il territorio rurale" contenuti nelle Linee guida, hanno valore cogente per la pianificazione comunale, nelle more del nuovo Piano Paesaggistico Regionale (L.R. 13/2008, art. 1 comma 5 d).

In accordo con tali "Indirizzi", i Piani urbanistici comunali:

*"... c) individuano le diverse tipologie costiere e gli elementi morfologici caratterizzanti (costa ripida, con falesie; costa ripida, con spiaggia; costa a spiaggia, con ripa in posizione arretrata; costa bassa, di pianura costiera; spiagge, dune litoranee, depressioni retrodunari, aree umide, paleodune, specchi d'acqua e laghi costieri, aree di foce) e definiscono misure di salvaguardia dell'integrità fisica, alla luce delle dinamiche evolutive, naturali e antropiche, **non consentendo in queste aree l'edificabilità**; favorendo il riuso di manufatti e opere esistenti; definendo norme e criteri per il corretto inserimento ambientale e paesaggistico di opere e infrastrutture per la difesa della costa, da realizzarsi con tecniche ad elevata reversibilità, a basso impatto sulla integrità, continuità, multifunzionalità ed accessibilità pubblica alla costa;*

*d) definiscono misure di salvaguardia dell'integrità delle aree rurali costiere considerate nel loro complesso (boschi, arbusteti, praterie, aree agricole o comunque non urbanizzate), siano esse caratterizzate da maggiore integrità, apertura, continuità; ovvero da più elevato grado di frammentazione e interclusione ad opera del tessuto urbano e infrastrutturale, in considerazione del loro ruolo chiave come spazi aperti multifunzionali necessari per preservare i valori e le funzioni ecologiche, ambientali, paesaggistiche, ricreative e turistiche del sistema costiero, nonché per assicurare e mantenere le necessarie condizioni di accessibilità e fruizione pubblica della costa e del mare, prevenendo ulteriori processi di frammentazione e di dispersione insediativa; **identificando le aree rurali di particolare valore scenico ed estetico-percettivo nelle quali non è consentita nuova edificabilità**; disciplinando negli altri casi l'edificabilità rurale in accordo con i punti d) e e) degli "Indirizzi di carattere generale di salvaguardia del territorio rurale e aperto; favorendo il riuso di*

²Vedi anche a questo riguardo le Linee guida interpretative dell'art. 6 della Direttiva "Habitat" (http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/rete_natura_2000/gestione_siti_natura2000.pdf), e il Manuale per la gestione dei Siti natura 2000 (http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/rete_natura_2000/manuale_gestione_siti_natura2000.pdf)

manufatti e opere esistenti; prevedendo la collocazione di nuove opere, attrezzature, impianti tecnologici e corridoi infrastrutturali in posizione marginale o comunque in continuità con aree urbanizzate esistenti; e) definiscono misure per la salvaguardia dell'integrità strutturale, dell'estensione e della continuità ecologica delle aree costiere a vegetazione naturale e seminaturale (aree ricadenti nelle unità A1, A2, B1, B2, C1, C2, D1, D2 delle Carta delle risorse naturalistiche e agroforestali) prevedendo l'individuazione intorno a queste aree, di fasce agricole o comunque non urbanizzate con funzione di zone cuscinetto; non consentendo in queste aree l'edificabilità; favorendo il riuso di manufatti e opere esistenti; e comunque favorendo la collocazione di nuove opere e impianti tecnologici in posizione marginale, adottando esclusivamente soluzioni tecniche ad elevata reversibilità, a basso impatto sulla integrità, continuità e multifunzionalità delle risorse naturalistiche e forestali costiere;

f) definiscono misure di salvaguardia per i mosaici agricoli ed agroforestali e per gli arboreti e le consociazioni tradizionali, con l'obiettivo di preservarne la funzione, oltre che paesistica, di habitat complementari, di zone cuscinetto rispetto alle aree a maggiore naturalità, di zone agricole multifunzionali in ambito urbano e periurbano, di zone di collegamento funzionale delle aree costiere con l'entroterra. L'obiettivo è quello di preservare l'integrità fisica di queste aree; di evitarne la semplificazione colturale e lo scadimento dei tradizionali valori culturali, di biodiversità ed estetico-percettivi, mediante il ricorso alle misure contenute nel Piano di sviluppo rurale; di prevenire i processi di frammentazione e di dispersione insediativa, regolando l'edificabilità rurale in accordo con i punti d) e e) degli "Indirizzi di carattere generale di salvaguardia del territorio rurale e aperto; favorendo il riuso di manufatti e opere esistenti; prevedendo la collocazione di nuove opere, impianti tecnologici e corridoi infrastrutturali in posizione marginale o comunque in continuità con aree urbanizzate esistenti;

g) definiscono misure di salvaguardia dell'integrità delle sistemazioni tradizionali (terrazzamenti, ciglionamenti, muretti divisorii in pietra, acquadocci), della viabilità rurale storica ad esse collegata, degli elementi di diversità biologica delle aree agricole (siepi, filari arborei, alberi isolati), favorendone il recupero e la manutenzione attiva mediante il ricorso alle misure contenute nel Piano di sviluppo rurale;

h) definiscono misure per la salvaguardia dei versanti costieri caratterizzati da pericolosità idrogeologica elevata o molto elevata, non consentendo l'edificabilità e favorendo l'applicazione delle misure silvoambientali e agroambientali del Piano di sviluppo rurale orientate alla regimazione delle acque, alla manutenzione delle infrastrutture, alla stabilizzazione delle coperture pedologiche e del manto vegetale con il ricorso preferenziale a tecniche di ingegneria naturalistica... "

2. Agro-ecosistemi funzionali alla conservazione della biodiversità

I paesaggi mediterranei come quelli dell'Isola di Capri presentano caratteristiche uniche, forgiate dall'azione di centinaia di generazioni umane che, avvicinandosi, hanno prodotto sistemi paesaggistici e habitat dotati di elevati livelli di diversità ambientale, a cui si associano presenze floristiche e faunistiche tipiche della regione mediterranea. A differenza che in altre realtà territoriali, perciò, la conservazione di habitat e paesaggi "seminaturali" (così denominati perché frutto dell'azione umana eppure strettamente associati alla sopravvivenza di specie animali e vegetali di grande interesse biogeografico e conservazionistico) rappresenta un aspetto di grande rilievo per la gestione e la tutela della biodiversità.

In quest'ambito, oggetto di attenzione, classificato come "**zona costiera di pregio naturalistico ambientale**" in tav. P1 della componente strutturale, meritano particolare tutela le zone classificate come "*Oliveti abbandonati*" (2.4.5.3 della Legenda Corine) nella Carta dell'Uso Agricolo e Forestale. Si deve innanzitutto rilevare come queste rispondano anche alla definizione di "*terreno abbandonato o incolto*", così come proposta dalla recente revisione e armonizzazione della normativa nazionale in materia forestale, in corso di approvazione per i terreni agricoli sui quali non sia stata esercitata l'attività agricola minima da almeno dieci anni.

Nell'ambito in parola queste aree, originariamente agricole, sono interconnesse strettamente con i rimboschimenti di pino che costeggiano la viabilità pedonale e, soprattutto, con sempre più ampie zone a macchia mediterranea, le quali denotano come il processo di rinaturalizzazione sia ormai in stadio piuttosto avanzato. Come specificato più avanti, nella sezione dedicata alla fauna, *gli oliveti in abbandono o comunque gestiti con bassa intensità costituiscono habitat di grande rilievo per il foraggiamento di specie animali minacciate, aspetto, questo, che andrà attentamente considerato rispetto a eventuali futuri piani di ripristino della produttività.*

Di fronte all'ipotesi di un possibile recupero produttivo, *in toto o in parte*, di questi vecchi appezzamenti, che per buona parte sono ormai pure vestigia di vecchi oliveti, appare pertanto indispensabile per il programmatore vagliare attentamente ogni intervento di trasformazione che possa determinare un danno ambientale o paesaggistico.

Andrà pertanto predisposto un piano di gestione particolarmente attento alla definizione dei vincoli all'attività agricola, certamente necessari e indispensabili per preservare la ritrovata naturalità dell'area.

Questi potrebbero essere definiti innanzitutto in merito alla possibilità di praticare la sola olivicoltura biologica, con tutte le conseguenti limitazioni sull'uso di concimi chimici e pesticidi, ma anche nella necessità di prevedere, all'interno dell'oliveto da ripristinare, una sufficiente presenza di specie arbustive della macchia mediterranea, funzionali a tutelare l'avifauna e la conservazione della biodiversità. Il tutto entro l'ambito già normato dal disciplinare della Denominazione di Origine Protetta "D.O.P. Olio extravergine della Penisola Sorrentina", che comprende il comune di Anacapri, in un'ottica di recupero produttivo agricolo severamente mitigata da una progettazione e una successiva gestione che sia rispettosa della naturalità dell'area e della indubbia eccezionalità del paesaggio.



3. Inquadramento faunistico

L'ambito in oggetto presenta una notevole diversità ambientale, a cui corrispondono potenzialità faunistiche di grande interesse. L'analisi a seguire utilizza, in particolare, due gruppi di vertebrati volatori, uccelli e chiroteri (pipistrelli), al fine di evidenziare l'importanza potenziale dell'area. La scelta di questi due gruppi faunistici appare opportuna sia perché entrambi sono considerati bioindicatori di grande efficacia, nonché *taxa* surrogati la cui ricchezza in specie riflette, in buona sostanza, la

ricchezza complessiva delle comunità biologiche; sia perché si tratta di vertebrati strettamente tutelati dalla normativa UE in materia di conservazione della natura, con riferimento particolare alle Direttive Comunitarie “Uccelli” (79/409/CE) e “Habitat” (92/43/CEE).

3.1. Uccelli

L’ambito in questione presenta un alternarsi di macchia mediterranea a diversi gradi evolutivi, boscaglia, nuclei di bosco mediterraneo termofilo e mesofilo, e oliveti in abbandono, nonché pareti rocciose di grande valore potenziale per la nidificazione di specie come il falco pellegrino, fornendo nel complesso una matrice paesaggistica di grande rilevanza per l’avifauna. È perciò possibile attribuire a tale area le potenzialità faunistiche espresse praticamente dall’intero territorio caprese.

3.1.1. Specie di uccelli nidificanti

Capri, come tutte le isole, essendo di estensione limitata ospita una biodiversità di specie nidificanti inferiore rispetto al vicino continente, tuttavia la checklist degli uccelli nidificanti sull’isola riporta presenze di grande interesse. A seguire, l’elenco delle specie nidificanti (certe e probabili) al 2009, ricavato dall’Atlante degli uccelli nidificanti in Provincia di Napoli (Fraissinet e Mastronardi, 2010), che consta di 29 presenze, le quali, in buona maggioranza, possono trovare spazi di nidificazione idonei anche nel settore dell’isola oggetto della presente relazione. Si noterà la presenza di due specie di allegato 1 della Direttiva Uccelli, con la Magnanina che è una tipica frequentatrice della macchia mediterranea, habitat ancora molto ben conservato nell’area oggetto di questa relazione. La specie, peraltro, oltre ad essere inserita nell’allegato 1 della Direttiva Uccelli è anche SPEC1 per BirdLife International (BirdLife International, 2017), dove SPEC1 sta per “specie il cui stato critico di minaccia è globale e riguarda quindi la specie in tutto il suo areale planetario”. 5 specie sono SPEC2 (specie che versano in uno stato di conservazione critico e la cui popolazione mondiale è concentrata soprattutto in Europa) e 3 specie sono SPEC3 (specie la cui popolazione non è concentrata nel continente europeo, ma che in Europa presentano uno stato di conservazione critico).

1. Gheppio (*Falco tinnunculus*) SPEC 3
2. Falco pellegrino (*Falco peregrinus*) All.1
3. Gabbiano reale (*Larus michaellis*)
4. Piccione domestico (*Columba livia* var. *domestica*)
5. Tortora dal collare (*Streptopelia decaocto*)
6. Barbagianni (*Tyto alba*) SPEC 3
7. Assiolo (*Otus scops*) SPEC 2

8. Scricciolo (*Troglodytes troglodytes*)
9. Passero solitario (*Monticola solitarius*)
10. Merlo (*Turdus merula*)
11. Beccamoschino (*Cisticola juncidis*)
12. Capinera (*Sylvia atricapilla*)
13. Sterpazzola (*Sylvia communis*)
14. Magnanina (*Sylvia undata*) All.1 SPEC 1
15. Sterpazzolina (*Sylvia cantillans*)
16. Occhiocotto (*Sylvia melanocephala*)
17. Fiorrancino (*Regulus ignicapillus*)
18. Pigliamosche (*Muscicapa striata*) SPEC 2
19. Cinciallegra (*Parus major*)
20. Cinciarella (*Cyanistes caeruleus*)
21. Rampichino (*Certhia brachydactyla*)
22. Corvo imperiale (*Corvus corax*)
23. Passera d'Italia (*Passer italiae*) SPEC 2
24. Passera mattugia (*Passer montanus*) SPEC 3
25. Fringuello (*Fringilla coelebs*)
26. Verdone (*Chloris chloris*)
27. Verzellino (*Serinus serinus*) SPEC 2
28. Cardellino (*Carduelis scarduelis*)
29. Fanello (*Linaria cannabina*) SPEC 2

3.1.2. I migratori

Capri è stata anche una delle prime località mediterranee ad ospitare una stazione di studio sulla migrazione degli uccelli con la tecnica dell'inanellamento. Stazione fondata da ornitologi svedesi e che continua la sua attività. Agli ornitologi svedesi è subentrato l'ISPRA, una istituzione governativa italiana. Questi accadimenti hanno contribuito a fare dell'isola una meta del turismo naturalistico internazionale.

Le piccole isole mediterranee costituiscono un caposaldo nella strategia migratoria delle specie di uccelli europei che svernano nel continente africano. Esse rappresentano dei punti di sosta obbligata lungo le rotte migratorie, e vengono utilizzate sia nel periodo della migrazione prenuziale che post nuziale. In entrambi i casi, un ruolo fondamentale è svolto dalla macchia mediterranea, che ricordiamo essere rigogliosa nell'Ambito dell'isola oggetto della presente relazione. La macchia offre un'offerta

alimentare insostituibile per l'accumulo dell'energia necessaria al lungo viaggio migratorio. In estate – autunno viene sfruttata dagli uccelli migratori per acquisire, attraverso i frutti zuccherini, il glucosio necessario ad effettuare il lungo volo di attraversamento del Mediterraneo. In primavera, invece, la fioritura, con la relativa produzione di nettare e la frequentazione degli insetti, costituisce l'occasione per recuperare peso dopo il lungo volo di attraversamento del Mediterraneo. Si comprende quindi quanto sia fondamentale preservare la macchia mediterranea insulare, in tutti i suoi stadi vegetazionali, e pertanto quanto un territorio quale quello oggetto della presente relazione, ancora in gran parte integro e non interessato da significativi processi di urbanizzazione, meriti particolare tutela ai fini della conservazione dell'avifauna. Si rimarca che la tutela di siti utilizzati dai migratori riveste un'importanza strategica non solo per la conservazione dell'avifauna del sito stesso, ma ovviamente per porzioni assai considerevoli delle popolazioni di migratori, con effetti importanti su scala geografica ampia.

A seguire si riporta la check-list delle specie migratrici note per l'isola, ricavata dai report dell'attività della stazione di inanellamento (Messineo *et al.*, 2001a, Messineo *et al.*, 2001b, Pettersson *et al.*, 1990). Si noti la particolare ricchezza della check-list, che annovera oltre 160 specie appartenenti a numerose famiglie di uccelli.

1. Berta maggiore (*Calonectris diomedea*)
2. Berta minore (*Puffinus yelkouan*)
3. Tarabusino (*Ixobrychus minutus*)
4. Nitticora (*Nycticorax nycticorax*)
5. Sgarza ciuffetto (*Ardeo laraloides*)
6. Garzetta (*Egretta garzetta*)
7. Airone cenerino (*Ardea cinerea*)
8. Airone rosso (*Ardea purpurea*)
9. Cicogna bianca (*Ciconia ciconia*)
10. Falco pecchiaiolo (*Pernis apivorus*)
11. Nibbio reale (*Milvus milvus*)
12. Nibbio bruno (*Milvus migrans*)
13. Capovaccaio (*Neophron percnopterus*)
14. Biancone (*Circaetus gallicus*)
15. Falco di palude (*Circus aeruginosus*)
16. Albanella reale (*Circus cyaneus*)
17. Albanella minore (*Circus pygargus*)
18. Sparviere (*Accipiter nisus*)
19. Poiana (*Buteo buteo*)
20. Aquila minore (*Aquila pennata*)

21. Aquila del Bonelli (*Aquila fasciata*)
22. Falco pescatore (*Pandion haliaetus*)
23. Grillaio (*Falco naumanni*)
24. Gheppio (*Falco tinnunculus*)
25. Falco cuculo (*Falco vespertinus*)
26. Lodolaio (*Falco subbuteo*)
27. Smeriglio (*Falco columbarius*)
28. Falco della regina (*Falco eleonora*)
29. Falco pellegrino (*Falco peregrinus*)
30. Quaglia (*Coturnix coturnix*)
31. Schiribilla (*Porzana porzana*)
32. Re di quaglie (*Crex crex*)
33. Gallinella d'acqua (*Gallinula chloropus*)
34. Gru (*Grus grus*)
35. Avocetta (*Recurvirostra avosetta*)
36. Corriere grosso (*Charadrius hiaticula*)
37. Pivieressa (*Pluvialis squatarola*)
38. Piovanello pancianera (*Calidris alpina*)
39. Chiurlo piccolo (*Numenius phaeopus*)
40. Piro piro piccolo (*Actitis hypoleucos*)
41. Gabbiano corallino (*Ichthyaetu smelanocephalus*)
42. Gabbiano corso (*Ichthyaetus audouinii*)
43. Gabbiano comune (*Chroicocephalus ridibundus*)
44. Gabbianello (*Hydrocoleus minutus*)
45. Gabbiano reale (*Larus michaellis*)
46. Mugnaiaccio (*Larus marinus*)
47. Beccapesci (*Sterna sandvicensis*)
48. Sterna maggiore (*Hydroprogne caspia*)
49. Mignattino (*Chlidonias niger*)
50. Colombaccio (*Columba palumbus*)
51. Tortora selvatica (*Streptopelia turtur*)
52. Cuculo (*Cuculus canorus*)
53. Cuculo dal ciuffo (*Clamator glandarius*)
54. Barbagianni (*Tyto alba*)
55. Assiolo (*Otus scops*)
56. Civetta (*Athene noctua*)

57. Gufo di palude (*Asio flammeus*)
58. Succiacapre (*Caprimulgus europaeus*)
59. Rondone comune (*Apus apus*)
60. Rondone pallido (*Apus pallidus*)
61. Rondone maggiore (*Apus melba*)
62. Martin pescatore (*Alcedo atthis*)
63. Gruccione (*Merops apiaster*)
64. Ghiandaia marina (*Coracias garrulus*)
65. Upupa (*Upupa epops*)
66. Torcicollo (*Jynx torquilla*)
67. Calandra (*Melanocorypha calandra*)
68. Calandrella (*Calandrella brachydactyla*)
69. Tottavilla (*Lullula arborea*)
70. Allodola (*Alauda arvensis*)
71. Topino (*Riparia riparia*)
72. Rondine (*Hirundo rustica*)
73. Rondine rossiccia (*Cecropis daurica*)
74. Balestruccio (*Delichon urbica*)
75. Calandro maggiore (*Anthus richardi*)
76. Calandro (*Anthus campestris*)
77. Prispolone (*Anthus trivialis*)
78. Pispola (*Anthus pratensis*)
79. Pispola golarossa (*Anthus scervinus*)
80. Spioncello (*Anthus spinoletta*)
81. Cutrettola (*Motacilla flava*)
82. Ballerina gialla (*Motacilla cinerea*)
83. Ballerina bianca (*Motacilla alba*)
84. Scricciolo (*Troglodytes troglodytes*)
85. Passera scopaiola (*Prunella modularis*)
86. Pettiroso (*Erithacus rubecula*)
87. Usignolo (*Lusciniamegarhynchos*)
88. Pettazzurro (*Luscinia svecica*)
89. Codirosso spazzacamino (*Phoenicurus ochruros*)
90. Codirosso comune (*Phoenicurus phoenicurus*)
91. Stiaccino (*Saxicola rubetra*)
92. Saltimpalo (*Saxicola torquata*)

93. Monachella (*Oenanthe hispanica*)
94. Culbianco (*Oenanthe oenanthe*)
95. Monachella dorsonero(*Oenanthe pleschanca*)
96. Culbianco isabellino(*Oenanthe isabellina*)
97. Codirossone (*Monticola saxatilis*)
98. Passero solitario (*Monticola solitarius*)
99. Merlo dal collare (*Turdus torquatus*)
100. Merlo (*Turdus merula*)
101. Tordo bottaccio (*Turdus philomelos*)
102. Usignolo di fiume (*Cettia cetti*)
103. Beccamoschino (*Cisticola juncidis*)
104. Forapaglie macchiettato (*Locustella naevia*)
105. Forapaglie comune (*Acrocephalus schoenobaenus*)
106. Cannaiola comune (*Acrocephalus scirpaceus*)
107. Cannareccione (*Acrocephalus arundinaceus*)
108. Canapino maggiore (*Hippolais icterina*)
109. Canapino comune (*Hippolais polyglotta*)
110. Magnanina sarda (*Sylvia sarda*)
111. Magnanina (*Sylvia undata*)
112. Sterpazzola della Sardegna (*Sylvia conspicillata*)
113. Sterpazzolina comune (*Sylvia cantillans*)
114. Occhiocotto (*Sylvia melanocephala*)
115. Silvia di Ruppell (*Sylvia ruppelli*)
116. Bigiarella (*Sylvia curruca*)
117. Bigia grossa (*Sylvia hortensis*)
118. Sterpazzola (*Sylvia communis*)
119. Beccafico (*Sylvia borin*)
120. Capinera (*Sylvia atricapilla*)
121. Luì bianco (*Phylloscopus bonelli*)
122. Luì verde (*Phylloscopus sibilatrix*)
123. Luì piccolo (*Phylloscopus collybita*)
124. Luì grosso (*Phylloscopus trochilus*)
125. Luì di Hume(*Phylloscopus humei*)
126. Luì bianco orientale (*Phylloscopus orientalis*)
127. Luì di Pallas(*Phylloscopus proregulus*)
128. Regolo (*Regulus regulus*)

129. Fiorrancino (*Regulus ignicapillus*)
130. Pigliamosche (*Muscicapa striata*)
131. Balia nera (*Ficedula hypoleuca*)
132. Balia caucasica (*Ficedula semitorquata*)
133. Balia dal collare (*Ficedula albicollis*)
134. Cinciarella (*Cyanistes caeruleus*)
135. Cinciallegra (*Parus major*)
136. Picchio muratore (*Trichodroma muraria*)
137. Rampichino comune (*Certhia brachydactyla*)
138. Rigogolo (*Oriolu soriolus*)
139. Averla piccola (*Lanius collurio*)
140. Averla cenerina (*Lanius minor*)
141. Averla capirossa (*Lanius senator*)
142. Storno (*Sturnus vulgaris*)
143. Corvo imperiale (*Corvus corax*)
144. Passera d'Italia (*Passer italiae*)
145. Passera oltemontana (*Passer domesticus*)
146. Fringuello (*Fringilla coelebs*)
147. Peppola (*Fringilla montifringilla*)
148. Verzellino (*Serinus serinus*)
149. Verdone (*Chloris chloris*)
150. Cardellino (*Carduelis carduelis*)
151. Lucherino (*Carduelis spinus*)
152. Fanello (*Carduelis cannabina*)
153. Crociere (*Loxia curvirostra*)
154. Ciuffolotto scarlatto (*Carpodacus erythrinus*)
155. Frosone (*Coccothraustes coccothraustes*)
156. Zigolonero (*Emberiza cirrus*)
157. Zigolomuciatto (*Emberiza cia*)
158. Ortolano (*Emberiza hortulana*)
159. Ortolano grigio (*Emberiza caesia*)
160. Zigolo capinero (*Emberiza melanocephala*)
161. Strillozzo (*Miliaria calandra*)

3.2. Chirotteri

Le circa 35 specie di chirotteri presenti sul territorio nazionale sono tutte strettamente tutelate dalla Direttiva Comunitaria “Habitat” (92/43/CEE), recepita sul territorio nazionale con D.P.R. 357/97.

Capri costituisce un caso speciale rispetto ai chirotteri, poiché oltre alle specie che ci si attende dal contesto mediterraneo, dominato da macchia e ambienti aperti, sull’isola è presente un raro chirottero tipicamente forestale, il barbastello (*Barbastella barbastellus*). Nonostante il barbastello frequenti foreste di alto fusto, sovente rifugiandosi nelle cavità degli alberi morti o deperenti (cfr. ad es. Russo et al. 2015), in rare circostanze può occupare fessure all’interno di blocchi rocciosi, come osservato in ambienti calanchivi della costa adriatica (Ancillotto et al. 2014), e si ritiene che sull’isola di Capri, ove la presenza della specie è stata confermata nel 2012 (Ancillotto et al. 2014), siano proprio le cavità delle rocce a ospitare questo importante chirottero. Le Schede Natura 2000 dei Siti di Importanza Comunitaria relativi all’isola di Capri sono alquanto lacunose rispetto alla presenza di chirotteri, che sull’isola è una realtà significativa, come rilevato da Ancillotto et al. (2012).

Nel complesso, una checklist minima (non esaustiva) della chirotterofauna insulare comprende le seguenti 11 – 12 specie:

1. Rinolofo maggiore, *Rhinolophus ferrumequinum*
2. Rinolofo minore, *Rhinolophus hipposideros*
3. Pipistrello albolimbato, *Pipistrellus kuhlii*
4. Pipistrello di Savi, *Hypsugo savii*
5. Pipistrello nano, *Pipistrellus pipistrellus*
6. Barbastello, *Barbastella barbastellus*
7. Vespertilio maggiore, *Myotis myotis*
8. Molosso di Cestoni, *Tadarida teniotis*
9. Serotino, *Eptesicus serotinus*
10. Orecchione bruno, *Plecotus auratus*
11. Nottola di Leisler, *Nyctalus leisleri*
12. Vespertilio smarginato, *Myotis marginatus*

Quattro di tali specie figurano anche nell’Allegato B del D.P.R. 357/97, che elenca le specie la cui presenza richiede la designazione di Siti di Importanza Comunitaria.

La porzione dell’isola oggetto di questa relazione presenta una vocazione particolarmente elevata per i chirotteri, poiché le falesie ospitano numerose fessure, utili come rifugio per quasi tutte le specie elencate, e particolarmente per i piccoli vespertilionidi come *P. kuhlii* e *P. pipistrellus*, ma anche *T. teniotis* e *B. barbastellus*; e sono anche presenti cavità naturali in parete di un certo rilievo, tali da essere utilizzate da rinolofidi come *R. ferrumequinum* e *R. hipposideros*. Gli habitat presenti sono anche di

grande importanza per l'attività di foraggiamento dei chirotteri. Oltre alle falesie, spesso utilizzate a tal fine soprattutto negli ambienti insulari (Ancillotto et al. 2014), risultano di grande valore anche le forre che percorrono l'ambito in oggetto, caratterizzate dalla presenza di un microclima umido, acque stagnanti e stagionalmente ruscellanti, e formazioni forestali a lecceta ed erica arborea, o vegetazione di alto fusto di specie arboree mesofile miste a latifoglie decidue. Tali ambienti sono particolarmente ricchi di insetti e pertanto possono essere utilizzati da pipistrelli che cacciano in ambienti a vegetazione più o meno fitta come i rinolofidi, i piccoli *Myotis* e *Plecotus*.

Oltre alla presenza di habitat idonei al rifugio o all'alimentazione dei chirotteri, si rimarca la quasi pressoché totale assenza di luci artificiali che insistono sul territorio in discussione. Uno dei problemi ambientali più rilevanti dell'Isola di Capri, strettamente associato alla forte urbanizzazione (che ha causato perdita o frammentazione di habitat importanti per molte specie animali) è infatti costituito dall'inquinamento luminoso, che ha conseguenze nefaste per numerose specie. Tra queste, la maggioranza delle specie di pipistrelli italiani soffre fortemente della presenza di luci artificiali, evitando di volare in aree illuminate ed essendo così escluse da siti di alimentazione e rifugi prioritari. Il problema dell'inquinamento luminoso per i chirotteri è riconosciuto in ambito internazionale tra le principali minacce per la conservazione della chirotterofauna (cfr. ad es. Stone et al. 2009). La conservazione di una porzione del territorio di Anacapri che per ventura non è stata interessata dall'espansione urbana come quello in discussione costituisce un elemento di grande interesse per la tutela della biodiversità caprese.

4. Considerazioni conclusive sulla necessità di tutelare l'ambito

Alla luce di quanto sin qui esposto, quindi, l'ambito oggetto della presente discussione presenta:

1. Habitat tipici della biodiversità mediterranea, come la macchia e alcune formazioni forestali termofile o mesofile delle forre, di notevole significato conservazionistico poiché tuttora ben preservate;
2. Ambienti di grande interesse per il rifugio, la sosta, la riproduzione, la migrazione o lo svernamento di specie animali di importanza comunitaria ai sensi delle Direttive Comunitarie Uccelli (409/79/CE) e 92/43/CEE (D.P.R. 357/97);
3. Forte vocazione ambientale per numerose specie animali strettamente tutelate dalla normativa nazionale ed europea;
4. Scarsa antropizzazione e illuminazione artificiale rara o assente, in contrapposizione con le aree immediatamente limitrofe;
5. La presenza di forre, che offrono micro-habitat di grande rilevanza floro-faunistica e che connettono strutturalmente e funzionalmente l'area in oggetto col SIC limitrofo: IT8030038

“Corpo centrale e rupi costiere occidentali dell'Isola di Capri”, costituendo, queste, importanti corridoi ecologici;

6. Agroecosistemi quali uliveti in abbandono, che, frammisti a patch di vegetazione naturale, rappresentano siti di notevole importanza per l'attività di caccia di specie di chiroteri protette tipicamente mediterranee (cfr. ad. es. Russo et al. 2002; Davy et al. 2007).

In conclusione, *in virtù dell'alto pregio naturalistico dell'area oggetto di discussione e della sua intima relazione strutturale e funzionale con il prospiciente Sito di Importanza Comunitaria, si chiede che **a detto Ambito si estendano i vincoli di tutela propri del SIC**, in particolare vietando l'edificazione, lo sviluppo urbanistico, l'apposizione di nuovi impianti di illuminazione artificiale e la caccia. A causa della stretta relazione funzionale con il SIC, eventuali azioni che perturbino fauna, flora e habitat avranno una significativa probabilità di alterare lo stato di conservazione delle specie e degli habitat tutelati dal SIC medesimo in virtù del D.P.R. 357/97. Si chiede pertanto che, per quanto fuori dalla perimetrazione del SIC, all'ambito si applichi anche l'art. 6 del D.P.R. 357/97, ossia: “Qualsiasi piano o progetto non direttamente connesso e necessario alla gestione del sito, ma che possa avere incidenze significative su tale sito, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti, forma oggetto di una opportuna valutazione dell'incidenza che ha sul sito”.*

Riteniamo, in conclusione, che l'eccezionale valenza ecologica e paesaggistica dell'ambito meriti l'applicazione di norme che assicurino una maggior tutela, che costituirebbe anche un ulteriore motivo di attrazione turistica per il territorio di Anacapri.

Pertanto, ai sensi della disciplina di salvaguardia derivante dal combinato disposto:

- delle Direttive comunitarie Habitat ed Uccelli;
- del DLgs 42/2004 "Codice dei Beni culturali e del Paesaggio"
- delle Linee Guida per il Paesaggio in Campania (L.R. 13/2008)

appare auspicabile che il Piano Urbanistico Comunale di Anacapri tenga conto, in fase di identificazione, analisi, cartografia e disciplina tecnica, del Sito Natura 2000 IT8030038 "Corpo centrale e rupi costiere occidentali dell'Isola di Capri" nella sua effettiva integrità fisiografica, paesaggistica, ecologica, vegetazionale, rurale, estendendo la tutela all'ambito oggetto del presente studio allo scopo di favorire pienamente ed efficacemente tutela e gestione sostenibili.

Sulla scorta delle considerazioni di carattere naturalistico e territoriale sopra riportate, si sottolinea che la tutela dell'Ambito costituisce una azione prioritaria perchè questa conservi intatte le sue potenzialità di tipo faunistico e ambientale.

In particolare, l'espansione edilizia o comunque una qualsiasi sua forma di attività, anche di tipo stagionale, così come pure la diffusione dell'illuminazione artificiale a essa associata, avrebbero infatti come conseguenza perdita di habitat, frammentazione e generale alterazione della vocazione ambientale

del territorio, con conseguenze negative importanti per il mantenimento o il miglioramento dello stato di conservazione delle specie di importanza comunitaria di cui alle Direttive Habitat 92/43/CEE e Uccelli 79/409/CE. Si ricorda anche che sulla scorta di tali Direttive è stato designato il prospiciente SIC, per cui perturbazioni quali quelle sopra menzionate condotte al margine di questo comporta incidenza significativa sullo stato di conservazione delle specie ivi tutelate, contravvenendo pertanto agli obiettivi di gestione identificati dalla normativa europea in materia e totalmente recepiti da quella nazionale.

Anacapri, li



Carlo A. Spill



Antonio Di Gennaro

Davide Riva

Bibliografia citata o di riferimento

- Ancillotto L., Rydell J., Nardone V. & Russo D., 2014 – Coastal cliffs on islands as foraging habitat for bats. *ActaChiropterologica* 16: 103-108.
- Ancillotto L., Cistrone L., Mosconi F., Jones G., Boitani L., Russo D., 2014 – The importance of non-forest landscapes for the conservation of forest bats: lessons from barbastelles (*Barbastellabarbastellus*). *Biodiversity and Conservation*. DOI 10.1007/s10531-014-0802-7.
- Beck A., 1844a – Nota relativa al passaggio degli uccelli nella primavera del 1844. *Annali Accademia Aspiranti naturalisti di Napoli*, vol. II: 175 – 176.
- Beck A., 1844b – Nota sul passaggio autunnale degli uccelli ne' dintorni di Napoli. *Annali Accademia Aspiranti naturalisti di Napoli*, vol. II: 256-258.
- Bezzi E. e Gustin M., 1991 – Some aspects of the spring migration of the Willow Warbler *Phylloscopustrochilus*, on the isle of Capri. *Avocetta* 15: 9-14.
- Bezzi M. E., Durignon R. e Gustin M., 1988 – Cattura di un Pigliamosche, *Muscicapa striata*, dal piumaggio albino nell'isola di Capri (Napoli). *Riv. Ital. Ornitol.*, 58: 194 – 195.
- Davy, C.M., Russo D. & Fenton M.B., 2007 – Use of native woodlands and traditional olive groves by foraging bats on a Mediterranean island: consequences for conservation. *Journal of Zoology*, London 273: 397-405.
- De Luca S. e De Luca N., 1840 – Uccelli. *In AA.VV.*, *Statistica fisica ed economica dell'isola di Capri*. *Esercitazioni accademiche degli Aspiranti Naturalisti* vol. II, parte I: 55 – 61.
- Edelstam C., Broberg L., Engstrom B., Jennings W. e Lundberg S., 1963 – Densvenskafagelstationenpa Capri och dess verksamhet 1956 – 61. *VarFagelvarld*, 22: 225 – 270.
- Fraissinet M. e Grotta M., 1986 - Resoconto avifaunistico dell'isola di Capri. *Boll. Soc. Natur. in Napoli*, 95: 141-154.
- Fraissinet M. e Mastronardi D., 2010 – Atlante degli uccelli nidificanti in provincia di Napoli. *Monografia n.9 dell'ASOIM*.
- Fraissinet M., 2015 – Avifauna della Campania. *Monografia n.12 dell'ASOIM*.
- Giglioli E.H., 1886 – Avifauna italiana. *Elenco delle specie di Uccelli stazionari o di passaggio in Italia*. *Le Monniered.*, Firenze.
- Giglioli E.H., 1890 - Avifauna italiana, parte seconda. *Avifaune locali*. *Le Monniered.*, Firenze.
- Giglioli E.H., 1907 – Secondo resoconto dei risultati dell'inchiesta Ornitologica in Italia. *Avifauna Italiana*. *Tip. S. Giuseppe*, Firenze.

- Gustin M., 1986 – Migrazione di presunti Luì grossi nordici, *Phylloscopustrochilus acredula*, durante la primavera 1985 nell'isola di Capri. Riv. Ital. Orn. 56: 117-119.
- Gustin M. e Zanichelli F., 1989 – Stazione ornitologica di Capri: bilancio di quattro anni di attività (2983 – 1986). Atti I Conv. Nazionale degli inanellatori, Ozzano dell'Emilia: 83 – 86.
- Gustin M., Piacentini D. e Zanichelli F., 1985 – Dati preliminari sul passo pre-nuziale negli anni 1983 – 1984 – 1985 nell'isola di Capri. In Fasola red., Atti III Conv. Ital. Orn. : 107 – 110.
- Hjort, C., Andersson, A. & Waldenström, J. 2006 - Wintering birds on the island of Capri, southwestern Italy. *OrnisSvecica*, 16: 62–68.
- Jonzen N. e Petterson J., 1999 – Autumn migration of raptors on Capri. *Avocetta* 23: 65-72.
- Koenig A., 1886 – Die Vogelwelt auf der Insel Capri. *Ornith.*, 1: 487 – 524.
- Messineo A., Grattarola A. e Spina F., 2001a – Dieci anni di Progetto Piccole Isole. Ten years of Mediterranean Islands Project. *Biol. Cons. Fauna*, 106, pp. 240.
- Messineo A., Spina F. e Mantovani R., 2001b – Progetto Piccole Isole: risultati 1998-1999. Mediterranean Islands Project: results 1998-1999. *Biol. Cons. Fauna*, 108, pp. 146.
- Milone, M., Rusch C.E. e Grotta M., 2001 – Tourism impact and reproductive success of the Yellow-legged gull (*Larus cachinnans michahellis*) on Capri and Ischia (Campania, Spith-Italy) during the years 1970-1995. *Boll. Soc. Natur.*, Napoli, n.s., 1: 59-67.
- Montemaggiore A., A. Massi e Spina F., 1995 – Progetto Piccole Isole: risultati del VI anno di attività.
- Nappi A., 2008. Osservazioni di picchio muraiolo *Tichodroma muraria* Linnaeus 1766 a Capri (Golfo di Napoli). *Bollettino Sezione Campania ANISN* (nuova serie), 35: 33-38.
- Palos E., 1911 – Die kleinen Vogelder Insel Capri. *Aquila*, 1: 321 – 324.
- Pettersson J., Hjort C., Gezelius L. e Johansson J., 1990 – Spring migration of Birds on Capri. Special Report, Ottenby Bird Observatory.
- Russo D., Jones G. & Migliozi A., 2002 – Habitat selection by the Mediterranean horseshoe bat, *Rhinolophus euryale* (Chiroptera: Rhinolophidae) in a rural area of southern Italy and implications for conservation. *Biological Conservation* 107: 71-81.
- Russo D., Di Febbraro M, Cistrone L., Jones G., Smeraldo S., Garonna A.P., Bosso L., 2015 – Protecting one, protecting both? Scale-dependent ecological differences in two species using dead trees, the rosalia longicorn beetle and the barbastelle bat. *Journal of Zoology*, London, 297: 165-175.
- Stone, E. L., Jones, G., & Harris, S., 2009 – Street lighting disturbs commuting bats. *Current biology*, 19(13), 1123-1127.

Waldenström J., Hjort C. e Andersson A., 2006 - Autumn migration of some passerines on the island of Capri, southwestern Italy. *OrnisSvecica*, 16: 42–54.

4)

OSSERVAZIONI
AL PIANO URBANISTICO
COMPONENTE OPERATIVA
Sentieristica Zona Orrico

RELAZIONE TECNICA

a supporto dell'applicazione di un regime di tutela speciale per gli *Ambiti costieri di pregio naturalistico ambientale* di cui all'art. 7 delle Norme Tecniche di Attuazione del PUC adottato - Comune di Anacapri

Premessa

L'ing. Salvatore RUSSO ha esaminato l'area appresso specificata (Il tutto su incarico di PIERPAOLO D'ALEO).

Tale relazione tecnica è funzionale alla presentazione di osservazioni al PUC in itinere.

Il PUC si compone di una Componente Strutturale, a tempo indeterminato, ed di una Componente Operativa, a termine - 5 anni - .

la Componente Operativa, a sua volta, si suddivide in:

- Quadro programmatico operativo [Tav. PO.1];
- Componente Operativa [Tav. PO2];
- Norme tecniche

La Componente Operativa selezione, tra gli interventi ammissibili del Quadro programmatico, quelli da realizzare nel successivo quinquennio

Gli Ambiti Costieri sono tutelati dall'art 7 delle Norme Tecniche di Attuazione - Componente Strutturale - che al comma 4 rinvia per maggiori indicazioni e prescrizioni a quelle dell'*Ambito di eccezionale valore naturalistico ambientale* ovvero alla zona di Monte Solaro con la sottostante valletta di Cetrella, ed in particolare al recupero ed adeguamento dei percorsi pedonali.

Le Osservazioni, che qui vengono poste alla vs attenzione, ricadono come predetto negli Ambiti Costieri ed in particolare riguardano la sentieristica in Zona Orrico.

Con l'ausilio degli elaborati grafici, qui allegati ovvero:

- o **Tav. A** - Stralcio della Tav. PO2 ;
 - o **Tav. B** - Osservazioni alla Tav. PO2
 - o **Tav. C** - Stralcio catastale del Fg. 1 di Anacapri
- si intende mettere in risalto alcune precisazioni per errori cartografici e/o di simbologia, rilevabili sulle TAV PO1 e PO2, dell'area a monte della cosiddetta Punta Capocchia.

La simbologia [**TAV A**] con quadretti verdi ricalca il percorso dei Fortini ovvero "Percorsi pedonali esistenti da riqualificare"

mentre quella con quadretti rossi "percorsi pedonali da adeguare o da realizzare"

Come evidenziato nella [**TAV B**] il tratto di sentiero contrassegnato con X è inesistente in quanto:


- non esiste fisicamente;
- non è rilevabile il tracciato nemmeno dalla [**TAV C**] - stralcio catastale - che riporta invece gli altri percorsi (sia rossi che verdi della TAV A);
- è inesistente in quanto - così come riportato in TAV A - è interno a proprietà private già antropizzate con propri viali interni

Invece l'esistente sentiero dei Fortini [**TAV B**] si snoda tra i punti **1-2-3**, su di un percorso esistente e già riqualificato.

E' auspicabile un puntuale intervento per integrare le tabelle segnaletiche, ai vari incroci e/o diramazioni, per agevolare l'orientamento per chi li percorre.




STRALCIO AL PIANO URBANISTICO COMPONENTE OPERATIVA ZONA ORRICO



TAV A

OSSERVAZIONI AL PIANO URBANISTICO COMPONENTE OPERATIVA TAV. P02 SCALA 1:5000



TAV B



STRALCIO CATASTALE DEL FG. 1 DI ANACAPRI

TAV C

EFFETTIVO PERCORSO DEL SENTIERO DEI FORTINI 1-2-3

OSSERVAZIONE

PREMESSA – AMBITO DI RIFERIMENTO

L'ambito di riferimento è individuato nella **Tav. P.1 Componente Strutturale** del PUC adottato, campito in colore azzurro. Per esso vigono le norme di cui all'art. 7 delle Norme Tecniche di Attuazione.

Detto art. 7 così recita:

“art. 7 – AMBITI COSTIERI DI PREGIO NATURALISTICO AMBIENTALE

1. Sono le parti del Territorio a prevalente naturalità nelle quali la presenza di coste ripide e frastagliate, di estese aree boscate e di macchia mediterranea, di beni isolati di particolare interesse ambientale, archeologico e architettonico conferisce una particolare complessità paesaggistica da proteggere e valorizzare.

2. Sono riconosciute come Ambiti costieri di pregio naturalistico ambientale le aree della costa orientale e settentrionale caratterizzate da:

- caratteri orografici complessi determinati dall'alternarsi di falesie, baie e promontori;*
- caratteri vegetazionali complessivamente qualificanti lo specifico paesaggio costituito da prevalente macchia mediterranea alternata a rupi calcaree e ad aree boscate e, nelle aree più interne, di aree agricole di grande valenza paesaggistica, strettamente connesse alle aree naturali;*
- presenza di beni di particolare valore (area archeologica di Damecuta, Grotta Azzurra, faro di punta Carena, torre di Guardia, resti di fortificazioni,...);*
- scarsa presenza antropica;*
- presenza di sentieri di particolare interesse storico e paesaggistico (sentiero dei Fortini,...)*

3. Negli Ambiti costieri di pregio naturalistico ambientale sono consentiti gli usi boschivi, agricoli, agrituristici, escursionistici, balneari.

4. In questi Ambiti, oltre alle indicazioni e prescrizioni relative agli Ambiti di eccezionale valore naturalistico ambientale, valgono le norme specifiche di seguito riportate.

5. Per le attrezzature di spiaggia e per gli stabilimenti balneari autorizzati e già esistenti entro una fascia profonda 200 metri dalla linea di costa, previa verifica della compatibilità delle opere esistenti con i valori paesistici, ambientali e archeologici dell'area, sono consentiti:

- adeguamenti igienici e tecnologici senza incrementi delle volumetrie esistenti relative alle strutture edilizie permanenti;*
- realizzazione di cabine e piattaforme interamente smontabili da rimuovere a fine stagione, secondo le disposizioni riportate nel Ruec, e, in ogni caso, previa autorizzazione paesaggistica.*

6. Per alcuni tratti di litorale non serviti da stabilimenti balneari e accessibili da percorsi pedonali pubblici esistenti, è ammissibile l'istallazione temporanea di strutture stagionali totalmente smontabili per il supporto alla balneazione (piattaforme, spogliatoi, chioschi, servizi igienici) secondo le disposizioni riportate nel Ruec, e, in ogni caso, previa autorizzazione paesaggistica.

7. Per gli esercizi commerciali e di ristorazione esistenti, previa verifica della compatibilità ai fini della tutela del paesaggio e della qualità dell'ambiente marino, qualsiasi intervento andrà preliminarmente sottoposto a preventivo parere della Soprintendenza Archeologica che valuterà le relative attività rispetto alla loro compatibilità con eventuali destinazioni a Parco Archeologico delle aree.

8. Lungo la viabilità esistente, in prossimità degli accessi al mare, in presenza o meno di stabilimenti balneari, è ammessa la realizzazione di piccole aree di sosta per motocicli e biciclette, con sistemazione del fondo in prato, terra battuta e/o ghiaia, senza alcun tipo di pavimentazione e forma di impermeabilizzazione, senza alterazione della vegetazione arbustiva eventualmente presente, dell'andamento naturale del terreno e delle sistemazioni idrauliche esistenti.

In tali aree, da considerare attrezzature di pubblica utilità, è ammissibile la realizzazione di strutture stagionali e smontabili, di dimensione ridotta, destinate alla sosta delle persone, al ristoro, a sedi per informazioni turistiche-escursionistiche e per il noleggio biciclette, a spogliatoi con servizi igienici chimici di tipo mobile per i quali sarà opportuno predisporre schermature verso l'area pubblica costituite da siepi vegetali, almeno di pari altezza.

Per queste aree il Ruc stabilisce precise prescrizioni dal punto di vista dimensionale e tipologico; i relativi progetti saranno inoltre sottoposti ad autorizzazione paesaggistica.

9. Per quanto riguarda le modalità di intervento, la componente operativa del Puc negli Ambiti costieri di pregio naturalistico ambientale:

- coordina e seleziona gli interventi di difesa, di restauro ambientale e ricostruzione degli equilibri idrogeologici, di intesa con gli Enti competenti ed in ottemperanza e coerenza con i relativi piani sovraordinati;

- individua le aree lungo la viabilità esistente dove si ritiene ammissibile ed opportuna la realizzazione di aree di sosta e ristoro di cui al comma 8.

Il Ruc definisce la disciplina specifica nonché le particolari condizioni alle quali sono subordinati gli interventi elencati ai commi precedenti, onde garantire l'adozione della soluzione di minore impatto e il corretto inserimento delle opere nel contesto paesaggistico, nonché le eventuali misure di mitigazione e/o compensazione dell'impatto sull'ambiente.

Orbene, benché l'intestazione dell'art. 7 delle NTA, conformemente alla definizione degli ambiti campiti in colore azzurro, definisca tali ambiti come "AMBITI COSTIERI DI PREGIO NATURALISTICO AMBIENTALE" e ne indichi la "prevalente naturalità nelle quali la presenza di coste ripide e frastagliate, di estese aree boscate e di macchia mediterranea, di beni isolati di particolare interesse ambientale, archeologico e architettonico conferisce una particolare complessità paesaggistica da proteggere e valorizzare", caratterizzati dalla "presenza di beni di particolare valore (area archeologica di Damecuta, Grotta Azzurra, faro di punta Carena, torre di Guardia, resti di fortificazioni,...), e dalla "presenza di sentieri di particolare interesse storico e

paesaggistico (sentiero dei Fortini,..)”, nello stesso articolosi consente, per le attrezzature di spiaggia e per gli stabilimenti balneari autorizzati e già esistenti, in evidente contrasto con le esigenze di tutela, “adeguamenti igienici e tecnologici senza incrementi delle volumetrie esistenti relative alle strutture edilizie permanenti;

- realizzazione di cabine e piattaforme interamente smontabili da rimuovere a fine stagione, secondo le disposizioni riportate nel Ruc, e, in ogni caso, previa autorizzazione paesaggistica”, “l’installazione temporanea di strutture stagionali totalmente smontabili per il supporto alla balneazione (piattaforme, spogliatoi, chioschi, servizi igienici). secondo le disposizioni riportate nel Ruc, e, in ogni caso, previa autorizzazione paesaggistica”, “la realizzazione di piccole aree di sosta per motocicli e biciclette, con sistemazione del fondo in prato, terra battuta e/o ghiaia, senza alcun tipo di pavimentazione e forma di impermeabilizzazione, senza alterazione della vegetazione arbustiva eventualmente presente, dell’andamento naturale del terreno e delle sistemazioni idrauliche esistenti”, “la realizzazione di strutture stagionali e smontabili, di dimensione ridotta, destinate alla sosta delle persone, al ristoro, a sedi per informazioni turistiche-escursionistiche e per il noleggio biciclette, a spogliatoi con servizi igienici...””.

Tali elementi, di evidente lassismo così come contenuti nelle Norme Tecniche di Attuazione, sono ampiamente insufficienti, come insegna la storia edilizia dell’abusivismo praticato sull’isola, e non si comprende il motivo per il quale non siano state applicate per l’ambito di riferimento le stesse norme di cui all’art. 6 delle NTA, ben più protettive ed in linea con quanto prescritto dal vigente Piano Territoriale Paesistico, secondo il quale gli ambiti di interesse, oltre che ricadere nel SIC, sono anche ricomprese in zona di Protezione Integrale del vigente PTP.

Il PTCP inoltre, benché non sia ancora definitivamente approvato e vigente, denuncia per l’intera isola di Capri il pericolo dovuto all’eccessiva antropizzazione ed all’eccessiva presenza turistica. L’Allegato C dello stesso, infatti, in ottemperanza al Codice Natura 2000, indica per il IT8030011 “Eccessivi esercizio della pesca professionale subacquea e di Lithophaga ed elevato traffico di natanti. Localizzati scarichi fognari”, per il IT8030038 “Rischi dovuti all’erosione naturale e smottamenti. Eccessiva presenza antropica legata soprattutto al turismo”, per il IT8030011 “Eccessivi esercizio della pesca professionale subacquea e di Lithophaga. Elevato traffico di natanti localizzati scarichi fognari” e per il IT8030038 “Rischi dovuti all’erosione naturale e smottamenti. Eccessiva presenza antropica legata soprattutto al turismo”.

Dalle suesposte considerazioni, ne discende la necessità di una protezione più stringente dell’ambito oggetto della presente osservazione, in stretta coerenza con quanto previsto dall’art. 8 del PTP, che non consente la realizzazione di nuovi stabilimenti balneari, neppure tramite strutture precarie e amovibili.

1. AMBITO OGGETTO DI OSSERVAZIONE

L'ambito oggetto della presente osservazione è ubicato nella parte occidentale di Anacapri e, precisamente, è quello indicato nella **Tavola P.1 della componente strutturale**, campito in **colore azzurro**.

Parte della superficie di tale ambito, definito all'art. 7 delle NTA del PUC adottato come "AMBITI COSTIERI DI PREGIO NATURALISTICO AMBIENTALE", ricade in **zona di protezione SIC**, in cui è prioritaria la conservazione della diversità biologica presente, con particolare riferimento alla tutela di determinate specie animali e vegetali rare e minacciate a livello comunitario e degli habitat di vita di tali specie, come si evince dalla specifica relazione tecnica allegata alla presente osservazione.

Resta esclusa da tale zona di protezione SIC la restante parte dell'ambito di cui alla presente osservazione; per l'interesse di tale ambito, campito in **colore azzurro** nella Tav. P.1 Componente Strutturale del PUC adottato, qui se ne chiede maggior tutela mediante la trasformazione da "AMBITI COSTIERI DI PREGIO NATURALISTICO AMBIENTALE" ad "AMBITI DI ECCEZIONALE VALORE PAESAGGISTICO AMBIENTALE", come per l'ambito campito in **colore verde** nella medesima Tav. P.1 Componente Strutturale del PUC adottato.

L'accoglimento della presente osservazione al PUC, oltre alla salvaguardia dell'eccezionale valenza ecologica e paesaggistica dell'ambito in oggetto, costituirebbe anche un ulteriore motivo di attrazione turistica per il territorio di Anacapri.

2. OSSERVAZIONE

Con la presente osservazione, come detto, si chiede che gli "AMBITI COSTIERI DI PREGIO NATURALISTICO AMBIENTALE", regolati dall'art. 7 delle Norme Tecniche di Attuazione, vengano regolati dalle medesime norme di cui all'art. 6 ("AMBITI DI ECCEZIONALE VALORE PAESAGGISTICO AMBIENTALE", campiti con colore verde nella zonizzazione di cui alla Tav. P.1), come di seguito integrate.

Si chiede, inoltre, che tutti gli interventi all'interno di detto ambito, anche se non ricadenti all'interno dei siti Natura 2000 o che, pur insistendo su aree esterne ai siti, possono generarvi rilevanze significative, debbano, in fase di progettazione ed attuazione, essere sottoposti anche alle specifiche procedure di **Valutazione di Incidenza**.

In caso di accoglimento della presente **osservazione**, come si auspica, nell'ambito in questione potranno essere consentiti gli usi boschivi, agricoli ed escursionistici.

In tale Ambito si riterranno ammissibili, in sintonia con quanto previsto all'art. 6 delle NTA:

a) interventi funzionali alla riduzione del rischio idrogeologico, opere di bonifica e sistemazione dei movimenti franosi e interventi di sistemazione ambientale per la messa in sicurezza delle aree a

rischio e per la riduzione del rischio da dissesti di versante, così come previsto e prescritto dalle Norme del Piano Stralcio per l'assetto idrogeologico dell'Autorità di Bacino Regionale della Campania Centrale, a cui si rimanda. In particolare nelle aree a rischio frana ricadenti negli Ambiti di eccezionale valore paesaggistico ambientale, così come riportato nelle Norme del Piano Stralcio, sono ammessi:

- *gli interventi di bonifica e di sistemazione delle aree di possibile innesco e sviluppo dei fenomeni di dissesto nonché le opere di difesa attiva e passiva, ivi compresa la loro manutenzione;*
- *gli interventi di sistemazione e miglioramento ambientale finalizzati a ridurre i rischi, a condizione che siano compatibili con la stabilità dei terreni e favoriscano tra l'altro la ricostruzione dei processi e degli equilibri naturali, la ricostituzione della vegetazione spontanea autoctona, purché coerenti alle prescrizioni tecniche riportate nelle Norme del Piano Stralcio;*
- *gli interventi urgenti delle autorità di difesa del suolo e di protezione civile competenti per la salvaguardia di persone e beni a fronte di eventi pericolosi o situazioni di rischio eccezionali;*
- *gli interventi di sola manutenzione delle opere esistenti;*

b) interventi funzionali alla difesa del sistema costiero, alla mitigazione ed alla eliminazione delle condizioni di rischio, alla ricostruzione dei requisiti ecologici dell'habitat costiero e marino, sempreché non vengano alterati l'aspetto esteriore e le eventuali presenze archeologiche e mediante una costante opera di manutenzione ordinaria a carico del Comune, dei singoli privati proprietari o dei concessionari per la parte demaniale, così come previsto e prescritto dalle Norme del Piano Stralcio di Bacino di Difesa delle Coste dell'Autorità di Bacino Regionale della Campania Centrale e dalle Norme del Piano Territoriale Paesistico, alle quali si rimanda;

c) interventi volti alla conservazione e al miglioramento del verde secondo l'applicazione di principi fitosociologici che rispettino i processi dinamico-evolutivi e della potenzialità della vegetazione. Nei complessi vegetazionali naturali, anche di tipo costiero, devono essere effettuati, a cura dei proprietari e dei possessori, interventi atti ad assicurarvi la conservazione e la tutela del manto vegetale naturale esistente, con particolare attenzione per la vegetazione psammofila e alofila, sia di costa sabbiosa che rocciosa, e per quella retrostante, lungo le fasce di spiaggia e retro spiaggia. Gli interventi ammessi, anche nei giardini e nei parchi, sono dunque rivolti alla manutenzione ordinaria e straordinaria, alla ricostruzione e riqualificazione della vegetazione tipica dei siti con la prescrizione dell'uso di essenze mediterranee o essenze storicamente inserite nel paesaggio caprese;

d) interventi di prevenzione dagli incendi con esclusione di strade tagliafuoco;

e) gli usi agricoli solo se già praticati o attraverso la ricostruzione delle colture agrarie tradizionali con le seguenti prescrizioni:

- *è vietato l'impianto di nuove serre, di qualsiasi tipo e dimensione;*

- è vietata l'aratura oltre i cinquanta centimetri di profondità nelle aree di interesse archeologico;
- è vietata l'introduzione di coltivazioni esotiche ed estranee alle tradizioni agrarie locali;
- è consentito solo l'utilizzo di prodotti fitosanitari autorizzati solo in agricoltura biologica;
- è vietato l'impiego di mezzi e tecniche di coltivazione che comportino una riduzione delle potenzialità produttive del suolo e di altre risorse primarie;
- è vietata la sostituzione di colture arboree con colture erbacee;

f) interventi di risanamento e restauro ambientale per l'eliminazione di strutture ed infrastrutture in contrasto con l'ambiente, di cartelloni pubblicitari e di altri detrattori ambientali;

g) interventi di sistemazione, adeguamento o ripristino della viabilità esclusivamente pedonale per consentire una migliore fruizione dei valori paesistici e panoramici, secondo quanto prescritto dalle norme del Ruec;

h) interventi di restauro, sondaggi e scavi archeologici e sistemazione delle relative aree, comprendendo le opere funzionali alla sicurezza, ai servizi utili per i visitatori e per l'esercizio delle attività istituzionali della Soprintendenza Archeologica;

i) interventi di manutenzione, di restauro e di risanamento conservativo degli immobili e delle aree ad essi pertinenti, secondo quanto prescritto dal Ruec;

j) interventi di ristrutturazione edilizia così come definiti dalla legislazione nazionale e nel rispetto di limiti e condizioni stabiliti dalla pianificazione paesaggistica o comunque sovraordinata, dal Ruec, nonché dalla l.r. 19/2009 e s.m.i. o altra legge a essa equiparata, esclusivamente per gli edifici realizzati dopo il 1945, secondo quanto prescritto dal Ruec;

k) interventi per l'adeguamento alle norme di sicurezza, per il consolidamento antisismico, per l'efficientamento energetico e per il superamento delle barriere architettoniche, limitatamente agli edifici esistenti a destinazione pubblica, turistico-ricettiva e artigianale, secondo quanto prescritto dalle norme del Ruec;

l) ricostruzione o realizzazione, solo in casi eccezionali in cui si riveli indispensabile ricorrere a tali strutture, di muri di contenimento del terreno realizzati con materiale lapideo a faccia vista, senza stilatura dei giunti o, eccezionalmente, rivestite di materiali lapideo di tipo tradizionale.

In detto Ambito **saranno inoltre vietati:**

- a) l'alterazione dell'andamento naturale del terreno e delle sistemazioni idrauliche esistenti;
- b) il taglio e sradicamento delle piante di alto fusto nonché il taglio e l'espianto della vegetazione arbustiva. Le essenze da espantare a causa di affezioni fitopatologiche devono essere sostituite con le stesse essenze; qualora si tratti di essenze estranee al contesto paesaggistico-culturale, dovranno essere sostituite da specie indigene o compatibili col suddetto contesto. Eventuali interventi di sostituzione di essenze estranee al contesto paesaggistico-culturale dovranno essere gradualmente e programmati. I progetti dovranno essere sottoposti al parere dell'Orto Botanico dell'Università di

Napoli "Federico II" o del Dipartimento di Botanica della Facoltà di Agraria di Portici. La necessità di abbattimento di piante di alto fusto per motivi di sicurezza va comunicata per ottenerne l'obbligatoria autorizzazione agli uffici del Corpo Forestale dello Stato. È fatta eccezione per i tagli e gli spianamenti strettamente necessari per gli scavi e il restauro dei monumenti antichi da parte della competente Soprintendenza;

c) qualsiasi intervento che comporti incremento dei volumi esistenti;

d) la costruzione di strade di qualsiasi tipo;

e) attraversamenti di elettrodotti o di altre infrastrutture aeree;

f) l'apposizione di cartelli e manufatti pubblicitari anche se provvisori;

g) l'impermeabilizzazione delle aree scoperte ad esclusione delle strade pubbliche già pavimentate;

h) entro una fascia profonda 200 metri dalla linea di costa saranno vietate:

- la realizzazione di cabine e piattaforme, pur se interamente smontabili e da rimuovere a conclusione dell'uso previsto;
- L'installazione, anche solo temporanea, di strutture stagionali, seppur totalmente smontabili, per il supporto alla balneazione (piattaforme, spogliatoi, chioschi, servizi igienici, ecc).

I calpestii pubblici e privati con pavimentazioni o basolati tradizionali non dovranno essere ricoperti né sostituiti con altri materiali. Al termine dell'installazione eventuale di servizi a rete interrati, dovranno essere ripristinati i manti di calpestio nel rispetto della presente normativa, usando materiali lapidei posti in opera a regola d'arte secondo le tipologie tradizionali della zona.

3. Per quanto riguarda le modalità di intervento, la componente operativa del Puc coordina e seleziona le attività di difesa, di restauro ambientale e ricostruzione degli equilibri idrogeologici, di intesa con gli Enti competenti ed in ottemperanza e coerenza con i relativi piani sovraordinati. Il Ruc definisce la disciplina specifica nonché le particolari condizioni alle quali sono subordinati gli interventi elencati ai commi precedenti, onde garantire l'adozione della soluzione di minore impatto e il corretto inserimento delle opere nel contesto paesaggistico, nonché le eventuali misure di mitigazione e/o compensazione dell'impatto sull'ambiente.

Anacapri, li _____

Dott. ing. Maurizio MAZZOTTI



Prof. Ing. Roberto GERUNDO



IL PROPONENTE L'OSSERVAZIONE